Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 163 del 15 luglio 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 luglio 1987 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 66

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 marzo-15 giugno 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 marzo-15 giugno 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Alla data di pubblicazione del presente supplemento sono pervenuti al Ministero degli affari esteri i testi originali qui riprodotti degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 marzo-15 giugno 1987 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore nel periodo 15 dicembre 1986-15 marzo 1987, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri alla data di pubblicazione del precedente supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale.*

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 15 marzo 1987-15 giugno 1987, ma i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale.*

Quando, fra i testi facenti fede di un accordo, non è contenuto un testo in lingua italiana si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale. In mancanza, si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2, nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, per i quali si riproduce il testo, essendo lo stesso già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascuno accordo, gli estremi).

Il prossimo supplemento alla *Gazzetta Ufficiale,* datato 15 ottobre 1987, coprirà l'arco trimestrale 15 giugno 1987-15 settembre 1987, e così via di seguito.

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 15 MARZO-15 GIUGNO 1987

Titolo, data e luogo della firma	Data di entrata in vigore	Pagina
XXII		
1° ottobre 1985, Roma Accordo culturale fra l'Italia e l'Uruguay	24 maggio 1987, a seguito dello scambio di strumenti di ratifica	7
XXIII		
5 dicembre 1985, Londra Risoluzione 16 (22) adottata dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'I.M.O. apportante emendamenti all'Annesso del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi	6 aprile 1987 (come da Comunicato sulla G.U. n. 298 del 24 dicembre 1986)	11
XXIV		
5 dicembre 1985, Londra Risoluzione 21 (22) adottata dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'I.M.O. apportante emendamenti al Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi: A) Risoluzione B) Annesso	6 aprile 1987 (come da Comunicato sulla G.U. n. 298 del 24 dicembre 1986)	111
XXV		
23 maggio 1986, Ouagadougou Accordo di cooperazione fra l'Italia e il Burkina Faso	23 maggio 1986 a titolo provvisorio; 6 aprile 1987 definitivamente, a seguito dello scambio delle notifiche: 6 aprile 1987	119
XXVI		
24 giugno 1986, Parigi Accordo internazionale sul trasporto da e per l'Italia di prodotti congelati e surgelati a mezzo di veicoli a pareti laterali sottili in applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed alle attrezzature speciali da utilizzare per tali trasporti concluso il 1° settembre 1970	18 giugno 1987, come da Comunicato nella G.U. n. 289 del 13 dicembre 1986	133
XXVII		
27 giugno 1986, Roma Accordo di cooperazione fra l'Italia e il Niger	22 aprile 1987, a seguito dello scambio delle notifiche	145
XXVIII		
1° luglio 1986, Firenze Accordo fra l'Italia e la Grecia per la collaborazione turistica	15 maggio 1987, a seguito dello scambio delle notifiche: 27 agosto 1986 e 15 maggio 1987	159
XXIX		
12 settembre 1986, Roma Accordo fra l'Italia e il Kuwait per lo sviluppo della cooperazione economica, industriale, tecnologica e finanziaria	12 maggio 1987, a seguito dello scambio delle notifiche: 14 ottobre 1986 e 12 maggio 1987	163
XXX		
21 novembre 1986, Firenze Decisione del Consiglio Superiore dell'Istituto Universitario Europeo che modifica la Convenzione del 19 aprile 1972 relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo a seguito dell'adesione della Grecia	21 novembre 1986 (come da Comunicato nella G.U. n. 131/87)	169

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 15 MARZO-15 GIUGNO 1987

Data e luogo della firma	Data di entrata in vigore
Emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione di Washington del 3 marzo 1971 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Bonn, 22 giugno 1979). *Vedi L. 558 del 10 luglio 1982 - G.U. n. 224 del 16 agosto 1982*	13 aprile 1987, come da Comunicato nella G.U. n. 80 del 6 aprile 1987
Convenzione fra l'Italia e la Costa d'Avorio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e scambio di note (Abidjan, 30 luglio 1982). *Vedi L. 293 del 27 maggio 1985 - G.U. n. 145 S. O. del 21 giugno 1985*	15 maggio 1987, come da Comunicato nella G.U. n. 96 del 27 aprile 1987
Scambio di Note concernente la modifica dell'Annesso I dell'Accordo culturale tra Italia e Francia del 4 novembre 1949 (Roma 6 novembre 1984). *Vedi L. 106 del 2 marzo 1987 - G.U. n. 70 S. O. del 25 marzo 1987*	14 maggio 1987, a seguito dello scambio delle notifiche: 15 settembre 1986 e 14 maggio 1987
Convenzione fra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo (Roma, 17 giugno 1985). *Vedi L. 108 del 2 marzo 1987 - G.U. n. 70 S. O. del 25 marzo 1987*	25 maggio 1987, mediante scambio degli strumenti di ratifica
Accordo fra l'Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, con scambio di lettere (Trieste, 4 ottobre 1984). *Vedi L. 110 del 6 marzo 1987 - G.U. n. 70 S. O. del 25 marzo 1987*	19 maggio 1987, mediante scambio degli strumenti di ratifica
Convenzione di sicurezza sociale fra l'Italia e la Tunisia (Tunisi, 7 dicembre 1984). Ved. L. 735 del 7 ottobre 1986 - G.U. n. 258 S. O. del 6 novembre 1986	1° giugno 1987, come da comunicato nella G.U. n. 122 del 28 maggio 1987
Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925 come revisionato all'Aja il 28 novembre 1960. *Vedi L. 745 del 24 ottobre 1980 - G.U. n. 310 S. O. del 12 novembre 1980* *Vedi legge di attuazione n. 60 del 14 febbraio 1987*	13 giugno 1987, a seguito del deposito dello strumento di ratifica effettuato l'11 maggio 1987

XXII

1° ottobre 1985, Roma

Accordo culturale fra l'Italia a l'Uruguay (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le due Parti si impegnano a favorire la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della cultura, lingua, letteratura e storia dell'altra Parte nel proprio territorio.

Art. 2

Le due Parti accorderanno facilitazioni per la creazione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi e la cui attività sarà diretta all'attuazione delle finalità generali del presente Accordo per mezzo di corsi regolari di insegnamento, conferenze, concerti, manifestazioni artistiche, servizi di biblioteca e filmoteca e permetteranno che persone fisiche e giuridiche le sovvenzionino con mezzi finanziari o di altra natura.

Il termine "istituzioni culturali" comprende scuole, biblioteche, istituti e centri di promozione culturale senza fini di lucro. sulla base di quanto stabilito dal presente Accordo.

Art. 3

Le due Parti concordano di promuovere le iniziative di cooperazione e interscambio nei campi culturale, scientifico e tecnologico fra le Università, nonchè le altre istituzioni e organismi culturali, educativi e sanitari dei due Paesi.

Sotto questo aspetto le due Parti decidono di favorire, nei limiti delle rispettive possibilità e attraverso canali appropriati, la concessione di borse di studio di specializzazione e perfezionamento nei rispettivi centri di insegnamento.

Esse promuoveranno i programmi di interscambio di docenti e ricercatori nei campi di mutuo interesse.

(1) Entrata in vigore con scambio degli strumenti di ratifica del 24 maggio 1987.

Art. 4

1. Le due Parti si impegnano ad esaminare, in vista di una sua regolamentazione, di comune accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai rispettivi regolamenti scolastici, con il fine della continuazione degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Università e altri istituti di istruzione superiore.

Le due Parti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di riconoscere i certificati di studi parziali effettuati in uno dei due Paesi al fine della loro continuazione nell'altro.

Le due Parti si impegnano a promuovere, in armonia con la propria legislazione, il riconoscimento dei titoli ottenuti a compimento di studi regolari nelle Università ed Istituti superiori dell'altro Paese.

Le due Parti si adopereranno inoltre affinchè le università di ciascuna di esse riconoscano gli studi parziali effettuati nell'altro Paese e i rispettivi esami al fine della loro continuazione.

2. Le due Parti faranno il possibile per giungere alla conclusione di un accordo separato che regoli il riconoscimento a tutti gli effetti dei titoli di studio rilasciati da enti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti e funzionanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi e i piani di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese dove si richiede il riconoscimento.

Art. 5

Le due Parti faciliteranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni, materiale audiovisivo, films ed esperienze relative ai campi culturale, educativo, scientifico e tecnologico, nonchè all'area della sanita.

Le due Parti presteranno il loro appoggio alle rispettive biblioteche nazionali per l'ampliamento delle sezioni relative all'altro Paese.

Si promuoverà inoltre la preparazione e la messa a punto da parte delle predette istituzioni di un catalogo speciale delle pubblicazioni relative all'altro Paese e dei suoi autori nazionali.

Art. 6

Le due Parti promuoveranno l'organizzazione nel proprio territorio di manifestazioni della cultura, scienza e tecnologia dell'altra Parte come mezzo per contribuire alla migliore conoscenza dei rispettivi popoli.

Art. 7

Le due Parti faciliteranno lo scambio e la cooperazione fra i giovani e le organizzazioni giovanili dei due Paesi.

Art. 8

Al fine di dare concreta applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso l'istituzione di una Commissione Mista con lo scopo di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica e di mettere a punto un Programma esecutivo.

Tale Commissione si riunirà alternativamente nella capitale dei due Paesi.

Art. 9

Il presente Accordo entrera in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, una volta soddisfatti i requisiti costituzionali previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti.

Art. 10

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti potra denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.

La denuncia avra effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, non incidendo sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 1° ottobre 1985 in due originali, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

Giulio Andreotti

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ORIENTALE DELL'URUGUAY

XXIII

5 dicembre 1985, Londra

Risoluzione [n. 16 (22)], adottata dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'I.M.O. apportante emendamenti all'Annesso del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1).

RISOLUZIONE

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention of the International Maritime Organization concerning the function of the Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

NOTING Article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and Article VI of the Protocol of 1978 relating to the 1973 Convention (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

HAVING CONSIDERED at its twenty-second session amendments to the 1978 Protocol proposed and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the 1973 Convention,

1 ADOPTS in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention amendments to the Annex of the 1978 Protocol (relating to Annex II of MARPOL 73/78), the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2 DETERMINES in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention that the amendments shall be deemed to have been accepted on 5 October 1986 unless prior to this date one third or more of the Parties or the Parties the combined merchant fleets of which constitute fifty per cent or more of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention the amendments shall enter into force on 6 April 1987 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention to transmit to all Parties to the 1978 Protocol, certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex;

5 FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to the 1978 Protocol copies of the resolution and its Annex

(1) Entrata in vigore 6 aprile 1987

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

ANNEX II

REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

Regulation 1

Definitions

The following new paragraphs (10) to (14) are added to the existing text

(10) 'International Bulk Chemical Code' means the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by resolution MEPC 19(22), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted and brought into force in accordance with the provisions of Article 16 of the present Convention concerning amendment procedures applicable to an Appendix to an Annex

(11) 'Bulk Chemical Code' means the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by resolution MEPC 20(22), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted and brought into force in accordance with the provisions of Article 16 of the present Convention concerning amendment procedures applicable to an Appendix to an Annex

(12) 'Ship constructed' means a ship the keel of which is laid or which is at a similar stage of construction A ship converted to a chemical tanker, irrespective of the date of construction shall be treated as a chemical tanker constructed on the date on which such conversion commenced This conversion provision shall not apply to the modification of a ship which complies with all of the following conditions

(a) the ship is constructed before 1 July 1986; and

(b) the ship is certified under the Bulk Chemical Code to carry only those products identified by the Code as substances with pollution hazards only

(13) 'Similar stage of construction' means the stage at which

(a) construction identifiable with a specific ship begins; and

(b) assembly of that ship has commenced comprising at least 50 tons or one per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less

Regulation 2

Application

The following new paragraphs (4), (5), and (6) are added to the existing text:

"(4) For ships constructed before 1 July 1986 the provisions of Regulation 5 of this Annex in respect of the requirement to discharge below the waterline and maximum concentration in the wake astern of the ship shall apply as from 1 January 1988

(5) The Administration may allow any fitting, material, appliance or apparatus to be fitted in a ship as an alternative to that required by this Annex if such fitting, material, appliance or apparatus is at least as effective as that required by this Annex. This authority of the Administration shall not extend to the substitution of operational methods to effect the control of discharge of noxious liquid substances as equivalent to those design and construction features which are prescribed by Regulations in this Annex

(6) The Administration which allows a fitting, material, appliance or apparatus as alternative to that required by this Annex, under paragraph (5) of this Regulation, shall communicate to the Organization for circulation to the Parties to the Convention, particulars thereof, for their information and appropriate action, if any "

Regulation 3

Categorization and Listing of Noxious Liquid Substances

In paragraph (1) of the existing text, the phrase "except Regulation 13", is deleted.

Regulation 5

Discharge of Noxious Liquid Substances

In paragraph (1) the existing text of the last sentence before sub-paragraph (a) is replaced by: "Any water subsequently added to the tank may be discharged into the sea when all the following conditions are satisfied:"

In paragraph (5) the existing text of the third sentence is replaced by: "Any water subsequently introduced into the tank shall be regarded as clean and shall not be subject to paragraph (1), (2), (3) or (4) of this Regulation."

In paragraph (7) the existing text of the last sentence before sub-paragraph (a) is replaced by: "Any water subsequently added to the tank may be discharged into the sea when all the following conditions are satisfied:"

In paragraph (8) the existing text of paragraph (a) is replaced by

"(a) the tank has been prewashed in accordance with the procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organization and the resulting tank washings have been discharged to a reception facility "

In paragraph (10) the third sentence of the existing text is replaced by: "Any water subsequently introduced into the tank shall be regarded as clean and shall not be subject to paragraph (7), (8) or (9) of this Regulation."

The following new Regulation 5A is added to the existing text:

"Regulation 5A

Pumping, Piping and Unloading Arrangements

(1) Every ship constructed on or after 1 July 1986 shall be provided with pumping and piping arrangements to ensure, through testing under favourable pumping conditions, that each tank designated for the carriage of a Category B substance does not retain a quantity of residue in excess of 0 1 cubic metres in the tank's associated piping and in the immediate vicinity of that tank's suction point

(2)(a) Subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, every ship constructed before 1 July 1986 shall be provided with pumping and piping arrangements to ensure, through testing under favourable pumping conditions, that each tank designated for the carriage of a Category B substance does not retain a quantity of residue in excess of 0.3 cubic metres in the tank's associated piping and in the immediate vicinity of that tank's suction point

(b) Until 2 October 1994 ships referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph if not in compliance with the requirements of that sub-paragraph shall, as a minimum, be provided with pumping and piping arrangements to ensure, through testing under favourable pumping conditions and surface residue assessment, that each tank designated for the carriage of a Category B substance does not retain a quantity of residue in excess of 1 cubic metre or 1/3000 of the tank capacity in cubic metres, whichever is greater, in that tank and the associated piping

(3) Every ship constructed on or after 1 July 1986 shall be provided with pumping and piping arrangements to ensure, through testing under favourable pumping conditions, that each tank designated for the carriage of a Category C substance does not retain a quantity of residue in excess of 0.3 cubic metres in the tank's associated piping and in the immediate vicinity of that tank's suction point

(4)(a) Subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph every ship constructed before 1 July 1986 shall be provided with pumping and piping arrangements to ensure, through testing under favourable pumping conditions, that each tank designated for the carriage of a Category C substance does not retain a quantity of residue in excess of 0.9 cubic metres in the tank's associated piping and in the immediate vicinity of that tank's suction point

(b) Until 2 October 1994 the ships referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph if not in compliance with the requirements of that sub-paragraph shall as a minimum, be provided with pumping and piping arrangements to ensure, through testing under favourable pumping conditions and surface residue assessment, that each tank designated for the carriage of a Category C substance does not retain a quantity of residue in excess of 3 cubic metres or 1/1000 of the tank capacity in cubic metres, whichever is greater, in that tank and the associated piping

(5) Pumping conditions referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4) of this Regulation shall be approved by the Administration and based on standards developed by the Organization Pumping efficiency tests referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4) of this Regulation shall use water as the test medium and shall be approved by the Administration and based on standards developed by the Organization. The residues on cargo tank surfaces, referred to in paragraphs (2)(b) and (4)(b) of this Regulation shall be determined based on standards developed by the Organization

(6)(a) Subject to the provision of sub-paragraph (b) of this paragraph, the provisions of paragraphs (2) and (4) of this Regulation need not apply to a ship constructed before 1 July 1986 which is engaged in restricted voyages as determined by the Administration between

(i) ports or terminals within a State Party to the present Convention; or

(ii) ports or terminals of States Parties to the present Convention

(b) The provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph shall only apply to a ship constructed before 1 July 1986 if

(i) each time a tank containing Category B or C substances or mixtures is to be washed or ballasted, the tank is washed in accordance with a prewash procedure approved by the Administration and based on Standards developed by the Organization and the tank washings are discharged to a reception facility;

(ii) subsequent washings or ballast water are discharged to a reception facility or at sea in accordance with other provisions of this Annex;

(iii) the adequacy of the reception facilities at the ports or terminals referred to above, for the purpose of this paragraph, is approved by the Governments of the States Parties to the present Convention within which such ports or terminals are situated;

(iv) in the case of ships engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the present Convention, the Administration communicates to the Organization, for circulation to the Parties to the Convention, particulars of the exemption, for their information and appropriate action, if any; and

(v) the Certificate required under this Annex is endorsed to the effect that the ship is solely engaged in such restricted voyages

(7) For a ship whose constructional and operational features are such that ballasting of cargo tanks is not required and cargo tank washing is only required for repair or dry-docking, the Administration may allow exemption from the provisions of paragraphs (1), (2), (3) and (4) of this Regulation, provided that all of the following conditions are complied with

(a) the design, construction and equipment of the ship are approved by the Administration, having regard to the service for which it is intended;

(b) any effluent from tank washings which may be carried out before a repair or drydocking is discharged to a reception facility, the adequacy of which is ascertained by the Administration;

(c) the Certificate required under this Annex indicates

(i) that each cargo tank is certified for the carriage of only one named substance; and

(ii) the particulars of the exemption;

(d) the ship carries a suitable operational manual approved by the Administration; and

(e) in the case of ships engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the present Convention, the Administration communicates to the Organization, for circulation to the Parties to the Convention, particulars of the exemption, for their information and appropriate action, if any "

Regulation 7

The existing title of this Regulation is replaced by "Reception Facilities and Cargo Unloading Terminal Arrangements"

The following new paragraph (3) is added to the existing text:

"(3) The Government of each Party to the Convention shall undertake to ensure that cargo unloading terminals shall provide arrangements to facilitate stripping of cargo tanks of ships unloading noxious liquid substances at these terminals. Cargo hoses and piping systems of the terminal, containing noxious liquid substances received from ships unloading these substances at the terminal, shall not be drained back to the ship "

The existing text of paragraph (3) is renumbered as (4) and replaced by the following:

"(4) Each Party shall notify the Organization, for transmission to the Parties concerned, of any case where facilities required under paragraph (1) or arrangements required under paragraph (3) of this Regulation are alleged to be inadequate "

The existing text of Regulation 8 is replaced by the following:

"Regulation 8

Measures of Control

(1)(a) The Government of each Party to the Convention shall appoint or authorize surveyors for the purpose of implementing this Regulation The surveyors shall execute control in accordance with control procedures developed by the Organization

(b) The master of a ship carrying noxious liquid substances in bulk shall ensure that the provisions of Regulation 5 and this Regulation have been complied with and that the Cargo Record Book is completed in accordance with Regulation 9 of this Annex whenever operations as referred to in that Regulation take place

(c) An exemption referred to in paragraph (2)(b), (5)(b), (6)(c) or (7)(c) of this Regulation may only be granted by the Government of the receiving Party to a ship engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the present Convention When such an exemption has been granted, the appropriate entry made in the Cargo Record Book shall be endorsed by the surveyor referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph

Category A substances in all areas

(2) With respect to Category A substances the following provisions shall apply in all areas:

(a) A tank which has been unloaded shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, be washed in accordance with the requirements of paragraph (3) or (4) of this Regulation before the ship leaves the port of unloading

(b) At the request of the ship's master, the Government of the receiving Party may exempt the ship from the requirements referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph, where it is satisfied that:

(i) the tank unloaded is to be reloaded with the same substance or another substance compatible with the previous one and that the tank will not be washed or ballasted prior to loading; or

(ii) the tank unloaded is neither washed nor ballasted at sea and the provisions of paragraph (3) or (4) of this Regulation are complied with at another port, provided that it has been confirmed in writing that a reception facility at that port is available and is adequate for such a purpose; or

(iii) the cargo residues will be removed by a ventilation procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organization

(3) If the tank is to be washed in accordance with sub-paragraph (2)(a) of this Regulation, the effluent from the tank washing operation shall be discharged to a reception facility at least until the concentration of the substance in the discharge, as indicated by analyses of samples of the effluent taken by the surveyor, has fallen to the residual concentration specified for that substance in Appendix II to this Annex When the required residual concentration has been achieved, remaining tank washings shall continue to be discharged to the reception facility until the tank is empty Appropriate entries of these operations shall be made in the Cargo Record Book and endorsed by the surveyor referred to under paragraph (1)(a) of this Regulation.

(4) Where the Government of the receiving party is satisfied that it is impracticable to measure the concentration of the substance in the effluent without causing undue delay to the ship, that Party may accept an alternative procedure as being equivalent to paragraph (3) of this Regulation provided that

(a) The tank is prewashed in accordance with a procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organization; and

(b) The surveyor referred to under paragraph (1)(a) certifies in the Cargo Record Book that

(i) the tank its pump and piping systems have been emptied; and

(ii) the prewash has been carried out in accordance with the prewash procedure approved by the Administration for that tank and that substance; and

(iii) the tank washings resulting from such prewash have been discharged to a reception facility and the tank is empty

Category B and C substances outside Special Areas

(5) With respect to Category B and C substances, the following provisions shall apply outside Special Areas

(a) A tank which has been unloaded shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, be prewashed before the ship leaves the port of unloading whenever

(i) the substance unloaded is identified in the standards developed by the Organization as resulting in a residue quantity exceeding the maximum quantity which may be discharged into the sea under Regulation 5(2) or (3) of this Annex in case of Category B or C substances respectively; or

(ii) the unloading is not carried out in accordance with the pumping conditions for the tank approved by the Administration and based on standards developed by the Organization as referred to under Regulation 5A(5) of this Annex, unless alternative measures are taken to the satisfaction of the surveyor referred to in paragraph (1)(a) of this Regulation, to remove the cargo residues from the ship to quantities specified in Regulation 5A of this Annex as applicable

The prewash procedure used shall be approved by the Administration and based on standards developed by the Organization and the resulting tank washings shall be discharged to a reception facility at the port of unloading

(b) At the request of the ship's master, the Government of the receiving party may exempt the ship from the requirements of sub-paragraph (a) of this paragraph, where it is satisfied that

(i) the tank unloaded is to be reloaded with the same substance or another substance compatible with the previous one and that the tank will not be washed nor ballasted prior to loading; or

(ii) the tank unloaded is neither washed nor ballasted at sea and the tank is prewashed in accordance with a procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organization and resulting tank washings are discharged to a reception facility at another port, provided that it has been confirmed in writing that a reception facility at that port is available and adequate for such a purpose or

(iii) the cargo residues will be removed by a ventilation procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organization

Category B substances within Special Areas

(6) With respect to Category B substances, the following provisions shall apply within Special Areas

(a) A tank which has been unloaded shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) and (c), be prewashed before the ship leaves the port of unloading The prewash procedure used shall be approved by the Administration and based on standards developed by the Organization and the resulting tank washings shall be discharged to a reception facility at the port of unloading

(b) The requirements of sub-paragraph (a) of this paragraph do not apply when all the following conditions are satisfied:

(i) the Category B substance unloaded is identified in the standards developed by the Organization as resulting in a residue quantity not exceeding the maximum quantity which may be discharged into the sea outside Special Areas under Regulation 5(2) of this Annex, and the residues are retained on board for subsequent discharge into the sea outside the Special Area in compliance with Regulation 5(2) of this Annex; and

(ii) the unloading is carried out in accordance with the pumping conditions for the tank approved by the Administration and based on standards developed by the Organization as referred to under Regulation 5A(5) of this Annex, or failing to comply with the approved pumping conditions, alternative measures are taken to the satisfaction of the surveyor referred to in paragraph (1)(a) of this Regulation, to remove the cargo residues from the ship to quantities specified in Regulation 5A of this Annex as applicable

(c) At the request of the ship's master, the Government of the receiving party may exempt the ship from the requirements of sub-paragraph (a) of this paragraph, where it is satisfied that

(i) the tank unloaded is to be reloaded with the same substance or another substance compatible with the previous one and that the tank will not be washed or ballasted prior to loading; or

(ii) the tank unloaded is neither washed nor ballasted at sea and the tank is prewashed in accordance with a procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organization and resulting tank washings are discharged to a reception facility at another port, provided that it has been confirmed in writing that a reception facility at that port is available and adequate for such a purpose; or

(iii) the cargo residues will be removed by a ventilation procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organization

Category C substances within Special Areas

(7) With respect to Category C substances, the following provisions shall apply within Special Areas

(a) A tank which has been unloaded shall, subject to the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph, be prewashed before the ship leaves the port of unloading, whenever

(i) the Category C substance unloaded is identified in the standards developed by the Organization as resulting in a residue quantity exceeding the maximum quantity which may be discharged into the sea under Regulation 5(9) of this Annex; or

(ii) the unloading is not carried out in accordance with the pumping conditions for the tank approved by the Administration and based on standards developed by the Organization as referred to under Regulation 5A(5) of this Annex, unless alternative measures are taken to the satisfaction of the surveyor referred to in paragraph (1)(a) of this Regulation, to remove the cargo residues from the ship to quantities specified in Regulation 5A of this Annex as applicable

The prewash procedure used shall be approved by the Administration and based on standards developed by the Organization and the resulting tank washings shall be discharged to a reception facility at the port of unloading

(b) The requirements of sub-paragraph (a) of this paragraph do not apply when all the following conditions are satisfied

(i) the Category C substance unloaded is identified in the standards developed by the Organization as resulting in a residue quantity not exceeding the maximum quantity which may be discharged into the sea outside Special Areas under Regulation 5(3) of this Annex, and the residues are retained on board for subsequent discharge into the sea outside the Special Area in compliance with Regulation 5(3) of this Annex; and

(ii) the unloading is carried out in accordance with the pumping conditions for the tank approved by the Administration and based on standards developed by the Organization as referred to under Regulation 5A(5) of this Annex, or failing to comply with the approved pumping conditions, alternative measures are taken to the satisfaction of the surveyor referred to in paragraph (1)(a) of this Regulation, to remove the cargo residues from the ship to quantities specified in Regulation 5A of this Annex as applicable

(c) At the request of the ship's master, the Government of the receiving party may exempt the ship from the requirements of sub-paragraph (a) of this paragraph, where it is satisfied that

(i) the tank unloaded is to be reloaded with the same substance or another substance compatible with the previous one and that the tank will not be washed or ballasted prior to loading; or

(ii) the tank unloaded is neither washed nor ballasted at sea and the tank is prewashed in accordance with a procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organisation and resulting tank washings are discharged to a reception facility at another port, provided that it has been confirmed in writing that a reception facility at that port is available and adequate for such a purpose; or

(iii) the cargo residues will be removed by a ventilation procedure approved by the Administration and based on standards developed by the Organisation.

Category D substances in all areas

(8) With respect to Category D substances, a tank which has been unloaded shall either be washed and the resulting tank washings shall be discharged to a reception facility, or the remaining residues in the tank shall be diluted and discharged into the sea in accordance with Regulation 5(4) of this Annex

Discharge from a slop tank

(9) Any residues retained on board in a slop tank, including those from cargo pump room bilges, which contain a Category A substance, or within a special area either a Category A or a Category B substance, shall be discharged to a reception facility in accordance with the provisions of Regulation 5(1), (7) or (8) of this Annex, whichever is applicable "

Regulation 9

Cargo Record Book

The existing text of sub-paragraph (2)(i) to (ix) is replaced by the following:

"(i) loading of cargo;
(ii) internal transfer of cargo;
(iii) unloading of cargo;
(iv) cleaning of cargo tanks;
(v) ballasting of cargo tanks;
(vi) discharge of ballast from cargo tanks;
(vii) disposal of residues to reception facilities;
(viii) discharge into the sea or removal by ventilation of residues in accordance with Regulation 5 of this Annex "

In the existing text of paragraph (3), reference to "Article 7" is replaced by "Article 8".

In the second sentence of the existing text of paragraph (5), the words "when the ship is manned" are deleted.

In the third sentence of the existing text of paragraph (5), "(1973)" is deleted and the words "or a Certificate referred to in Regulation 12A of this Annex" are inserted.

In the second sentence of the existing text of paragraph (6), the word "two" is replaced by the word "three".

The existing texts of Regulations 10 to 12 is replaced by the following:

"Regulation 10

Surveys

(1) Ships carrying noxious liquid substances in bulk shall be subject to the surveys specified below

(a) An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required under Regulation 11 of this Annex is issued for the first time, and which shall include a complete survey of its structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material in so far as the ship is covered by this Annex This survey shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex

(b) Periodical surveys at intervals specified by the Administration, but not exceeding five years, and which shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the requirements of this Annex

(c) A minimum of one intermediate survey during the period of validity of the Certificate and which shall be such as to ensure that the equipment and associated pump and piping systems fully comply with the applicable requirements of this Annex and are in good working order In cases where only one such intermediate survey is carried out in any one Certificate validity period, it shall be held not before six months prior to, nor later than six months after the half-way date of the Certificate's period of validity Such intermediate surveys shall be endorsed on the Certificate issued under Regulation 11 of this Annex

(d) An annual survey within 3 months before or after the day and the month of the date of issue of the Certificate and which shall include a general examination to ensure that the structure, fittings, arrangements and materials remain in all respects satisfactory for the service for which the ship is intended Such annual surveys shall be endorsed on the Certificate issued under Regulation 11 of this Annex

(2) (a) Surveys of ships as regards the enforcement of the provisions of this Annex shall be carried out by officers of the Administration The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it

(b) An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct surveys and inspections as set forth in sub-paragraph (a) of this paragraph, shall as a minimum empower any nominated surveyor or recognized organization to

(i) require repairs to a ship; and

(ii) carry out surveys and inspections if requested by the appropriate authorities of a port State

The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to the nominated surveyors or recognized organizations, for circulation to Parties to the present Convention for the information of their officers

(c) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate, or is such that the ship is not fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in

due course notify the Administration. If such corrective action is not taken the Certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and if the ship is in a port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately When an officer of the Administration, a nominated surveyor or recognized organisation has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor, or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this Regulation When applicable, the Government of the port State concerned shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the nearest appropriate repair yard available without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment

(d) In every case, the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of the survey and inspection and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation

(3) (a) The condition of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present Convention to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment

(b) After any survey of the ship under paragraph (1) of this Regulation has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, systems fittings arrangements or material covered by the survey, without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment and fittings

(c) Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered which substantially affects the integrity of the ship or the efficiency or completeness of its equipment covered by this Annex, the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the recognized organization or the nominated surveyor responsible for issuing the relevant Certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey as required by paragraph (1) of this Regulation is necessary If the ship is in a port of another Party, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such report has been made

Regulation 11

Issue of Certificate

(1) An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk shall be issued, after survey in accordance with the provisions of Regulation 10 of this Annex, to any ship carrying noxious liquid substances in bulk and which is engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention

(2) Such Certificate shall be issued either by the Administration or by any person or organization duly authorized by it. In every case, the Administration assumes full responsibility for the Certificate

(3) (a) The Government of a Party to the Convention may, at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and if satisfied that the provisions of this Annex are complied with, shall issue or authorize the issue of an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk to the ship in accordance with this Annex

(b) A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the requesting Administration

(c) A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as the Certificate issued under paragraph (1) of this Regulation

(d) No International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk shall be issued to a ship which is entitled to fly the flag of a State which is not a Party

(4) The International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk shall be drawn up in an official language of the issuing country in the form corresponding to the model given in Appendix V to this Annex. If the language used is neither English nor French, the text shall include a translation into one of these languages

Regulation 12

Duration of Certificate

(1) An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk shall be issued for a period specified by the Administration, which shall not exceed five years from the date of issue

(2) A Certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place in the construction, equipment, systems, fittings, arrangements or material required without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment or fittings, or if intermediate or annual surveys as specified by the Administration under Regulation 10(1)(c) or (d) of this Annex are not carried out

(3) A Certificate issued to a ship shall also cease to be valid upon transfer of the ship to the flag of another State. A new Certificate shall be issued only when the Government issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship is in full compliance with the requirements of Regulation 10(3)(a) and (b) of this Annex In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has taken place, the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall transmit as soon as possible to the Administration a copy of the Certificate carried by the ship before the transfer and, if available a copy of the relevant survey report."

The following new Regulation 12A is added to the existing text:

"Regulation 12A

Survey and Certification of Chemical Tankers

Notwithstanding the provisions of Regulations 10, 11 and 12 of this Annex, chemical tankers which have been surveyed and certified by States Parties to the present Convention in accordance with the provisions of the International Bulk Chemical Code or the Bulk Chemical Code, as applicable, shall be deemed to have complied with the provisions of the said Regulations, and the Certificate issued under that Code shall have the same force and receive the same recognition as the Certificate issued under Regulation 11 of this Annex "

Regulation 13

Requirements for Minimising Accidental Pollution

The existing text of Regulation 13 is replaced by the following:

"(1) The design, construction, equipment and operation of ships carrying noxious liquid substances of Category A, B or C in bulk, shall be such as to minimize the uncontrolled discharge into the sea of such substances

(2) Chemical tankers constructed on or after 1 July 1986 shall comply with the requirements of the International Bulk Chemical Code

(3) Chemical tankers constructed before 1 July 1986 shall comply with the following requirements

(a) The following chemical tankers shall comply with the requirements of the Bulk Chemical Code as applicable to ships referred to in 1 7 2 of that Code

(i) ships for which the building contract is placed on or after 2 November 1973 and which are engaged on voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the Convention; and

(ii) ships constructed on or after 1 July 1983 which are engaged solely on voyages between ports or terminals within the State the flag of which the ship is entitled to fly;

(b) The following chemical tankers shall comply with the requirements of the Bulk Chemical Code as applicable to ships referred to in 1 7 3 of that Code

(i) ships for which the building contract is placed before 2 November 1973 and which are engaged on voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other States Parties to the Convention; and

(ii) ships constructed before 1 July 1983 which are engaged on voyages between ports or terminals within the State the flag of which the ship is entitled to fly, except that for ships of less than 1,600 tons gross tonnage compliance with the Code in respect of construction and equipment shall take effect not later than 1 July 1994

(4) In respect of ships other than chemical tankers carrying noxious liquid substances of Category A, B or C in bulk, the Administration shall establish appropriate measures based on the Guidelines developed by the Organization in order to ensure that the provisions of paragraph (1) of this Regulation are complied with "

<u>The following new Regulation 14 is added to the existing text:</u>

"Regulation 14

<u>Carriage and Discharge of Oil-like Substances</u>

Notwithstanding the provisions of other Regulations of this Annex, noxious liquid substances designated in Appendix II of this Annex as falling under Category C or D and identified by the Organization as oil-like substances under the criteria developed by the Organization, may be carried on an oil tanker as defined in Annex I of the Convention and discharged in accordance with the provisions of Annex I of the present Convention, provided that all of the following conditions are complied with

(a) the ship complies with the provisions of Annex I of the present Convention as applicable to product carriers as defined in that Annex;

(b) the ship carries an International Oil Pollution Prevention Certificate and its Supplement B and the Certificate is endorsed to indicate that the ship may carry oil-like substances in conformity with this Regulation and the endorsement includes a list of oil-like substances the ship is allowed to carry;

(c) in the case of Category C substances the ship complies with the ship type 3 damage stability requirements of:

(i) the International Bulk Chemical Code in the case of a ship constructed on or after 1 July 1986; or

(ii) the Bulk Chemical Code, as applicable under Regulation 13 of this Annex, in the case of a ship constructed before 1 July 1986; and

(d) the oil content meter in the oil discharge monitoring and control system of the ship is approved by the Administration for use in monitoring the oil-like substances to be carried "

APPENDIX II

LIST OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES CARRIED IN BULK

Existing list is replaced by the following:

Substance	UN Number	Pollution Category for operational discharge	Residual concentration (per cent by weight)	
		(Regulation 3 of Annex II)	(Regulation 5(1)) of Annex II)	Regulation 5(7) of Annex II)
	I	II	III Outside special areas	IV Within special areas
Acetaldehyde	1089	C		
Acetic acid	2789* 2790*	C		
Acetic anhydride	1715	C		
Acetone cyanohydrin	1541	A	0 1	0 05
Acetophenone		D		
Acetyl chloride	1717	C		
Acrylamide solution (50% or less)	2074	D		
Acrylic acid	2218	D		
Acrylonitrile	1093	B		
Adiponitrile	2205	D		

Pollution Category in brackets indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, particularly in relation to living resources. Until the hazard evaluation is completed the Pollution Category assigned shall be used.

* UN Number 2789 refers to more than 80% solution and 2790 between 10% and 80% solution.

	I	II	III	IV
Alcohols, C_4, C_5, C_6 mixtures		D		
Alcohols, C_5, C_6 as individual alcohols		D		
Alcohols C_7, C_8, C_9 as individuals and mixtures		C		
Alcohols C_{10}, C_{11}, C_{12} as individuals and mixtures		B		
Alcohol ethoxylate (higher secondary)		D		
Alcohol (C_{13}/C_{15}) poly(3-11)ethoxylates		B		
Alkyl acrylate vinyl pyridine copolymer in toluene		(C)		
Alkylamine mixtures		C		
Alkyl (C_9-C_{17}) benzene mixtures (straight or branched chain)		D		
Alkyl benzene sulphonate (branched chain)		B		
Alkyl benzene sulphonate (straight chain)		C		
Alkyl benzene sulphonic acid	2584 2586	C		
Allyl alcohol	1098	B		
Allyl chloride	1100	B		
2-(2-Aminoethoxy)ethanol	3055	D		
Aminoethylethanolamine		(D)		
N-Aminoethylpiperazine	2815	D		
Ammonia aqueous (28% or less)	2672	C		

* Un number refers to 10-35%

	I	II	III	IV
Ammonium nitrate solution (93% or less)	2426	D		
Ammonium sulphate solution		D		
Ammonium sulphide solution (45% or less)	2683	B		
Amyl acetate, commercial	1104	C		
n-Amyl acetate	1104	C		
sec-Amyl acetate	1104	C		
n-Amyl alcohol	1105	D		
sec-Amyl alcohol	1105	D		
Amyl alcohol primary	1105	D		
Aniline	1547	C		
Benzaldehyde		C		
Benzene and mixtures having 10% benzene or more	1114*	C		
Benzene sulphonyl chloride	2225	D		
Benzyl acetate		C		
Benzyl alcohol		C		
Benzyl chloride	1738	B		
Butene oligomer		D		
n-Butyl acetate	1123	C		
sec-Butyl acetate	1123	D		
n-Butyl acrylate	2348	D		
Butylamine (all isomers)	1125 (normal) 1214 (iso)	C		

* UN number 1114 applies to Benzene

	I	II	III	IV
Butyl benzyl phthalate		A	0.1	0.05
n-Butyl butyrate		(B)		
Butyl/Decyl/Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture		D		
Butylene glycol		D		
1,2-Butylene oxide	3022	C		
n-Butyl ether	1149	C		
Butyl lactate		D		
Butyl methacrylate		D		
n-Butyraldehyde	1129	B		
Butyric acid	2820	B		
gamma-Butyrolactone		D		
Calcium alkyl salicylate		D		
Calcium chloride solution		D		
Calcium hydroxide solution		D		
Calcium hypochlorite solution		B		
Calcium naphthenate in mineral oil		A	0 1	0 05
Camphor oil	1130	B		
Caprolactam		D		
Carbolic oil		A	0 1	0 05
Carbon disulphide	1131	A	0 01	0 005
Carbon tetrachloride	1846	B		

	I	II	III	IV
Cashew nut shell oil (untreated)		D		
Castor oil		D		
Chloroacetic acid	1750	C		
Chloroacetone	1695	C		
Chlorobenzene	1134	B		
Chloroform	1888	B		
1-Chloroheptane		A	0 1	0 05
Chlorohydrins, crude		(D)		
o-Chloronitrobenzene	1578	B		
2-Chloropropionic acid	2511	(C)		
3-Chloropropionic acid		(C)		
Chlorosulphonic acid	1754	C		
m-Chlorotoluene	2238	B		
o-Chlorotoluene	2238	A	0 1	0 05
p-Chlorotoluene	2238	B		
Chlorotoluene (mixed isomers)	2238	A	0 1	0 05
Choline chloride solution		D		
Citric acid		D		
Coal tar naphtha solvent		B		
Cobalt naphthenate in solvent naphtha		A	0 1	0 05
Coconut oil		D		
Coconut oil, fatty acid methyl ester		D		
Cod liver oil		D		

	I	II	III	IV
Corn oil		D		
Cotton seed oil		D		
Creosote (coal tar)		(C)		
Creosote (wood)		A	0 1	0 05
Cresol (mixed isomers)	2076	A	0 1	0 05
Cresyl diphenyl phosphate		A	0 1	0 05
Cresylic acid	2022	A	0 1	0 05
Crotonaldehyde	1143	B		
Cycloheptane	2241	D		
Cyclohexane	1145	C		
Cyclohexane/Cyclohexanol mixture		C		
Cyclohexanol		C		
Cyclohexanone	1915	D		
Cyclohexylamine	2357	C		
p-Cymene	2046	C		
Decahydronaphthalene	1147	(D)		
n-Decaldehyde		B		
Decane		(D)		
Decene		B		
Decyl acrylate		A	0 1	0 05
Decyl alcohol (all isomers)		B		
Diacetone alcohol	1148	D		

	I	II	III	IV
Dialkyl (C_7-C_9) phthalates		(D)		
Dialkyl (C_9-C_{13}) phthalates		D		
Dibenzyl ether		(C)		
Dibutylamine		C		
Dibutyl phthalate		A	0 1	0 05
m-Dichlorobenzene		B		
o-Dichlorobenzene	1591	B		
1,1-Dichloroethane	2362	B		
1,2-Dichloroethylene	1150	(D)		
Dichloroethyl ether	1916	B		
1,6-Dichlorohexane		B		
2,2-Dichloroisopropyl ether	2490	C		
Dichloromethane	1593	D		
2,4-Dichlorophenol	2021	A	0 1	0 05
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid		(A)	0 1	0 05
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, diethanolamine salt solution		(A)	0 1	0 05
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, dimethylamine salt (70% or less) solution		(A)	0 1	0 05
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, triisopropanolamine salt solution		(A)	0 1	0 05
1,1-Dichloropropane		B		
1,2-Dichloropropane	1279	B		
1,3-Dichloropropane		B		

	I	II	III	IV
1,3-Dichloropropene	2047	B		
Dichloropropene/ Dichloropropane mixtures		B		
2,2-Dichloropropionic acid		D		
Dichloropropyl ether		(B)		
Diethylamine	1154	C		
Diethylaminoethanol	2686	C		
Diethylbenzene	2049	C		
Diethyl carbonate	2366	D		
Diethylene glycol dibutyl ether		D		
Diethylene glycol butyl ether acetate		(D)		
Diethylene glycol ethyl ether acetate		(D)		
Diethylene glycol methyl ether		C		
Diethylene glycol methyl ether acetate		(D)		
Diethylenetriamine	2079	(D)		
Di(2-ethylhexyl) adipate		D		
Di(2-ethylhexyl) phosphoric acid	1902	C		
Di(2-ethylhexyl) phthalate		D		
Diethyl malonate		C		
Diethyl phthalate		C		
Diethyl sulphate	1594	(B)		

	I	II	III	IV
Diglycidyl ether of Bisphenol A		B		
1,4-Dihydro-9,10-dihydroxy anthracene, disodium salt solution		D		
Diisobutylamine	2361	(C)		
Diisobutylene	2050	B		
Diisobutyl ketone	1157	D		
Diisobutyl phthalate		B		
Diisodecyl phthalate		D		
Diisononyl adipate		(D)		
Diisononyl phthalate		D		
Diisopropanolamine		C		
Diisopropylamine	1158	C		
Diisopropylbenzene (all isomers)		A	0 1	0 05
Diisopropyl naphthalene		D		
Dimethyl acetamide		(B)		
Dimethylamine solution (45% or less)	1160	C		
Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%)	1160	C		
Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%)	1160	C		
N,N-Dimethylcyclohexylamine	2264	C		
Dimethylethanolamine	2051	D		
Dime hylformamide	2265	D		

	I	II	III	IV
Dimethyl phthalate		C		
Dinitrotoluene (molten)	1600	B		
Dinonyl phthalate		D		
1,4-Dioxane	1165	D		
Dipentene	2052	C		
Diphenyl/Diphenyl oxide mixtures		A	0 1	0 05
Diphenyl ether		A	0 1	0 05
Diphenylmethane diisocyanate	2489	(B)		
Diphenyl oxide/Diphenyl phenyl ether mixture		A	0 1	0 05
Di-n-propylamine	2383	C		
Dipropylene glycol methyl ether		(D)		
Ditridecyl phthalate		D		
Diundecyl phthalate		D		
Divinyl acetylene		(D)		
Dodecane		(D)		
Dodecene (all isomers)		B		
Dodecyl alcohol		B		
Dodecylbenzene		C		
Dodecyl diphenyl oxide disulphonate solution		B		
Dodecylphenol		A	0 1	0 05
Epichlorohydrin	2023	C		
Ethanolamine	2491	D		

	I	II	III	IV
2-Ethoxyethanol	1171	D		
2-Ethoxyethyl acetate	1172	C		
Ethyl acetate	1173	D		
Ethyl acetoacetate		(D)		
Ethyl acrylate	1917	B		
Ethylamine	1036	C		
Ethylamine solutions (72% or less)	2270	C		
Ethyl amyl ketone	2271	C		
Ethylbenzene	1175	C		
N-Ethylbutylamine		(C)		
Ethylcyclohexane		D		
N-Ethylcyclohexylamine		D		
Ethylene chlorohydrin	1135	C		
Ethylene cyanohydrin		(D)		
Ethylenediamine	1604	C		
Ethylenediamine, tetraacetic acid, tetrasodium salt solution		D		
Ethylene dibromide	1605	B		
Ethylene dichloride	1184	B		
Ethylene glycol		D		
Ethylene glycol methyl butyl ether		D		
Ethylene glycol acetate		(D)		
Ethylene glycol butyl ether acetate		D		

	I	II	III	IV
Ethylene glycol methyl ether	1188	D		
Ethylene glycol methyl ether acetate	1189	D		
Ethylene glycol phenyl ether		D		
Ethylene glycol phenyl ether/Diethylene glycol phenyl ether mixture		D		
Ethylene oxide/Propylene oxide mixtures with an ethylene oxide content of not more than 30% by weight	2983	D		
2-Ethylhexanoic acid		D		
2-Ethylhexyl acrylate		D		
2-Ethylhexylamine	2276	B		
Ethylidene norbornene		B		
Ethyl lactate	1192	D		
Ethyl methacrylate	2277	(D)		
o-Ethyl phenol		(A)	0 1	0 05
2-Ethyl-3-propylacrolein		B		
Ethyltoluene		(B)		
Fatty alcohols (C_{12}-C_{20})		B		
Ferric chloride solution	2582	C		
Ferric hydroxyethyl ethylenediamine triacetic acid, trisodium salt solution		D		
Fish oil		D		

	I	II	III	IV
Formaldehyde solutions (45% or less)	1198 2209	C		
Formamide		D		
Formic acid	1779	D		
Fumaric adduct of rosin, water dispersion		B		
Furfural	1199	C		
Furfuryl alcohol	2874	C		
Glutaraldehyde solutions (50% or less)		D		
Glycidyl ester of C_{10} tryalkyl acetic acid		B		
Ground nut oil		D		
Heptanoic acid		(D)		
Heptanol (all isomers)		C		
Heptene (mixed isomers)		C		
Heptyl acetate		(B)		
Hexahydrocymene		(C)		
Hexamethylenediamine solution	1783	C		
Hexamethylenediamine adipate (50% in water)		D		
Hexamethyleneimine	2493	C		
1-Hexanol	2282	D		
1-Hexene	2370	C		
Hexyl acetate	1233	B		
Hydrochloric acid	1789	D		
Hydrogen peroxide solutions (over 60% but not over 70%)	2015	C		

	I	II	III	IV
Hydrogen peroxide solutions (over 8% but not over 60%)	2014 2984	C		
2-Hydroxyethyl acrylate		B		
N-(Hydroxyethyl)ethylene diamine triacetic acid, trisodium salt solution		D		
Iron chloride, Copper chloride mixture		A	0 1	0 05
Isoamyl acetate	1104	C		
Isoamyl alcohol	1105	D		
Isobutyl acetate	1213	C		
Isobutyl acrylate	2527	D		
Isobutyl formate	2393	D		
Isobutyl formate/ Isobutanol mixtures		(C)		
Isobutyl methacrylate	2283	D		
Isobutyraldehyde	2045	C		
Isodecaldehyde		C		
Isodecyl acrylate		A	0 1	0 05
Isononanoic acid		D		
Isooctane	1262	(D)		
Isopentane	1265	D		
Isophorone		D		
Isophorone diamine	2289	D		
Isophorone diisocyanate	2290	B		
Isoprene	1218	C		
Isopropanolamine		C		

	I	II	III	IV
Isopropylamine	1221	C		
Isopropylbenzene	1918	B		
Isopropyl cyclohexane		D		
Isopropyl ether	1159	D		
Isovaleraldehyde	2058	C		
Lactic acid		D		
Lactonitrile solution (80% or less)		B		
Latex (ammonia inhibited)		D		
Linseed oil		D		
Maleic anhydride	2215	D		
Mercaptobenzothiazol, sodium salt solution		(B)		
Mesityl oxide	1229	D		
Methacrylic acid	2531	D		
Methacrylic resin in 1,2-Dichloroethane solution		(D)		
Methacrylonitrile		(B)		
Methanethiol		A	0 1	0 05
3-Methoxybutyl acetate	2708	D		
Methyl acrylate	1919	C		
Methylamine solutions (42% or less)	1235	C		
Methylamyl acetate	1233	(C)		
Methylamyl alcohol	2053	(C)		
Methyl amyl ketone	1110	(C)		
Methyl benzoate	2938	B		

	I	II	III	IV
Methyl tert-butyl ether	2398	D		
2-Methyl butyraldehyde		(C)		
4,4'-Methylene dianiline and its higher molecular weight polymers/ o-Dichlorobenzene mixtures		B		
Methylethanolamine		C		3
2-Methyl-6-ethylaniline		C		
Methyl ethyl ketone	1193	D		
2-Methyl-5-ethyl pyridine	2300	(B)		
Methyl formate	1243	D		
Methyl isobutyl ketone	1245	D		
Methyl methacrylate	1247	D		
alpha-Methylnaphthalene		A	0.1	0.05
beta-Methylnaphthalene		(A)	0.1	0.05
Methyl naphthalene		A	0.1	0.05
2-Methyl-1-pentene	2288	C		
Methylpropyl ketone	1249	D		
2-Methylpyridine	2313	B		
4-Methylpyridine	2313	B		
N-Methyl-2-pyrrolidone		B		
Methyl salicylate		(B)		
alpha-Methylstyrene	2303	A	0.1	0.05
Morpholine	2054	D		

	I	II	III	IV
Motor fuel anti-knock compounds	1649	A	0.1	0.05
Naphthalene (molten)	2304	A	0.1	0.05
Naphthenic acids		(A)	0.1	0.05
Neodecanoic acid		(B)		
Nitrating acid (mixture of sulphuric and nitric acids)	1796	(C)		
Nitric acid (less than 70%)	2031	C		
Nitric acid, (70% and over)	2031 2032	C		
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt solution		D		
Nitrobenzene	1662	B		
Nitroethane	2842	(D)		
Nitromethane	1261	(D)		
o-Nitrophenol (molten)	1663	B		
1- or 2-Nitropropane	2608	D		
Nitropropane (60%)/ Nitroethane (40%) mixture	1993	D		
Nitrotoluenes	1664	C		
Nonane	1920	(D)		
Nonanoic acid		D		
Nonene		B		
Nonyl alcohol		C		
Nonylphenol		A	0.1	0.05

	I	II	III	IV
Nonylphenol poly(4-12) ethoxylates		B		
9,12-Octadecadienoic acid (Linoleic acid)		D		
9,12,15-Octadecatrienoic acid (Linolenic acid)		D		
Octane	1262	(D)		
Octanol (all isomers)		C		
Octene (all isomers)		B		
n-Octyl acetate		(D)		
Octyl decyl phthalate		D		
Olefins, straight chain, mixtures		B		
Olefins (C_6-C_8 mixtures)		B		
alpha-Olefins (C_6-C_{18} mixtures)		B		
Oleic acid		(D)		
Oleum	1831	C		
Olive oil		D		
Oxalic acid (10-25%)		D		
Palm nut oil		D		
Palm oil		D		
Palm oil, methyl ester		D		
Palm stearin		D		
n-Paraffins (C_{10}-C_{20})		(D)		
Paraldehyde	1264	C		
Pentachloroethane	1669	B		

	I	II	III	IV
1 3-Pentadiene		C		
Pentaethylenehexamine/ Tetraethylenepentamine mixture		D		
n-Pentane	1265	C		
1-Pentanol	1105	D		
2-Pentanol	1105	(D)		
3-Pentanol	1105	(D)		
Pentene (all isomers)		C		
Perchloroethylene	1897	B		
Phenol	2312	B		
1-Phenyl-1-xylyl ethane		C		
Phosphoric acid	1805	D		
Phosphorus, yellow or white	2447	A	0 01	0 005
Phosphorus oxychloride	1810	D		
Phosphorus trichloride	1809	D		
Phthalic anhydride	2214	C		
Pinene	2368	A	0 1	0 05
Polyalkylene glycol butyl ether		(D)		
Polyethylene polyamines	2734 2735	(C)		
Polymethylene polyphenyl isocyanate	2206 2207	D		
Polypropylene glycols		D		
Potassium hydroxide solution	1814	C		
Potassium silicate solution		(D)		

	I	II	III	IV
n-Propanolamine		C		
beta-Propiolactone		D		
Propionaldehyde	1275	D		
Propionic acid	1848	D		
Propionic anhydride	2496	C		
Propionitrile	2404	C		
n-Propyl acetate	1276	D		
n-Propyl alcohol	1274	D		
n-Propylamine	1277	C		
n-Propyl benzene	2364	(C)		
n-Propyl chloride	1278	B		
Propylene dimer		(C)		
Propylene glycol ethyl ether		(D)		
Propylene glycol methyl ether		(D)		
Propylene oxide	1280	D		
Propylene trimer	2057	B		
Pyridine	1282	B		
Rape seed oil		D		
Rice bran oil		D		
Rosin		A	0 1	0 05
Rosin soap (disproportionated) solution		B		
Safflower oil		D		
Sesame oil		D		

	I	II	III	IV
Silicon tetrachloride	1818	D		
Sodium aluminate solution	1819	C		
Sodium borohydride (15% or less)/Sodium hydroxide solution		C		
Sodium dichromate solution (70% or less)		B		
Sodium hydrogen sulphite solution	2693	D		
Sodium hydrosulphide solution (45% or less)	2949	B		
Sodium hydrosulphide/ Ammonium sulphide solution		B		
Sodium hydroxide solution	1824	D		
Sodium hypochlorite solution (15% or less)	1791	B		
Sodium nitrite solution	1577	B		
Sodium silicate solution		D		
Sodium sulphide solution	1849	B		
Sodium sulphite solution		(C)		
Soya bean oil		D		
Sperm oil		D		
Styrene monomer	2055	B		
Sulphuric acid	1830	C		
Sulphuric acid, spent	1832	C		
Sulphurous acid	1833	(C)		
Sunflower oil		D		

	I	II	III	IV
Tall oil, crude and distilled		A	0 1	0 05
Tall oil fatty acid (resin acids less than 20%)		(C)		
Tall oil soap (disproportionated) solution		B		
Tallow		D		
Tannic acid		C		
Tetrachloroethane	1702	B		
Tetraethylenepentamine	2320	D		
Tetrahydrofuran	2056	D		
Tetrahydronaphthalene		C		
1 2,3,5-Tetramethyl benzene		(C)		
Titanium tetrachloride	1838	D		
Toluene	1294	C		
Toluenediamine	1709	C		
Toluene diisocyanate	2078	C		
o-Toluidine	1708	C		
Tributyl phosphate		B		
1 2,4-Trichlorobenzene	2321	B		
1 1 1-Trichloroethane	2831	B		
1 1,2-Trichloroethane		B		
Trichloroethylene	1710	B		
1,2,3-Trichloropropane		B		
1 1,2-Trichloro-1,2 2-trifluoroethane		C		

	I	II	III	IV
Tricresyl phosphate (containing less than 1% ortho-isomer)		A	0 1	0 05
Tricresyl phosphate (containing 1% or more ortho-isomer)	2574*	A	0 1	0 05
Triethanolamine		D		
Triethylamine	1296	C		
Triethylbenzene		A	0 1	0 05
Triethylene glycol methyl ether		(D)		
Triethylenetetramine	2259	D		
Triethyl phosphate		D		
Triisopropanolamine		D		
Trimethylacetic acid		D		
Trimethylamine		C		
1,2 3-Trimethylbenzene		(B)		
1 2,4-Trimethylbenzene		B		
1,3,5-Trimethylbenzene	2325	(B)		
Trimethylhexamethylene diamine (2,2,4- and 2,4,4- isomers)	2327	D		
Trimethylhexamethylene diisocyanate (2,2,4- and 2,4,4- isomers)	2328	B		
Trimethylol propane polyethoxylate		D		

* UN number 2574 applies to Tricresyl phosphate containing more than 3% ortho-isomer.

	I	II	III	IV
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-1-iso-butyrate		C		
Tripropylene glycol methyl ether		(D)		
Trixylyl phosphate		A	0 1	0 05
Tung oil		D		
Turpentine	1299	B		
Undecane	2330	(D)		
1-Undecene		B		
Undecyl alcohol		B		
Urea, Ammonium nitrate solution		D		
Urea, Ammonium phosphate solution		D		
Urea, Ammonium solution (containing aqua Ammonia)		C		
n-Valeraldehyde	2058	D		
Vinyl acetate	1301	C		
Vinyl ethyl ether	1302	C		
Vinylidene chloride	1303	B		
Vinyl neodecanoate		C		
Vinyl toluene	2618	A	0 1	0 05
White spirit, low (15-20%) aromatic	1300	(B)		
Xylene	1307	C		
Xylenol	2261	B		

APPENDIX III

LIST OF OTHER LIQUID SUBSTANCES

Existing list is replaced by the following:

Substance	UN Number
Acetone	1090
Acetonitrile	1648
Alcohols, C_1, C_2, C_3 as individuals and mixtures	
Alcohols, C_4	
Alcohols, C_{13} and above as individuals and mixtures	
Alum (15% solution)	
tert-Amyl alcohol	1105
n-Butyl alcohol	1120
sec-Butyl alcohol	1120
tert-Butyl alcohol	1120
Butyl stearate	
Calcium bromide solution	
Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture	
Citric juice	
Dextrose solution	
Dibutyl sebacate	
Dicyclopentadiene	2048
Diethanolamine	
Diethylene glycol	
Diethylene glycol diethyl ether	
Diethylene glycol butyl ether	
Diethylene glycol ethyl ether	

Substance	UN Number
Diethylenetriamine pentaacetic acid, pentasodium salt solution	
Diethyl ether	1155
Diethyl ketone	1156
Diheptyl phthalate	
Dihexyl phthalate	
Diisooctyl phthalate	
Dioctyl phthalate	
Dipropylene glycol	
Dodecyl methacrylate	
Dodecyl/Pentadecyl methacrylate mixture	
Ethyl alcohol	1170
Ethylene carbonate	
Ethylene glycol butyl ether	2369
Ethylene glycol tertiary butyl ether	
Ethylene-vinylacetate copolymer (emulsion)	
Glycerin	
Glycine sodium salt solution	
1-Heptadecene	
n-Heptane	1206
1-Hexadecene	
n-Hexane	1208
Hexylene glycol	
Isobutyl alcohol	1212
Isopropyl acetate	1220
Isopropyl alcohol	1219
Lard	

Substance	UN Number
Latex (carboxylated styrene/butadiene copolymer)	
Lignin sulphonic acid, salt (low COD) solution	
Magnesium chloride solution	
Magnesium hydroxide slurry	
3-Methoxy-1-butanol	
Methyl acetate	1231
Methyl alcohol	1230
2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne	
3-Methyl-3-methoxy butanol	
3-Methyl-3-methoxy butyl acetate	
2-Methylpentane*	1208
Milk	
Molasses	
1-Octadecanol	
Olefins (C_{13} and above, all isomers)	
Paraffin wax	
1-Pentadecene	
Petroleum spirit	1271
Polyaluminium chloride solution	
Polybutene	
Polyethylene glycols	
Polyethylene glycol dimethyl ether	

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, particularly in relation to living resources.

Substance	UN Number
Polypropylene glycol methyl ether	
Polysiloxane	
1,2-Propylene glycol	
Propylene tetramer	2850
Sodium alumino silicate slurry	
Sodium chlorate solution (50% or less)	2428
Sodium salicylate	
Sorbitol	
Sulpholane*	
Sulphur (molten)	2448
1-Tetradecanol	
Tetradecene	
Tridecanol	
Tridecene	
Triethylene glycol	
Triethylene glycol butyl ether	
Triisobutylene	2324
Tripropylene glycol	
Urea solution	
Urea resin solution	
Vegetable protein solution (hydrolyzed)	
Wine	

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, particularly in relation to living resources.

APPENDIX IV

CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

<u>The existing Appendix IV is replaced by the following</u>

"Appendix IV

FORM OF CARGO RECORD BOOK

CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

Name of ship

Distinctive number
or letters

Gross tonnage

Period from to

Note: Every ship carrying noxious liquid substances in bulk shall be provided with a Cargo Record Book to record relevant cargo/ballast operations.

NAME OF SHIP

DISTINCTIVE NUMBER OR LETTERS:

PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS
(to be completed on board)

INTRODUCTION

The following pages show a comprehensive list of items of cargo and ballast operations which are, when appropriate, to be recorded in the Cargo Record Book on a tank-to-tank basis in accordance with paragraph 2 of Regulation 9 of Annex II of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a letter

When making entries in the Cargo Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces

Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge and, if applicable, by a surveyor authorized by the competent authority of the State in which the ship is unloading Each completed page shall be countersigned by the master of the ship

Entries in the Cargo Record Book are required only for operations involving Categories A, B, C and D substances

LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

Entries are required only for operations involving Categories A, B, C and D substances

(A) LOADING OF CARGO

1 Place of loading

2 Identify tank(s), name of substance(s) and category(ies)

(B) INTERNAL TRANSFER OF CARGO

3 Name and category of cargo(es) transferred

4 Identity of tanks

1 From

2 To

5 Was (were) tank(s) in 4 1 emptied?

6 If not quantity remaining in tank(s)

(C) UNLOADING OF CARGO

7 Place of unloading

8 Identity of tank(s) unloaded

9 Was (were tank(s) emptied?

1 If yes, confirm that the procedure for emptying and stripping has been performed in accordance with the ship's Procedures and Arrangements Manual
(i e , list trim, stripping temperature)

2 If not, quantity remaining in tank(s)

10 Does the ship's Procedures and Arrangements Manual require a prewash with subsequent disposal to reception facilities?

11 Failure of pumping and/or stripping system

1 Time and nature of failure

2 Reasons for failure

3 Time when system has been made operational

(D) MANDATORY PREWASH IN ACCORDANCE WITH THE SHIP'S PROCEDURES AND ARRANGEMENTS MANUAL

12 Identify tank(s), substance(s) and category(ies)

13 Washing method

1 Number of washing machines per tank

2 Duration of wash/washing cycles

3 Hot/cold wash

14 Prewash slops transferred to

1 Reception facility in unloading port (identify port)

2 Reception facility otherwise (identify port)

(E) CLEANING OF CARGO TANKS EXCEPT MANDATORY PREWASH (OTHER PREWASH OPERATIONS, FINAL WASH, VENTILATION ETC.

15 State time, identify tank(s), substance(s) and category(ies) and state

1 Washing procedure used

2 Cleaning agent(s) (identify agent(s) and quantities

3 Dilution of cargo residues with water, state how much water used (only Category D substances)

4 Ventilation procedure used (state number of fans used duration of ventilation)

16 Tank washings transferred

1 Into the sea

2 To reception facility (identify port)

3 To slops collecting tank (identify tank)

(F) DISCHARGE INTO THE SEA OF TANK WASHINGS

17 Identify tank(s)

1 Were tank washings discharged during cleaning of tank(s), if so at what rate?

2 Were tank washing(s) discharged from a slops collecting tank If so, state quantity and rate of discharge

18 Time commenced and stopped pumping

19 Ship's speed during discharge

(G) BALLASTING OF CARGO TANKS

20 Identity of tank(s) ballasted

21 Time at start of ballasting

(H) DISCHARGE OF BALLAST WATER FROM CARGO TANKS

22 Identity of tank(s)

23 Discharge of ballast

1 Into the sea

2 To reception facilities (identify port)

24 Time commenced and stopped ballast discharge

25 Ship's speed during discharge

(I) ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGE

26 Time of occurrence

27 Approximate quantity, substance(s) and category(ies)

28 Circumstances of discharge or escape and general remarks

(J) CONTROL BY AUTHORIZED SURVEYORS

29 Identify port

30 Identify tank(s), substance(s), category(ies) discharged ashore

31 Have tank(s), pump(s), and piping system(s) been emptied?

32 Has a prewash in accordance with the ships's Procedures and Arrangements Manual been carried out?

33 Have tank washings resulting from the prewash been discharged ashore and is the tank empty?

34 An exemption has been granted from mandatory prewash

35 Reasons for exemption

36 Name and signature of authorised surveyor

37 Organization, company, government agency for which surveyor works

(K) ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND REMARKS

NAME OF SHIP . . ..

DISTINCTIVE NUMBER
OR LETTERS: ...

CARGO/BALLAST OPERATIONS

Date	Code (letter)	Item (number)	Record of operations/signature of officer in charge/ name of and signature of authorized surveyor

Signature of Master

APPENDIX V

FORM OF CERTIFICATE

The existing form of the Certificate is replaced by the following:

"INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto as amended (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of

(full official designation of the country)

by
..

(full official designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention)

Name of ship	Distinctive number or letters	Port of registry	Gross tonnage

THIS IS TO CERTIFY:

1 That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of Regulation 10 of Annex II of the Convention

2 That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex II of the Convention.

3 That the ship has been provided with a manual in accordance with the standards for procedures and arrangements as called for by Regulation 5, 5A and 8 of Annex II of the Convention, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the manual are in all respects satisfactory and comply with the applicable requirements of the said Standards.

4 That the ship is suitable for the carriage in bulk of the following noxious liquid substances, provided that all relevant operational provisions of Annex II of the Convention are observed.

Noxious liquid substances	Conditions of carriage (tank numbers etc.)
*Continued on additional signed and dated sheets	

This certificate is valid, until .... subject to surveys in accordance with Regulation 10 of Annex II of the Convention

Issued at ....
(place of issue of Certificate)

.... 19 ....
(Date of issue) (Signature of duly authorised official issuing the Certificate)

(Seal or stamp of the issuing Authority, as appropriate)

* Delete as necessary

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE

Il Comitato di protezione dell'ambiente marino,

RICHIAMANDO l'articolo 38(a) della Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale concernente la funzione del Comitato ad esso demandata dalle Convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino causato da navi,

NOTANDO l'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973 (qui di seguito denominata come la "Convenzione 1973", nonché l'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione 1973 (qui di seguito denominata come il "Protocollo 1978") i quali unitamente specificano la procedura di emendamento del Protocollo 1978 e demandano all'organo apposito dell'Organizzazione la funzione di esaminare ed accettare emendamenti alla Convenzione 1973, come modificati dal Protocollo 1978 (MARPOL 73/78),

AVENDO ESAMINATO, nel corso della sua ventiduesima sessione gli emendamenti al Protocollo 1978 sottoposti e diffusi in conformità con l'articolo 16(2) (a) della Convenzione 1973,

1. ADOTTA, in conformità con l'articolo 16(2)d) della Convenzione 1973, gli emendamenti all'Allegato del Protocollo 1978, (relativi all'Allegato II di MARPOL 73/78 , il cui testo figura all'Allegato alla presente Risoluzione;

2. DETERMINA, in conformità con l'articolo 16(2)(f) (iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati il 5 Ottobre 1986, a meno che, anteriormente a detta data, un terzo o più delle Parti, o le Parti, le cui flotte mercantili rappresentino in totale il cinquanta per cento o più del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato alla Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti;

3. INVITA le Parti a notare che, in conformità con l'articolo 16(2) (g) (ii) della Convenzione 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 6 Aprile 1987 al momento della loro accettazione in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra;

4. RICHIEDE AL Segretario-Generale, in conformità con l'articolo 16(2) (e) della Convenzione 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo 1978, copie autenticate della presente Risoluzione, nonché il testo dell'emendamento contenuto nell'Allegato;

5. INVITA inoltre il Segretario -Generale a trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo 1978, copie della Risoluzione e del suo Allegato.

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI, 1973

ALLEGATO II

NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA.

Norma 1

Definizioni

Vengono aggiunti al testo esistente i seguenti nuovi paragrafi da 10 a 14

(10) Per "Codice Internazionale di sostanze chimiche alla rinfusa", si intende il Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, adottato dal Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione con Risoluzione MEPC 19 (22), come emendata, se del caso, dall'Organizzazione, purché detti emendamenti vengano accettati ed entrino in vigore conformemente con le disposizioni dell'Articolo 16 della presente Convenzione concernente le procedure di emendamento applicabili ad una Appendice ad un Allegato.

(11) Per "Codice per le sostanze chimiche alla rinfusa", si intende il Codice per la Costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, adottato dal Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione con Risoluzione MEPC 20 (22), come emendata, se del caso, dalla Organizzazione, purché detti emendamenti vengano accettati ed entrino in vigore conformemente con le disposizioni dell'Articolo 16 della presente Convenzione, concernente le procedure di emendamento applicabili ad una Appendice ad un Allegato.

(12) Per "nave costruita" s'intende una nave la cui chiglia è stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente. Una nave trasformata in nave cisterna chimica, a prescindere dalla data di costruzione, sarà considerata come nave cisterna chimica costruita alla data in cui la trasformazione ha avuto inizio. Quest disposizione di trasformazione non si applica alla modifica di una nave che soddisfa a tutte le seguenti condizioni:

(a) la nave è stata costruita anteriormente al 1 luglio 1986;

(b) è certificato che la nave, in base al Codice di sostanze chimiche alla rinfusa, trasporta unicamente quei prodotti identificati dal Codice come sostanze presentanti solo pericoli di inquinamento.

13) "Fase analoga di costruzione" indica la fase nella quale:

a) ha inizio una costruzione identificabile con quella di una determinata nave;

b) è iniziato il montaggio di quella nave, comprendente almeno 50 tons o l'uno per cento della massa valutata di tuttoii materiale strutturale, con prevalenza per l'importo inferiore.

Norma 2

Applicazione

Vengono aggiunti al testo esistente i seguenti nuovi paragrafi (4),(5) e (6)

(4) Per navi costruite prima del 1 luglio 1986, le disposizioni della norma 5 del presente Allegato, concernenti la norma di scaricare sotto la linea di pescaggio ed il massimo di concentrazione nella scia a poppa della nave si applicheranno dal 1° gennaio 1988.

(5) L'Amministrazione può consentire a che parti accessorie, materiali, apparecchiature o attrezzature siano applicate ad una nave, in alternativa a quanto prescritto da detto Allegato, qualora dette parti accessorie, materiali, apparecchiature o attrezzature siano almeno altrettanto efficaci di quanto prescritto dal presente Allegato. Questaautorizzazione dell'Amministrazione non include la sostituzione di metodi operativi per effettuare il controllo dello scarico di sostanze liquide nocive, il quale deve essere conforme a quelle caratteristiche di progettazione e di costruzione prescritte dalle Norme del presente Allegato.

(6) L'Amministrazione che autorizza parti accessorie, materiali, apparecchiature o attrezzature in alternativa a quelle previste dal presente Allegato, ai sensi del paragrafo (5) della presente Norma, comunicherà all'Organizzazione i dati relativi affinché siano diffusi alle Parti alla Convenzione, per loro informazione ed ai fini di eventuali opportuni provvedimenti.

Norma 3

Classificazione in categorie ed elencazione delle sostanze liquide nocive

Al paragrafo (1) del presente testo, è cancellàta la frase "ad eccezione della Norma n. 13".

Norma 5

Scarico di sostanze liquide nocive

Al paragrafo (1), il testo esistente dell'ultima frase prima del capoverso (a) è sostituito come segue :"Qualsiasi acqua successivamente aggiunta nella cisterna può essere scaricata in mare, quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:"

Al paragrafo (5) il testo esistente della terza frase è sostituito come segue: "Qualsiasi acqua successivamente introdotta nella cisterna sarà ritenuta pulita e non sarà soggetta ai paragrafi (1), (2), (3) o (4) della presente Norma."

Al paragrafo (7), il testo esistente dell'ultima frase prima del capoverso (a) viene sostituito come segue:" Qualsiasi acqua successivamente aggiunta nella cisterna può essere scaricata in mare quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte;"

Al paragrafo(8) il testo esistente del paragrafo(a) viene sostituito come segue:

"(a) la cisterna è stata sottoposta a prelavaggio in conformità con la procedura approvata dall'Amministrazione, in base ai requisiti stabiliti dall'Amministrazione e le acque di lavaggio della cisterna sono state scaricate in un impianto di raccolta"

Al paragrafo (10) la terza sentenza del testo esistente viene sostituita come segue:" Qualsiasi acqua successivamente introdotta nella cisterna sarà ritenuta pulita e non sarà soggetta ai paragrafi (7), (8) o (9) della presente Norma."

La seguente nuova Norma 5A viene aggiunta al testo esistente:

Norma 5A

Pompaggio, tubazioni e dispositivi di scarico

(1) Ogni nave costruita alla data del 1 luglio 1986 o successivamente, sarà attrezzata con dispositivi di pompaggio e tubazioni per assicurare, mediante collaudi in favorevoli condizioni di pompaggio, che ogni cisterna progettata per il trasporto di sostanze di categoria B non trattenga una quantità di residuo superiore a 0.1. metri cubi nei sistemi di tubazioni della cisterna e nella immediata vicinanza di quel punto di aspirazione della cisterna.

(2) a) In base alle disposizioni del capoverso (b) del presente paragrafo, ogni nave la cui costruzione risalga a prima del 1 luglio 1986, dovrà essere attrezzata con dispositivi di pompaggio e di tubazioni per assicurare, mediante collaudi in condizioni favorevoli di pompaggio, che ogni cisterna progettata per il trasporto di sostanze di categoria B non trattenga una quantità di residuo superiore a 0.3 metri cubi nei sistemi di tubazioni della cisterna e nella immediata vicinanza del punto di aspirazione di quella cisterna.

b) Fino al 2 Ottobre 1994, le navi di cui al capoverso (a) del presente paragrafo, se non sono conformi ai requisiti di detto capoverso, dovranno almeno essere attrezzate con dispositivi di pompaggio e di tubazioni per assicurare, mediante collaudi in favorevoli condizioni di pompaggio, e la valutazione del residuo di superficie, che ogni cisterna progettata per il trasporto di una sostanza di categoria B non trattenga una quantità di residuo superiore a 0.1 metri cubi, o 1/3000 della capacità della cisterna in metri cubi, a seconda di quale sia il valore superiore, in quella cisterna e nei sistemi di tubazioni.

(3) Ogni nave costruita alla data del 1 luglio 1986, o successivamente, dovrà essere fornita di dispositivi di pompaggio e di tubazioni per assicurare, mediante collaudi in favorevoli condizioni di pompaggio, che ogni cisterna progettata per il trasporto di una sostanza di categoria C non trattenga una quantità di residuo superiore a 0.9 metri cubi nei sistemi di tubazioni della cisterna e nella vicinanza immediata del punto di aspirazione di tale cisterna.

(4) a) In base alle disposizioni del capoverso (b) del presente paragrafo, ogni nave costruita anteriormente al 1 Luglio 1986 dovrà essere fornita di dispositivi di pompaggio e di tubazioni per assicurare, mediante collaudi in favorevoli condizioni di pompaggio, che ogni cisterna progettata per il trasporto di una sostanza di categoria C non trattenga una quantità di residuo superiore a metri cubi 0.9 nei sistemi di tubazioni della cisterna e nella immediata vicinanza di quel punto di aspirazione della cisterna.

b) Fino al 2 Ottobre 1994, le navi di cui al capoverso (a) del presente paragrafo, se non soddisfano ai requisiti di quel capoverso, dovranno almeno essere provvisti di dispositivi di pompaggio e di tubazioni per assicurare, mediante collaudi in favorevoli condizioni di pompaggio, e é una valutazione del residuo di superficie, che ogni cisterna progettata per il trasporto di una sostanza di categoria C non trattenga una quantità di residuo superiore a 3 metri cubi o a 1/1000 della capacità della cisterna in metri cubi, a seconda di quale sia il valore maggiore, in quella cisterna e nei sistemi di tubazioni.

(5) Le condizioni di pompaggio di cui ai paragrafi (1), (2), (3), e (4) della presente Norma, saranno approvate dall'Amministrazione e basate sui requisiti stabiliti dalla Organizzazione. I collaudi di efficienza di pompaggio di cui ai paragrafi (1), (2), (3), e (4) della presente Norma dovranno utilizzare l'acqua come mezzo di collaudo ed essere approvati dall'Amministrazione, in base ai requisiti stabiliti dalla Organizzazione. I residui sulle superfici delle cisterne di carico, di cui ai paragrafi (2) (b) e 4) (b) della presente Norma, saranno determinati in base ai requisiti stabiliti dalla Organizzazione.

(6) a) In base alla disposizione del capoverso b) del presente paragrafo, le disposizioni dei paragrafi (2) e (4) della presente Norma non si applicano necessariamente ad una nave costruita anteriormente al 1 luglio 1986, che effettui viaggi limitati, stabiliti dall'Amministrazione, tra:

(i) porti o terminali entro uno Stato Parte alla presente Convenzione; o

(ii) porti o terminali di Stati Parti alla presente Convenzione.

(b) Le disposizioni del capoverso (a) del presente paragrafo si applicheranno ad una nave costruita anteriormente al 1° luglio 1986, solamente se:

(i) ogni volta che una cisterna contenente sostanze o miscele di categoria B o C deve essere lavata o zavorrata, la cisterna è lavata in conformità ad un metodo di prelavaggio approvato dall'Amministrazione, in base ai requisiti stabiliti dalla Organizzazione, e le acque di lavaggio sono scaricate in appositi impianti di raccolta.

(ii) i successivi lavaggi o acque di zavorra sono scaricati in un impianto di raccolta o in mare, conformemente con le altre disposizioni del presente Allegato;

(iii) la conformità degli impianti di raccolta nei porti o nei terminali di cui sopra, ai fini del presente paragrafo, è approvata dai Governi degli Stati Parte alla presente Convenzione entro cui detti porti o terminali sono situati;

(iv) qualora le navi effettuino viaggi verso porti e terminali sotto la giurisdizione di altri Stati Parti alla presente Convenzione, l'Amministrazione comunica alla Organizzazione, affinché siano diffusi alle Parti alla Convenzione, i dettagli della esenzione, per loro informazione e ai fini di una eventuale opportuna azione;

(v) il Certificato richiesto in base a detto Allegato è stato convalidato nel senso che la nave effettua unicamente viaggi limitati.

(7) Nei confronti di una nave, le cui caratteristiche di progettazione ed operative siano tali da non richiedere lo zavorramento delle cisterne da carico, o che il lavaggio della cisterna da carico sia richiesto solo in caso di riparazione o di rimessa in carenaggio, l'Amministrazione può consentire l'esenzione dalle norme dei paragrafi (1), (2), (3) e (4) della presente Norma, a patto che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

(a) la progettazione, la costruzione e l'equipaggiamento della nave sono approvate dall'Amministrazione, rispetto al servizio per il quale la nave è prevista;

(b) ogni effluente proveniente da lavaggi della cisterna eventualmente effettuati prima della riparazione o della rimessa in carenaggio, è scaricato in un impianto di raccolta, la cui adeguatezza sia accertata dall'Amministrazione;

(c) il Certificato richiesto in base al presente Allegato indica;

(i) che ogni cisterna di carico è certificata per il trasporto di una sola sostanza denominata;

(ii) i dati dell'esenzione;

(d) che la nave trasporta l'apposito manuale operativo approvato dall'Amministrazione;

(e) trattandosi di navi che effettuino viaggi verso porti o terminals soggetti alla giurisdizione di altri Stati Parte alla presente Convenzione, l'Amministrazione comunica alla Organizzazione, affinché siano diffusi alle Parti alla Convenzione, i particolari dell'esenzione per loro informazione, ed ogni eventuale opportuna zione".

Norma 7

Il titolo esistente della presente Norma è sostituito come segue,:
"Impianti di raccolta e dispositivi di scarico nei terminali"

Il seguente nuovo paragrafo (3) è in aggiunta al testo esistente:

"I Governi di ciascuna Parte alla Convenzione si impegneranno ad assicurare che i terminals di scarico delle navi provvedano dispositivi per agevolare lo smontaggio delle cisterne da carico delle navi che scaricano sostanze liquide nocive in detti terminals. I tubi di carico ed i sistemi di tubazioni del terminal, contenenti sostanze liquide nocive provenienti dalle navi che scaricano queste sostanze al terminals, non saranno nuovamente fatti defluire nella nave".

Il testo esistente del paragrafo (3) viene rinumerato come (4) e sostituito dal seguente :

"(4) Ogni Parte notificherà alla Organizzazione, affinché lo comunichi alle Parti interessate, ogni caso di addotta inadeguatezza degli impianti di cui al paragrafo (1) o dei dispositivi necessari in base al paragrafo (3) della presente Norma. "

Il testo esistente della Norma 8 è sostituito dalla seguente:

Norma 8

Misure di controllo

(1) (a) I Governi di ciascuna Parte alla Convenzione nomineranno o autorizzeranno ispettori per garantire l'applicazione della presente Norma. Gli ispettori eseguiranno i controlli conformemente alle procedure di controllo stabilite dalla Organizzazione.

(b) Il comandante di una nave che trasporta sostanze liquide nocive alla rinfusa dovrà accertarsi che siano osservate le disposizioni della Norma 5 e della presente Norma, e che il Registro di Carico sia completato in conformità con la Norma 9 del presente Allegato, ogni qualvolta si verifichino le operazioni menzionate in tale Norma.

(c) L'esenzione di cui ai paragrafi (2)(b), (5) (b), (6) (c) o (7) (c) della presente Norma può essere concessa dal Governo della Parte ricevente solo ad una nave che effettui viaggi verso porti o terminali soggetti alla giurisdizione di altri Stati Parte alla presente Convenzione. Quando detta esenzione è accordata, l'apposita registrazione effettuata nel Registro di Carico, dovrà essere convalidata dall'Ispettore di cui al capoverso (a) del presente paragrafo.

Sostanze della categoria A in tutte le zone

(2) Riguardo alle sostanze di categoria A, saranno applicate le seguenti disposizioni in tutte le zone:

(a) Una cisterna che è stata scaricata dovrà, in conformità alle disposizioni del capoverso (b) del presente paragrafo, essere lavata in conformità con i requisiti del paragrafo (3) o (4) della presente Norma, prima che la nave lasci il porto di scarico.

(b) Su richiesta del comandante della nave, il Governo della Parte ricevente può esentare la nave dai requisiti di cui al capoverso (a) del presente paragrafo, qualora sia stato accertato che:

(i) la nave scaricata è ricaricata con la medesima sostanza o un'altra sostanza compatibile con la precedente e la cisterna non sarà lavata o zavorrata prima delle operazioni di carico; o

(ii) la cisterna scaricata non viene né lavata né zavorrata in mare e le disposizioni del paragrafo (3) o (4) della presente Norma sono soddisfatte in un altro porto, a patto che sia stato confermato per iscritto che un impianto di raccolta è disponibile in quel porto ed è adeguato per tale scopo; o

(iii) i residui di carico saranno eliminati mediante un procedimento di ventilazione approvato dall'Amministrazione, in base a criteri stabiliti dalla Organizzazione.

(3) Qualora la cisterna debba essere lavata in conformità con il capoverso (2) (a) della presente Norma, l'effluente derivante dalla operazione di lavaggio della cisterna dovrà essere scaricato in un impianto di raccolta, almeno fino a che la concentrazione della sostanza nello scarico, come indicata da analisi dei campioni dell'effluente prelevati dall'Ispettore, sia scesa al di sotto della concentrazione residua specificata per detta sostanza nell'Appendice II del presente Allegato. Allorché la concentrazione residua richiesta viene raggiunta, le acque di lavaggio rimase della cisterna devono continuare ad essere scaricate nell'impianto di raccolta fino a quando la cisterna non sia vuota. Le opportune annotazioni relative a tali operazioni saranno fatte sul registro di carico e certificate dall'ispettore di cui al paragrafo (1) (a) della presente Norma.

(4) Quando il Governo della parte ricevente ha accertato che la misurazione della concentrazione della sostanza nell'effluente è impraticabile, in quanto causerebbe indebito ritardo alla nave, tale Parte può accettare, a titolo equivalente alla procedura del paragrafo (3) della presente Norma, un altro procedimento, purché:

(a) la cisterna sia pre-lavata in conformità con una procedura approvata dall'Amministrazione in base ai requisiti stabiliti dalla Organizzazione;

(b) L'ispettore di cui al paragrafo (1) (a) certifichi nel Registro di carico che:

(i) la cisterna, la sua pompa ed il suo sistema di tubazioni siano stati vuotati;

(ii) il pre-lavaggio sia stato effettuato in conformità con il metodo di prelavaggio approvato dall'Amministrazione per quella cisterna e per quella sostanza;

(iii) le acque di lavaggio risultanti dal pre-lavaggio siano state scaricate in un impianto di raccolta, e la cisterna sia vuota.

Sostanze delle categorie B e C fuori delle zone speciali

(5) Per quanto riguarda le sostanze delle Categorie B e C, saranno applicate, fuori delle zone speciali, le seguenti disposizioni:

a) Una cisterna che è stata scaricata dovrà, subordinatamente alle disposizioni del capoverso b) del presente paragrafo, essere sottoposta a prelavaggio prima che la nave lasci il porto di scarico, ogni qualvolta:-

(i) Si riscontri, in base ai criteri stabiliti dall'Organizzazione, che la sostanza scaricata produca una quantità di residuo superiore alla quantità massima che può essere scaricata in mare, in base alla Norma 5(2) o (3) del presente Allegato, nel caso rispettivamente di sostanze appartenenti alle Categorie B o C;

ii) le operazioni di scarico non sono effettuate in conformità alle condizioni di pompaggio per la cisterna approvate dall'Amministrazione, ed in base ai requisiti stabiliti dall'Organizzazione, di cui alla Norma 5A (5) del presente Allegato, a meno che non vengano adottati provvedimenti, alternativi con l'approvazione dell'ispettore di cui al paragrafo (1) (a) della presente Norma, al fine di eliminare i residui del carico dalla nave alle quantità specificate alla Norma 5 del presente Allegato, ove applicabile.

Il procedimento di pre-lavaggio utilizzato dovrà essere approvato dall'Amministrazione e basato sui requisiti stabiliti dalla Organizzazione, e le risultanti acque di lavaggio saranno scaricate nell'impianto di raccolta nel porto di scarico.

(b) su richiesta del comandante della nave, il Governo della Parte ricevente potrà esentare la nave dai requisiti del capoverso (a) del presente paragrafo, dopo essersi accertato che:

(i) la cisterna scaricata sarà nuovamente caricata con la stessa sostanza o un'altra sostanza compatibile con la precedente, e la cisterna non sarà lavata né zavorrata prima del carico; o

(ii) la cisterna scaricata non è né lavata, né zavorrata in mare e la cisterna è pre lavata conformemente ad un metodo approvato dall'Amministrazione, in base ai requisiti stabiliti dall'Organizzazione, e le acque di lavaggio risultanti sono scaricate in un impianto di raccolta in un altro porto, purché sia stato confermato per iscritto che l'impianto di raccolta in quel porto è disponibile ed adeguato per tale scopo; o

(iii) i residui del carico saranno eliminati mediante un procedimento di ventilazione approvato dall'Amministrazione e basato sui requisiti stabiliti dall'Organizzazione.

Sostanze di categoria B in zone speciali .

(6) Per quanto riguarda le sostanze della Categoria B saranno applicate le seguenti disposizioni nelle zone speciali:

a) Una cisterna che è stata scaricata sarà - in conformità con le disposizioni dei capoversi b) e c), sottoposta a pre-lavaggio prima che la nave lasci il porto di scarico. Il procedimento di pre-lavaggio utilizzato sarà approvato dall'Amministrazione e basato sui criteri stabiliti dalla Organizzazione, e le acque di lavaggio risultanti saranno scaricate in un impianto di raccolta nel porto di scarico.

b) I requisiti del capoverso a) del presente paragrafo non si applicano qualora siano state accertate le seguenti condizioni:

i) Si riscontri, in base ai criteri stabiliti dall'Organizzazione, che la sostanza di categoria B scaricata produce un quantità di residuo che non superi la quantità massima che può essere scaricata in mare al di fuori delle zone speciali in base alla Norma 5(2) del presente Allegato, ed i residui sonotrattenutia bordo ai fini di uno scarico successivo in mare fuori dalla zona speciale, conformemente con la Norma 5 (2) del presente Allegato;

ii) Lo scarico è effettuato in conformità con le condizioni di pompaggio per la cisterna approvate dall'Amministrazione, in base ai requisiti stabiliti dalla Organizzazione, in base ai requisiti stabiliti dalla Organizzazione, di cui alla Norma 5A (5) del presente Allegato; o, qualora non si conformi con le condizioni approvate di pompaggio, vengano prese misure alternative, con l'approvazione dell'ispettore di cui al paragrafo (1) (a) della presente Norma, per eliminare i residui di carico dalla nave alle quantità specificate nella Norma 5 A del presente Allegato, ove applicabile.

(c) A richiesta del Comandante della nave, il Governo della Parte ricevente potrà esentare la nave dai requisiti del capoverso (a) di questo paragrafo, dopo essersi accertato che:

(i) lae cisterna scaricata sarà ricaricata con la stessa sostanza o un'altra sostanza compatibile con la precedente, e la cisterna non sarà lavata o zavorrata prima del carico; o

(ii) la cisterna scaricata non viene nè lavata nè zavorrata in mare e la cisterna è prelavata conformemente con un metodo approvato dall'Amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Organizzazione e le acque di lavaggio risultanti sono scaricate in un impianto di raccolta in un altro porto, purchè sia stato confermato per iscritto che un impianto di raccolta è disponibile in quel porto, e adeguato a quello scopo; o

(iii) i residui delcarico saranno eliminati mediante un procedimento di ventilazione approvato dall'Amministrazione, in base ai requisiti stabiliti dall'Organizzazione.

Sostanze di categoria C in zone speciali

(7) Per quanto riguarda le sostanza di categoria C, le seguenti disposizioni dovranno essere applicate nelle Zone speciali:

(a) una cisterna che è stata scaricata dovrà, subordinatamente alle disposizioni dei capoversi (b) e (c) del presente paragrafo, essere sottoposta pre-lavaggio prima che la nave lasci il porto di scarico, ogni qualvolta:

(i) si riscontra, in base ai requisiti stabiliti dall'Organizzazione, che la sostanza di categoria C scaricata produce una quantità di residuo superiore alla quantità massima che può essere scaricata in mare secondo la Norma 5(9) del presente Allegato;

(ii) le operazioni di scarico non sono effettuate conformemente alle condizioni di pompaggio per la cisterna approvate dall'Amministrazione, in base ai requisiti stabiliti dall'Organizzazione di cui alla Norma 5A (5) del presente Allegato, a meno che non vengano prese misure alternative con l'approvazione dell'ispettore di cui al paragrafo (1) (a) alla presente Norma, per eliminare i residui di carico della nave alle quantità specificate alla Norma 5A del presente Allegato, ove applicabile. Il metodo di pre-lavaggio utilizzato sarà approvato dall'Amministrazione, e basato sui requisiti stabiliti dalla Organizzazione, e le acque di lavaggio risultanti saranno scaricate in un impianto di raccolta nel porto di scarico.

b) I requisiti del capoverso (a) del presente paragrafo non si applicano quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) Si riscontri, in base ai criteri stabiliti dall'Organizzazione, che la sostanza di categoria C scaricata produce una quantità di residuo non superiore alla quantità massima che può essere scaricata in mare fuori delle zone speciali, in base alla Norma 5(3) del presente Allegato, ed i residui sono trattenuti a bordo per un successivo scarico in mare fuori della zona speciale, conformemente alla Norma 5 (3) del presente Allegato;

ii) le operazioni di scarico sono effettuate conformemente con le condizioni di pompaggio per la cisterna approvate dalla Amministrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Organizzazione di cui alla Norma 5A (5) del presente Allegato; o qualora non si conformino alle condizioni di pompaggio approvate, misure alternative vengano prese con l'approvazione dell'ispettore di cui al paragrafo (1) (a) della presente Norma, per eliminare i residui di carico della nave alle quantità specificate alla Norma 5A del presente Allegato, ove applicabile.

c) Su richiesta del comandante della nve, il Governo della Parte ricevente può esentare la nave dai requisiti del capoverso (a) del presente paragrafo, dopo essersi accertato che:

(i) la nave scaricata sarà nuovamente caricata con la stessa sostanza o con un'altra sostanza compatibile con la precedente, e la cisterna non sarà lavata o zavorrata prima delle operazioni di carico , o

(ii) la cisterna scaricata non viene né lavata, né zavorrata in mare, e la cisterna è sottoposta a prelavaggio conformemente con una procedura approvata dall'Amministrazione in base ai requisiti stabiliti dall'Organizzazione, e le acque di lavaggio risultanti sono scaricate in un impianto raccolta in un altro porto, purché sia stato confermato per iscrittto che un impianto di raccolta è disponibile in quel porto ed adeguato per tale fine; o

(iii) i residui del carico saranno eliminati con un procedimento di ventilazione approvato dall'Amministrazione, in base ai requisiti stabiliti dall'Organizzazione.

Sostanze di categoria D in tutte le zone

(8) Per quanto riguarda le sostanze di categoria D, si dovrà sia provvedere a lavare la cisterna, ed a scaricare le acque di lavaggio risultanti in un impianto di raccolta, sia provvedere a diluire e scaricare in mare, conformemente con la Norma 5(4) del presente Allegato i rimanenti residui nella cisterna.

Scarico da una cisterna rifiuti

(9) Tutti i residui trattenuti a bordo di una cisterna rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dalle sentine dei locali delle macchine di pompaggio della nave-cisterna, che contengano una sostanza di categoria A o di categoria B, saranno scaricati in un impianto di raccolta in conformità con le disposizioni della Norma 5(1), (7) o (8) del presente Allegato, che possano essere applicabili.

Norma 9

Registro di carico

Il testo esistente del capoverso (2)(1) a (ix) è sostituito dal seguente:

(i) presa a bordo di un carico;

(ii) travaso interno di un carico;

(iii) scarico del carico;

(iv) pulizia delle cisterne di carico;

(v) zavorramente delle cisterne di carico;

(vi) scarico della zavorra delle cisterne di scarico;

(vii) eliminazione dei residui negli impianti di raccolta;

(viii) scarico in mare o eliminazione mediante ventilazione dei residui conformemente alla Norma 5 del presente Allegato.

Nel testo esistente del paragrafo (3), il riferimento all'"Articolo 7" è sostituito dall'"Articolo 8").

Nella seconda frase del testo esistente del paragrafo (5), sono cancellate le parole "quando la nave ha un equipaggio".

Nella terza frase del testo esistente del paragrafo (5), "(1973)" è cancellato e sono inserite le parole "o un Certificato di cui alla Norma 12A del presente Allegato."

Nella seconda frase del testo esistente del paragrafo (6), la parola "due" è sostituita dalla parola "tre".

I testi esistenti delle Norme da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti :

Norma 10

Ispezioni

(1) Le navi trasportanti sostanze liquide nocive alla rinfusa saranno soggette alle visite qui di seguito specificate:

(a) una ispezione iniziale prima che la nave entri in servizio o prima che venga rilasciato per la prima volta il Certificato richiesto in base alla Norma 11 del presente Allegato; essa deve includere una visita completa della struttura della nave, del suo equipaggiamento, dei suoi impianti, delle sue parti accessorie, dei suoi dispositivi e dei suoi materiali, per tutto quanto è coperto, per la nave, dal presente Allegato. Detta ispezione deve essere tale da assicurare che la struttura della nave, l'equipaggiamento, gli impianti, le parti accessorie, i dispositivi ed i materiali rispondano pienamente ai requisiti applicabili del presente Allegato.

(b) Ispezioni periodiche ad intervalli specificati dall'Amministrazione, ma non superiori a 5 anni, che devono essere tali da assicurare che strutture, equipaggiamento, impianti, parti accessorie, dispositivi e materiali, rispondano pienamente ai requisiti del presente Allegato.

(c) Almeno una visita intermedia durante il periodo di validità del Certificato, che deve essere tale da assicurare che l'equipaggiamento e l'insieme degli impianti di pompaggio e tubazioni rispondono pienamente ai requisiti applicabili del presente Allegato e si trovano in buono stato di funzionamento. Nei casi in cui venga effettuata una soltanto di tali visite intermedie in un qualunque periodo di validità del Certificato, essa deve avvenire non prima di un periodo di sei mesi antecedente alla data che cade a metà del periodo, e non oltre un periodo di sei mesi dopo tale data. Tali ispezioni intermedie debbono essere convalidate sul Certificato rilasciato in base alla Norma 11 del presente Allegato.

(d) Una visita annuale entro i tre mesi antecedenti o successivi il giorno ed il mese della data di rilascio del Certificato, che deve includere un'ispezione generale per assicurare che struttura, accessori, dispositivi e materiali siano sotto tutti gli aspetti soddisfaCenti per il servizio al quale la nave è adibita. Dette ispezioni annuali saranno convalidate nel Certificato rilasciato in base alla Norma 11 del presente Allegato.

(2) (a) Le ispezioni delle navi per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato debbono essere effettuate dai funzionari dell'Amministrazione. L'Amministrazione può però affidare le visite ad ispettore all'uopo da essa nominati o ad organizzazioni da essa approvate.

(b) Un'Amministrazione che nomina ispettori o riconosce organizzazioni per effettuare visite ed ispezioni, come detto nel capoverso (a) del presente paragrafo, deve come minimo autorizzare ogni ispettore designato, od organizzazione approvato, a:

(i) richiedere riparazioni alla nave;

(ii) effettuare visite ed ispezioni se richieste dalle competenti Autorità dello Stato del porto.

L'Amministrazione deve notificare alla Organizzazione le responsabilità e le condizioni specifiche dell'autorizzazione delegata agli ispettori designati o alle organizzazioni approvate, da diffondere tra le Parti alla presente Convenzione per informazione dei loro funzionari.

(c) Quando un ispettore nominato od una organizzazione riconosciuta riscontra che le condizioni della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente ai dati del Certificato o sono tali che la nave non è atta a prendere il mare senza presentare un irragionevole rischio di danno all'ambiente marino, tale ispettore o organizzazione deve immediatamente accertarsi che un provvedimento correttivo venga preso e deve notificarne in tempo debito l'Amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non viene preso, il certificato deve essere ritirato e

l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente; e se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, anche le competenti Autorità dello Stato del Porto debbono esserne informate immediatamente. Quando un funzionario dell'Amministrazione, un ispettore designato, od una organizzazione approvata hanno notificato le competenti Autorità dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve fornire a tale funzionario, ispettore o organizzazione, ogni assistenza necessaria per adempiere i loro obblighi in base alla presente Norma. Il Governo dello Stato del porto deve, se del caso. compiere quei passi necessari per garantire che la nave non parta finché non sia in grado di prendere il mare o lasciare il porto per giungere al più vicino adatto cantiere di riparazione disponibile senza presentare una irragionevole minaccia di danno all'ambiente marino.

(d) In ogni caso, l'Amministrazione interessata deve garantire pienamente la compiutezza e l'efficienza della visita e dell'ispezione, e deve provvedere ad assicurare i mezzi necessari per assolvere a tale obbligo.

(a) Le condizioni della nave e del suo equipaggiamento debbono essere mantenute conformi alle disposizioni della presente Convenzione in modo da assicurare che la nave rimanga, sotto tutti gli aspettti, atta a prendere il mare senza presentare una irragionevole minaccia di danno per l'ambiente marino.

(b) Dopo che ogni visita della nave, effettuata ai sensi del paragrafo 1) della presente Norma, sia stata completata, nessun cambiamento deve essere apportato a struttura, equipaggiamento, impianti, accessori, dispositivi o materiali che sono stati oggetto della visita, senza il benestare dell'Amministrazione, eccetto diretta sostituzione di tali equipaggiamenti e parti accessorie.

(c) Qualora avvenga un'avaria, o venga scoperto un difetto che influisca sostanzialmente sulla integrità della nave o sulla efficienza e completezza dell'equipaggiamento di cui al presente Allegato, il comandante o l'armatore della nave deve riferirne alla prima occasione alla Amministrazione, alla Organizzazione approvata o all'ispettore designato, responsabili del rilascio del relativo Certificato, il quale provvederà a che siano iniziate

indagini per stabilire se è necessaria una visita come richiesta al par. (1) della presente Norma. Se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, il comandante o l'armatore deve riferire immediatamente anche alle competenti Autorità dello Stato del porto, e l'ispettore designato o l'organizzazione approvata deve accertarsi che ciò sia stato fatto.

Norma 11

Rilascio del Certificato

(1) Un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa deve essere rilasciato, dopo una visita conforme alle disposizioni della Norma 10 del presente Allegato, ad ogni nave che trasporti sostanze liquide nocive alla rinfusa e che effettui un viaggio verso porti o terminali sotto la giurisdizione di altre Parti alla Convenzione.

(2) Tale certificato è rilasciato dall'Amministrazione, o da qualsiasi persona o organizzazione debitamente autorizzata. In ogni caso, l'Amministrazione si assume la piena responsabilità del certificato rilasciato.

(3)(a) Il Governo di una Parte della Convenzione può, su richiesta dell'Amministrazione, far visitare una nave e, se ritiene che siano osservate le disposizioni del presente Allegato, può rilasciare o autorizzare il rilascio alla nave di un Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da trasporto di sostanze nocive liquide alla rinfusa, in conformità al presente Allegato.

(b) Una copia del Certificato ed una copia del rapporto di visita vengono inviate,appena possibile, all'Autorità che ha richiesto la visita.

(c) Un certificato così rilasciato deve contenere una dichiarazione attestante che esso è rilasciato su richiesta dell' Autorità; esso ha lo stesso valore e riceve il medesimo riconoscimento del Certificato rilasciato in applicazione del paragrafo (1) di detta Norma.

(d) Non può essere rilasciato alcun certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa, ad una nave che batte la bandiera di uno Stato che non è Parte alla Convenzione.

4 - Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa sarà redatto nella lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia conformemente al modello che figura nell'Appendice V del presente Allegato. Se la lingua usata non è né l'inglese, né il francese, il testo deve comprendere una traduzione in una di queste lingue.

Norma 12

Durata della validità del Certificato

(1) Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento per il trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa viene rilasciato per un periodo la cui durata è stabilita dall'Amministrazione, e che non può superare i cinque anni dalla data del rilascio.

(2) Il certificato cessa di essere valido se sostanziali modifiche sono intervenute nella costruzione, equipaggiamento, impianti, parti accessorie, dispositivi o materiali richiesti, senza il benestare dell'Amministrazione, salvo la diretta sostituzione di detto equipaggiamento o parti accessorie, o se le visite annuali o periodiche, stabilite dall'Amministrazione in base alla Norma 10(1)(c) o (d) del presente Allegato non vengono effettuate.

(3) Un certificato rilasciato ad una nave cessa altresì di essere valido qualora la nave passi a battere bandiera di un altro Stato. Un nuovo certificato sara rilasciato solo quando il Governo che rilascia il nuovo certificato è pienamente soddisfatto che la nave risponda in tutto ai requisiti della Norma 10(3)(a) e (b) del presente Allegato. Nel caso di trasferimento tra le Parti, se richiesto entro tre mesi dopo che ha avuto luogo il trasferimento,il Governo della arte la cuibandier

la nave batteva prima trasmetterà al più presto all'Amministrazione una copia del certificato che la nave possedeva prima del trasferimento e, se disponibile, una copia del rapporto di visita relativo".

La seguente nuova Norma 12 A viene aggiunta al testo esistente:

Norma 12 a

Visite e e certificazioni delle cisterne chimiche

Nonostante le disposizioni delle Norme 10, 11 e 12 del presente Allegato, le cisterne chimiche che sono state ispezionate e certificate dagli Stati Parte alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del"Codice Internazionale per le sostanze chimiche trasportate alla rinfusa" o del "Codice per le sostanze chimiche alla rinfusa", a seconda dei casi, saranno ritenute aver assolto agli adempimenti previsti dalle disposizioni di dette Norme; ed il Certificato rilasciato in base a detto Codice avrà il medesimo valore e riceverà il medesimo riconoscimento del Certificato rilasciato in base alla Norma 11 di detto Allegato.

Norma 13

Disposizioni per ridurre l'inquinamento fortuito

Il testo esistente della Norma 13 è sostituito dal seguente:

"(1) La progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio delle navi che trasportano alla rinfusa delle sostanze liquide nocive appartenenti alle categorie A,B, o C, debbono essere tali da ridurre al minimo lo scarico incontrollato in mare di tali sostanze".

(2) Le navi cisterna costruite alla data del 1 luglio 1986 o successivamente, dovranno essere conformi alle norme del" Codice Internazionale per le sostanze chimiche trasportate alla rinfusa."

(3) Le cisterne chimiche costruite anteriormente al 1 Luglio 1986 dovranno essere conformi ai seguenti requisiti:

a) Dovranno essere conformi alle norme del "Codice per le sostanze chimiche trasportate alla rinfusa" applicabili alle navi di cui all'art. 1.7.2. di detto Codice, le seguenti cisterne chimiche:

i) le navi il cui contratto di costruzione risale al 2 novembre 1973 o successivamente, e che effettuino viaggi verso porti o terminali soggetti alla giurisdizione di altri Stati Parte alla Convenzione;

ii) le navi costruite alla data del 1 luglio 1983 o successivamente, che effettuino unicamente viaggi tra porti o terminali nell'ambito dello Stato di cui siano autorizzate a battere bandiera;

b) Dovranno essere conformi alle norme del "Codice per le sostanze chimiche trasportate alla rinfusa" applicabili alle navi di cui al par. 1.7.3. di detto Codice, le seguenti cisterne chimiche:

i) le navi il cui contratto di costruzione sia anteriore al 2 novembre 1973 e che effettuino viaggi verso porti o terminali sotto la giurisdizione di altri Stati Parte alla Convenzione;

ii) le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1983 che effettuino viaggi tra porti o terminali nell'ambito dello Stato di cui siano autorizzate a battere bandiera, ad eccezione delle navi la cui stazza lorda sia inferiore a 1.600 tons, il cui obbligo di conformità con il Codice, per quanto riguarda la costruzione e l'equipaggiamento entrerà in vigore non oltre il 1 luglio 1994.

(4) Per quanto riguarda le navi diverse da cisterne chimiche che trasportano alla rinfusa sostanze liquide nocive di categoria A,B, o C, l'Amministrazione stabilirà i propri adeguati provvedimenti in base alle direttive stabilite dall'Organizzazione, al fine di accertarsi che le disposizioni del paragrafo (1) di detta Norma siano rispettate.

Viene aggiunta la testo esistente la seguente nuova Norma 14

Norma 14

Trasporto e scarico di sostanze oleose

Nonostante le disposizioni di altre norme del presente Allegato, le sostanze liquide nocive denominate all'Appendice II del presente Allegato come appartenenti alle categorie C o D ed identificate dalla Organizzazione come sostanze oleose , secondo i requisiti stabiliti dalla Organizzazione, possono essere trasportate su di una cisterna petrolifera, come indicato all'Allegato I della Convenzione,e scaricate,inconformità alle disposizioni dell'Allegato I della presente Convenzione, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

(a) che la nave soddisfi alle disposizioni dell'Allegato I della presente Convenzione , qualora applicabili alle navi da carico , come stabilito nel suddetto Allegato;

(b) che la nave sia in possesso di un Certificato Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio e del Supplemento B e che il Certificato sia vidimato ad indicare che la nave è autorizzata a trasportare sostanze oleose, conformemente con la presente Norma e che la vidimazione includa un elenco di sostanze oleose che la nave è autorizzata a trasportare;

c) che, trattandosi di sostanze di categoria C, la nave soddisfi ai requisiti per la nave, di tipo 3, relativi a deterioramento della stabilità, come previsto da:

(i) Il"Codice Internazionale per le sostanze chimiche trasportate alla rinfusa", nel caso di una nave costruita alla data del 1 luglio 1986, o successivamente; o

(ii) Il"Codice per le sostanze chimiche trasportate alla rinfusa", ove applicabile ai sensi della Norma 13 del presente Allegato, nel caso di una nave costruita anteriormente al 1 luglio 1986;

i) Il misuratore del contenuto del petrolio nel sistema di controllo e di sorveglianza di scarico del petrolio della nave deve essere approvato dall'Amministrazione per essere utilizzato per il controllo delle sostanze oleose da trasportare"

APPENDICE II

LISTA DELLE SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA

La lista esistente è sostituita dalla seguente:

Sostanza	Numero ONU	Categoria di inquinamento in base alla quale è effettuato lo scarico operativo	Concentrazione residua (percentuale in peso)	
		(Norma 3 dell'Allegato II)	Norma 5(1) dell'Allegato II)	Norma 5(7) dell'Allegato II)
	I	II	III	IV
			Fuori delle zone speciali	Nelle zone speciali
Acetaldeide	1089	C		
Acido acetico	2789 * 2790 *	C		
Anidride acetica	1715	C		
Aceton-cianidrina	1541	A	0.1	0.05
Acetophenone *		D		
Cloruro di acetile	1717	C		
Soluzione di acrilamide (50% o meno)	2074	D		
Acido acrilico	2218	D		
Acrilonitrile	1093	B		
Adiponitrile	2205	D		

La categoria di inquinamento in parentesi indica che la sostanza è stata inclusa in questo elenco a titolo provvisorio e che occorrono ulteriori da-

* Il numero ONU 2789 si riferisce ad una soluzione di 80% ed il 2790 ad una soluzione tra 10% ed 80%.

* in inglese nel testo

	I	II	III	IV
Alcols (C_4, C_5, C_6) - miscele		D		
Alcols C_5, C6 - individuali		D		
Alcols C_7, C_8, C_9 - individuali e miscele		C		
Alcols C_{10}, C_{11}, C_{12} - individuali e miscele		B		
Alcol etossilato (superiore secondario)		D		
Alcol (C_{13}/C15) - poly-(3-11) etossiati		B		
Alchile -acrilato-vinil-piridina co-polimero in toluene		(C)		
Miscele di alchilammina		C		
Alchile (C_9_C17) - miscele di benzene (catena diritta o ramificata)		D		
Alchilbenzenesulfonato (catena ramificata)		B		
Alchilbenzenesulfonato (catena diritta)		C		

ti per completare la valutazione dei rischi ambientali che essa presenta in particolare per le risorse viventi. Fino a quando la valutazione dei rischi non sia stata completata, sarà utilizzata la categoria d'inquinamento assegnata.

acido	2584 I	II	III	IV
Alchilbenzenesulfonico	2586	C		
Alcol allilico	1098	B		
Cloruro di allile	1100	B		
2-(2 Aminoetossi)etanolo	3055	D		
Amminoetiletanolammina		(D)		
N-Amminoetilpiperazina	2815	D		
Ammoniaca acquosa (28% o meno)	2672	C		
Nitratodi ammonio soluzione (93% o meno)	2426*	D		
Solfato di ammonio (soluzione)		D		
Solfuro di Ammonio (soluzione 45% o meno)	2683	B		
Acetato di ammile- commerciale	1104	C		
Acetato di ammile-normale	1104	C		
Acetato di ammile-secondario	1104	C		
Alcol ammile- normale	1105	D		
Alcol di ammile secondario	1105	D		
Alcol di ammile primario	1105	D		
Anilina	1547	C		
Benzaldeide		C		
Benzene e miscele con 10% o più di benzene	1114*	C		

* Il numero ONU 1114 si applica al benzene
* Il numero ONU 2672 si riferisce al 10-35%

	I	II	III	IV
Cloruro di benzene-sulfonile	2225	D		
Acetato benzilico		C		
Alcol benzilico		C		
Cloruro di benzile	1738	B		
Butene - oligomero		D		
n-Butil-acetato	1123	C		
sec - Butil-acetato	1123	D		
n- Butil -acrilato	2348	D		
Butilamina (tutti isomeri)	1125 (normale) 1214 (iso)	C		
Butil -benzile ftalato		A	0.1	0.05
n- Butil-butirrato		(B)		
Butil / decil/ Cetil/Eicosil-metacrilato Miscela		D		
Butilene glicol		D		
1,2 - Butilene Ossido	3022	C		
n- Butil-etere	1149	C		
Lattato di butile		D		
Butil-metacrilato		D		
n- Butirraldeide	1129	B		
Acido Butirrico	2820	B		
gamma-Butirrolattone		D		
- Calcio- alchilsalicilato		D		
Cloruro di calcio - soluzione		D		
Idrossido di calcio - soluzione		D		
Ipoclorito di calcio - soluzione		B		
- Naftenato di calcio in olio minerale		A	0.1	0.05

	I	II	III	IV
Olio di canfora	1130	B		
Caprolattame		D		
Olio Fenico		A	0.1	0.05
Disolfuro di carbonio	1131	A	0.01	0.005
Tetracloruro di carbonio	1846	B		
Olio di gusci di anacardio (greggio)		D		
Olio di ricino		D		
Acido cloracetico	1750	C		
Cloroacetone	1595	C		
Clorobenzene	1134	B		
Cloroformio	1888	B		
1-Cloroeptano		A	0.1	0.05
Cloroidrina (greggia)		(D)		
o-Cloronitrobenzene	1578	B		
2-Acido cloroprop ionico	2511	(C)		
3-Acido cloropropionico		(C)		
Acido clorosolfonico	1754	C		
m-Clorotoluene	2238	B		
o-Clorotoluene	2238	A	0.1	0.05
p-Clorotoluene	2238	B		
Clorotoluene (miscela di isomeri)	2238	A	0.1	0.05
Soluzione di cloruro di colina		D		
Acido citrico		D		

	I	II	III	IV
Catrame di carbone in solvente di nafta		B		
Naftato di cobalto in solvente di nafta		A	0.1	0.05
Olio di noci di cocco		D		
Olio di noci di cocco-metilestere alifatico acido		D		
Olio di fegato di merluzzo		D		
Olio di granoturco		D		
Olio di semi di cotone		D		
Creosoto (catrame di carbone)		(C)		
Creosoto (legno)		A	0.1	0.05
Creosolo (isomeri misti)	2076	A	0.1	0.05
Cresil-di-fenil fosfato		A	0.1	0.05
Acido cresilico	2022	A	0.1	0.05
Crotonaldeide	1143	B		
Ciclo-eptano	2241	D		
Cicloesano	1145	C		
Cicloesano/Ciclo-esanolo/miscela		C		
Cicloesanolo		C		
Cicloesanone	1915	D		
Cicloesilammina	2537	C		
p- Cumene	2046	C		
Decaidronaftalene	1147	(D)		
Decàldeide - normale		B		
Decano		(D)		
Decene		B		
Decil-acrilato		A	0.1	0.05
Alcol decilico (tutti isomeri)		B		

	I	II	III	IV
Diacetonalcole	1148	D		
Dialchil (C_7-C_9) ftalati		(D)		
Dialchil(C_9-C_{13}) ftala ti		D		
Di-benzil etere		(C)		
Di- butilammina		C		
Di-butil ftalato		A	0.1	0.05
m-Di-clorobenzene		B		
o- Diclorobenzene	1591	B		
1,1 Di-cloroetano	2362	B		
1,2 Di-cloroetilene	1150	(D)		
Etere di cloroetilico	1916	B		
1,6 -Di-cloroesano		B		
2,2- Etere di cloro-isopropilico	2490	C		
Di-clorometano	1593	D		
2,4 - Di-clorofenolo	2021	A	0.1	0.05
2,4 - Diclorofenossi-acido acetico		(A)	0.1	0.05
2,4 - Diclorofenossi-acido acetico, dietano-lammina in soluzione salina		(A)	0.1	0.05
2,4 - Diclorofenossi-acido acetico, soluzione salina/dime tilammina(70% o meno)		(A)	0.1	0.05
2,4 - Diclorofenossi-acido acetico soluzione salina triisoprapanolammina		(A)	0.1	0.05
1,1 - Di-cloropropano		B		
1,2 - Di-cloropropano	1279	B		
1,3 - Di-cloropropano		B		

	I	II	III	IV
1,3- Di-cloropropene	2047	B		
Di-cloropropene/dicloropropano miscele		B		
2,2 - Acido dicloropropionico		D		
Etere dicloropropilico		(B)		
Dietilammina	1154	C		
Dietilammina/etanolo	2686	C		
Dietilbenzene	2049	C		
Dietil-carbonato	2366	D		
Dietilene glicol dibutil etere		D		
Dietilene glicol etil etere acetato		(D)		
Dietilene glicol etil etere acetato		(D)		
Dietilene glicol metil etere		C		
Dietilene glicolmetil etere acetato		(D)		
Dietilenetriammina	2079	(D)		
Di(2-etilessil)adipato		D		
Di (2-etilessil) acido fosforico	1902	C		
Di (2-etilessil)ftalato		D		
Dietil-malonato		C		
Dietil-ftalato		C		
Dietil -solfato	1594	(B)		
Etere diglicidile di Bisfenolo A		B		
1,4 Di-idro 9,10-di idrossi antracene, soluzione di sali di sodio		D		

	I	II	III	IV
Di-isobutilammina	2361	(C)		
Di-isobutilene	2050	B		
Di-isobutil chetone	1157	D		
Di-isobutil ftalato		B		
Di-isodecil ftalato		D		
Di-isononil adipato		(D)		
Di isononil ftalato		D		
Di-isopropanolammina		C		
Di-iso-propilammina	1158	C		
Di-iso-propil-benzene (tutti isomeri)		A	0.1	0.05
Di-iso-propil-naftalene		D		
Di-metil-acetamide		(B)		
Di-metilamina- soluzione (45% o meno)	1160	C		
Di-metilammina soluzione (superiore a 45% ma non superiore a 55%)	1160	C		
Dimetilammina soluzione (superiore 55% ma non superiore a 65%)	1160	C		
N,N Dimetil-cicloesilammina	2264	C		
Di-metiletanolammina	2051	D		
Dimetil-formamide	2265	D		
Dimetil-ftalato		C		
Di-nitrotoluene(fuso)	1600	B		
Di-nonil ftalato		D		
1,4 Diossano	1165	D		
Dipentene	2052	C		
Di-fenil/Di-fenil ossido-miscele		A	0.1	0.05

	I	II	III	IV
Etere di-fenile		A	0.1	0.05
Difenil-metano-di isocianato	2489	(B)		
Difenile ossido/Di-fenile/fenile etere - miscela		A	0.1	0.05
Di-n-propilammina	2383	C		
Di-propilene glicol etere metilico		(D)		
Di-tricedil ftalato		D		
Di-undecil-ftalato		D		
Di-vinil acetilene		(D)		
Dodecano		(D)		
Dodecene (tutti isomeri)		B		
Alcol dodecilico		B		
Dodecil-benzene		C		
Dodecil-difenil-ossido di sulfonato-soluzione		B		
Dodecil-fenolo		A	0.1	0.05
Epicloridrina	2023	C		
Etanolammina	2491	D		
2- Etossietanolo	1171	D		
2- Etossietile acetato	1172	C		
Acetato di etile	1173	(D)		
Acrilato di etile	1917	B		
Etilammina	1036	C		
Etilammina soluzioni (72% o meno)	2270	C		
Etil-amil-chetone	2271	C		
Etil-benzene	1175	C		

	I	II	III	IV
N- Etilbutilammina		(C)		
Etil-ciclo-esano		D		
N- Etil-ciclo-esilammina		D		
Etilen-cloridrina	1135	C		
Etilen-cianidrina		(D)		
Etilen-diammina	1604	C		
Etilen-diammina, acido tetracetico soluzione sali **tetrasodio**		D		
Etilene di-bromuro	1605	B		
Etilene di-cloruro	1184	B		
Etilene-glicol		D		
Etilene glicol **metil butil-etere**		D		
Etilene glicol acetato		(D)		
Etilene glicol **butil etere acetato**		D		
Etilene glicol etere metilico	1188	D		
Etilene glicol/**metil** etere acetato	**1189**	D		
Etilene glicol **fenil etere**		D		
Etilene glicol fenil etere/Di-etilene glicol fenil etere -miscela		D		
Ossido etilene/ Ossido propilene -miscele con contenuto di ossido di etilene non superiore a 30% **di peso**	2983	D		
2 - Acido etil-esanoico		D		
2 - **Etilesilacrilato**		D		
2- Etilesilammina	2276	B		

	I	II	III	IV
Etilidene norbornene*		B		
Etil-lattato	1192	D		
Etil-metacrilato	2277	(D)		
o-Etil-fenolo		(A)	0.1	0.05
2-Etil-3-propilacroleina		B		
Etil-toluene		(B)		
Alcols alifatici (C_{12} - C_{20})		B		
Cloruro ferrico soluzione	2582	C		
Acido triacetico-idrossetile ferrico/ etilen-diammina, soluzione salina tri-sodio		D		
Olio pesce		D		
Formaldeide soluzioni (45% o meno)	1198 2209	C		
Formammide		D		
Acido formico	1779	D		
Prodotto aggiuntivo fumarico di resina, dispersione acquosa		B		
Furfurolo	1199	C		
Alcol furfurilico	2874	C		
Glutaraldeide soluzioni (50% o meno)		D		
Glicidil-estere di acido acetico trialchile C_{10}		B		
Olio di arachidi		D		
Acido eptanoico		(D)		
Eptanolo (tutti isomeri)		C		

* "norbornene": denominazione in lingua inglese (n.d.r.)

	I	II	III	IV
Eptene (isomeri misti)		C		
Acetato di eptile		(B)		
Esaidrocumene		(C)		
Esametilen-diammina - (soluzione)	1783	C		
Esametilen-diammina adipato (50% in acqua)		D		
Esametilenimina	2493	C		
1- Esanolo	2282	D		
1- Esene	2370	C		
Esil-acetato	1233	B		
Acido cloridrico	1789	D		
Acqua ossigenata/soluzioni (oltre 60% ma non oltre 70%)	2015	C		
Acqua ossigenata/soluzioni oltre 18% ma non oltre 60%)	2014 2984	C		
2 - Idrossietil-acrilato		B		
N- (Idrossietil-etilen-diammina acido triacetico, soluzione salina trisodio).		D		
Cloruro di ferro, miscela di cloruro di rame		A	0.1	0.05
Acetato di iso-ammile	1104	C		
Alcol di isoammile	1105	D		
Acetato di isobutile	1213	C		
Acrilato d'isobutile	2527	D		
Formiato d'isobutile	2393	D		
Formiato d'isobutile-miscele di isobutanolo		D (C)		
Isobutil-metacrilato	2283	D		
Isobutirraldeide	2045	C		

	I	II	III	IV
Isodecaldeide		C		
Isodecil-acrilato		A	0.1	0.05
Acido iso-nonanoico		D		
Isottano	1262	(D)		
Isopenano	1265	D		
Isoforone		D		
Isoforon-diammina	2289	D		
Isoforonediisocianato	2290	B		
Isoprene	1218	C		
Isopropanol **ammina**		C		
Isopropil**ammina**	1221	C		
Isopropilbenzene	1918	B		
Isopropril/cicloesano		D		
Isopropil-etere	1159	D		
Isovaleraldeide	2058	C		
Latto-nitrile soluzione (80% o meno)		B		
Acido lattico		D		
Lattice _ammoniaca con anticorrosivo		D		
Olio di lino		D		
Anidride maleica	2215	D		
Mercapto-benzothiazolo/ soluzione sali di sodio		(B)		
Ossido di mesitile	1229	D		
Acido metacrilico	2531	D		
Resina metacrilica in Soluzione 1,2 dicloro-etano.		(D)		

	I	II	III	IV
Metacrilonitrile		(B)		
Methanethiol *		A	0.1	0.05
3- Acetato di metossibutile	2708	D		
Metil-acrilato	1919	C		
Metilamina soluzioni (42% o meno)	1235	C		
Acetato di metilamile	1233	(C)		
Alcol di metil-ammile	2053	(C)		
Metil-amil-chetone	1110	(C)		
Metil-benzoato	2938	B		
Metil-tert butil/etere	2398	D		
2- Metilbutirraldeide		(C)		
4,4 Metilen-dianilina e suoi polimeri molecolari di maggior peso/o-Diclorobenzene - miscele		B		
Metil-etanolamina		C		
2- Metil-6-Etilanilina		C		
Metil-etil-chetone	1193	D		
2 - Metil-5-etil piridina	2300	(B)		
Metil formiato	1243	D		
Metil-isobutile-chetone	1245	D		
Metacrilato di metile	1247	D		
alfa-Metil-naftalene		A	0.1	0.05
beta - Metil naftalene		(A)	0.1	0.05
Metil-naftalene		A	0.1	0.05
2- Metil- 1- pentene	2288	C		
Metil-propil-chetone	1249	D		
2 - Metilpiridina	2313	B		
4 - Metilpiridina	2313	B		
N- Metil-2- pirrolidone		B		
Metil-salicilato		(B)		

* Methanethiol: in inglese nel testo.

	I	II	III	IV
alfa-Metilstirene	2303	A	0.1	0.05
Morfolina	2054	D		
Composti anti-detonanti per carburanti	1649	A	0.1	0.05
Naftalene (liquefatta)	2304	A	0.1	0.05
Acido naftenico		(A)	0.1	0.05
Acido neodecanoico		(B)		
Miscela* (acidi solforici e nitrici)	1796	(C)		
Acido nitrico (inferiore a 70%)	2031	C		
Acido nitrico (70% e oltre)	2031 2032	C		
Acido nitrilotriacetico soluzione salina tri-sodio		D		
Nitrobenzene	1662	B		
Nitroetano	2842	(D)		
Nitrometano	1261	(D)		
o-Nitrofenolo(liquefatto)	1663	B		
1- o2 - Nitropropano	2608	D		
Nitropropano (60%) Nitroetano (40%) miscela	1993	D		
Nitrotoluene	1664	C		
Nonano	1920	(D)		
Acido nonanoico		D		
Nonene		B		
Alcol nonilico		C		
Nonil-fenolo		A		
Poli-nonil-fenolo (4-12) etossilati		B	0.1	0.05

* in inglese:"Nitrating acid".

	I	II	III	IV
9,12 - Acido Ottadecadienoico (Acido linoleico)		D		
9,12,15-Ottadecatrienoico acido (acido linolenico)		D		
Ottano	1262	(D)		
Ottanolo (tutti isomeri)		C		
Ottene (tutti isomeri)		B		
n- Ottil-acetato		(D)		
Ottil-decil ftalato		D		
Olefina, catena diritta, miscele		B		
Olefina (C_6 - C8) miscele		B		
alfa-olefina(C6-C_{18} miscele)		B		
Acido oleico		(D)		
Acido solforico fumante	1831	C		
Olio oliva		D		
Acido ossalico (10-25%)		D		
Olio di palmisti		D		
Olio di palma		D		
Olio di palma - metil-estere		D		
Stearina di palma		D		
n- Paraffine (C_{10}-C20)		(D)		
Paraldeide	1264	C		
Pentacloro-etano	1669	B		
1-3 Pentadiene		C		
Pentaetilenesammina/Tetraetilenapentammina - miscela		D		
n- Pentano	1265	C		
1- Pentanolo	1105	D		
2- Pentanolo	1105	(D)		
3 - Pentanolo	1105	(D)		
Pentene (tutti isomeri)		C		

	I	II	III	IV
Percloroetilene	1897	B		
Fenolo	2312	B		
1-Fenil-1-xylil-etano		C		
Acido fosforico	1805	D		
Fosforo, giallo o bianco	2447	A	0.01	0.005
Ossicloruro di fosforo	1810	D		
Tricloruro di fosforo	1809	D		
Anidride ftalica	2214	C		
Pinene	2368	A	0.1	0.05
Polialchilene glicol - **butil-etere**		(D)		
Polietilene Poliamina	2734 2735	(C)		
Polimetilene-polifenile isocianato	2206 2207	D		
Poli-propilene glicols		D		
Idrossido di potassio-soluzione	1814	C		
Silicato di potassio-soluzione		(D)		
n- Propanolammina		C		
beta- Prop iolattone		D		
Propio-naldeide	1275	D		
Acido prop nonico	1848	D		
Anidride prop nonica	2496	C		
Propionitrile	2404	C		

	I	II	III	IV
n-propil-acetato	1276	D		
n- Propil-alcol	1274	D		
n- Propilamina	1277	C		
n- Propil-benzene	2364	(C)		
n- Propil-cloruro	1278	B		
Propilene - dimero		(C)		
Propilene glicol etil etere		(D)		
Propilene glicol metil etere		(D)		
Propilene ossido	1280	D		
Propilene trimero	2057	B		
Piridina	1282	B		
Olio di ravizzone		D		
Olio crusca di riso		D		
Resina		A	0.1	0.05
- Sapone di resina (soluzione, non proporzionata)		B		
Olio di cartamo		D		
Olio di sesamo		D		
Tetracloruro di silicone	1818	D		
Alluminato di sodio -soluzione	1819	C		
Boroidruro di sodio (15% o meno) - Soluzione idrossido di sodio		C		
Sodio di-cromato/soluzione (70% o meno)		B		

	I	II	III	IV
Sodio idrogeno - solfito/ soluzione	2693	D		
Idrosolfuro di sodio - soluzione (45% o meno)	2949	B		
Idrosolfuro di sodio - soluzione di solfuro di ammonio		B		
Idrossido di sodio- soluzione	1824	D		
Ipoclorito di sodio -soluzione (15% o meno)	1791	B		
Nitrito di sodio-soluzione	1577	B		
Silicato disodio-soluzione		D		
Solfuro di sodio-soluzione	1849	B		
Solfito di sodio -soluzione		(C)		
Olio di **soya**		D		
Olio sperm aceti		D		
Stirene monomero	2055	B		
Acido solforico	1830	C		
Acido solforico, **spento**	1832	C		
Acido solforoso	1833	(C)		
Olio di girasole		D		
Resina emulsione greggia e distillata		A	0.1	0.05
Resina emulsione acido àlifatico (acidi resina inferiori a 20%)		(C)		
Resina emulsione/sapone/(non proporzionato) soluzione.		B		

	I	II	III	IV
Sego		D		
Acido tannico		C		
Tetracloroetano	1702	B		
Tetraetilenpentammina	2320	D		
Tetraidrofurano	2056	D		
Tetraidronaftalene		C		
1,2,3,5-Tetrametil benzene		(C)		
Tetracloruro di titanio	1838	D		
Toluene	1294	C		
Toluene diammina	1709	C		
Toluene diisocianato	2078	C		
o- Toluidina	1708	C		
Tributil-fosfato		B		
1,2,4 Triclorobenzene	2321	B		
1,1,1, - Tricloroetano	2831	B		
1,1,2 - Tricloroetano		B		
Tricloroetilene	1710	B		
1,2,3 Tricloropropano		B		
1,1,2 - Tricloro-1,2,2 -trifluoroetano		C		
Fosfato di tricresile (contenente meno di 1% orto/isomero)		A	0.1	0.05
Fosfato di tricresile (contenente 1% o più orto/isomero)	2574*	A	0.1	0.05

* Il numero ONU 2574 si applica al fosfato di tricresile contenente più di 3% orto-isomero.

	I	II	III	IV
Trietanolamina		D		
Trietilammina	1296	C		
Trietil-benzene		A	0.1	0.05
Trietilene glicol metiletere		(D)		
Trietilmetetramina	2259	D		
Trietil-fosfato		D		
Tri-isopropanolammina		D		
Acido trimetilacetico		D		
Trimetilammina		C		
1,2,3 - Trimetilbenzene		(B)		
1,2,4 Trimetilbenzene		B		
1,3,5 - Trimetilbenzene	2325	(B)		
Trimetilesametilen-diammina (2,2,4 - e 2,4,4 - isomeri)	2327	D		
Trimetilesametilen-di-isocia nato (2,2,4- e 2,4,4 - isomeri	2328	B		
Trimetilolo propano/polietossi-lato		D		
2,2,4 Trimetil - 1,3 pentanediol-1-isobutirrato		C		
Tripropilene glicol **metil etere**		(D)		
Fosfato di trixylile		A	0.1	0.05
Olio di legno		D		
Trementina	1299	B		
Undecano	2330	(D)		
1-Undecene		B		
Undecil alcol		B		
Urea, soluzione nitrato di ammonio		D		

	I	II	III	IV
Urea, soluzione fosfato di ammonio		D		
Urea, soluzione di ammonio (contenente acqua ammoniaca)		C		
n- Valeraldeide	2058	D		
Acetato di vinile	1301	C		
Vinil- etil-etere	1302	C		
Cloruro di vinilidene	1303	B		
Neodecanoato di vinile		C		
Vinil-Toluene	2618	A	0.1	0.05
Acqua ragia minerale o, bassa gradazione (15-20%) aromatica	1300	(B)		
Xylene	1307	C		
Xylenolo	2261	B		

APPENDICE III

LISTA DI ALTRE SOSTANZE LIQUIDE

La lista esistente è sostituita dalla seguente:

Sostanza	Numero ONU
Acetone	1090
Acetonitrile	1648
Alcols C_1, C_2, C_3 - individuali e in miscela	
Alcols, C_4	
Alcols, C_{13} e di cui sopra individuali e in miscela	
Allume (15% soluzione)	
tert- Ammile alcol	1105
n- Butil alcol	1120
sec- Butilalcol	1120
tert - Butil alcol	1120
Butil stearato	
Soluzione di bromuro di calcio	
Cetil/Eicosil metacrilato miscela	
Succo di limone	
Soluzione di destrosio	
Dibutil sebacato	
Diciclopentadiene	2048
Dietanolammina	
Dietilene glicol	
Dietilene glicol dietil etere	
Dietilene glicol butil etere	

Sostanza	Numero ONU
Dietilene glicol etil etere	
Dietilentriammina acido pentacetico - soluzione salina pentasodio	
Dietil- **etere**	1155
Dietil-chetone	1156
Dietil ftalato	
Diesil - ftalato	
Di-isocul-ftalato	
Dio ctyl-ftalato	
Di-propilene glicol	
Docecil metacrilato	
Dodecil/Pentadecyl **metacrilato miscela**	
Etil alcol	1170
Carbonato di etilene	
Etilene glicol butil etere	**2369**
Etilene glicol **terziario butil etere**	
Etilene - vinil/acetato copolimero (emulsione)	
Glicerina	
Glicina - soluzione sali di sodio	
1- Eptadecene	
n- Eptano	1206
1- Esadecene	
n- Esano	1208
Esilene glicole	
Isobutile alcol	**1212**

Sostanza	Numero ONU
Isoproprile acetato	1220
Isopropile alcol	1219
Lardo	
Lattice (**carvossilato stirene** - copolimero butadi **ene**)	
Acido solfonico di lignina, soluzione salina (basso COD)	
Cl oruro di magnesio, soluzione	
Impasto liquido di cloruro di magnesio	
3- Metossi-1butanolo	
Acetato di metile	1231
Alcol di metile	1230
2 - Metil-2 idrossi-3-butine	
3- Metil - 3 metossibutanolo	
3 - Metil-3-metossi- butil-acetato	
2- Metilpentano *	1208
Latte	
Melasse	
1- Ottadecanolo	
Olefina (C_{13} e superiori, tutti isometri)	
Cera di paraffina	
1- Pentadecene	
Benzina	1271
Cl pruro di polialluminio - soluzione	

*** L'asterisco indica che la sostanza è stata temporaneamente inclusa nella presente lista e che ulteriori dati sono necessari per completare la valutazione dei suoi rischi per l'ambiente, in particolare per quanto riguarda le risorse viventi.**

Sostanza	NumeroONU
Polibutene	
Polietilene glicole	
Polietilene glico dimetil-etere	
Polipropilene glicol metil-etere	
Polisilossano	
1,2 Propilene glicol	
Propilene tetramero	2850
Impasto liquido di silicato di alluminio di sodio	
Soluzione di clorato di sodio (50% o meno)	2428
Salicilato di sodio	
Sorbitolo	
Solfolan	
Zolfo (liquefatto)	2448
1- Tetradecanolo	
Tetradecene	
Tridecanolo	
Tridecene	
Trietilene glicol	
Trietilene glicol butil etere	
Tri-isobutilene	2324
Tripropilene glicole	
Urea soluzione	
Urea/resina soluzione	
Proteine vegetali (soluzione idrolizzata)	
Vino	

APPENDICE IV

REGISTRO DI CARICO PER NAVI CHE TRASPORTANO
SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA

L'Appendice esistente N.IV è sostituita dalla seguente:

Appendice IV

MODELLO DI REGISTRO DI CARICO
REGISTRO DI CARICO PER NAVI CHE TRASPORTANO
SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA

Nome della nave:

Numero distintivo o lettere :

Stazza lorda :

Periodo da: a:

Nota: Ogni nave che trasporta sostanze liquide nocive alla rinfusa sarà munita di un Registro di Carico per annotare le operazioni di carico e di zavorramento pertinenti.

NOME DELLA NAVE:................

NUMERO DISTINTIVO
TO LETTERE :......................

PIANTA D'INSIEME DELLE CISTERNE DI CARICO E DI RESIDUI

(da completare a bordo)

INTRODUZIONE

Le pagine seguenti indicano un elenco globale dellevoci relative ad operazioni carico e di zavorramento che devono essere, se necessario, annotate nel Registro di Carico su una base da cisterna a cisterna, conformemente al paragrafo 2 della Norma 9 dell'Allegato II della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da parte di Navi, 1973, come modificato dal Protocollo del 1978 relativo, recante emendamento. Le voci sono state raggruppate in sezioni operative, ciacuna delle quali contrassegnata da una lettera.

ANell'annotare le registrazioni nel Registro di Carico, la data, il Codice operativo ed il numero/saranno inseriti nelle apposite colonne ed i dati richiesti saranno iscritti negli spazi vuoti in ordine cronologico.

Ogni operazione, una volta completata, sarà firmata e datata dall'Ufficiale o dagli Ufficiali in carica, e/se possibile, dall'Ispettore autorizzato dall'Autorità competente dello Stato nel quale la nave effettua lo scarico. Ogni pagina completata sarà controfirmata dal Commandante della nave.

Le annotazioni nel Registro di Carico sono richieste solo per operazioni che comprendono sostanze di categoria A, B, C e D.

LISTA DELLE VOCI DA ANNOTARE

Le annotazioni sono necessarie solo per operazioni comprendenti sostanze di categoria A,B, C e D.

(A) IMBARCO DEL CARICO

1. Luogo di imbarco

2. Identificazione della(delle)cisterna(e), denominazione della (delle) sostanza(e) categoria(e).

(B) TRAVASI INTERNI DEL CARICO

3. Denominazione e categoria del(dei)carico(chi) travasati

4. Identificazione delle cisterne

   1. Da:

   2. A:

5. E' stata (sono state) vuotata(e)la (le)cisterna(e) indicata(e) al punto 4.1?

6. In caso contrario, quantità rimasta nella(nelle) cisterna(e).

(C) SCARICAMENTO DEL CARICO

7. Luogo dello scaricamento.

8. Identificazione della(delle) cisterna(e) scaricata(e).

9. E' stata (sono state) vuotata(e) la (le)cisterna (e)?

   1. In caso affermativo, confermare che il metodo di evacuazione e di stripping è stato eseguito conformemente al Manuale Operativo e di equipaggiamento della nave

      (cioè posizione, assetto, temperatura di stripping)

   2. In caso contrario quantità che resta nella cisterna(e).

10. Il Manuale operativo e di equipaggiamento richiede un prelavaggio con successivo scarico nell'impianto di raccolta?

11. Avaria del sistema di pompaggio e/o stripping.

1. Data e natura dell'avaria.
2. Motivi dell'avaria.
3. Data della rimessa in funzione del sistema.

(D) PRELAVAGGIO OBBLIGATORIO CONFORMEMENTE CON IL MANUALE OPERATIVO E DI EQUIPAGGIAMENTO DELLA NAVE

12. Identificazione della(delle)cisterna(e), sostanza(e) e categoria(e).

13. Metodo di lavaggio:

1. Numero di macchine da lavaggio per cisterna
2. Durata dei cicli di lavaggio/lavaggi.
3. Lavaggio caldo/freddo.

14 prelavaggio di residui travasati in:

1. Impianto di raccolta in porto di scarico (porto di identificazione)
2. Altri impianti di raccolta (porto di identificazione).

(E) PULIZIA DELLE CISTERNE DEL CARICO AD ECCEZIONE DEL PRELAVAGGIO OBBLIGATORIO (ALTRE OPERAZIONI DI PRELAVAGGIO, LAVAGGIO FINALE, VENTILAZIONE, ECC.)

15. Precisare data, e ora, identificazione della (delle) cisterna(e), sostanza(e) e categoria(e) e precisare:

1. Metodo di lavaggio utilizzato
2. Prodotto(i)di pulizia (identificazione del(dei) prodotto(i) e delle quantità.
3. Diluizione dei residui del carico con acqua, dichiarare la quantità di acqua utilizzata (solo sostanze di categoria D).

—4. Metodo di ventilazione utilizzato (dichiarare numero dei ventilatori utilizzati, durata della ventilazione).

16. Lavaggi della cisterna **travasati:**

1. In mare.

2. In un impianto di raccolta (identificazione del porto)

3. In cisterne per la raccolta dei rifiuti (identificazione della cisterna).

(F) SCARICO IN MARE DEI LAVAGGI DELLA CISTERNA

17. Identificazione della(delle) cisterna(cisterne)

1. I lavaggi della cisterna sono stati scaricati durante la pulizia della(delle) cisterna(e), in caso affermativo, con quale tasso?

2. Il(i) lavaggio(i) della cisterna sono stati scaricati da una cisterna di raccolta rifiuti. In caso affermativo, dichiarare la quantità ed il tasso di scarico.

18. Data e ora d'inizio e di fine delle operazioni di pompaggio.

19. Velocità della nave durante lo scarico.

(G) ZAVORRAMENTO DELLE CISTERNE DEL CARICO

20. Identificazione della (delle)cisterna(e) zavorrate.

21. Data e ora dell'inizio delle operazioni di zavorramento.

(H) SCARICO DELL'ACQUA DI ZAVORRA DALLE CISTERNE DEL CARICO.

22. Identificazione della(delle) cisterna(e).

23. Scarico della zavorra:

1. In mare
2. In impianti di raccolta (identificazione del porto)

24. Data d'inizio e di fine delle operazioni di scarico della zavorra.

25. Velocità della nave durante lo scarico.

(I) SCARICHI FORTUITI O ALTRIMENTI ECCEZIONALI

26. Data e ora dell'evento

27. Quantità approssimativa, denominazione(i) e categoria(e).

28. Circostanze dello scarico o della perdita, ed osservazioni generali.

(J) CONTROLLO DI ISPETTORI AUTORIZZATI

29. Identificazione del porto

30. Identificazione della cisterna(e), sostanza(e), categoria(e) scaricate a riva.

31. Sono state vuotate, la(e) cisterna(e), pompa(e) e sistema(i) di tubazioni ?

32. E' stato eseguito un prelavaggio in conformità con il Manuale **operativo e di equipaggiamento** della nave?

33. I lavaggi della cisterna a seguito del prelavaggio sono stati scaricati a riva? E' stata vuotata la cisterna?

34. E' stata concesso un esonero dal prelavaggio obbligatorio.

35. Motivi dell'esonero

36. Nome e firma dell'ispettore autorizzato.

37. Organizzazione, Società, Ente governativo per i quali l'Ispettore lavora.

(K) PROCEDURE OPERATIVE COMPLEMENTARI ED OSSERVAZIONI

NOME DELLA NAVE: ....

NUMERO DISTINTIVO
O LETTERE ....

OPERAZIONI DI CARICO/ZAVORRA

Data	Codice (lettere)	(Punto numero)	Annotazione delle operazioni Firma Funzionario incaricato Nome e firma ispettore autorizzato.

Firma del Comandante.................

APPENDICE V

Modello di Certificato

Il modello esistente di certificato è sostituito dal seguente:

" CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO RELATIVO AL TRASPORTO DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA"

Rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificato dal Protocollo del 1978 relativo recante emendamento (qui di seguito denominato "la Convenzione") , d'autorità del Governo di

....

(denominazione ufficiale completa del paese)

da;.......

(denominazione ufficiale completa della persona competente o dell'Organizzazione autorizzata in base alle disposizioni della Convenzione)

Nome della nave	Numero distintivo o lettere	Porto di immatricolazione	Stazza lorda

SI CERTIFICA:

1. Che la nave è stata visitata secondo le disposizioni della Norma 10 dell'Allegato II della Convenzione.

2. Che detta visita ha dimostrato che la struttura, l'equipaggiamento, le parti accessorie, i dispositivi ed i materiali della nave, e le sue condizioni sono sotto ogni aspetto soddisfacenti e la nave risponde alle prescrizioni applicabili dell'Allegato II della Convenzione.

3. Che la nave è stata munita di un manuale, in conformità con i criteri per i procedimenti ed i dispositivi prescritti dalla Norma 5, 5A e 8 dell'Allegato II della Convenzione, e che i dispositivi e l'equipaggiamento della nave, come prescritti dal manuale, sono soddisfacenti sotto tutti gli aspetti, e rispondono alle prescrizioni applicabili di detti criteri.

4. Che la nave è adatta al trasporto alla rinfusa delle seguenti sostanze liquide nocive, purché tutte le disposizioni operative pertinenti dell'Allegato II della Convenzione siano osservate.

Sostanze liquide nocive	Condizioni di trasporto (numeri della cisterna, ecc.)

* Continua su fogli supplementari firmati e datati

* Cancellare se necessario.

Il presente Certificato è valido fino al................

subordinatamente all'esecuzione di visite conformemente alla Norma 10 dell'Allegato II della Convenzione.

Rilasciato a.........................
(luogo di rilascio del Certificato)

................19....................................
(Data del rilascio) (Firma del funzionario debitamente autorizzato che rilascia il Certificato).

(Sigillo o timbro dell'Autorità che rilascia il Certificato, se del caso).

XXIV

5 dicembre 1985, Londra

Risoluzione [n. 21 (22)], adottata dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'I.M.O. apportante emendamenti al Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi: a) Risoluzione; b) Annesso (1).

A) RISOLUZIONE

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention of the International Maritime Organization concerning the function of the Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

NOTING Article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and Article VI of the Protocol of 1978 relating to the 1973 Convention (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

HAVING CONSIDERED at its twenty-second session amendments to the 1978 Protocol proposed and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the 1973 Convention,

1. ADOPTS in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention amendments to the 1978 Protocol (relating to Protocol I of MARPOL 73/78), the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. DETERMINES in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention that the amendments shall be deemed to have been accepted on 5 October 1986 unless prior to this date one third or more of the Parties or the Parties the combined merchant fleets of which constitute fifty per cent or more of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention the amendments shall enter into force on 6 April 1987 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention to transmit to all Parties to the 1978 Protocol certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex;

5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to the 1978 Protocol copies of the resolution and its Annex.

---

(1) Entrata in vigore: 6 aprile 1987.

B) ANNESSO

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

PROTOCOL I

PROVISIONS CONCERNING REPORTS ON INCIDENTS INVOLVING HARMFUL SUBSTANCES

(in accordance with Article 8 of the Convention)

The existing text of Protocol I is replaced by the following:

"Article I

Duty to Report

(1) The Master or other person having charge of any ship involved in an incident referred to in Article II of this Protocol shall report the particulars of such incident without delay and to the fullest extent possible in accordance with the provisions of this Protocol.

(2) In the event of the ship referred to in paragraph (1) of this Article being abandoned, or in the event of a report from such a ship being incomplete or unobtainable, the owner, charterer, manager or operator of the ship, or their agent shall, to the fullest extent possible, assume the obligations placed upon the Master under the provisions of this Protocol.

Article II

When to Make Reports

(1) The report shall be made when an incident involves:

(a) a discharge or probable discharge of oil, or noxious liquid substances carried in bulk, resulting from damage to the ship or its equipment, or for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea; or

(b) a discharge or probable discharge of harmful substances in packaged form, including those in freight containers, portable tanks, road and rail vehicles and shipborne barges; or

(c) a discharge during the operation of the ship of oil or noxious liquid substances in excess of the quantity or instantaneous rate permitted under the present Convention.

(2) For the purposes of this Protocol:

(a) "Oil" referred to in sub-paragraph 1(a) of this Article means oil as defined in Regulation 1(1) of Annex I of the Convention.

(b) "Noxious liquid substances" referred to in sub-paragraph 1(a) of this Article means noxious liquid substances as defined in Regulation 1(6) of Annex II of the Convention.

(c) "Harmful substances" in packaged form referred to in sub-paragraph 1(b) of this Article means substances which are identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

Article III

Contents of Report

Reports shall in any case include:

(a) identity of ships involved;

(b) time, type and location of incident;

(c) quantity and type of harmful substance involved;

(d) assistance and salvage measures.

Article IV

Supplementary Report

Any person who is obliged under the provisions of this Protocol to send a report shall, when possible:

(a) supplement the initial report, as necessary, and provide information concerning further developments; and

(b) comply as fully as possible with requests from affected States for additional information.

Article V

Reporting Procedures

(1) Reports shall be made by the fastest telecommunications channels available with the highest possible priority to the nearest coastal State.

(2) In order to implement the provisions of this Protocol, Parties to the present Convention shall issue, or cause to be issued, regulations or instructions on the procedures to be followed in reporting incidents involving harmful substances, based on guidelines developed by the Organisation."

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) RISOLUZIONE

Il Comitato di Protezione dell'ambiente marino,

Richiamando l'Articolo 38(a) della Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale concernente la funzione del Comitato ad esso demandata dalle Convenzioni Internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino causato da navi,

Notando l'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973 (qui di seguito denominata "Convenzione 1973") nonché l'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativa alla Convenzione del 1973 (qui di seguito denominata "Protocollo 1978"), i quali unitamente specificano la procedura di emendamento del Protocollo 1978 e demandano all'organo apposito dell'Organizzazione la funzione di esaminare ed adottare emendamenti alla Convenzione 1973, come modificata dal Protocollo 1978 (MARPOL 73/78),

Avendo esaminato, nel corso della sua ventiduesima sessione gli emendamenti al Protocollo 1978 sottoposti e diffusi in conformità con l'articolo 15(2) (a) della Convenzione 1973,

1. ADOTTA, in conformità con l'articolo 16(2)(d) della Convenzione del 1973, gli emendamenti al Protocollo del 1978 (relativi al Protocollo I di MARPOL 73/78), il cui testo figura all'Allegato alla presente Risoluzione;

2. DETERMINA, in conformità con l'articolo 16(2) f (iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 5 ottobre 1986, a meno che, anteriormente a detta data, un terzo o più delle Parti, o le Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale il cinquanta per cento o più del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato alla Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti;

3. INVITA le Parti a notare che, in conformità con l'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 6 Aprile 1987 al momento della loro accettazione in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra;

4. RICHIEDE al Segretario Generale, in conformità con l'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo 1978, copie autenticate della presente Risoluzione, nonché il testo degli emendamenti contenuti nell'Allegato;

5. INVITA inoltre il Segretario Generale a trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo 1978, copie della Risoluzione e del suo Allegato.

B) ALLEGATO

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI, 1973

PROTOCOLLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INVIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI IMPLICANTI SOSTANZE NOCIVE

(conformemente all'Articolo 8 della Convenzione)

Il testo esistente del Protocollo I è sostituito dal seguente:

Articolo I

Obbligo di redigere un rapporto.

1) Il Comandante, od ogni altra persona che abbia la responsabilità di una nave coinvolta in un incidente come menzionato all'Articolo II del presente Protocollo, fa rapporto immediatamente, con tutti i dettagli possibili sulle circostanze dell'incidente, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

2) In caso di abbandono della nave di cui al paragrafo 1) del presente Articolo, o quando il rapporto relativo a tale nave è incompleto o impossibile da ottenersi, l'armatore, il noleggiatore, il gestore o l'utente della nave, o i loro agenti, devono, nella misura più ampia possibile, assumere gli obblighi che incombono al Comandante ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo II

Data d'invio dei rapporti

1) Il rapporto deve essere redatto ogni qualvolta un incidente implichi:

a) uno scarico o eventuale scarico di petrolio, o di sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, conseguente ad un danno alla nave o al suo equipaggiamento, o allo scopo di assicurare la sicurezza della nave o di salvare vite umane in mare; o

b) uno scarico, o probabilità di scarico di sostanze nocive confezionate ivi comprese quelle trasportate in contenitori, in cisterne mobili, vagoni-cisterna stradali o ferroviari e chiatte da sbarco; o

c) uno scarico, durante l'esercizio della nave, di petrolio o di sostanze liquide nocive in eccesso alla quantità o al tasso instantaneo permesso ai sensi della presente Convenzione.

2) Ai fini di detto Protocollo:

a) con il termine "petrolio", di cui al capoverso 1(a) del presente Articolo si intende petrolio come definito alla Norma 1(1) dell'Allegato I della Convenzione.
con il termine:
b) "Sostanze liquide nocive" di cui al capoverso 1(a) del presente Articolo, si intendono le sostanze liquide nocive come definite alla Norma 1(6) dell'Allegato II della Convenzione.

c) con il termine "Sostanze nocive" confezionate di cui al capoverso 1(b) del presente Articolo si intendono le sostanze che sono identificate come inquinanti dell'ambiente marino nel Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG).

Articolo III

Contenuto del rapporto

I rapporti dovranno includere, in ogni caso:

a) l'identificazione delle navi coinvolte;

b) la data e, l'ora, la natura e la localizzazione dell'incidente;

c) la quantità ed il tipo di sostanze nocive implicate;

d) assistenza e misure di salvataggio.

Articolo IV

Rapporto complementare

Ogni persona che sia obbligata, in base alle disposizioni del presente Protocollo, ad inviare un rapporto, deve, nella misura del possibile:

a) completare il rapporto iniziale, se necessario, con le informazioni relative all'evoluzione della situazione; e

b) aderire, nella misura più ampia possibile, alle richieste degli Stati colpiti, di informazioni supplementari.

Articolo V

Procedure per l'invio dei rapporti

1) I rapporti saranno inviate per i canali di telecomunicazioni più rapidi che si dispongano, con il più alto grado di priorità possibile, allo Stato costiero più vicino.

2) Al fine di attuare le disposizioni del presente Protocollo, le Parti alla presente Convenzione pubblicheranno, o faranno in modo che vengano pubblicate, istruzioni o regolamenti sulle procedure da seguire negli incidenti di cui sopra implicanti sostanze nocive, in base a direttive stabilite dall'Organizzazione. "

XXV

23 maggio 1986, Ouagadougou

Accordo di cooperazione fra l'Italia e il Burkina Faso (1).

ACCORDO

Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la République Italienne, désireux de resserer les liens d'amitié existant entre le Burkina et l'Italie et de coopérer dans leur intérêt réciproque et sur un pied d'égalité,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1.- Les Parties Contractantes conviennent que le présent Accord constitue le cadre général de l'activité de coopération entre les deux pays.

Pour la mise en oeuvre de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, les Parties contractantes s'engagent à conclure des Accords et des Ententes spécifiques qui définiront les modalités et l'engagement financier concernant les projets et les programmes qui seront réalisés par les deux Parties Contractantes, en accord avec les lois et les règlements en vigueur dans chacun des deux pays.

Article II.- La Partie Italienne s'engage en particulier à examiner des requêtes de cooperation dans les secteurs suivants:

a)- envoyer des Experts ou des volontaires civils qui seront chargés de l'accomplissement de tâches d'assistance technique ou d'activités opérationnelles dans les secteurs de leur spécialisation;

b)- donner des bourses d'études ou admettre à la fréquence de cours d'instruction ou de formation professionnelle des ressortissants du Burkina Faso.

c)- mettre en oeuvre des programmes de coopération technique et créer des centres de formation professionnelle;

d)- promouvoir et, si nécessaire, subventionner des études et des projets de développement au Burkina Faso;

e)- fournir à des conditions de faveur, ou dans des cas particuliers gratuitement, les équipements, les matériels et les services nécessaires à la réalisation de programmes de développement;

(1) Entrata in vigore provvisorio: 23 maggio 1986; definitivamente a seguito dello Scambio di notifiche del 6 aprile 1987.

f)- accorder des facilitations de crédit et/ ou des dons pour la réalisation de programmes de développement;

g)- participer à des programmes de coopération technique organisés par des organisations internationales et auxquels les deux pays sont intéressés.

Article III.- Dans le cadre de chaque opération, le Gouvernement du Burkina Faso accordera les facilités suivantes au personnel italien.
Par "personnel italien" on entend les volontaires civils et les Experts, envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères ou par des Sociétés privées italiennes, agissant dans le cadre de l'accord ainsi que les membres de leurs familles.

a)- exonérera le"personnel italien" de tous impôts. taxes et autres charges fiscales sur toutes les rémunérations versées par le Gouvernement italien ou par les sociétés privées agissant dans le cadre de l'accord audit personnel, à l'exclusion des taxes mentionnées ci-dessous;

- la taxe sur les véhicules à moteur;
- la taxe sur les vélocipèdes;
- la taxe sur le bétail;
- la taxe sur les armes;
- la taxe spécifique sur les routes bitumées;
- la taxe sur les téléviseurs;

b)- les effets et objets personnels en cours d'usage du "personnel italien" ainsi que les materiels et équipements professionnels leur appartenant et qui les accompagnent à l'occasion de leur première installation, bénéficieront de l'admission en franchise des droits et taxes lors de leur entrée au Burkina.

c)- les effets et objets prersonnels acquis sur le marché local à l'occasion de la première installation bénéficieront de la franchise temporaire des droits et taxes d'entrée à l'exception des taxes pour services rendus.

d)- l'introduction l'achat des objets et matériels mentionnés aux paragraphes b et c doit avoir lieu au moment de l'installation de leur propriétaire au burkina.

Le Service des Douanes considerera néanmoins que cette condition est remplie si le délai ecoulé entre les deux evenements n'excède pas les six mois.

e)- le "personnel italien" pourra bénéficier de l'importation temporaire d'un véhicule automobile par famille en franchise des droits et taxes à l'exception des taxes pour services rendus.

f)- les véhicules jouissant du régime de l'importation temporaire et les biens introduits ou achetés hors taxes lors de l'entrée au Burkina Faso pourront librement et sans charges être reexportés ou vendus à une personne physique ou morale ayant les mêmes droits que le proprietaire.

Article IV.- Le Gouvernement du Burkina Faso:

a)- délivrera au "personnel italien", a titre gratuit, des visas d'entrée et de sejour, des permis de travail et toutes pièces d'identité leur assurant l'assistance des services compétents dans l'accomplissement de leurs tâches;

b)- exonérera le "personnel italien" des obligations du service national;

c)- accordera au "personnel italien" le change au taux légal des sommes correspondantes aux émoluments versés par les Autorités Italiennes pour l'activité qu'il exerce dans le cadre du présent Accord

d)- s'engagera à assister le "personnel italien" dans la recherche d'un logement au moment de son arrivée et accordera dans des cas specifiques un logement gratuit;

e)- offrira aux membres du "personnel italien" des facilités de rapatriement en periode de crise nationale ou internationale grave.

Article V

a) Le Gouvernement Burkinabè exemptera de tous droits d'importation et d'exportation et autres charges fiscales l'équipement (y compris les véhicules automobiles) et autres biens acquis ou fournis par le Gouvernement italien dans le cadre d'une operation.

b) les matériaux, et les équipements acquis sur le marché local par le "personnel italien" ou par une société privee italienne agissant dans le cadre de l'Accord seront exemptés de tous droits et taxes d'entrée a l'exception des taxes pour services rendus.

c) Sans préjudice de la règlementation burkinabè relative au contrôle des changes, aucune restriction en matière de devises ou de change ne sera imposee pour les fonds provenant de sources extérieures introduits au Burkina par le Gouvernement Italien à des finsconformes au present Accord. Les soldes des comptes bancaires exclusivement alimentés par de tels fonds seront librement transferables en toute monnaie convertible.

Article VI

a) - dans le cadre des marchés de toute nature financés par l'aide italienne, le Gouvernement burkinabè exonérera les adjudicataires des droits d'enregistrement et du timbre.

Toutefois, il leur sera applicable les droits forfaitaires pour services rendus prevus par le regime financier de la loi de finances.

b) - Le Gouvernement burkinabè exonerera tout contrat, marché ou acte de toute nature signe en vue de l'exécution d'une operation avec le Gouvernement italien ou avec le Gouvernement du Burkina Faso du paiement de la patente sur le marché, des taxes sur le chiffre d'affaires, de tous impôts directs ou indirects et tous prélèvements d'effet equivalent.

Toutefois, les bénéfices résultant des operations précitées seront imposables conformément a la législation en vigueur au Burkina Faso dans les cas ou les personnes physiques ou juridiques sont etablies de façon permanente au Burkina.

c)- le matériel importé et destiné a l'exécution sur le territoire national de marchés d'études ou de travaux bénéficiera sur la demande de l'entreprise du regime de l'admission temporaire en suspension des droits et taxes d'entrée et en exemption du cautionnement a l'exception des taxes pour services rendus. En fin d'exécution, ledit matériel devra être reexporte, dans un délai de trois mois apres la reception provisoire des travaux.

Article VII. - Tous les équipements et matériels fournis par le Gouvernement italien dans le cadre d'une operation financée au titre de l'assistance technique sont exempts de tous droits et taxes, et de tous prélèvements fiscaux d'effet equivalent ainsi que de cautionnement.

Les dits biens demeureront la propriété du Gouvernement Italien pendant la durée de l'opération et seront transférés au Gouvernement du Burkina Faso à la fin de la coopération entre les deux Gouvernements dans le cadre de cette operation, a moins que ces equipements et matériels ne soient necessaires à quelque autre operation incluant une assistance technique entre les deux Gouvernements.

Article VIII.- Le Gouvernement du Burkina Faso apportera son aide et sa protection au personnel italien. Il informera le Gouvernement de la République Italienne de tous les problèmes que pourrait soulever la presence de ce personnel au Burkina Faso.

Le Gouvernement du Burkina Faso pourra demander au Gouvernement de la République Italienne le rappel des membres du "personnel italien" dont le comportement justifierait une telle mesure.

Article IX.- La responsabilité de l'Etat Burkinabè sera engagee en ce qui concerne les dommages causes a un tiers par un membre du "personnel italien" dans les mêmes conditions que pour ses propres agents.

Le Gouvernement Burkinabè accordera au "personnel Italien" l'immunité de poursuites judiciaires en ce qui concerne toute parole dite ou ecrite et en ce qui concerne tout acte exécuté par ce personnel dans l'exercice de ses fonctions sauf en cas d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de ce personnel.

Toutefois, les membres du "personnel italien" et les membres de leur famille sont tenus, dans le cadre du présent article, de respecter les institutions burkinabè et la législation en vigueur.

Au cas où un membre du "personnel italien" serait arreté ou détenu le Gouvernement du Burkina Faso s'engage à le communiquer immediatement a l'Ambassade d'Italie a Abidjan en specifiant la cause et en permettant aux representants officiels italiens de rendre visite a ladite personne.

Article X.- Le "personnel italien" aura droit au traitement dans tous les etablissements hospitaliers du Burkina Faso dans les mêmes conditions que les fonctionnaires burkinabè.

Article XI.- L'un ou l'autre Gouvernement peut mettre fin à un projet ou a un programme de coopération s'il considère que les finalités humanitaires ou de développement qui lui ont donne origine ne sont pas ou ne peuvent plus être atteintes. Tout différend concernant les modalités d'exécution d'un projet ou d'un programme de cooperation sera reglé par des consultations menées au niveau technique par des experts habilités des deux pays.

Article XII.-

a)- le present accord est applicable a titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur a la date à laquelle les deux Gouvernements se notifieront par ecrit qu'il a eté satisfait aux procedures requises par les lois des deux pays.

b)- le present Accord demeurera en vigueur pour une periode de deux ans. Il sera considéré comme prorogé par tacite reconduction chaque fois pour, une periode d'un an, à moins de dénonciation six mois avant la fin de la periode en cours.

Chaque Gouvernement aura toutefois le droit de dénoncer l'Accord a tout moment avec un preavis de trois mois.

c) - en ce qui concerne les activités en cours dans le cadre des operations qui ont eté approuvées par les deux Gouvernements avant la date d'entrée en vigueur du present Accord, les dispositions enoncees dans le present Accord leur seront applicables.

d) - en ce qui concerne les operations commencees avant la date d'expiration du présent Accord, les articles précédents continueront a s'appliquer jusqu'à la fin du projet.

e) - tout différend concernant l'interprétation ou l'exécution du present Accord devra être reglé par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignes dûment autorisés à cet effet, ont signé le present Accord.

FAIT à OUAGADOUGOU le 23 MAI 1986

POUR LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

LE MINISTRE DE LA DEFENSE POPULAIRE CHARGE DE L'INTERIM DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION

Chef de Bataillon Boukary J.B. LENGANI

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Carlo Calia
Ambassadeur d'Italie

CARLO CALIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo del Burkina Faso ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di rafforzare i vincoli di amicizia esistenti tra il Burkina e l'Italia, e di cooperare nel loro reciproco interesse ed a livello di uguaglianza;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.Le Parti contraenti convengono che il presente Accordo costituisce il quadro generale dell'attività di cooperazione tra i due Paesi.

Ai fini dell'attuazione di quanto enunciato al capoverso precedente, le Parti contraenti si impegnano a concludere accordi ed intese specifiche che definiranno le modalità e l'impegno finanziario relativo ai progetti ed ai programmi che saranno realizzati dalle due Parti contraenti, in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 2.La Parte italiana si impegna in particolare ad esaminare richieste di cooperazione nei seguenti settori:

a - invio di esperti o di volontari civili che saranno incaricati dell'adempimento di mansioni di assistenza tecnica o di attività operative nei settori di loro specializzazione;

b - concessione di borse di studio, o ammissione alla frequenza di corsi di studio e di formazione professionale di cittadini di Burkina Faso;

c - attuazione di programmi di cooperazione tecnica ed istituzione di centri di formazione professionale;

d - promozione e, se necessario, sovvenzione di studi e di progetti di sviluppo nel Burkina Faso;

e - fornitura a condizioni di favore, o gratuitamente in determinati casi, delle attrezzature, dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione di programmi di sviluppo;

f - concessione di agevolazioni di credito e/o doni per la realizzazione di programmi di sviluppo.

g - partecipazione a programmi di cooperazione tecnica organizzati da organizzazioni internazionali ai quali i due Paesi sono interessati.

Articolo III. Nell'ambito di ogni operazione, il Governo di Burkina Faso concederà le seguenti agevolazioni al personale italiano. Per "personale italiano" si intendono i volontari civili e gli Esperti inviati dal Ministero degli Affari Esteri o da Società private italiane che operano nell'ambito dell'Accordo, nonché i loro familiari.

a) esenterà il "personale italiano" da ogni imposta, tassa ed altro onere fiscale su tutti gli emolumenti versati al predetto personale dal Governo italiano o da società private che operano nell'ambito dell'Accordo, ad esclusione delle tasse di cui sopra:

- la tassa sui veicoli a motore;
- la tassa sui velocipedi;
- la tassa sul bestiame;
- la tassa sulle armi;
- la tassa specifica sulle strade asfaltate;
- la tassa sui televisori;

b) gli effetti ed oggetti personali d'uso del "personale italiano" nonché i materiali e le attrezzature professionali loro appartenenti e che li accompagnano in occasione della loro prima sistemazione, beneficieranno dell'importazione in franchigia di diritti e tasse al momento del loro ingresso nel Burkina.

c) gli effetti ed oggetti personali acquisiti in loco in occasione della prima sistemazione, beneficieranno della franchigia temporanea di diritti e dazi di importazione ad eccezione delle tasse per servizi resi.

d) l'importazione o l'acquisto degli oggetti e materiali di cui ai paragrafi b) e c) deve avvenire al momento della sistemazione del loro proprietario nel Burkina.

L'Ufficio delle Dogane considererà tuttavia che detta condizione è soddisfatta se il periodo intercorso tra i due eventi non supera sei mesi

e) il "personale italiano" potrà beneficiare dell'importazione temporanea di un veicolo automobile per ciascuna famiglia, in franchigia di diritti e tasse ad eccezione delle tasse per servizi resi.

f) I veicoli che godono del regime dell'importazione temporanea, ed i beni importati o acquisiti in esenzione fiscale al momento del loro ingresso nel Burkina Faso, potranno liberamente e senza oneri essere riesportati o venduti ad una persona fisica o morale avente gli stessi diritti del proprietario.

Articolo IV.- Il Governo del Burkina Faso:

a) - rilascerà al "personale italiano" a titolo gratuito, visti d ingresso e di soggiorno, autorizzazioni di lavoro ed ogni documento d'identità che possa garantirgli l'assistenza dei servizi competenti nell'adempimento delle sue mansioni;

b) - esonererà il "personale italiano" dagli obblighi del servizio nazionale;

c)-autorizzerà il"personale italiano" a cambiare al tasso legale, le somme corrispondenti agli emolumenti versati dalle Autorità italiane come corrispettivo per l'attività svolta nell'ambito del presente Accordo.

d)- si impegnerà ad assistere il "personale italiano" nella ricerca di un alloggio al momento del suo arrivo ed assegnerà in determinati casi un alloggio gratuito;

e) - offrirà ai membri del "personale italiano" agevolazioni di rimpatrio in periodi di crisi nazionale o internazionale grave.

Articolo V

a) il Governo Burkinabé esenterà da ogni diritto di importazione e di esportazione, e da altri oneri fiscali le attrezzature (ivi compresi

i veicoli automobili) ed altri beni acquisiti o forniti dal Governo italiano nell'ambito di un programma di lavoro.

b) i materiali e gli impianti acquistati in loco dal"personale italiano" o da una società privata italiana operante nell'ambito dell'Accordo, saranno esentati da ogni diritto e dazio d'importazione ad eccezione delle tasse per servizi resi.

c) Fatta salva la normativa burkinabé relativa al controllo dei cambi, nessuna limitazione in materia di valute o di cambio sarà prescritta riguardo ai fondi aventi origine esterna, importati nel Burkina dal Governo italiano per scopi conformi al presente Accordo. I saldi dei conti bancari esclusivamente alimentati dai predetti fondi saranno liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile.

Articolo VI

a)- Il Governo burkinabé,per quanto riguarda transazioni di qualsivoglia natura finanziate mediante l'aiuto italiano, esonererà gli appaltatori dai diritti di registrazione e di bollo.

Potranno tuttavia esser loro applicati diritti forfettari come corrispettivo di servizi resi, ai sensi della normativa finanziaria del diritto delle finanze.

b)- Il Governo burkinabé esenterà ogni contratto, transazione o atto di qualsivoglia natura firmato in vista dell'esecuzione di un programma di lavoro con il Governo italiano o con il Governo del Burkina Faso, dal pagamento della licenza di esercizio, dell'impostasul fatturato, di ogni tassa diretta o indiretta e da ogni prelievo di effetti equivalente:

Tuttavia, i proventi risultanti dalle predette operazioni saranno imponibili, in base alla legislazione in vigore nel Burkina Faso nei casi di persone fisiche o giuridiche che si siano stabilmente insediate nel Burkina Faso.

c) - Il materiale importato e destinato all'esecuzione sul territorio nazionale di progetti o di lavori, in base ai contratti, beneficierà, a richiesta dell'impresa, di un regime di importazione temporanea in esenzione da diritti e dazi di importazione ed in esenzione da cauzione, ad eccezione delle tasse prelevate come corrispettivo di servizi resi. Al termine dell'esecuzione, detto materiale dovrà essere riesportato entro un periodo di tre mesi dopo la presa in consegna provvisoria dei lavori.

Articolo VII. Tutte le attrezzature ed i materiali forniti dal Governo italiano relativi ad una operazione finanziata a titolo di assistenza tecnica, sono esenti da qualsiasi diritto e tassa, e da qualsiasi prelievo fiscale equivalente, nonché da cauzione.

Detti beni rimarranno di proprietà del Governo italiano per tutta la durata dell'operazione e saranno trasferiti al Governo del Burkina Faso al termine della cooperazione, nell'ambito del programma di lavoro, tra i due Governi, a meno che detto attrezzature materiali non siano necessari a qualche altra operazione che comporti un'assistenza tecnica tra i due Governi.

Articolo VIII Il Governo del Burkina Faso fornirà il suo aiuto e la sua protezione al personale italiano. Esso informerà il Governo della Repubblica italiano di ogni problema suscettibile di essere posto dalla presenza di detto personale nel Burkina Faso.

Il Governo del Burkina Faso potrà richiedere al Governo della Repubblica Italiana il richiamo dei membri del "personale italiano", il cui comportamento giustificasse tale provvedimento.

Articolo IX La responsabilità dello Stato Burkinabé sarà impegnata per quanto riguarda i danni causati a terzi da un membro del personale italiano, a condizioni uguali a quelle applicate ai propri agenti.

Il Governo Burkinabé concederà al "personale italiano" l'immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda ogni parola detta o scritta, non ché ogni atto eseguito dal predetto personale nell'esercizio delle sue funzioni, tranne in caso di errore intenzionale o di negligenza grave di detto personale.

Tuttavia, i membri del "personale italiano" ed i loro familiari sono tenuti, nell'ambito del presente articolo a rispettare le istituzioni burkinabé e la legislazione in vigore.

Qualora un membro del"personale italiano" fosse posto in stato di fermo o detenuto, il Governo del Burkina Faso s'impegna a comunicarlo immediatamente all'Ambasciata d'Italia ad Abidjan, specificandone il motivo ed autorizzando i rappresentanti ufficiali italiani a rendere visita a detta persona.

Articolo X . Il "personale italiano" avrà diritto ad usufruire di cure in tutti gli istituti ospedalieri del Burkina Faso a condizioni uguali a quelle riservate ai funzionari statali Burkinabé.

Articolo XI. L'uno o l'altro dei due Governi possono porre fine ad un progetto o ad un programma di cooperazione qualora ritengano che le finalità umanitarie o di sviluppo che lo hanno originato non sono o non possono più essere conseguite. Ogni controversia relativa alle modalità di esecuzione di un progetto o di un programma di cooperazione sarà composta mediante consultazioni condotte a livello tecnico da esperti abilitati di entrambe i Paesi.

Articolo XII.

a)- Il presente Accordo è applicabile a titolo provvisorio dal momento della sua firma. Esso entrerà in vigore alla data in cui i due Governi si notificheranno per iscritto l'espletamento delle procedure previste dalle legislazioni dei due Paesi.

b)- Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di due anni; Esso sarà considerato come prorogato mediante tacita riconduzione ogni volta per un periodo di un anno, a meno di denuncia sei mesi pri della scadenza

del periodo.

Ciascun Governo avrà tuttavia il diritto di denunciare l'Accordo in ogni tempo con preavviso di tre mesi.

c) - per quanto riguarda le attività in corso nell'ambito dei programmi di cooperazione che sono stati approvati dai due Governi prima della data di entrata in vigore del presente Accordo, saranno loro applicabili le disposizioni enunciate nel presente Accordo;

d)- per quanto riguarda i programmi di cooperazione iniziati anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo, gli articoli precedenti continueranno ad essere applicabili fino alla fine del progetto.

e) - ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere regolata mediante le vie diplomatiche.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a..OUGADOUGOU......il 23 Maggio..1986...

PER IL GOVERNO DEL
BURKINA FASO
INCARICATO DELL'INTERIM DEL
MINISTERO DEI RAPPORTI CON L'ESTERO
E DELLA COOPERAZIONE.
Comandante di Battaglione Boukary J.B.LENGANI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

Firmato: Ambasciatore d'Italia

XXVI

24 giugno 1986, Parigi

Accordo internazionale sul trasporto da e per l'Italia di prodotti congelati e surgelati a mezzo di veicoli a pareti laterali sottili in applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed alle attrezzature speciali da utilizzare per tali trasporti concluso il 1° settembre 1970 (1).

ACCORDO

Les parties contractantes, en application de l'article 7 de l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (A.T.P.) fait à Génève le premier septembre mil neuf cent soixante dix;

Desireuses d'améliorer les conditions de conservation de la qualité des denrées périssables au cours de leur transport, pour maintenir les températures prévues dans l'annexe 2 de l'A.T.P., notamment au cours des échanges internationaux;

Considérant l'amélioration des conditions de transport avec les engins à parois latérales minces;

Sont convenues de ce qui suit pour le transport des denrées congelées et surgelées dans les engins à parois latérales minces vers et en provenance d'Italie, du 1° avril au 31 octobre.

CHAMP D'APPLICATION

Article 1

- L'engin est considéré à parois minces si l'épaisseur totale d'une de ses parois latérales est inférieure à 45 mm;
- les conditions techniques et d'utilisation suivantes s'appliquent a tous les engins à parois latérales minces employés pour le transport des denrées congelées

(1) Entrata in vigore: 18 giugno 1987.

ou surgelées (engins classe C ou F) et chargés pour l'utilisation maximale de la largeur intérieure de la caisse.

CONDITIONS TECHNIQUES

Article 2

Un tel engin doit etre pourvu:

- d'un écran ou d'une cloison qui sera installé à l'avant de la caisse, ou une solution équivalente sera adoptée pour assurer la circulation d'air la plus satisfaisante afin d'éviter tout court-circuit entre l'air soufflé et l'air repris;
- pour les engins dont la longuer intérieure est supérieure à 8 métres et pour lesquels le soufflage de l'air est assuré au plafond, l'air sera distribué dans les proportions suivantes:
- (20 +/- 5)% à l'avant,
- (50 +/- 10)% au 1/3,
- (30 +/- 5)% au 3/4, de la longuer intérieure de la caisse.

Cette répartition d'air peut etre réalisée par conduits de distribution d'air au plafond ou tout autre système équivalent;

- le dispositif de production de froid devra avoir une ventilation permanente assurant un taux de brassage d'au moins 40 fois le volume de la caisse vide par heure lorsque la température de consigne est atteinte et au moins 60 fois au régime maximal;
- le dispositif de production de froid devra avoir une puissance frigorifique utile à - 25/ + 30° C non inférieure à 1,45 fois le bilan thermique de la caisse correspondant aux dites températures, pour assurer une exploitation de 6 ans au moins.

CONDITIONS D'EXPLOITATIONS

Article 3

- Le thermostat sera réglé au moins à 5° C au dessous de la température maximale de trasport du produit les plus exigeant de la cargaison;
- le groupe frigorifique doit permettre d'assurer une ventilation permanente;
- tout contact direct entre la cargaison et les parois latérales minces doit être evité par l'emploi de dispositifs adéquats fixes ou amovibles;
- l'engin sera chargé de telle sorte que l'air circule principalement autour de l'ensemble du chargement, qui sera le plus compact possible.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Pour les engins en service et pour ceux neufs équipés de matériel conçu avant la date d'éntrée en viguer du présent accord:

- en ce qui concerne le taux de brassage de l'engin: un taux d'au moins 40 fois le volume de la caisse vide par heure est accepté pendant une période de 6 ans à partir de la date d'entrée en viguer du présent accord;
- en ce qui concerne la puissance frigorifique utile des groupes: il suffira que la puissance frigorifique utile à - 20/ + 30° C ne soit pas inférieure à 2,1 fois le bilan thermique de la caisse pour les dites températures;
- les engins de classe FRC ou FRF en service au moment de la mise en vigueur de cet accord sont acceptés pendant une période de 6 ans apres la premiere mise en service de l'engin.

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Article 5

Le respect des caracteristiques de construction définies aux articles 2 et ou 4 devra être certifié par l'autorité competente du pays d'immatriculation ou d'enregistrement.

La marque (°°°) sera apposée sur l'engin en dessous des marques prevues à l'annexe 1, appendice 4 de l'A.T.P.. La même marque sera apposée sur l'attestation de conformité A.T.P. et le cas echéant sur la plaque d'attestation A.T.P.

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

"Le présent Accord entrera en vigueur 7 mois aprés que cinq Etats membres de l'A.T.P. l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leurs instruments de ratification auprès du Gouvernement italien.

Pour les Etats qui signent l'Accord ans réserve de ratification, ou qui déposent leurs instruments de ratification, aprés la cinquième signature (sans reserve de ratification) ou dépôt d'un instrument de ratification, l'Accord entrera en vigueur 7 mois aprés la date de la signature sans réserve de ratification ou du dépôt d'un instrument de ratification auprés du Gouvernement italien.

Cet Accord sera communiqué au Sécretaire Général de l'Organisations des Nations Unies qui le communiquera aux Parties contractantes de l'Accord A.T.P. non signataires de cet Accord".

Article 7

Chaque partie contractante pourra dénoncer le present accord par notification adressée par voie

diplomatique au gouvernement italien.

La dénonciation prendra effet 6 mois après la date à laquelle le Gouvernement italien en aura reçu notification.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisées, ont signé le présent Accord.

Fait à PARIS le 24 juin 1986 en langue française

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Gabriele Vecchi [illegible]

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE

[illegible]

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE

Dr. Friedrich Ruth
unter Vorbehalt der
Ratifizierung.

POUR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DU BELGIQUE

POUR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE DANEMARK

POUR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME UNI DE GRANDE
BRETAGNE ET IRLANDE DU
NORD

Bridges

POUR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DES PAYS BAS

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE

POUR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE NORVEGE

POUR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE SUEDE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Le parti contraenti, in applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo, relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili ed ai veicoli specifici da utilizzare per questi trasporti (A.T.P.), fatto a Ginevra il primo settembre 1970;

Desiderose di migliorare le condizioni di conservazione della qualità delle derrate deperibili durante il loro trasporto, e di mantenere le temperature previste all'Allegato 2 dell'A.T.P., in particolare durante gli scambi internazionali;

Visto il miglioramento delle condizioni di trasporto ottenuto con i veicoli a pareti laterali sottili;

Hanno convenuto quanto segue per il trasporto delle derrate congelate e surgelate nei veicoli a pareti laterali sottili verso ed in provenienza dall'Italia, dal 1 aprile al 31 ottobre.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Si ritiene che il veicolo abbia pareti sottili quando lo spessore totale di una delle sue pareti laterali è inferiore a 45 mm;

- tutti i veicoli con pareti laterali sottili utilizzati per il trasporto di derrate congelate o surgelate (veicoli classe C o F), il cui carico utilizza al massimo la larghezza interna della cassa, dovranno conformarsi ai seguenti requisiti tecnici ed operativi.

REQUISITI TECNICI

Articolo 2

Un veicolo di questo tipo deve essere munito:

- di uno schermo o di una parete divisoria che sarà sistemata nella parte anteriore alla cassa; in alternativa, una soluzione equivalente sarà adottata per garantire un flusso d'aria il più soddisfacente possibile ed evitare ogni corto circuito tra l'aria soffiata e l'aria rientrata;
- nei veicoli la cui lunghezza interna è superiore a 8 metri e nei quali la soffiatura d'aria è fissata sul soffitto, l'aria sarà distribuita in base alle seguenti proporzioni:
- (20+/ _5)% nella parte anteriore;
- (50+/-10) nell' 1/3 ;
- (30+/-5% nei 3/4 della lunghezza interna della cassa.

Questa ripartizione d'aria può essere ottenuta mediante condutture di distribuzione dell'aria sul soffitto, o ogni altro sistema equivalente:

- il dispositivo di produzione del freddo dovrà avere una ventilazione permanente che garantisca un tasso di rimescolamento di almeno 40 volte il volume della cassa vuota all'ora quando la temperatura prescritta è raggiunta, e di almeno 60 volte in regime massimale;

- Il dispositivo di produzione del freddo dovrà avere una capacità refrigerante utile a -25% + 30° C , non inferiore a 1,45 volte il bilancio termico della cassa corrispondente alle suddette temperature, per garantire il suo funzionamento per almeno 6 anni.

REQUISITI OPERATIVI

Articolo 3

- Il termostato sarà regolato ad almeno 5° C sotto la temperatura massima di trasporto del prodotto più bisognoso di tutto il carico;

- il complesso refrigerante deve essere tale da assicurare una ventilazione permanente;

- ogni contatto diretto tra il carico e le pareti laterali sottili dovrà essere evitato, mediante l'uso di appositi dispositivi fissi o amovibili;

- il veicolo sarà caricato in maniera tale che l'aria circoli liberamente intorno all'insieme del carico, che sarà il più compatto possibile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 4

Per i veicoli in servizio, nonché per quelli nuovi attrezzati con materiale la cui progettazione è anteriore alla data di entrata in vigore del presente Accordo:

- per quanto riguarda il tasso di rimescolamento del veicolo: sarà accettato, per un periodo di 6 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, un tasso equivalente ad almeno 40 volte il volume della cassa vuota all'ora;
- per quanto riguarda la capacità refrigerante utile degli insiemi: sarà sufficiente che la capacità refrigerante utile a -20/+ 30°C non sia inferiore a 2,1 volte il bilancio termico della cassa per le suddette temperature;
- i veicoli di classe FRC o FRF in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, sono accettati per un periodo di 6 anni successivamente alla prima entrata in servizio del veicolo.

IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE

Articolo 5

La conformità delle caratteristiche di costruzione definite agli articoli 2 e/o 4 dovrà essere certificata dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione o di registrazione.

Il marchio (°°°) sarà apposto sul veicolo sotto i marchi di cui all'Allegato 1, appendice 4 dell'ATP; il medesimo marchio sarà apposto sul certificato di conformità ATP, e, se del caso, sulla piastra di attestazione A.T.P.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore 7 mesi dopo che cinque Stati membri dell'A.T.P. lo abbiano firmato senza riserva di ratifica, o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione presso il Governo italiano.

Per gli Stati che firmano l'Accordo senza riserva di ratifica o che depositano i loro strumenti di ratifica dopo la quinta firma (senza riserva di ratifica) o deposito di uno strumento di ratifica, l'Accordo entrerà in vigore 7 mesi dopo la data della firma senza riserva di ratifica o del deposito di uno strumento di ratifica presso il Governo italiano.

Detto Accordo sarà comunicato al Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite, che lo comunicherà alle Parti contraenti dell'Accordo A.T.P. non firmatari di detto Accordo.

Articolo 7

Ciascuna parte contraente potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica inviata al Governo italiano per le vie diplomatiche.

La denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data in cui il Governo italiano ne avrà ricevuto notifica.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 24 giugno 1986 in lingua francese

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FRANCESE

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA

PER IL GOVERNO DEL
REGNO DEL BELGIO

PER IL GOVERNO DEL REGNO
DEL DANIMARCA

PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO
DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

PER IL GOVERNO DEL REGNO DEI
PAESI BASSI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI FINLANDIA

XXVII

27 giugno 1987, Roma

Accordo di cooperazione fra l'Italia e il Niger (1).

ACCORDO

Le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement de la République Italienne, désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre l'Italie et le Niger et de coopérer dans leur intérêt reciproque et sur un pied d'égalité,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I.-

Les parties Contractantes conviennent que le présent Accord constitue le cadre général de l'activité de coopération entre les deux Pays.

Pour la mise en oeuvre de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, les Parties Contractantes s'engagent à conclure des Accords et des Ententes spécifiques qui définiront les modalités et l'engagement financier concernant les projets et les programmes qui seront réalisés par les deux Parties Contractantes, en accord avec les lois et les règlements en vigueur dans chacun des deux Pays.

ARTICLE II.-

La Partie italienne s'engage en particulier à examiner des requêtes de coopération dans les secteurs suivants:

a) envoyer des experts ou des volontaires civils qui seront chargés de l'accomplissement de tâches d'assistance technique ou d'activités opérationnelles dans les secteurs de leur spécialisation;

b) donner des bourses d'étude ou admettre à la fréquence de cours d'instruction ou de formation professionnelle des ressortissants de la République du Niger;

c) mettre en oeuvre des programmes de coopération technique et créer des centres de formation professionnelle;

d) promouvoir et, si necessaire, subventionner des études et des projets de développement en République du Niger;

(1) Entrato in vigore a seguito dello scambio di notifiche: 22 aprile 1987.

e) fournir à des conditions de faveur, ou dans des cas particuliers gratuitement les équipements, les matériels et les services nécessaires à la réalisation de programmes de développement;

f) accorder des facilitations de crédit et/ou des dons pour la réalisation de programmes de développement;

g) participer à des programmes de coopération technique organisés par des Organisations Internationales et auxquels les deux Pays sont intéressés.

ARTICLE III.-

Dans le cadre de chaque opération, le Gouvernement de la République du Niger accordera les facilités suivantes au personnel italien. Par "personnel italien" on entend les personnes phisiques (les volontaires civils et les experts), envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères ou par des Sociétés privées italiennes agissant sur financement italien ainsi que les membres de leurs familles:

a)exonérera le "personnel italien" de tous impôts, taxes et autres charges fiscales sur toutes les rémunérations versées par le Gouvernement italien au dit personnel;

b)Les effets et objets personnels du "personnel italien" ainsi que les matériels et équipements professionnels leur appartenant et qui sont introduits à l'occasion de leur première installation, seront admis en franchise des droits et taxes lors de leur entrée en Niger. L'introduction de ces objets doit avoir lieu au moment de l'installation de leur propriétaire en Niger; le Service des Douanes considérera néanmoins que cette condition est remplie si le délai écoulé entre les deux événements n'excède pas six mois.

c)Accordera le régime de l'importation temporaire d'un véhicule automobile par famille en suspension provisoire des droits et taxes d'entrée à l'exception des honoraires ou commissions et des taxes pour les services rendus.

d)Le véhicule jouissant du régime de l'importation temporaire et les biens introduits lors de l'entrée en Niger pourront librement et sans charges être réexportés ou vendus à une autre personne ayant les mêmes droits que le propriétaire.

ARTICLE IV.-

Le Gouvernement de la République du Niger:

a) délivrera au "personnel italien" à titre gratuit, des visas d'entrée et de sejour, des permis de travail et toutes pièces d'identité leur assurant l'assistance des Services compétents dans l'accomplissement de ses tâches;

b) exonérera le "personnel italien" des obligations du service national et de toute autre forme de service public;

c) autorisera le "personnel italien" à ouvrir des comptes en francs convertibles et à transférer à l'extérieur du Niger l'argent qu'ils y auront introduit de l'extérieur du Niger sans restrictions quant'au contrôle du change de cette monnai.

d) accordera au "personnel italien" au moment de son arrivée un logement gratuit et adéquat ou, si cela s'avère impossible, s'engagera à l'assister dans la recherche du logement et assurera l'équité des prix de location;

e) offrira aux membres du "personnel italien" des facilités de rapatriement en période de crise nationale ou internationale grave.

ARTICLE V.-

a) Dans le cas où le "personnel italien" acquiert des véhicules, des matériels techniques et les équipements nécessaires à l'accomplissement d'un projet, ces véhicules, matériels et équipements seront soumis au régime de l'admission en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée.

b) Sans préjudice de la réglementation nigérienne relative au contrôle des changes, aucune restriction en matière de devises ou de change ne sera imposée pour les fonds provenant de sources extérieures introduits en Niger par le Gouvernement italien à des fins conformes au présent Accord. Les soldes des comptes bancaires exclusivement alimentés par de tels fonds seront librement transférables en toute monnaie convertible.

ARTICLE VI.-

a) En ce qui concerne le régime fiscal et douanier des contrats et des marchés d'études ou de travaux financés par l'Italie, trouveront application les dispositions contenues dans la décision 6/79 du Conseil des Ministres ACP/CEE du 23 mars

1979 et en particulier le Gouvernement de la République du Niger exon[illegible]era tout contrat, marché ou acte de toute nature signé en vue de l'exécution d'un projet avec le Gouvernement italien ou avec le Gouvernement du Niger du paiement des droits d'enregistrement et de timbre, de la patente sur le marché, des taxes sur le chiffre d'affaires, de tous impôts directs et indirects et tout prélèvement d'effet équivalent existant ou à créer en République du Niger. Toutefois, les bénéfices résultant de l'exécution des opérations précitées seront imposables conformément à la législation de droit commun, en cas de personnes phisiques ou morales nigériennes.

b) Le matériel importé et destiné à l'exécution sur le territoire national de marchés d'étude ou de travaux bénéficera sur la demande de l'entreprise, du régime de l'admission temporaire en suspension des droits et taxes d'éntrée et en exemption du cautionnement à l'exception des taxes, honoraires ou commissions pour services rendus. En fin d'exécution, le dit matériel devra être réexporté.

ARTICLE VII.-

Tous les équipements et matériels fournis par le Gouvernement italien dans le cadre d'une opération financée à titre de l'assistance technique sont exempts de tout droit de douane, d'entrée, de taxes ou prélèvements fiscaux ainsi que du cautionnement.

Les dits biens demeureront la propriété du Gouvernement italien pendant la durée de l'opération et seront transférés au Gouvernement de la République du Niger à la fin de la coopération entre les deux Gouvernements dans le cadre de cette opération, à moins que ces équipements et matériels ne soient nécessaires à quelque autre opération incluant une assistance technique entre les deux Gouvernements.

ARTICLE VIII.-

Le Gouvernement de la République du Niger apporte son aide et sa protection au "personnel italien". Il informera le Gouvernement de la République d'Italie de tous les problèmes que pourrait soulever la présence de ce personnel en Niger.

Le Gouvernement de la République du Niger pourra demander au Gouvernement de la République d'Italie le rappel des membres du "personnel italien" dont le comportement justifierait une telle mesure.

ARTICLE IX.-

La responsabilité de l'Etat nigérien sera engagée en ce qui concerne les dommages causés à un tiers par un membre du "personnel italien" dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires nigériens.

Le "personnel italien" est exempté de toute responsabilité, civile et pénale, découlant d'actes ou d'omissions commis dans l'accomplissement de ses propres tâches officielles à moins que ces actes ou omissions ne soient la consequence d'un dol ou d'une négligence grave.

Au cas où un membre du "personnel italien" serait arrêté ou détenu, le Gouvernement de la République du Niger s'engage à le communiquer immédiatement à l'Ambassade d'Italie à Abidjan, en spécifiant les causes et en permettant aux représentants officiels italiens de rendre visite aux dites personnes.

ARTICLE X.-

Le "personnel italien" aura droit au traitement dans tous les établissements hospitaliers publiques de la République du Niger dans les mêmes conditions que les fonctionnaires nigériens.

ARTICLE XI.-

Il reste entendu que les exemptions fiscales prevues aux articles précédents ne s'appliquent que dans le cas de projets financés par le Gouvernement italien sous forme de don.

ARTICLE XII.-

L'un ou l'autre Gouvernement peut mettre fin, après consultation entre les deux Parties, à un projet ou à un programme de coopération s'il considère que les finalités humanitaires ou de développement qui lui ont donné origine ne sont pas ou ne peuvent plus être atteintes. Tout différend concernant les modalités d'exécution d'un projet ou d'un programme de coopération sera composé par des consultations menées au niveau technique par des experts habilités des deux Pays.

ARTICLE XIII.-

a) Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se notifieront par écrit qu'il a été satisfait aux procédures de ratification propres à chaque Etat.

b) le présent Accord demeurera en vigueur pour une période de cinq ans. Il sera considéré comme prorogé par tacite reconduction chaque fois pour une période de deux ans, à moins de dénonciation six mois avant la fin de la période en cours. Chaque Gouvernement aura la faculté de dénoncer l'Accord à tout moment, avec un préavis de trois mois.

c) le présent Accord pourra être modifié d'un commun accord des parties par échange de lettres.

d) en ce qui concerne les activités en cours dans le cadre des opérations qui ont été approuvées par les deux Gouvernements avant la date d'entrée en viguer du présent Accord, les dispositions énoncées dans le présent Accord leur seront applicables.

e) les dispositions du présent Accord continueront à s'appliquer aux projets en cours d'exécution au moment de son expiration.

f) le présent Accord abroge et remplace l'Accord de Coopération Economique et Technique signé le 5 Juillet 1968 entre la République du Niger et la République italienne.

g) Tout différend concernant l'interprétation ou l'exécution du présent Accord devra être composé par voie diplomatique.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, on signé le présent Accord.

Fait à Rome le 27 juin 1986

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU NIGER

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica del Niger ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di rafforzare i vincòli di amicizia esistenti tra l'Italia ed il Niger e di cooperare nel loro reciproco interesse ed a livello di uguaglianza, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I. -

Le Parti contraenti convengono che il presente Accordo rappresenta il quadro generale dell'attività di cooperazione tra i due Paesi.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le Parti Contraenti si impegnano a stipulare Accordi ed intese specifiche che definiranno le modalità e l'impegno finanziario relativo ai progetti ed ai programmi che saranno realizzati dalle due Parti Contraenti, in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO II. -

La Parte italiana si impegna in particolare a prendere in esame richieste di cooperazione nei seguenti settori:

a) invio di esperti o di volontari civili che saranno incaricati dell'espletamento di mansioni di assistenza tecnica o di attività operative nei settori di loro specializzazione;

b) concessione di borse di studio, o ammissione alla frequenza di corsi di studio o di formazione professionale di cittadini della Repubblica del Niger;

c) realizzazione di programmi di cooperazione tecnica e istituzione di centri di formazione professionale;

d) promozione e, ove necessario, sovvenzione di studi e di progetti di sviluppo nella Repubblica del Niger;

e) fornitura a condizioni di favore, o gratuitamente in casi particolari, delle attrezzature, dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo;

f) concessione di agevolazioni creditizie e/o doni per la realizzazione dei programmi di sviluppo;

g) partecipazione a programmi di cooperazione tecnica organizzati da Organizzazioni internazionali, cui siano interessati entrambe i Paesi.

ARTICOLO III.-

Nell'ambito di ogni operazione, il Governo della Repubblica del Niger accorderà le seguenti agevolazioni al personale italiano. Per "personale italiano" si intendono le persone fisiche (volontari civili ed esperti), inviati dal Ministero degli Affari Esteri o da Società private italiane che operano con finanziamenti italiani, nonché i loro familiari:

a) esonero per il"personale italiano" da ogni imposta, tassa ed altri oneri fiscali su tutti gli emolumenti versati dal Governo italiano a detto personale;

b) gli effetti e gli oggetti personale del "personale italiano", nonché i materiali ed attrezzature professionali di loro appartenenza e che sono importati in occasione della loro prima sistemazione, saranno importati in franchigia di diritti e tasse al momento della loro entrata nel Niger. L'importazione dei predetti oggetti deve avvenire al momento dell'installazione del loro proprietario nel Niger; l'Ufficio delle Dogane riterrà tuttavia che questa condizione è soddisfatta se il periodo intercorso tra i due eventi non supera sei mesi.

c) Concessione di un regime di importazione temporanea di un autoveicolo per famiglia in esenzione temporanea di diritti e dazi di importazione, ad eccezione degli emolumenti o commissioni e delle tasse percepite quali corrispettivo di servizi resi.

d) Il veicolo che beneficia del regime di importazione temporanea, nonché i beni importati al momento dell'entrata nel Niger potranno liberamente e senza oneri essere riesportati o venduti ad un'altra persona avente i medesimi diritti del proprietario.

ARTICOLO IV.-

Il Governo della Repubblica del Niger:

a) rilascierà al "personale italiano" a titolo gratuito, visti di entrata e di soggiorno, permessi di lavoro ed ogni documento di identità che possa assicurare al predetto personale l'assistenza dei servizi competenti nell'espletamento delle proprie mansioni.

b) esonererà il "personale italiano" dagli obblighi del servizio nazionale e da ogni altra forma di servizio pubblico;

c) autorizzerà il "personale italiano" ad aprire conti in in franchi convertibili ed a trasferire fuori della Repubblica del Niger, senza restrizioni per quanto riguarda il controllo dei cambi, la valuta precedentemente importata nel Niger dal predetto personale.

d) accorderà al "personale italiano" al momento del suo arrivo, un alloggio gratuito ed adeguato o, qualora ciò si riveli impossibile, si impegnerà ad assisterlo nella ricerca di un alloggio e garantirà che il costo dell'affitto sia equo;

e) offrirà ai membri del "personale italiano" agevolazioni di rimpatrio in periodi di gravi emergenze nazionali o internazionali.

ARTICOLO V.-

a) Qualora il "personale italiano acquisti veicoli, materiali tecnici e le attrezzature necessarie all'espletamento di un progetto, detti veicoli, mate-

riali ed attrezzature saranno soggetti al regime della importazione in franchigia temporanea dei diritti e dazi di importazione.

b) Senza pregiudizio della normativa nigeriana relativa al controllo dei cambi, nessuna limitazione in materia di valute o di cambi sarà prevista per i fondi aventi origini esterne importati in Niger dal Governo italiano per scopi conformi al presente Accordo. I saldi dei conti bancari alimentati esclusivamente con i predetti fondi saranno liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile.

ARTICOLO VI.-

a) Per quanto riguarda il regime fiscale e doganale dei contratti e dei programmi di studio e dei lavori finanziati dall'Italia, troveranno applicazione le disposizioni contenute nella decisione 6/79 del Consiglio dei Ministri ACP/CEE del 23 marzo 1979. In particolare il Governo della Repubblica del Niger esonererà ogni contratto, transazione o atto di qualsivoglia natura firmato in vista dell'attuazione di un progetto con il Governo italiano o con il Governo del Niger, dal pagamento dei diritti di registrazione e di bollo, dalla licenza di esercizio, dall'imposta sul fatturato, da ogni imposta diretta o indiretta e da ogni prelievo di effetti equivalente o da istituirsi nella Repubblica del Niger. Tuttavia, i proventi risultanti dall'attuazione delle suddette operazioni saranno imponibili in base alla normativa di diritto comune, qualora si tratti di persone fisiche o morali nigeriane.

b) Il materiale importato ai fini dell'attuazione sul territorio nazionale di programmi di studio o di lavori beneficierà, a domanda dell'impresa, del regime di importazione temporanea in esenzione da diritti e dazi di importazione, ed in esenzione da fidejussione, ad eccezione di tasse, emolumenti o commissioni come corrispettivo di servizi resi. Al termine dell'attuazione, detto materiale dovrà essere riesportato.

ARTICOLO VII.-

Tutte le attrezzature e materiali forniti dal Governo italiano nell'ambito di una operazione finanziata a titolo di assistenza tecnica sono esenti da ogni dazio doganale e di importazione, da tasse o prelievi fiscali, nonché da fidejussione.

Detti beni rimarranno di proprietà del Governo italiano per tutta la durata dell'operazione e saranno trasferiti al Governo della Repubblica del Niger al termine della cooperazione tra i due Governi nell'ambito della predetta operazione, a meno che dette attrezzature e materiali non siano necessarie a qualche altra operazione che comporti una assistenza tecnica tra i due Governi.

ARTICOLO VIII.-

Il Governo della Repubblica del Niger fornisce assistenza e protezione al "personale italiano". Esso informerà il Governo della Repubblica d'Italia di ogni problema che possa essere posto dalla presenza di detto personale nel Niger.

Il Governo della Repubblica del Niger potrà richiedere al Governo della Repubblica d'Italia il richiamo dei membri del"personale italiano" il cui comportamento giustificasse tale provvedimento.

ARTICOLO IX.-

La responsabilità dello Stato nigeriano sarà impegnata per quanto riguarda i danni causati a terzi da un membro del "personale italiano" alle stesse condizioni di quelle riservate ai funzionari nigeriani.

Il "personale italiano" è esonerato da ogni responsabilità, civile e penale, derivante da atti o omissioni commessi nell'espletamento delle proprie mansioni ufficiali, a meno che detti atti od omissioni non siano la conseguenza di un dolo o di una negligenza grave.

Qualora un membro del "personale italiano" venisse arrestato o detenuto, il Governo della Repubblica del Niger si impegna a comunicarlo immediatamente all'Ambasciata d'Italia ad Abidjan, specificandone i motivi e consentendo ai rappresentanti ufficiali italiani di far visita alle predette persone.

ARTICOLO X.-

Il "personale italiano" avrà diritto al trattamento in tutti gli istituti ospedalieri pubblici della Repubblica del Niger a condizioni analoghe a quelle riservate ai funzionari nigeriani.

ARTICOLO XI.-

Rimane inteso che le esenzioni fiscali di cui agli articoli precedenti si applicano solo nel caso di progetti finanziati dal Governo italiano sotto forma di dono.

ARTICOLO XII.-

Ciascun Governo può porre fine, previa consultazione tra le due Parti, ad un progetto o a un programma di cooperazione qualora consideri che le finalità umanitarie di sviluppo che lo hanno originato non sono o non possono più essere perseguite. Ogni controversia relativa alle modalità di attuazione di un progetto o di un programma di cooperazione sarà regolata mediante consultazioni condotte a livello tecnico da esperti abilitati dei due Paesi.

ARTICOLO XIII.-

a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data alla quale entrambe i Governi si notificheranno per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica interne di ciascun Stato.

b) Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni. Si riterrà prorogato ad ogni scadenza,per tacita riconduzione, per un ulteriore periodo di due anni, a meno di denuncia sei mesi prima della fine del periodo in corso. Ciascun Governo avrà facoltà di denunciare l'Accordo in ogni tempo, con preavviso di tre mesi.

c) Il presente Accordo potrà essere modificato per comune accordo delle Parti mediante scambio di lettere.

d) Per quanto concerne le attività in corso nell'ambito delle operazioni che sono state approvate dai due Governi prima della data di entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni di cui al presente Accordo potranno essere loro applicate.

e) Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi ai progetti in fase di attuazione al momento della scadenza dell'Accordo.

f) Il presente Accordo abroga e sostituisce l'Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica firmato il 5 luglio 1968 tra la Repubblica del Niger e la Repubblica italiana.

g) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo dovrà essere regolata per le vie diplomatiche.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27. 6. 1986

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER
(firma)	(firma)

XXVIII

1° luglio 1986, Firenze

Accordo fra l'Italia e la Grecia per la collaborazione turistica (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ellenica,
animati dal desiderio di favorire le relazioni amichevoli già esistenti tra i due Paesi,
riconoscendo l'importanza del turismo ai fini di una migliore comprensione e collaborazione tra i popoli,
ispirandosi alle raccomandazioni relative alla promozione del turismo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione adottato a Helsinki il 1° agosto 1975,
tenendo conto delle possibilità di cooperazione nel campo del turismo nel quadro della Comunità Economica Europea, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di promuovere il turismo ed incrementare lo scambio turistico tra i due Paesi;

Articolo 2

Le Parti Contraenti svolgeranno ogni opportuna azione per il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazioni e dei trasporti tra i due Paesi, onde agevolare le correnti turistiche nei due sensi.
Particolare cura sarà dedicata alla promozione di viaggi organizzati e soprattutto allo sviluppo di nuove forme di turismo;

Articolo 3

Le Parti Contraenti si scambieranno periodicamente esperienze in materia turistica soprattutto per la installazione e per la gestione di nuove unità turistico-alberghiere, utile per entrambi i Paesi.
Faciliteranno, inoltre, lo scambio di pubblicazioni, di ricerche, di materiale statistico e di ogni altra informazione di base in tutti i settori più rilevanti del turismo nazionale e internazionale dei due Paesi;

---

(1) Entrato in vigore a seguito dello scambio delle notifiche: 15 maggio 1987.

Articolo 4

Le Parti Contraenti, al fine di confrontare le rispettive esperienze, con riferimento alle comuni radici della civiltà greca, almeno per quanto concerne le aree del Mezzogiorno d'Italia, favoriranno lo scambio di informazioni sui risultati di studi e ricerche nel settore del turismo storico-culturale ed elaboreranno, al tempo stesso, congiuntamente eventuali progetti di itinerari turistico-culturali abbraccianti particolarmente i territori della Magna Grecia e della Grecia e studieranno la promozione comune di tali progetti in Paesi terzi, nel quadro di una più stretta collaborazione turistica finalizzata alla valorizzazione della cultura dei due Paesi;

Articolo 5

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà, conformemente alla propria legislazione e con l'osservanza del principio della reciprocità, la diffusione all'interno del proprio territorio nazionale dei documenti e del materiale di propaganda inviati dall'altra Parte per la conoscenza delle attrattive turistiche e culturali dei rispettivi Paesi;

Articolo 6

Ai fini di dare esecuzione al presente Accordo e allo scopo di dar corso a una reciproca consultazione sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità e degli Enti competenti in materia di turismo, nonché da eventuali esperti in qualità di membri aggiunti.
La Commissione si riunirà, regolarmente, alternativamente in Italia e in Grecia, su iniziativa di una della Parti Contraenti;

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti;

Articolo 8

Il presente accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente per periodi annuali, salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti Contraenti, da effettuarsi per le vie diplomatiche, almeno tre mesi prima della scadenza.

Fatto a Firenze il 1° luglio 1986 in duplice esemplare originale nelle lingue italiana e greca tutti e due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lelio Lagorio

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA

XXXIX

12 settembre 1986, Roma

Accordo fra l'Italia e il Kuwait per lo sviluppo della cooperazione economica industriale, tecnologica e finanziaria (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (di seguito indicate complessivamente come Parti Contraenti e singolarmente come Parti Contraente) desiderando rafforzare gli amichevoli rapporti e favorire la cooperazione economica, industriale, tecnologica e finanziaria tra i loro due Paesi, sulla base dell'uguaglianza e per il vantaggio reciproco, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti perseguiranno il rafforzamento dei loro rapporti sul piano economico, industriale, tecnologico e finanziario, sfruttando le opportunità fornite dallo sviluppo economico, industriale, tecnologico e finanziario dei due paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti, in conformità con le loro rispettive leggi, norme e regolamenti in vigore, incoraggeranno la cooperazione economica, industriale, tecnologica e finanziaria tra le persone fisiche e giuridiche dei settori privati e pubblici dei due paesi, come pure la stipulazione di accordi a lungo termine tra imprese pubbliche e private.

(1) Entrato in vigore con scambio delle notifiche del 12 maggio 1987.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti considerano che la cooperazione economica, industriale, tecnica e finanziaria tra loro possa essere realizzata mediante l'addestramento e lo scambio di specialisti ed esperti in tecnologia, nonchè mediante lo scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche in vari campi tra le loro rispettive istituzioni, imprese ed agenzie, ovvero in ogni altra forma da concordarsi, come pure attraverso intese sul piano tecnico ed amministrativo tra le rispettive amministrazioni.

ARTICOLO 4

Al fine di agevolare la realizzazione di progetti derivanti dalla cooperazione prevista dal presente Accordo, le due Parti Contraenti forniranno tutte le agevolazioni necessarie ai singoli ed alle imprese, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dei due Paesi.

ARTICOLO 5

Il presente Accordo non inciderà sugli obblighi derivanti alle Parti Contraenti a seguito della loro appartenenza a comunità economiche, unioni doganali, aree di libero scambio o gruppi regionali e sub-regionali.

ARTICOLO 6

Una Commissione Mista, formata dai rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti, sarà costituita al fine di definire ed esaminare questioni relative alla cooperazione economica, industriale, tecnologica e finanziaria tra le Parti Contraenti. E in particolare:

1. L'elaborazione di raccomandazioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. La formulazione di proposte al fine di ampliare la cooperazione nelle aree specificate nel presente Accordo.

3. La Commissione Mista può istituire gruppi di lavoro per trattare le questioni specifiche che le vengono sottoposte.

4. La Commissione Mista si riunirà alternativamente in Kuwait ed in Italia, su richiesta di una delle Parti Contraenti e con il consenso dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 7

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dall'ultima data in cui uno degli Stati Contraenti notificherà all'altro di avere completato le proprie procedure interne.

2. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e continuerà ad essere in vigore per un periodo o per periodi della stessa durata, salvo che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte Contraente la propria intenzione di denunciare l'Accordo stesso, sei mesi prima della sua scadenza.

3. Ogni impegno assunto durante la validità del presente Accordo non verrà pregiudicato dalla denuncia di esso.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma l'8 Moharram 1407, corrispondente al 12 settembre 1986, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede.

In caso di controversia farà fede il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Arnoldo Forlani

Per il Governo dello Stato del Kuwait

AGREEMENT

BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE STATE OF KUWAIT

FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC INDUSTRIAL

TECHNOLOGICAL AND FINANCIAL CO-OPERATION

The Government of the State of Kuwait and the Government of the Republic of Italy (hereinafter collectively referred to as the Contracting Parties and each referred to as Contracting Party).

Desiring to strengthen the friendly relations and to foster the economic, industrial, technological and financial co-operation between their two countries on the basis of equality and for mutual benefits, have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall aim to strengthen their mutual economic, industrial, technological and financial relations through the exploitation of opportunities provided by the economic, industrial, technological and financial development of both countries.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall, in accordance with their respective laws, rules and regulations in force, encourage economic, industrial, technological and financial cooperation between the natural and juridical persons of private and public sectors of the two countries, as well as the conclusion of long term contracts between public and private enterprises.

ARTICLE 3

The Contracting Parties consider that the economic, industrial, technical and financial co-operation between them can be carried out either through the training and exchange of specialists and technology experts, and through the exchange of scientific and technological knowledge in various fields between their respective institutions, enterprises and agencies or in any form that will be agreed upon, as well as through technical and administrative understandings between their respective administrations.

ARTICLE 4

In order to facilitate the realisation of projects resulting from the co-operation envisaged in this agreement, the two Contracting Parties will offer all necessary facilities to individuals and enterprises, in accordance with the laws and regulations of the two countries.

ARTICLE 5

This Agreement does not affect the obligations of either of the Contracting Parties as a result of their being members of economic communities, customs unions, free trade areas or regional and sub-regional groups.

ARTICLE 6

A Joint Commission, constituted of both Contracting Parties representatives, shall be established to define and to examine issues related to the economic, industrial, technological and financial co-operation between the Contracting Parties. More specifically the following:

1. The development of recommendations to implement the provisions of this Agreement.
2. The generation of proposals to widen co-operation in the areas specified in this Agreement.

3. The Joint Commission may establish working groups to deal with specific issues brought before it.
4. The Joint Commission shall meet alternately in Kuwait and in Italy on the request of either Contracting Party and the consent of the other Contracting Party.

ARTICLE 7

1. This Agreement shall enter into force on the latter date on which either Contracting Party notifies the other that its internal procedures have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall continue to be in force for similar period or periods, unless either Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party of its intention to terminate the Agreement, six months before its expiry date.
3. All undertakings concluded during the term of this agreement shall not be affected by its termination.

In witness whereof the undersigned, duly authorized hereto by their respective Governments, have signed this agreement.

Done in duplicate at Rome on 8 Moharram 1407, corresponding to the 12th of September 1986 in the Italian, Arabic and English languages.

All texts being equally authentic. In case of any divergency the English text shall prevail.

For the Gouvernment of The Republic of Italy	For the Gouvernment of The State of Kuwait
Arnaldo Forlani	

XXX

21 novembre 1986, Firenze

Decisione del Consiglio Superiore dell'Istituto Universitario Europeo che modifica la Convenzione del 19 aprile 1972 alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo a seguito dell'adesione della Grecia (1).

DECISIONE

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

vista la convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, modificata dalla decisione del Consiglio superiore del 20 marzo 1975 e in appresso denominata "Convenzione" in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

considerando che la Repubblica Ellenica, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 della Convenzione, ha depositato il proprio strumento di adesione presso il Governo della Repubblica Italiana;

considerando che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 della Convenzione, l'adesione ha efficacia dalla data in cui il Consiglio superiore avrà determinato le modifiche da apportare alla Convenzione;

considerando l'opportunità di apportarvi le suddette modifiche;

in accordo con il rappresentante della Repubblica Ellenica;

DECIDE:

Articolo 1

Con efficacia dalla data della presente decisione, la Convenzione, quale essa risulta dopo le modifiche apportate dalla Decisione del Consiglio superiore del 20 marzo 1975 a seguito dell'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, viene modificata come segue:

(1) Entrato in vigore: 21 novembre 1986.

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 7 è sostituito da quanto segue:

   "I voti relativi alla decisione che richiedono la maggioranza qualificata sono soggetti alla seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Francia	10
Repubblica Ellenica	5
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Regno Unito	10

   Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto un minimo di quarantacinque voti di assenso almeno da parte di 6 Governi."

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

   "I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dello Istituto sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	5,93%
Danimarca	2,43%
Germania	20,79%
Francia	20,79%
Repubblica Ellenica	1,75%
Irlanda	0,61%
Italia	20,79%
Lussemburgo	0,19%
Paesi Bassi	5,93%
Regno Unito	20,79%

3. Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

   "Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il tedesco, l'inglese, il danese, il francese, il greco, l'italiano e l'olandese."

4. All'articolo 38 viene aggiunto il seguente paragrafo:

"Il testo della Convenzione, redatto in lingua greca, quale esso figura in allegato alla decisione del Consiglio superiore che precisa le modifiche rese necessarie dall'adesione della Repubblica Ellenica, fa fede alla stessa stregua dei testi menzionati ai comma precedenti, ed il Governo della Repubblica Italiana ne rimette una copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati contraenti."

Articolo 2

L'adesione della Repubblica Ellenica alla Convenzione ha effetto a partire dalla data della presente decisione.

A tale data,

- la Repubblica Ellenica diventa uno Stato contraente della detta convenzione;
- il testo in lingua greca della convenzione, allegato alla presente Decisione, diviene testo che fa fede alla stessa stregua dei testi in lingua inglese, tedesca, danese, francese, irlandese, italiana e olandese.

Articolo 3

La presente Decisione è redatta in lingua tedesca, inglese, danese, francese, greca, irlandese, italiana e olandese e ciascuno di questi testi è da considerarsi valido.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio superiore notifica la presente Decisione al Governo di ciascun Stato contraente.

Fatto a Firenze, addì 21 novembre 1986

Per il Consiglio superiore

Il Presidente

E. BONING

XXXI

11 dicembre 1987, Roma

Risoluzione (n. 44/X) adottata dal Consiglio dei Governatori de F.I.S.A. che apporta emendamenti alla Sezione 8a) dell'articolo 6 dell'Accordo relativo alla creazione del Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo del 13 giugno 1976 (1).

RISOLUZIONE

The Governing Council of IFAD,

Having considered document GC 10/L.12 and the proposal and recommendation of the Executive Board thereon, contained in document GC 10/L.12/Add.1, to amend Section 8(a) of Article 6 of the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development to change the length of the term of office of the President from three to four years and to add a new provision in the Section;

Decides that:

(a) in Section 8(a) of Article 6 of the Agreement Establishing IFAD, as adopted by the United Nations Conference on the Establishment of an International Fund for Agricultural Development held on 13 June 1976, in Rome, the word "three" wherever it appears in the paragraph is amended to read "four". The amended paragraph shall read:

> "(a) The Governing Council shall appoint the President by a two-thirds majority of the total number of votes. He shall be appointed for a term of four years and shall be eligible for reappointment for only one further term. The appointment of the President may be terminated by the Governing Council by a two-thirds majority of the total number of votes.";

(b) the following new paragraph (b) shall be added in Section 8 of Article 6 of the Agreement Establishing IFAD:

> "(b) Notwithstanding the restriction on the term of office of the President of four years, contained in paragraph (a) of this Section, the Governing Council may, under special circumstances, on the recommendation of the Executive Board, extend the term of office of the President beyond the duration prescribed in paragraph (a) above. Any such extension shall be for no more than six months.";

(c) The existing paragraphs (b) to (h) of Section 8 of Article 6 of the Agreement Establishing IFAD shall be renumbered as (c) to (i) respectively;

(d) the length of the current term of office of the incumbent President shall be governed by Section 8(a) of Article 6 of the Agreement Establishing IFAD as amended by this Resolution.

(1) Entrato in vigore: 11 marzo 1987.

TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

RISOLUZIONE

Il Consiglio dei Governatori del FISA,

Avendo considerato il documento GC 10/L. 12 e la proposta e la raccomandazione del Consiglio di Amministrazione sul documento medesimo. contenute nel documento GC 10/L.12/Addì 1, per emendare la Sezione 8(a) dell'Articolo 6 dell'Accordo istitutivo del Fondo Internazionale di Sviluppo Agricolo per cambiare la durata del mandato del Presidente da tre a quattro anni e per aggiungere una nuova disposizione nella Sezione;

Decide che:

a) Alla sezione 8a) dell'Articolo 6 dell'Accordo istitutivo del FISA, così come adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite relativa alla istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo il 13 giugno 1976 a Roma, la parola"tre", ovunque essa figuri nel paragrafo, è sostituita con"quattro". La formulazione del paragrafo recante emendamento è la seguente:

"a) Il Consiglio dei Governatori nomina il Presidente a maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti. Il Presidente è nominato per una durata di quattro anni ed il suo mandato può essere rinnovato una volta sola. Il Consiglio dei Governatori può porre fine al mandato del Presidente con decisione di maggioranza di due terzi del numero totale dei voti".

b) Il seguente nuovo paragrafo(b) sarà aggiunto alla Sezione 8 dell'Articolo 6 dell'Accordo istitutivo del FISA:

"b) Nonostante la limitazione di quattro anni imposta al mandato del Presidente di cui al paragrafo (a) della presente Sezione, il Consiglio dei Governatori può, in circostanze speciali, su raccomandazione del Consiglio di Amministrazione, prorogare il mandato del Presidente oltre la durata prevista al paragrafo (a) di cui sopra. Detta proroga non può superare sei mesi.";

c) i paragrafi esistenti da b) ad h) della Sezione 8 dell'Articolo 6 dell'Accordo istitutivo del FISA saranno rinumerati da c) a i) rispettivamente.

d) la durata del mandato attuale del Presidente in carica sarà regolata dalla Sezione 8(a) dell'Articolo 6 dell'Accordo istitutivo del FISA come emendata dalla presente Risoluzione.

XXXII

16 gennaio 1987, Roma

Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia sul rifinanziamento del debito in scadenza nel periodo dal 16 maggio 1986 al 31 gennaio 1988: a) Accordo; b) Scambio di Note (1).

A) ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente tra i due Paesi;

in applicazione del Processo Verbale relativo alla ristrutturazione del debito estero della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato a Parigi il 13 maggio 1986(Processo Verbale);

tenuto conto che le scadenze dei crediti italiani, in linea capitale, riferentisi a forniture derivanti da contratti di esportazione di beni e servizi conclusi prima del 2 dicembre 1982 ed a crediti finanziari concessi prima della stessa data, con regolamento oltre un anno, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano, sono valutabili in Lire Italiane 43.000 milioni; Dollari USA 14 milioni e Marchi Tedeschi 4 milioni; per il periodo 16.5.1986 - 15.5.1987 ed in Lire Italiane 31.000 milioni; Dollari USA 9 milioni e Marchi Tedeschi 0.3 milioni per il periodo 16.5.1987 - 31.3.1988;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24.5.1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dell'85% dei debiti jugoslavi di cui alle premesse in scadenza nel periodo 16.5.1986 - 15.5.1987, farà in modo che vengano concessi alla Banca Nazionale di Jugoslavia tre crediti finanziari fino ad un massimo rispettivamente di Lire Italiane 37.000 milioni, Dollari USA 12 milioni e Marchi Tedeschi 3,5 milioni.

(1) Scambio delle notifiche: 26 febbraio-9 aprile 1987. Entrata in vigore il 9 aprile 1987.

ARTICOLO II

In relazione a quanto previsto alla Sez. II, paragrafo 2 B del Processo Verbale, il Governo Italiano - a termini della Legge 24.5.1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - farà in modo che vengano concessi alla Banca Nazionale di Jugoslavia tre crediti finanziari in Lire Italiane, Dollari USA e Marchi Tedeschi nella misura necessaria per consentire il regolamento dei debiti jugoslavi di cui alle premesse, secondo la percentuale che sarà stabilita in sede multilaterale, in scadenza nel periodo 16.5.1987 - 31.3.1988.

La concessione dei crediti di cui al paragraf precedente è subordinata all'adempimento da parte jugoslava delle condizioni citate nella Sez. IV, paragr. 5 del Processo Verbale.

ARTICOLO III

1) - I crediti di cui all'Articolo I, e quelli dell'Articolo II nel caso siano concessi, beneficieranno della garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.

2) - Gli interessi sui citati crediti saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati:

a) - per i crediti in Dollari USA ed in Marchi Tedeschi, al tasso di raccolta all'estero corrisposto dagli Istituti e Banche intervenuti nell'operazione, maggiorato del margine nonchè di tutte le spese e commissioni;

b) - per il credito in Lire Italiane, al tasso previsto per la raccolta all'interno a tassi variabili, maggiorato della commissione onnicomprensiva spettante agli Istituti.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte della Banca Nazionale di Jugoslavia e saranno pagati semestralmente con prima scadenza :

- per quanto attiene ai crediti di cui all'Art. I il 30 aprile od il 31 ottobre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi;
- per quanto attiene ai crediti di cui all'Art. II il 31 marzo od il 30 settembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi.

3) - I titoli rappresentativi dei crediti liberamente negoziabili saranno emessi dalla Banca Nazionale di Jugoslavia.

4) - Le modalità di rimborso del premio assicurativo da parte jugcalava nonchè le condizioni e le modalità di utilizzo dei crediti saranno fissati nelle Convenzioni finanziarie da stipularsi al più presto possibile tra gli Istituti e Banche suddetti e la Banca Nazionale di Jugoslavia.

ARTICOLO IV

I crediti di cui all'Articolo I saranno rimborsati in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 aprile 1991 e l'ultima il 31 ottobre 1995.

ARTICOLO V

I crediti di cui all'Articolo II, nel caso siano concessi, saranno rimborsati in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31 marzo 1992 e l'ultima il 30 settembre 1996.

ARTICOLO VI

1) I crediti di cui all'Articolo I saranno destinati al pagamento in Italia in favore degli aventi diritto dell'85% dei debiti in linea capitale indicati nelle premesse scaduti dal 16 maggio 1986 e non pagati alla data del presente Accordo ed ancora da scadere sino al 15 maggio 1987 e non pagati.

I debiti in questione sono specificati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra gli organi competenti delle due Parti.

2) - Il restante 15% dei debiti in linea capitale di cui al punto 1) del presente articolo nonchè gli interessi contrattuali relativi alle scadenze dei debiti oggetto del presente Accordo saranno regolati in favore degli aventi diritto in Italia, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni, alle date previste; le somme dovute ed eventualmente non pagate alla data del presente Accordo saranno regolate al più tardi entro il 30 aprile 1987.

ARTICOLO VII

1) - I crediti di cui all'Art. II, nel caso siano concessi, saranno destinati al pagamento in Italia, in favore degli aventi diritto, della percentuale, che sarà fissata in sede multilaterale, dei debiti in linea capitale indicati nelle premesse, in scadenza nel periodo 16.5.1987 -31.3.1988.

I debiti in questione sono specificati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo tra gli organi competenti delle due Parti.

2) - La restante percentuale dei debiti in linea capitale di cui al punto 1 del presente Articolo nonchè gli interessi contrattuali relativi alla scadenza dei debiti oggetto del presente Accordo saranno regolati in favore degli aventi diritto in Italia, nelle valute indicate nei relativi contratti o Convenzioni, alle date previste.

ARTICOLO VIII

Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di ciascuna rata capitale dei debiti di cui all'Articolo I, e di cui all'Art. II nel caso siano concessi, e quella del suo regolamento totale, la Banca Nazionale di Jugoslavia si impegna a regolare agli aventi diritto in Italia interessi ai tassi del 7,50 %, del 12,50 % e del 5,50 % per anno rispettivamente per i debiti in Dollari USA, Lire Italiane e Marchi Tedeschi; fermo restando che - limitatamente al periodo dalla data di scadenza di ciascun debito alla data di indennizzo da parte della SACE - saranno applicati i tassi di interesse nella misura e secondo le modalità previste da eventuali particolari clausole contrattuali concernenti la determinazione di tali interessi.

Gli interessi menzionati al comma precedente saranno corrisposti per la eventuale differenza ancora dovuta nel caso in cui la Parte jugoslava abbia già provveduto a trasferire, anche parzialmente, agli aventi diritto in Italia, somme destinate al loro regolamento.

Gli interessi suddetti saranno pagati e trasferiti nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni entro 60 giorni dalla data di regolamento totale di ciascuna rata capitale.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le due Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure di approvazione previste dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

Fatto a Roma il 16 gennaio 1987 in due originali in lingua italiana e serbo-croata, ognuno dei quali facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Giacomo Attolico)

PER IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

(Nikola Jelic)

B) SCAMBIO DI NOTE

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Roma, 16 gennaio 1987

Signor Presidente,

Con riferimento al secondo capoverso dell'Art. III dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, relativamente ai crediti finanziari in Dollari USA e in Marchi Tedeschi, di cui all'Art.I dell'Accordo firmato in data odierna, le Autorità Italiane si adopereranno affinchè l'ammontare complessivo del margine nonchè delle spese e commissioni - ivi inclusa quella onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito - da aggiungersi al "tasso di raccolta", non sia superiore allo 0.80 per cento per anno.

Per quanto concerne il credito in Lire Italiane di cui all'art. I dell'Accordo firmato in data odierna, Le comunico che il tasso di interesse a carico della Parte jugoslava è costituito unicamente dal tasso di raccolta all'interno a tassi variabili (attualmente pari al 13,14 per cento per anno) e dalla commissione onnicomprensiva spettante agli Istituti di credito, determinati periodicamente con appositi Decreti Ministeriali. Ho l'onore di comunicarLe che le Autorità italiane si adopereranno affinchè la misura della suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore allo 0.40 per cento per anno.

Quanto precede potrà essere applicato, ove compatibile con eventuali nuove disposizioni interne delle Autorità italiane, ai crediti di cui all'Art. II dell'Accordo firmato in data odierna.

La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

(Giacomo Attolico)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Roma, 16 gennaio 1987

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna, di cui trascrivo il testo qui di seguito :

" Con riferimento al secondo capoverso dell'Art. III dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, relativamente ai crediti finanziari in Dollari USA e in Marchi Tedeschi, di cui all'Art.I dell'Accordo firmato in data odierna, le Autorità Italiane si adopereranno affinchè l'ammontare complessivo del margine nonchè delle spese e commissioni - ivi inclusa quella onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito - da aggiungersi al "tasso di raccolta", non sia superiore allo 0.80 per cento per anno.

Per quanto concerne il credito in Lire Italiane di cui all'art. I dell'Accordo firmato in data odierna, Le comunico che il tasso di interesse a carico della Parte jugoslava è costituito unicamente dal tasso di raccolta all'interno a tassi variabili (attualmente pari al 13,14 per cento per anno) e dalla commissione onnicomprensiva spettante agli Istituti di credito, determinati periodicamente con appositi Decreti Ministeriali. Ho l'onore di comunicarLe che le Autorità italiane si adopereranno affinchè la misura della suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore allo 0.40 per cento per anno.

Quanto precede potrà essere applicato, ove compatibile con eventuali nuove disposizioni interne delle Autorità italiane, ai crediti di cui all'Art. II dell'Accordo firmato in data odierna.

La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede."

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Federativa di Jugoslavia su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

(Nikola Jelic)

XXXIII

2 febbraio 1987, Roma

Scambio di Note fra l'Italia e l'Austria che modifica l'Accordo concernente determinati servizi aerei non di linea del 2 agosto 1965 (1).

L'AMBASCIATORE D'AUSTRIA A ROMA

AL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 2 février 1987

Monsieur l'Ambassadeur,

en me référant aux Notes échangées le 2 août 1965 entre l'Ambassadeur de la République d'Autriche en Italie et le Ministre des Affaires Etrangères de la République Italienne concernant la circulation aérienne civile non regulière, j'ai l'honneur de Vous communiquer que les autorités competentes autrichiennes estiment désiderable la suivante modification du paragraphe 1/c de cet accord:

"Survols et escales ayant un caractère occasionel, à condition que le taxi aérien n'ait pas une capacité excédant dix postes passagers."

Si les autorités italiennes sont d'accord sur ce qui précède, la présente Note et la Note de réponse que Vous voudrez me faire parvenir à ce sujet, seront considérées comme un accord qui entrera en vigueur le premier jour du second mois successif à cet échange de Notes.

Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, pour Vous renouveler les assurances de ma plus haute considération.

(Friedrich Frölichsthal)

(1) Entrata in vigore: 1° aprile 1987.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ALL'AMBASCIATORE D'AUSTRIA A ROMA

Rome,le 2 février 1987

Monsieur l'Ambassadeur,

par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

""Monsieur l'Ambassadeur,

en me référant aux Notes échangées le 2 août 1965 entre l'Ambassadeur de la République d'Autriche en Italie et le Ministre des Affaires Etrangères de la République Italienne concernant la circulation aérienne civile non regulière, j'ai l'honneur de Vous communiquer que les autorités compétentes autrichiennes estiment désiderable la suivante modification du paragraphe 1/c de cet accord:

"Survols et escales ayant un caractère occasionel, a condition que le taxi aérien n'ait pas une capacité excédant dix postes passagers."

Si les autorités italiennes sont d'accord sur ce qui précède, la présente Note et la Note de réponse que Vous voudrez me faire parvenire à ce sujet, seront considérées comme un accord qui entrera in viguer le premier jour du second mois successif a cet échange de Notes.

Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, pour Vous renouveler les assurances de ma plus haute considération.""

J'ai l'honneur de Vous faire connaître que le Gouvernement italien est d'accord su ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

GIACOMO ATTOLICO

TRADUZIONE

L'AMBASCIATORE D'AUSTRIA IN ITALIA

Signor Ambasciatore,

in riferimento alle Note scambiate il 2 agosto 1965 tra l'Ambasciatore della Repubblica di Austria in Italia ed il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, riguardo al traffico aereo civile non di linea, ho l'onore di comunicarLe che le Autorità competenti austriache ritengono auspicabile la seguente modifica del par. 1/c di tale Accordo:

"Sorvoli e scali di natura occasionale, a condizione che il taxi aereo non abbia una capacità superiore a dieci posti passeggeri".

Qualora le Autorità italiane convenganoriguardo a quanto sopra, la presente Nota, nonché la Nota di risposta che Lei vorrà farmi pervenire in proposito, saranno considerate in quanto Accordo che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a detto scambio di note.

RinnovandoLe i sensi della mia alta considerazione,

(Friedrich Frolichsthal)

0?4/25?7

Roma, 2 febbraio 1987

Signor Ambasciatore,

con la Sua Nota in data odierna Lei mi ha cortesemente informato su quanto segue:

"Signor Ambasciatore,

in riferimento alle Note scambiate il 2 agosto 1965 tra l'Ambasciatore della Repubblica di Austria in Italia ed il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, riguardo al traffico aereo civile non di linea, ho l'onore di comunicarLe che le Autorità competenti austriache ritengono auspicabile la seguente modifica del par. 1/c di tale Accordo:

"Sorvoli e scali di natura occasionale, a condizione che il taxi aereo non abbia una capacità superiore a dieci posti passeggeri".

Qualora le Autorità italiane convenganoriguardo a quanto sopra, la presente Nota, nonché la Nota di risposta che Lei vorrà farmi pervenire in proposito, saranno considerate in quanto Accordo che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a detto scambio di note.

Rinnovandole i sensi della mia alta considerazione."

Ho l'onore d'informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto sopra.

Con i sensi della mia alta considerazione,

XXXIV

23 gennaio-5 febbraio 1987, Luanda

Scambi di Note con Annessi fra l'Italia e l'Angola per la fornitura di prodotti alimentari trasformati e di prodotti alimentari per l'infanzia a titolo di dono. (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

AL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

Luanda, aos 23 gen 1987

Excelência,

tenho o prazer de enviar-Lhe em anexo os originais da proposta de acordo relativo ao fornecimento de 200 toneladas de sardinhas enlatadas, 100 toneladas de carne transformada, 850 toneladas de massa de tomate bem como a proposta de troca de cartas para o fornecimento de produtos de infância, que constituem a segunda parte da ajuda alimentar italiana à Angola para 1986 correspondente a 5 bilhões de liras.

As minhas cartas e as Suas respostas (vid. fac-simile em anexo) aperfeiçoarão o acordo que deverà ser definido o mais depressa possivel.

A este propòsito, permito-me fazer-Lhe presente que no caso de, segundo o ordenamento interno angolano, necessitar de plenos poderes (para o acordo n. 1, 2 e 3), tal facto dever-me-à ser comunicado devendo eu também em tal caso pedir anàlogo instrumento de pleno poder ao meu Governo.

Anexo-Lhe outrossim o esboço de uma carta que deverà cortesmente fazer-me chegar juntamente com as respostas constantes em epìgrafe e que constitui o empenho angolano em destinar os fundos de contrapartida derivantes da venda dos supra citados fornecimentos ao financiamento de cooperação bilateral no sector agro-alimentar ou que interessem outros sectores.

Fazendo-Lhe presente a urgência da questão, para não atrasar o envio da ajuda alimentar, fico a espera de uma Sua cortês urgente resposta.

Queira aceitar, Excelência, a expressão da minha alta consideracao.

---

(1) Entrata in vigore 5 febbraio 1987

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

Luanda, oas 5 de Fevereiro de 1987

Excelência,

tenho a honra de me referir ao acordo alcançado pelos nossos dois Governos, relativo às condiçoes de execução do fornecimento de 200 toneladas de sardinhas enlatadas, oferecido pelo Governo italiano como ajuda alimentar bilateral.

O Governo da República Popular de Angola concorda com a abertura de uma conta bancária especial, na qual serão depositados os proventos em moeda local, derivantes da venda do produto supra-mencionado. As operacões de movimento da supra-citada conta serão efectuadas pelo Governo da República Popular de Angola e, a Embaixada da Itália em Luanda terá acesso a todas as operacões relativas às operações mencionadas.

Fica assente que os supra-citados proventos serão utilizados para financiar projectos de cooperação bilateral, possívelmente no sector agro-alimentar, que serão concordados, caso por caso, com a Embaixada da Itália em Luanda.

Por outro lado, desejo recordar que os fornecimentos relativos as 100 toneladas de carne transformada e 850 toneladas de massa de tomate respectivamente, destinam-se a distribuição gratuita às Instituições Sociais existentes na República Popular de Angola.

Aproveito a ocasião para renovar à Vossa Excelência a expressão da minha mais alta consideração.

CARLOS ANTONIO FERNANDES
Secretário de Estado da Cooperação

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

AL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

Luanda, aos 23 gen 1987

Excelência,

tenho a honra de me referir ao acordo alcançado pelos nossos dois Governos para o fornecimento de produtos transformados à Republica Popular de Angola como ajuda italiana de emergência, para sugerir que a relativa expedição seja efectuada segundo as clàusulas constantes dos anexos n. 1 e 2 desta carta, que constituem parte integrante do acordo.

Caso o Governo da Republica Popular de Angola concorde com tais clàusulas, esta carta e a de assentimento que Vossa Excelência terà o prazer de me enviar, constituirão um acordo entre os nossos Pìaes que entrarà em vigor na data da carta de Vossa Excelência.

Todo o problema que poderà surgir na aplicação do acordo serà submetido à consultação à pedido de um dos dois Governos.

Rogo-Lhe queira aceitar, Excelência, a expressão da minha mais alta consideração.

~~O Embaixador da Itália~~
(Francesco de Courten)

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

Luanda, oas 5 de Fevereiro de 1987

Excelência,

tenho a honra de me referir à carta de Vossa Excelência datada de 23 de Janeiro de 1987 do seguinte teor:

"Tenho a honra de me referir ao acordo alcançado pelos nossos dois Governos para o fornecimento de produtos transformados à República Popular de Angola como ajuda italiana de emergência, para sugerir que a relativa expedição seja efectuada segundo as cláusulas constantes dos anexos n. 1 e 2 desta carta, que constituem parte integrante do acordo.

Caso o Governo da República Popular de Angola concorde com tais cláusulas, esta carta e a de assentimento que Vossa Excelência terá o prazer de me enviar em resposta, constituirão um acordo entre os nossos dois Países que entrará em vigor na data da carta de Vossa Excelência.

Todo o problema que poderá surgir na aplicação do acordo será submetido à consultação, à pedido de um dos dois Governos".

Tenho a honra de informar-lhe que o Governo da República Popular de Angola concorda com o conteúdo da carta e dos anexos n. 1 e 2.

Rogo-lhe queira aceitar, Excelência, a expressão da minha mais alta consideração.

CARLOS ANTONIO FERNANDES
Secretário de Estado da Cooperação

ANNESSO N. 1

MODALIDADES PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS TRANSFORMADOS A' REPUBLICA POPULAR DE ANGOLA

1) No quadro dos seus programas de ajuda alimentar, o Governo italiano empenha-se a fornecer ao Governo da Republica Popular de Angola, à titulo de doaçâo, os seguintes produtos alimentares:

- 200 toneladas de sardinhas enlatadas;
- 100 toneladas de carne transformada;
- 850 toneladas de massa de tomate.

2) ais produtos, devidamente embalados, serâo fornecidos ex ship porto de Luanda dentro de 6 meses a contar da assinatura do acordo.
As condiçôes da entrega serâo acordadas entre a Embaixada do Governo da Republica Popular de Angola em Roma e a A.I.M.A., mandataria do Governo italiano para a execuçâo das clausulas do acordo.

3) O Governo da Republica Popular de Angola empenha-se a utilizar a quantidade de produtos transformados fornecida pelo Governo italiano para o consumo alimentar e a fixar, para a eventual venda do produto nos mercados internos, o preço normalmente praticado para produtos de igual qualidade.
O obtido da dita venda, deduzidas as despesas normais para a comercialização no mercado interno, serà depositado numa conta especial destinada a cobrir as despesas sustentadas pelo Governo da Republica Popular de Angola para o fornecimento de projectos de desenvolvimento econòmico e social.

4) Os dois Governos empenham-se em executar as clausulas do acordo de maneira tal a evitar todo o prejuizo aos normais processos produtivos e ao comércio internacional.
Para este fim, os dois Governos tomarâo as medidas necessarias a fim que o fornecimento da ajuda seja adicional e nâo substituto das transaçôes comerciais que possam ser razoavelmente previstas na ausência de tal fornecimento.

5) O Governo da Republica Popular de Angola tomarà todas as medidas necessarias para impedir a reexportaçâo dos produtos alimentares constantes do ponto 1) recebidos como ajuda, bem como a exportaçâo comercial ou nâo comercial, para um periodo de seis meses a decorrer da ùltima entrega dos gêneros alimentares produzidos no Paìs e que tenham as mesmas caracteristicas dos produtos alimentares recebidos à titulo de ajuda.

6) O Governo da Republica Popular de Angola empenha-se em fornecer ao Governo italiano todas as informacões relativas à execucão das clausulas do acordo.

A' tal fim o Governo da Republica Popular de Angola comunicarà ao Governo italiano:

a) a data de chegada de cada navio, a qualidade e a quantidade do produto desembarcado, a data em que se completa o descarregamento;
b) as quantidades vendidas, o sistema de comercialização adoptado para a venda e os preços praticados;
c) a situação da conta especial constituida com o obtido da venda, em divisa nacional, do produto fornecido à titulo de ajuda;
d) os projectos financiados mediante a conta especial e o montante do contributo financeiro da conta especial com respeito ao custo total do pròprio projecto.

As informações relativas ao ponto a) deverão chegar dentro de 30 dias a partir da data de descarregamento dos produtos; as informações relativas ao ponto b), c) e d) deverão chegar dentro de 13 meses a partir da data da assinatura do acordo.

7) As responsabilidades do Governo italiano e do Governo da Republica Popular de Angola, no que concerne respectivamente a entrega e a tomada à cargo, são especificadas no anexo n. 2.

As eventuais controvérsias serão reguladas directamente pelos dois Governos.

ANNESSO N. 2

CLAUSULAS RELATIVAS A' ENTREGA DOS PRODUTOS TRANSFORMADOS NO PORTO DE DESEMBARQUE

1) A entrega dos produtos transformados ao Governo da Republica Popular de Angola terà lugar à bordo do navio no porto de desembarque, mediante prévio envio dos documentos representativos da mercadoria e das suas qualidades e quantidades.

2) O Governo italiano assumirà todas as despesas relativas ao transporte dos produtos transformados do porto italiano de carregamento ao porto de descarregamento de Luanda.

3) O Governo da Republica Popular de Angola assumirà todas as despesas relativas ao descarregamento dos produtos transformados no porto de desembarque de Luanda, assim como todas as despesas (e em particular as contraestadias) derivantes de atrasos - verificados por quaisquer razâo - na admissâo do navio à ancoragem.

4) O Governo da Republica Popular de Angola empenha-se em passar no mais curto espaço de tempo, depois da entrega dos produtos transformados, uma declaraçâo de tomada à cargo dos produtos recebidos que faça fé da sua qualidade e quantidade.

5) O Governo italiano empenha-se a notificar no mais curto espaço de tempo ao Governo da Republica Popular de Angola a data de chegada do navio no porto de descarregamento.

6) A A.I.M.A. e a Embaixada da Republica Popular de Angola em Roma tomarâo contacto directo para a aplicaçâo das clausulas de expediçâo.

7) A A.I.M.A. (Administraçâo de Estado para as Intervençôes no Mercado Agricola) é designada como a ùnica mandataria pelo Governo italiano.

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

AL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

Luanda, aos 23 gen 1987

Excelência,

tenho a honra de me referir ao acordo alcançado pelos nossos dois Governos para o fornecimento de produtos para a infância à Republica Popular de Angola como ajuda italiana de emrgência, para sugerir que a relativa expediçâo seja efectuada segundo as clàusulas constantes dos anexos n. 1 e 2 desta carta, que constituem parte integrante do acordo.

Caso o Governo da Republica Popular de Angola concorde com tais clàusulas, esta carta e a de assentimento que Vossa Excelência terà o prazer de me enviar, constituirâo um acordo entre os nossos dois Paìses que entrarà em vigor na data da carta de Vossa Excelência.

Todo o problema que poderà surgir na aplicaçâo do acordo serà submetido à consultaçâo, à pedido de um dos dois Governos.

Rogo-Lhe queira aceitar, Excelência, a expressâo da minha mais alta consideraçâo.

~~O Embaixador da Italia~~
(Francesco de Courten)

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

Luanda, oas 5 de Fevereiro de 1987

Excelência,

tenho a honra de me referir à carta de Vossa Excelência datada de 23 de Janeiro de 1987 com o seguinte teor:

"Tenho a honra de me referir ao acordo alcançado pelos nossos dois Governos para o fornecimento de produtos para a infância à República Popular de Angola como ajuda italiana de emergência, para sugerir que a relativa expédição seja efectuada segundo as clàusulas constantes dos anexos n. 1 e 2 desta carta, que constituem parte integrante do acordo.

Caso o Governo da República Popular de Angola concorde com tais clàusulas, esta carta e a de assentimento que Vossa Excelência terá o prazer de me enviar em resposta, constituirão um acordo entre os nossos dois Países que entrará em vigor na data da carta de Vossa Excelência.

Todo o problema que poderá surgir na aplicação do acordo será submetido à consultação, à pedido de um dos dois Governos".

Tenho a honra de informar-lhe que o Governo da República Popular de Angola concorda com o conteúdo da carta e dos anexos n. 1 e 2.

Rogo-lhe queira aceitar, Excelência, a expressão da minha mais alta consideração.

CARLOS ANTONIO FERNANDES
Secretário de Estado da Cooperação

ANNESSO N. 1

MODALIDADES PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A INFÂNCIA A' REPUBLICA POPULAR DE ANGOLA

1) No quadro dos seus programas de ajuda alimentar, o Governo italiano empenha-se em fornecer ao Governo da Republica Popular de Angola, à titulo de doacão, os seguintes produtos alimentares:

   - 400 hectolitros de sumos de fruta;
   - 40 toneladas de biscoitos para a infância;
   - 10 toneladas de massa miùda para a infância;
   - 45 toneladas de homogeneizados;
   - 40 toneladas de marmelada.

2) Tais produtos, devidamente embalados, serão fornecidos ex ship porto de Luanda dentro de 6 meses a contar da assinatura do acordo.

   As condições da entrega serão acordadas entre a Embaixada do Governo da Republica Popular de Angola em Roma e a A.I.M.A., mandataria do Governo italiano para a execução das clausulas do acordo.

3) O Governo da Republica Popular de Angola empenha-se em destinar os supra citados produtos aos orfanatos, aos hospitais, às escolas e à outras instituições necessitadas de assistência.

4) O Governo da Republica Popular de Angola empenha-se em fornecer dentro de 6 meses a contar da data de desembarque uma detalhada prestação de contas do uso que terà sido dado aos produtos em questão pelos supra citados Institutos.

5) Os dois Governos empenham-se a executar as clausulas do acordo de maneira tal a evitar todo o prejuizo aos normais processos produtivos e ao comércio internacional.
   Para este fim, os dois Governos tomarão as medidas necessarias a fim que o fornecimento da ajuda seja adicional e não substituto das transacções comerciais que possam ser razoavelmente previstas na ausência de tal fornecimento.

6) O Governo da Republica Popular de Angola tomarà todas as medidas necessarias para impedir a reexportação dos produtos alimentares constantes do porto 1).

7) O Governo da Republica Popular de Angola comunicarà ao Governo italiano o porto e a data de chegada do navio, a qualidade e a quantidade dos produtos descarregados e a data em que o descarregamento foi completado. Tais informaçôes deverâo ser fornecidas o mais tardar até 30 dias a contar da data de descarregamento dos produtos.

8) As responsabilidades do Governo italiano e do Governo da Republica Popular de Angola,no que concerne respectivamente à entrega e à tomada a cargo, estâo especificadas no anexo n. 2 .

As eventuais controvérsias serâo reguladas directamente pelos dois Governos.

ANNESSO N. 2

CLAUSULAS RELATIVAS A' ENTREGA DOS PRODUTOS PARA A INFÂNCIA NO PORTO DE DESCARREGAMENTO

1) A entrega dos produtos para a infância ao Governo da Republica Popular de Angola terà lugar à bordo do navio no porto de desembarque, mediante o prévio envio dos documentos representativos da mercadoria e das suas qualidades e qùantidades.

2) O Governo italiano assumirà tódas as despesas relativas ao transporte dos produtos do porto italiano de carregamento ao porto de descarregamento de Luanda.

3) Ó Governo da Republica Popular de Angola assumirà todas as despesas relativas ao descarregamento dos produtos no porto de desembarque de Luanda, assim como todas as despesas (e em particular as contraestadias) derivantes de atrasos -verificados por quaisquer razâo - na admissâo do navio à ancoragem.

4) O Governo da Republica Popular de Angola empenha-se a passar no mais curto espaço de tempo possivel, depois da entrega dos produtos para a infância, uma declaraçâo de tomada à cargo dos produtos recebidos que faça fé da sua qualidade e quantidade.

5) O Governo italiano empenha-se em notificar no mais curto espaço de tempo possivel o Governo da Republica Popular de Angola a data de chegada do navio no porto de descarregamento.

6) A A.I.M.A. e a Embaixada da Republica Popular de Angola em Roma tomarâo directo contacto para a aplicacâo das clausulas de expediçâo.

7) A A.I.M.A. (Administraçâo de Estado para as Intervençôes no Mercado Agricola) é designada como unica mandatària para o Governo italiano.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

AL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

Luanda, 23 gennaio 1987

Eccellenza,

ho il piacere di inviarle in allegato gli originali della proposta di accordo relativa alla fornitura di 200 tonnellate di sardine in scatola, 100 tonnellate di carne trasformata, 850 tonnellate di concentrato di pomodoro, come pure la proposta di scambio di lettere per la fornitura di prodotti per l'infanzia, che costituiscono la seconda parte dell'aiuto alimentare italiano all'Angola per il 1986 corrispondente a 5 miliardi di lire.

Le mie lettere e le Sue risposte (V. fac-simile in allegato) perfezioneranno l'accordo che dovrà essere definito il più celermente possibile.

A questo proposito, mi permetto di farle presente che nel caso in cui, secondo l'ordinamento angolano, fossero necessari pieni poteri (per l'accordo n° 1, 2 e 3), questo fatto mi dovrà essere comunicato, poichè anch'io, in tal caso, dovrò chiedere analogo strumento di pieno potere al mio Governo.

Le allego altresì l'abbozzo di una lettera che dovrà cortesemente farmi pervenire assieme alle risposte suddette e che costituisce l'impegno angolano di destinare i fondi di contropartita derivanti dalla vendita delle forniture suddette al finanziamento cooperazione bilaterale nel settore agro-alimentare o che interessino altri settori.

Facendole presente l'urgenza della questione, per non ritardare l'invio dell'aiuto alimentare, resto in attesa di una Sua cortese urgente risposta.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Francesco de Courten

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

Luanda, 5 febbraio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo raggiunto dai nostri due governi relativo alle condizioni di esecuzione della fornitura di 200 tonnellate di sardine in scatola offerta dal Governo italiano come aiuto alimentare bilaterale.

Il Governo della Repubblica Popolare di Angola concorda sull'apertura di un conto bancario speciale, nel quale saranno depositati i proventi in moneta locale, derivanti dalla vendita del prodotto summenzionato. Le operazioni di movimento del conto suddetto verranno effettuate da Governo della Repubblica Popolare di Angola e l'Ambasciata d'Italia a Luanda avrà accesso a tutte le operazioni relative alle operazioni menzionate.

Si stabilisce che i suddetti proventi verranno utilizzati per finanziare progetti di cooperazione bilaterale, possibilmente nel settore agro-alimentare, che verrano concordati caso per caso con l'Ambasciata d'Italia a Luanda.

Inoltre, desidero ricordare che le forniture relative alle 100 tonnellate di carne trasformata e 850 tonnellate di concentrato di pomodoro sono destinate alla distribuzione gratuita alle Istituzioni Sociali esistenti nella Repubblica Popolare di Angola.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

CARLOS ANTONIO FERNANDES

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

AL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

Luanda, 23 gennaio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di prodotti trasformati alla Repubblica Popolare di Angola come aiuto italiano di emergenza, per suggerire che la relativa spedizione sia effettuata secondo le clausole di cui all'allegato N° 1 e 2 di questa lettera, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso in cui il governo della Repubblica Popolare di Angola fosse d'accordo su dette clausole, questa lettera e quella di assenso che Sua Eccellenza avrà la bontà di inviarmi, costituiranno un accordo tra i nostri due paesi, che entrerà in vigore a partire dalla data della lettera di Sua Eccellenza.

Qualsiasi problema che potrà sorgere nell'applicazione dell'accordo, verrà sottoposto ad esame su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di voler accettare, eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Francesco de Courten

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

Luanda, 5 febbraio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza datata 23 gennaio 1987, del seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di prodotti trasformati alla Repubblica Popolare di Angola come aiuto italiano di emergenza, per suggerire che la relativa spedizione sia effettuata secondo le clausole di cui all'allegato N° 1 e 2 di questa lettera, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Popolare di angola fosse d'accordo su dette clausole, questa lettera e quella di assenso che Sua eccellenza avrà la bonta di inviarmi, costituiranno un accordo tra i nostri due paesi, che entrerà in vigore a partire dalla data della lettera di sua Eccellenza.

Qualsiasi problema che potrà sorgere nell'applicazione dell'accordo, verrà sottoposto ad esame su richiesta di uno dei due Governi."

Ho l'onore di informarla che il Governo della Repubblica Popolare di Angola concorda sul contenuto della lettera e degli allegati N° 1 e 2.

La prego di voler accettare; Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

CARLOS ANTONIO FERNANDES

AMBASCIATA D'ITALIA

ALLEGATO N°1

MODALITÀ PER LA FORNITURA DI PRODOTTI TRASFORMATI ALLA REPUBBLICA POPOLARE DI ANGOLA

1) Nel quadro dei suoi programmi di aiuti alimentari, il Governo italiano si impegna a fornire al Governo della Repubblica Popolare di Angola, a titolo di donazione, i seguenti prodotti alimentari:
- 200 tonnellate di sardine in scatola
- 100 tonnellate di carne trasformata
- 850 tonnellate di concentrato di pomodoro.

2) Tali prodotti, debitamente imballati, verranno forniti ex ship porto di Luanda entro 6 mesi a partire dalla data della firma dell'accordo.
Le condizioni della consegna saranno concordate tra l'Ambasciata del governo della Repubblica Popolare di Angola a Roma e la A.I.M.A., mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausole dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola si impegna a utilizzare la quantità di prodotti trasformati fornita dal Governo italiano per il consumo alimentare e a fissare, per l'eventuale vendita del prodotto nei mercati interni, il prezzo normalmente praticato per prodotti della stessa qualità.
Quanto ottenuto da detta vendita, dedotte le spese normali per la commercializzazione nel mercato interno, sarà depositato su un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute dal governo della Repubblica Popolare di Angola per la fornitura di progetti di sviluppo economico e sociale.

4) I due governi si impegnano ad eseguire le clausole dell'accordo in modo tale da evitare ogni danno ai normali processi produttivi e al commercio internazionale.
A questo scopo, i due Governi prenderanno le misure necessarie affinchè la fornitura dell'aiuto sia addizionale e non sostituisca le transazioni commerciali che possono essere ragionevolmente previste in assenza di detta fornitura.

5) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola prenderà tutte le misure necessarie per impedire la riesportazione dei prodotti alimentari di cui al punto 1) ricevuti come aiuto, come pure l'esportazione commerciale o non commerciale per un periodo di sei mesi a partire dall'ultima consegna dei generi alimentari prodotti nel Paese

e che abbiano le stesse caratteristiche dei prodotti alimentari ricevuti a titolo di aiuto.

6) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola si impegna a fornire al Governo italiano tutte le informazioni relative all'esecuzione delle clausole dell'accordo. A tal fine il Governo della Repubblica Popolare di Angola comunicherà al Governo italiano:
a) la data di arrivo di ogni nave, la qualità e la quantità del prodotto sbarcato, la data in cui viene completato lo scarico;
b) le quantità vendute, il sistema di commercializzazione adottato per la vendita e i prezzi praticati;
c) la situazione del conto speciale costituito con quanto ottenuto dalla vendita, in divisa nazionale, del prodotto fornito a titolo di aiuto;
d) i progetti finanziati per mezzo del conto speciale e l'ammontare del contributo finanziario del conto speciale rispetto al costo totale del progetto stesso.

Le informazioni relative al punto a) dovranno pervenire entro 30 giorni a partire dalla data di scarico dei prodotti; la informazioni relative ai punti b), c) e d) dovranno pervenire entro 13 mesi a partire dalla data della firma dell'accordo.

7) Le responsabilità del Governo italiano e del governo della Repubblica Popolare di Angola, per quanto riguarda rispettivamente la consegna e la presa in carico, sono specificate nell'allegato N° 2.

Le eventuali controversie saranno regolate direttamente dai due Governi.

AMBASCIATA D'ITALIA

ALLEGATO N°2

CLAUSOLE RELATIVE ALA CONSEGNA DEI PRODOTTI TRASFORMATI NEL PORTO DI SBARCO

1) La consegna dei prodotti trasformati al governo della Repubblica Popolare di Angola avrà luogo a bordo della nave nel porto di sbarco, previo l'invio dei documenti rappresentativi della merce e delle sue qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumerà tutte le spese relative al trasporto dei prodotti trasformati dal porto di carico italiano al porto di scarico di Luanda.

3) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola si assumerà tutte le spese relative allo scarico dei prodotti trasformati nel porto di sbarco di Luanda, così come tutte le spese (e in particolare le controstallie) derivanti da ritardi -verificatesi per qualsiasi ragione- nell'ammissione della nave all'ancoraggio.

4) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola si impegna a rilasciare, nel più breve tempo possibile, dopo la consegna dei prodotti trasformati, una dichiarazione di presa in carico dei prodotti ricevuti che faccia fede sulla loro qualità e quantità.

5) Il Governo italiano si impegna a notificare, nel più breve tempo possibile, al Governo della Repubblica Popolare di angola la data di arrivo della nave al porto di scarico.

6) La A.I.M.A. e l'Ambasciata della Repubblica popolare di Angola in Roma si contatteranno direttamente per l'applicazione delle clausole di spedizione.

7) La A.I.M.A. (Amministrazione di stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo) è designata come unica mandataria dal Governo italiano.

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

AL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

Luanda, 23 genaio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di prodotti per l'infanzia alla Repubblica Popolare di Angola come aiuto italiano di emergenza, per suggerire che la relativa spedizione sia effettuata secondo le clausole di cui agli Allegati N° 1 e 2 di questa lettera, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso il governo della Repubblica Popolare di Angola sia d'accordo su dette clausole, questa lettera e quella di assenso che Sua Eccellenza avrà la cortesia di inviarmi, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi che entrerà in vigore alla data della lettera di Sua Eccellenza.

Qualsiasi problema dovesse sorgere nell'applicazione dell'accordo verrà sottopsto ad esame su richiesta di uno dei due Governi.

Voglia accettare, eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Francesco de Courten

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA COOPERAZIONE DELL'ANGOLA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LUANDA

Luanda, 5 febbraio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza data 23 gennaio 1987 del seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di prodotti per l'infanzia alla repubblica Popolare di Angola come aiuto italiano di emergenza, per suggerire che la relativa spedizione sia effettuata secondo le clausole di cui agli Allegati N° 1 e 2 di questa lettera, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso il governo della Repubblica popolare di Angola sia d'accordo su dette clausole, questa lettera e quella che Sua eccellenza avrà la cortesia di inviarmi, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi che entrerà in vigore alla data della lettera di Sua Eccellenza.

Qualsiasi problema dovesse sorgere nell'applicazione dell'accordo verrà sottoposto ad esame su richiesta di uno dei due Governi."

Ho l'onore di informarla che il governo della Repubblica Popolare di Angola concorda sul contenuto della lettera e degli Allegati N° 1 e 2.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

CARLOS ANTONIO FERNANDES

AMBASCIATA D'ITALIA

ALLEGATO N° 1

MODALITÀ PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA ALLA REPUBBLICA POPOLARE DI ANGOLA

1) Nel quadro dei suoi programmi di aiuto alimentare, il Governo italiano si impegna a fornire al governo della Repubblica Popolare di Angola, a titolo di donazione, i seguenti prodotti alimentari:

   - 400 ettolitri di succhi di frutta;
   - 40 tonnellate di biscotti per l'infanzia;
   - 10 tonnellate di pastina per l'infanzia;
   - 45 tonnellate di omogeneizzati;
   - 40 tonnellate di marmellata.

2) Tali prodotti, debitamente imballati, saranno forniti ex ship porto di Luanda entro 6 mesi a partire dalla firma dell'accordo.
   Le condizioni di consegna saranno concordate tra l'Ambasciata del governo della repubblica Popolare di Angola in Roma e la A.I.M.A., mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausole dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola si impegna a destinare i prodotti suddetti agli orfanotrofi, agli ospedali, alle scuole ed alle altre istituzioni che necessitano di assistenza.

4) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola si impegna a fornire, entro 6 mesi a partire dalla data di sbarco, un dettaglaito resoconto sull'uso che sarà stato dato ai prodotti in questione nei suddetti Istituti

5) I due Governi si impegnano ad eseguire le clausole dell'accordo in modo tale da evitare qualsiasi danno ai normali processi produttivi e al commercio internazionale A tal fine i due Governi adotteranno le misure necessarie affinchè la fornitura dell'aiuto sia addizionale e non sostitutiva delle transazioni che possono essere ragionevolmente previste in assenza di tale fornitura.

6) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola adotterà tutte le misure necessarie per impedire la riesportazione dei prodotti alimentari di cui al punto 1).

7) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola comunicherà al Governo italiano il porto e la data di

arrivo della nave, la qualità e la quantità dei prodotti scaricati e la data in cui lo scarico è stato completato. Tali informazioni dovranno essere fornite al più tardi entro 30 giorni a partire dalla data di scarico dei prodotti.

8) Le responsabilità del governo italiano e del Governo della Repubblica Popolare di Angola per quanto riguarda rispettivamente la consegna e la presa in carico, sono specificate nell'allegato N°2.

Le eventuali controversie verranno regolate direttamente dai due Governi.

AMBASCIATA D'ITALIA

ALLEGATO N° 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI PER L'INFANZIA NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna dei prodotti per l'infanzia al Governo della Repubblica Popolare di Angola avrà luogo a bordo della nave nel porto di sbarco, previo l'invio dei documenti rappresentativi della merce e delle sue qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumerà tutte le spese relative al trasporto dei prodotti dal porto italiano di carico al porto di scarico di Luanda.

3) Il Governo della repubblica Popolare di Angola si assumerà tutte le spese relative allo scarico dei prodotti nel porto di sbarco di Luanda così come tutte le spese (e in perticolare le controstallie) derivanti da ritardi -verificatisi per qualsiasi ragione- nell'ammissione della nave all'ancoraggio.

4) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola si impegna a rilasciare nel più breve tempo possibile, dopo la consegna dei prodotti per l'infanzia, una dichiarazione di presa in carico dei prodotti ricevuti che faccia fede della loro qualità e quantità.

5) Il Governo italiano si impegna a notificare, nel più breve tempo possibile, al Governo della Repubblica Popolare di Angola la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

6) La A.I.M.A. e l'Ambasciata della Repubblica Popolare di Angola in Roma si contatteranno direttamente per l'applicazione delle clausole della spedizione.

7) La A.I.M.A. (Amministrazione di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo) è designata come unica mandataria per il Governo italiano.

XXXV

3 febbraio 1987, Città del Vaticano

Scambio di Note fra l'Italia e la Santa Sede per l'istituzione di una Commissone paritetica come previsto dall'art. 7 (1) del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 Febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato lateranense (1).

IL PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA SANTA SEDE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D'ITALIA

DAL VATICANO, 13 febbraio 1987

Signor Presidente del Consiglio,

La ringrazio vivamente per la Sua lettera del 2 febbraio e, in conformità a quanto successivamente concordato, mi onoro di rimetterLe il seguente testo, relativo alla istituzione di una Commissione paritetica:

"Visto il punto 7.1 del Protocollo addizionale dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

Concordata l'opportunità di dare attuazione agli articoli 10.2, 11.2 e 12.1 dell'Accordo predetto;

Tenuto conto dell'opportunità, ai fini di tale attuazione, di proseguire nelle forme di collaborazione già sperimentate:

1. E' istituita una Commissione paritetica con i seguenti compiti:

a) procedere alla ricognizione e all'esame dei problemi relativi all'attuazione dei predetti articoli, provvedendo anche ad indicare procedure e sedi competenti per disciplinare le diverse materie;

b) proporre orientamenti di massima da trasmettere alle Parti in vista della elaborazione degli accordi, convenzioni o intese di cui ai medesimi articoli;

(1) Entrata in vigore: 13 febbraio 1987.

c) formulare pareri su eventuali questioni attinenti alle relazioni tra Chiesa e Stato in Italia, che ad essa venissero sottoposte dalle Parti, e segnalare all'attenzione delle medesime problemi che emergano in sede di applicazione delle disposizioni concordatarie.

2. La Commissione è così composta:

per parte della Santa Sede:

S.E.R. Mons. Attilio Nicora, Vescovo titolare di Fornos minore, Presidente;

Mons. Giovanni Lajolo, del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa;

Prof. Pio Ciprotti, dell'Università di Roma;

Prof. Giorgio Feliciani, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia;

Sac. Arch. Giancarlo Santi, della Diocesi di Milano.

per parte del Governo italiano:

Prof. Francesco Margiotta Broglio, dell'Università di Firenze, Presidente;

Prof. Arch. Franco Borsi, dell'Università di Firenze;

Prof. Carlo Cardia, dell'Università di Pisa;

Prefetto Aldo De Filippo, Direttore Generale degli Affari dei Culti, Ministero dell'Interno;

Prof. Cesare Mirabelli, dell'Università di Roma.

3. La Commissione paritetica curerà di portare a termine il suo mandato entro il 31 dicembre 1989".

Mi onoro si comunicarLe il consenso della Santa Sede al precedente testo e resto in attesa di un Suo cortese riscontro, che mi partecipi il consenso del Governo italiano.

Gradisca, Signor Presidente, con il mio deferente saluto, l'espressione della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D'ITALIA

AL PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA SANTA SEDE

Roma, 13 febbraio 1987

Eminenza Reverendissima,

La ringrazio vivamente per la Sua lettera del 13 febbraio 1987 e, in conformità a quanto concordato, mi onoro di partecipare all'Eminenza Vostra il consenso del governo italiano alla istituzione di una Commissione paritetica ai seguenti fini:

"Visto il punto 7.1 del Protocollo addizionale dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,

Concordata l'opportunità di dare attuazione agli articoli 10.2, 11.2 e 12.1 dell'Accordo predetto,

Tenuto conto dell'opportunità, ai fini di tale attuazione, di proseguire nelle forme di collaborazione già sperimentate:

1. E' istituita una Commissione paritetica con i seguenti compiti:

a) procedere alla ricognizione e all'esame dei problemi relativi all'attuazione dei predetti articoli, provvedendo anche ad indicare procedure e sedi competenti per disciplinare le diverse materie;

b) proporre orientamenti di massima da trasmettere alle Parti in vista della elaborazione degli accordi, convenzioni o intese di cui ai medesimi articoli;

c) formulare pareri su eventuali questioni attinenti alle relazioni tra Chiesa e Stato in Italia, che ad essa venissero sottoposte dalle Parti, e segnalare all'attenzione delle medesime problemi che emergano in sede di applicazione delle disposizioni concordatarie.

2. La Commissione è così composta:

per parte della Santa Sede:

S.E.R. Mons. Attilio Nicora, Vescovo titolare di Fornos minore, Presidente;

Mons. Giovanni Lajolo, del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa;

Prof. Pio Ciprotti , dell'Università di Roma;

Prof. Giorgio Feliciani, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia;

Sac. Arch. Giancarlo Santi, della Diocesi di Milano.

per parte del governo italiano:

Prof. Francesco Margiotta Broglio, dell'Università di Firenze, Presidente;

Prof. Arch. Franco Borsi, dell'Università di Firenze;

Prof. Carlo Cardia, dell'Università di Pisa;

Prefetto Dott. Aldo De Filippo, Direttore Generale degli Affari dei Culti, Ministero dell'Interno;

Prof. Cesare Mirabelli, dell'Università di Roma.

3.La Commissione paritetica curerà di portare a termine il suo mandato entro il 31 dicembre 1989".

Nel confermare il consenso del governo italiano al precedente testo, colgo l'occasione per inviarLe, Eminenza Reverendissima, con il mio deferente saluto, l'espressione della mia più alta considerazione.

XXXVI

3 marzo 1987, Vienna

Accordo fra l'Italia e l'Austria relativo alla fissazione di zone per i controlli di frontiera al valico stradale del Brennero/Brenner (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale d'Austria, per l'attuazione della Convenzione del 29 marzo 1974 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto - in adempimento dell'art. 2 paragrafo 4 punto 3 di detta Convenzione - quanto segue:

Articolo 1

Vengono fissate in territorio italiano ed austriaco, al valico stradale del Brennero/Brenner, zone nelle quali gli agenti italiani ed austriaci sono autorizzati ad effettuare i controlli di frontiera.

Articolo 2

1. Le zone, al valico stradale del Brennero/Brenner comprendono:

   a) sul territorio italiano:

      aa) l'area della strada statale 12, utilizzata in comune dagli agenti dei due Stati, delimitata:

      - ad ovest, dal confine di Stato;
      - a sud, da una linea ideale retta che, partendo dal cippo di confine e-50 in prolungamento rettilineo del confine di Stato fra i cippi di confine e-49 ed e-50 giunge fino alla delimitazione orientale della strada statale 12;
      - ad est, da un arco che segue la delimitazione orientale della strada statale 12 e continua verso nord fino al punto di incontro con il prolungamento ideale in linea retta del fronte sud dell'ufficio doganale austriaco;

(1) Entrata in vigore: 1° giugno 1987.

- a nord, da quest'ultimo prolungamento ideale in linea retta, che partendo dal punto di incontro con il limite orientale della strada statale 12 giunge al confine di Stato.

bb) l'area della strada statale 12, utilizzata esclusivamente dagli agenti austriaci, situata a nord dell'area descritta sub aa) e delimitata :
- ad ovest ed a nord , dal confine di Stato ;
- a sud, dal prolungamento ideale in linea retta del fronte sud dell'ufficio doganale austriaco , che partendo dal confine di Stato giunge al punto di incontro con il limite orientale della strada statale 12 ;
- ad est, da un arco che, partendo da tale ultimo punto di incontro, segue la delimitazione orientale della strada statale 12 fino al confine di Stato .

b) sul territorio austriaco , l'area della strada federale B 182 utilizzata in comune dagli agenti dei due Stati , delimitata :
- a sud, e ad est, dal confine di Stato
- a nord, dalla linea retta ideale che , partendo dal confine di Stato, corre lungo il fronte sud dell'ufficio doganale austriaco e giunge al limite occidentale della strada federale B 182 ;
- ad ovest , dalla linea che segue la delimitazione occidentale della strada federale B 182 e, partendo dal punto di incontro del prolungamento ideale in linea retta del fronte sud dell'ufficio doganale austriaco con detta delimitazione, giunge al cippo di confine e-49.

2. La planimetria delle zone sara' affissa negli uffici di controllo di frontiera italiano ed austriaco.

Articolo 3

Gli agenti italiani ed austriaci , nell'espletamento delle loro funzioni, indosseranno nelle zone l'uniforme di servizio qualora questa sia prevista dai rispettivi Corpi di appartenenza e potranno portare le armi e gli accessori di servizio .

Articolo 4

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuta la firma.
2. Esso potra' essere denunciato per iscritto, per via diplomatica, da ognuna delle due Parti ; in tal caso cessera' di avere effetto sei mesi dopo che la denuncia dell' Accordo sara' stata notificata all' altra Parte contraente .
3. Indipendentemente dalla sua denuncia , l'Accordo perdera' validita' allorche' la Convenzione del 29 marzo 1974 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d' Austria , relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, cessera' di avere effetto .

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vienna il 3. marzo 1987 in due esemplari originali nella lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[signature]

PER IL GOVERNO FEDERALE D' AUSTRIA

[signature]

XXXVII

3 marzo 1987, Vienna

Accordo fra l'Italia e l'Austria relativo alla fissazione della zona per i controlli di frontiera al valico di confine del Passo del Rombo/Timmelsjoch (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale d'Austria, per l'attuazione della Convenzione del 29 marzo 1974 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Austria relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto in adempimento dell'art. 2 paragrafo 4 punto 3 di detta Convenzione, quanto segue:

Articolo 1

Viene fissata in territorio austriaco, al valico di confine del Passo del Rombo/Timmelsjoch, la zona nella quale gli agenti italiani sono autorizzati ad effettuare i controlli di frontiera.

Articolo 2

1. La zona al valico di confine Passo del Rombo/Timmelsjoch comprende:
   a) l'area della strada d'alta montagna del Passo del Rombo/Timmelsjoch, utilizzata in comune dagli agenti di entrambi gli Stati, delimitata:
      - a sud, dal confine di Stato;
      - ad est ed ad ovest, dal margine della sede stradale;
      - a nord, dalle sbarre di entrata e di uscita dall'ufficio doganale austriaco con esclusione della cabina per il controllo;

   b) la parte dell'edificio italiano, situata in territorio austriaco, utilizzato esclusivamente dagli agenti italiani per il controllo di frontiera.

---

(1) Entrata in vigore: 1° giugno 1987.

2. La planimetria della zona sarà affissa negli uffici di controllo di frontiera italiano ed austriaco.

Articolo 3

Gli agenti italiani, nell'espletamento delle loro funzioni, indosseranno nella zona l'uniforme di servizio qualora questa sia prevista dai Corpi di appartenenza e potranno portare le armi e gli accessori di servizio.

Articolo 4

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la firma.
2. Esso potrà essere denunciato per iscritto, per via diplomatica, da ognuna delle due parti; in tal caso cesserà di avere effetto sei mesi dopo che la denuncia dell'Accordo sarà stata notificata all'altra parte contraente.
3. Indipendentemente dalla sua denuncia, l'Accordo perderà validità allorchè la Convenzione del 29 Marzo 1974 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, cesserà di avere effetto.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a [illegible]

in due esemplari originali nella lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO FEDERALE D'AUSTRIA
[illegible]	[illegible]

XXXVIII

4 marzo 1987, Ankara

Protocollo fra l'Italia e la Turchia relativo alla mostra «Anatolia: immagini di civiltà» (1).

PROTOCOLLO

This Protocol has been concluded between the Directorate General of Antiquities and Museums of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey thereinafter called the First Party, having its Head office at Ankara and herein duly represented by its Director General Dr. Nurettin YARDIMCI and the Ministry of Foreign Affairs of Italy, thereinafter called the Second Party, having its Head office at Rome and duly represented by the Italian Ambassador to Turkey, H.E. Dr. Piero FERRABOSCHI.

Preamble

The two parties have agreed to open an exhibition under the title of "Land of Civilizations - Turkey" in Rome, Milano and Catania- in accordance with the Note of the Italian Embassy herewith enclosed (Annex 1), the Italian Government recognizes the objects to be exhibited in this Exhibition as the property of the Government of Turkey, and as such guarantees that they are exempted from the jurisdiction (confiscation, sequestration, seizure or any juridical executive procedures) as accorded by the Italian Laws in force to properties belonging to the Foreign Countries. The Second Party is also the Organizer of the exhibition, stipulated under this Protocol.

Within this framework the two Parties have agreed on the following .

General Provisions

(1) Entrata in vigore: 4 marzo 1987.

Article 1

Both the First and the Second Parties agree to abide by the guidelines as set out below. However, by mutual agreement sections to these guidelines may be added, deleted or modified if accepted in writing by both Parties.

Article 2

The First Party reserves the right to recall the exhibition at any time if the provisions of this Protocol are not respected. In such an event no liability can be claimed against the First Party.

Article 3

The objects listed in Annex 2 and which are the property of the Turkish Government will be exhibited solely for the purpose or public exhibition in Rome, Milano and Catania.

Article 4

Attached to this Protocol is a list of objects and their agreed valuation for indemnity/insurance purposes (Annex 2 - Annex 3) which are an integral part of this Protocol. The list of objects and their agreed valuations are not subject to alterations or modifications unless by mutual consent.

Article 5

This Exhibition will be staged in Italy for a total period of 5 1/2 months starting from March 10 1987 till August 16, 1987 (89 days for exhibition/ 60 days for preparations). The exhibits will reach Rome on March10, 1987. Departure of these objects from Italy will be realized till August 17, 1987.

Responsibilities and Expenses :

Article 6

All expenses regarding this Exhibition will be borne by the Second Party (Organizer). These expenses will include all expenditures related to the organization of the exhibition and including its packing (packing costs in Turkey of the objects added to the Exhibition from the excavations in Arslantepe, Iasos, Kyme, Hierapolis) unpacking, transportation, insurance and security costs. No expense or financial obligations regarding the exhibition shall be borne by the First Party during the whole period in Rome, Milano and Catania starting from the preparations until the return of the exhibited objects to Turkey or until delivery to the Spanish authorities in Catania, should it be exhibited in Spain. If the exhibition is to be sent to Spain instead of Turkey all expenses regarding insurance and transportation to the place of the Exhibition in Spain shall be borne by the Spanish Authorities.

Should the Exhibition not be held in Spain and returned to Turkey all expenses will be borne by the Second Party.

The Second Party undertakes to transport the exhibits accompanied by two representatives of the Directorate General of Antiquities and Museums by a guaranteed special flight and via the shortest possible route from Ankara to Rome on the dates to be mutually agreed between the two Parties. In case the Exhibition will not be sent to Spain, the Second Party undertakes to transport the exhibits again by a special flight from Catania to Ankara at least in two seperate flights. The exhibits will be transported from Rome to Milano, and from Milano to Catania by air.

Article 7

In Ankara, before the packing of the objects, a report will be drawn up recording their condition in the presence of the representatives of the First and the Second Parties. This

report consisting of the photos of the objects will be signed by both Parties. This report will be the main reference for checking during the final packing in Catania or during the final unpacking, should the exhibition not be transferred to Spain, in Ankara. The said document will be the main reference in any dispute. Upon receipt of the exhibits the Second Party will check the objects according to the condition report and return one copy to the First Party within forty-eight hours of unpacking, noting any change in the condition of the objects. The same procedure will be repeated on every occasion when the exhibits are transferred to another institution.

Any change in the condition of the exhibits either during their transfer or during the exhibition will be reported immediately to the First Party.

Should the First Party consider that the exhibits need to be examined by himself or a representative of a relevant Turkish Museum, justification will be given and then the expenses of such an examination shall be borne by the Second Party.

After the Exhibition in Italy, if the objects are sent to Spain, the Italian experts will deliver them to the Spanish Experts in the presence of the Turkish officials and the condition report will be signed by two Parties (Italian and Spanish officials) like during the delivery in Ankara.

INSURANCE

Article 8

The Second Party undertakes to bear the expenses regarding the insurance of the exhibits specified in Annex 2 and the costs of the insurance policies. The exhibits will be insured by an Italian Insurance Company too.

The valuation for insurance is set at US $ 25.000.000 to cover and protect the exhibits against any kind of loss or damage, confiscation or seizure incurred to any or all or part of the objects including force majeure or even in case of war. The insurance policies cover the whole period from the time when the objects leave Ankara till the objects return to Ankara or if the Exhibition is sent to Spain till their delivery to the Spanish authorities. The Second Party undertakes to submit the insurance policies to the First Party in advance, with sufficient time before the transportation of the exhibits to Rome.

Article 9

Customs formalities will be cleared by the First Party at the premises of the packing, before dispatch. The Second Party is responsible for making every effort to ensure that customs examination is made only on his premises, on arrival. No object should be unpacked for examination at a point on the journey and the same procedure should apply in reverse for the return of the exhibited objects.

Article 10

The two Parties agreed that two curators to be appointed by the Directorate General of Antiquities and Museums will accompany the objects starting from their departure from Ankara until their return to Ankara or if the exhibition is sent to Spain until the delivery of exhibits to the Spanish Authorities.

The curators designated by the Directorate General of Antiquities and Museums shall take turns at this duty with their two other colleagues from Turkey within appropriate periods set forth by the First Party.

The Second Party will bear the "per diem", the expenses of four round tickets of the Turkish officials and boarding-lodging and the cost of their health insurance during their stay in Italy.

Article 11

The Second Party undertakes to maintain constant and adequate protection of the exhibited objects from the hazards of fire and flood, exposure to excessive light levels or harmful radiation, extremes or temperature and relative humidity, insect attack and air pollution. The Second Party will also notify the First Party of any unusual environmental exposure. The Second Party is responsible for periodically checking of the above mentioned conditions by the experts of the restoration center and notifying their findings to the curators of the First Party.

Security

Article 12

The Second Party undertakes to maintain constant and adequate protection of the exhibits to minimize all risks including theft, loss or damage. To this end, the Second Party will make all the necessary arrangements to provide permanent sufficient guarding throughout the 24 hour day and security alarm system in the Exhibition from the arrival of the objects in Rome until its departure from Catania. Moreover, the Second Party will provide security escort during road transportation from and or to the airports and museums (Rome, Milano and Catania).

All the showcases will be opened only in the presence and with the approval of the Turkish curators.

All the showcases of the Exhibition shall bear the seal of the Turkish curator.

Photography and Reproductions

Article 13

Due to the fact that the time is limited for printing the catalogues and posters, the First Party has authorized

the Second Party to print the catalogue only in Italian. The catalogues will be 23 cm. x 27 cm. in size and will comprise of 160 pages. 32 pages of the catalogue will carry 50 photos in color and another 30 pages will be devoted to the texts. The catalogue, furthermore will carry 380 photos in black and white. The photographs and the texts provided by the General Directorate of Antiquities and Museums will be utilized for this purpose. However, the publisher A. Mondadori - De Luca, with a view to securing the best possible printing of the catalogue, will be free and independent in selecting the photographs and the texts. Furthermore, the Second Party with no obligation towards the First Party has the right to sell the catalogues and posters both at the Exhibition and at the book-stores at a price set by the publishers. The publishers are free to choose any photograph of the exhibits for printing of catalogues and posters of the Exhibition. The catalogue will include the list of the members of the Honorary, Organizing and Catalogues Preparation Committees set up by the two Parties and messages given by the relevant authorities of each Party. The Second Party undertakes not to reproduce any replicas of the exhibits. Photographs will be taken solely for the purposes of publishing and printing of the catalogues and posters. The photographs taken will not be used for commercial purposes.

The Second Party undertakes to present to the First Party 2.000 (Twothousand) catalogues and 500 (Fivehundred) posters. The copyright of the catalogues and posters is owned by the General Directorate of Antiquities and Museums. The Second Party shall not republish catalogues, posters or any other publication after the termination of this Exhibition. In case such printed material is published the revenue will be collected by the General Directorate of Antiquities and Museums.

Publicity and Marketing

Article 14

The Second Party will provide all necessary arrangements for the publicity and marketing of the Exhibition. The Second Party will carry out publicity activities by giving advertisements to the press and broadcasting organizations starting at least 15 days before the opening and during the whole period of the Exhibition.

The Second Party undertakes to provide all audiovisual material prepared during the Opening Ceremonies of the Exhibition to the First Party.

Article 15

Any point not covered by this Protocol will be taken into consideration within the context of the International Law.

Article 16

Any dispute between the two Parties concerning this Protocol which can not be settled by direct negotiations between them shall be referred to the Mixed Commission stipulated under the Turkish-Italian Bilateral Cultural Agreement signed on July 17, 1951. The Mixed Commission will meet latest within a month after having been formally called to a meeting by one of the Parties. The Mixed Commission is authorized to this end to set up a Committee of Experts. The said Committee will comprise of three members; each party shall appoint its member and the two members appointed for this purpose will choose the third member by mutual consent.

The final decision will be made by the Mixed Commission by taking into consideration the views of the Experts Committee.

Article 17

The attachments to the Protocol

Annex 1 - The Note no. 0547 dated Feb.26.1987 of the Italian Embassy in Ankara

Annex 2 - The list of objects and their agreed valuations for indemnity and insurance purposes

Annex 3 - Insurance policy

The above mentioned annexes are considered as an integral of this Protocol.

Done in Ankara on March 4, 1987 in Turkish, Italian and English and signed by the authorized representatives as indicated in this Protocol.

In case of any dispute, the English version of this Agreement will be valid.

For the Government of the Republic of Italy
The Ambassador of Italy to Turkey

Dr. Piero FERRABOSCHI

For the Government of the Republic of Turkey
The Director General of Antiquities and Museums

Dr. Nurettin YARDIMCI

TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

PROTOCOLLO

Protocollo riguardante la Mostra: "Anatolia: Immagini di Civiltà".

La Direzione Generale delle Antichità e Musei del Ministero della Cultura e Turismo della Repubblica di Turchia, in seguito chiamato Primo contraente, avente sede ad Ankara

il Ministero Affari Esteri d'Italia di seguito chiamato Secondo contraente, avente sede a Roma rappresentato dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara.

Preambolo

Attraverso l'accordo raggiunto dalle due parti contraenti allo scopo di tenere una mostra: "Anatolia, Immagini di Civiltà" a Roma, Milano e Catania e in accordo (All. 1) con l'impegno preso dal Governo Italiano per il riconoscimento della proprietà spettante allo Stato Turco degli oggetti esposti, nel rispetto della legislazione italiana vigente in materia di esenzione dalla giurisdizione (per confisca, sequestro, appropriazione o qualsiasi altro atto esecutivo) dei beni appartenenti a Stati esteri e tenendo in considerazione che il II contraente è l'organizzatore della mostra, oggetto del presente accordo, si è convenuto quanto segue :

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambedue le parte contraenti convengono di attenersi alle linee generali come di seguito precisate, sebbene per mutuo accordo parti di queste linee generali possano essere aggiunte, definite o modificate per iscritto.

Art. 2

Il I° contraente si riserva il diritto di richiamare l'esposizione in qualsiasi momento se i presenti accordi non verranno rispettati e non avrà nessuna responsabilità per quanto concerne i danni risultanti da tale azione.

Art. 3

Gli oggetti esposti di proprietà del Governo Turco, secondo lista dell'allegato 2, saranno concessi solamente per pubblica esposizione in Roma, Milano e Catania.

Art. 4

Allegata a questo accordo è una lista di oggetti e del loro valore stimato ai fini dell'assicurazione (allegato 2 e allegato 3) che è parte integrante del presente accordo. Questa lista di oggetti e il loro valore estimativo ai fini assicurativi non è soggetta ad alterazioni o modificazioni se non per mutuo consenso.

Art. 5

Gli oggetti di cui all'allegato 2 saranno esposti nelle città di Roma, Milano e Catania per il periodo totale di 5 mesi e mezzo iniziando dal 10 marzo 1987 fino al 16 agosto 1987 (89 gg. di esposizione e 60 giorni di preparazione).

Pertanto le opere dovranno giungere a Roma entro il 10 marzo 1987 e verranno restituite entro il 17 agosto 1987.

RESPONSABILITA' E SPESE

Art. 6

Si conviene che tutte le spese riguardanti questa esposizione in Italia siano sostenute dal II° contraente (Organizzatore) incluso ogni costo per tenere l'esposizione, imballaggio (incluso l'imballaggio delle opere provenienti dagli scavi di Aslan-

tepe, Iasos, Kyme, Ierapolis, che vengono aggiunte alla lista) e sballaggio, trasporto, assicurazione e sicurezza, reimballaggio.

Nessuna spesa sarà sostenuta dal I° contraente durante l'intero periodo dalla preparazione a Roma, Milano e Catania fino alla riconsegna della mostra a Catania ai responsabili spagnoli, che prenderanno in carico le spese di trasporto assicurazione e altre relative al trasferimento in quella sede della mostra.

Nel caso in cui la Mostra non potesse essere trasferita in Spagna, le spese di trasporto e assicurazione e altre relative alla restituzione in Turchia degli oggetti, saranno a carico della seconda parte.

Il secondo contraente si impegna a trasportare gli oggetti dell'esposizione accompagnati da due rappresentanti della Direzione Generale delle Antichità e Musei con almeno due voli speciali sorvegliati e su una rotta prefissata, e la più breve possibile, Ankara-Roma, nei giorni che saranno convenuti tra le due parti.

Il secondo contraente si impegna a riportare le opere ad Ankara con le stesse modalità, qualora la Mostra non dovesse essere trasferita in Spagna.

Per quanto concerne il trasferimento dell'esposizione da Roma a Milano e da Milano a Catania, detto trasporto sarà effettuato per via aerea.

MODALITA' CONCERNENTI LA CONDIZIONE
E LE PARTICOLARITA' DEGLI OGGETTI

Art. 7

Nella città di Ankara prima di imballare gli oggetti sarà redatto un verbale sulle loro condizioni alla presenza dei rappresentanti delle due parti contraenti. Tale verbale firmato da ambedue le parti con foto degli oggetti costituirà il documento ufficiale per il controllo durante lo sballaggio e il reimballaggio. Lo stesso verbale costituirà il principale riferimento fino al reimballaggio definitivo che verrà effettuato a Catania e allo sballaggio

definitive ad Ankara, nel caso in cui la mostra non potesse essere trasferita in Spagna. In caso di disaccordo il suddetto verbale costituirà riferimento principale.

Al ricevimento degli oggetti da esporre, la Seconda parte contraente si impegna a controllare entro 48 ore dal completamento dello sballaggio, sulla base del verbale, le condizioni degli oggetti e ad inviare copia del verbale stesso, con annotazioni -se necessario- circa qualsiasi cambiamento delle condizioni degli oggetti da esporre. La stessa procedura sarà adottata in ogni occasione in cui gli oggetti saranno trasferiti ad un'altra istituzione.

Ogni evidente cambiamento nelle condizioni degli oggetti sia in transito o durante l'esposizione sarà immediatamente riferita alla prima parte contraente.

Qualora la Prima parte contraente richiedesse motivandone la necessità, che gli oggetti esposti siano da esaminare da parte sua o di un rappresentante del Museo Turco competente, in questo caso le spese da sostenere per tale esame saranno a carico della Seconda parte contraente.

Al termine della esposizione in Italia, se gli oggetti verranno spediti in Spagna anzichè rientrare in Turchia, i rappresentanti italiani consegneranno le opere ai rappresentanti spagnoli in presenza dei curatori turchi ed il verbale di prestito verrà firmato, come già avvenne ad Ankara, dalle due parti (italiani-spagnoli).

ASSICURAZIONI

Art. 8

La Seconda parte contraente provvederà alla polizza di assicurazione per coprire i valori assicurativi degli oggetti esposti come specificato nell'allegato 2, attraverso la compagnia di assicurazione italiana in prima istanza con obbligo di riassicurazione anche presso i Lloyds di Londra.

Il valore assicurativo generale è fissato alla somma di Dollari USA 25.000.000 (venticinquemilioni) per coprire e proteggere l'esposizione contro ogni genere di perdita o danno, confisca e sequestro per qualsiasi oggetto dell'esposizione. Forza maggiore, anche se guerra, deve essere inclusa. La polizza di assicurazione coprirà l'intero periodo dal momento in cui gli oggetti partono da Ankara al momento in cui verranno riconsegnati definitivamente ad Ankara (da chiodo a chiodo).

Qualora la mostra venga spedita in Spagna, la polizza di assicurazione sarà valida fino alla consegna degli oggetti alle autorità spagnole.

La Seconda parte contraente si impegna a consegnare la polizza di assicurazione alla Prima parte contraente con sufficiente anticipo rispetto alla partenza degli oggetti per Roma.

Art. 9

Le formalità doganali dovranno essere espletate dalla prima parte contraente nei luoghi dell'imballaggio finale, prima dell'invio.

La seconda parte contraente dovrà assicurare che i controlli doganali saranno effettuati solamente nella sua sede, al momento dell'arrivo. Nessun oggetto sarà sballato per controllo durante il viaggio e la stessa procedura si dovrà applicare al momento del ritorno degli oggetti esposti.

ACCOMPAGNAMENTO DELLA MOSTRA

Art. 10

Per quanto riguarda l'accompagnamento della mostra da parte del personale turco, le due parti contraenti convengono che due curatori della Direzione Generale delle Antichità e Musei accompagneranno sempre l'esposizione dal momento della partenza da Ankara fino al momento della riconsegna a Catania. I curatori che saranno designati dalla Direzione Generale delle Antichità e Musei si alterneranno in questo compito con i successivi due curatori.

La seconda parte contraente sosterrà le spese della diaria, dei/4 biglietti aerei di andata e ritorno per il personale turco e provvederà a un perdiem per ciascuno dei curatori nonchè provvederà alla loro assicurazione malattie durante la loro permanenza a Roma, Milano e Catania.

Art. 11

La seconda parte contraente si impegna a mantenere una protezione costante e adeguata degli oggetti esposti ai pericoli di inondazione, incendio, esposizione a livelli di luce eccessivi o a pericolose radiazioni, a temperature elevate e umidità relative a invasioni di insetti e all'inquinamento.

La seconda parte contraente informerà la prima parte su ogni eventuale cambiamento delle condizioni ambientali. La seconda parte contraente dovrà periodicamente far controllare da tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro, le condizioni anzidette ed informarne i curatori turchi.

SICUREZZA

Art. 12

La seconda parte contraente deve impegnarsi a mantenere una costante adeguata protezione degli oggetti esposti per ridurre al minimo il rischio di furto o danno.

A questo fine il secondo contraente prenderà tutti i provvedimenti necessari per garantire un sistema di custodia permanente e sufficiente per tutto l'arco delle 24 ore e un sistema di allarme nell'esposizione dal momento dell'arrivo degli oggetti a Roma fino alla loro partenza da Catania inoltre durante i trasporti stradali in Italia aeroporto-museo (Roma, Milano, Catania) darà una scorta di polizia.

Le vetrine di esposizione non saranno aperte che alla pre-

senza e con l'approvazione dei rappresentanti della Turchia. Tutte le vetrine dell'esposizione saranno sigillate con il sigillo del curatore turco.

FOTOGRAFIE E RIPRODUZIONI

Art. 13

In considerazione del limitato tempo a disposizione, la Prima parte contraente autorizza la Seconda parte contraente a pubblicare un catalogo in sola lingua italiana (formato 23x27, di 160 pp., di cui 32 con 50 foto a colori, 350 foto in bianco e nero e 30 pp. di testo) con utilizzo di testi e foto che gli Editori A.Mondadori e De Luca autonomamente e liberamente trarranno, per la migliore riuscita possibile dell'opera, dai materiali forniti dalla Direzione Generale Antichità e Musei di Turchia. La prima parte contraente autorizza altresì la seconda parte alla vendita in mostra e in libreria del catalogo e del manifesto ad un prezzo deciso dagli editori senza nulla dovere alla prima parte contraente.

Resta confermata la facoltà da parte degli editori italiani di scegliere autonomamente il soggetto da utilizzare per il manifesto/manifesti della mostra.

Nel catalogo figureranno i nominativi del Comitato d'Onore del Comitato Organizzativo e di quello redazionale del catalogo stesso nonchè i messaggi sottoscritti dalle autorità di ambedue le parti.

La seconda parte contraente si impegna a non riprodurre alcun oggetto dell'esposizione. Le fotografie saranno scattate solamente per la pubblicazione dei cataloghi e dei manifesti, non per ragioni commerciali.

La seconda parte contraente darà alla prima 2000 copie del catalogo e 500 copie del manifesto per i quali la Direzione Generale Antichità e Musei si riserva il diritto di autore.

Trascorso il periodo delle mostre in Italia la seconda parte contraente non potrà ristampare il catalogo manifesti e altre pubblicazioni.

Qualora vengano effettuate simili ristampe gli introiti spetteranno alla Direzione Generale Antichità e Musei di Turchia.

PUBBLICITA' E MARKETING

Art. 14

Il secondo contraente si impegna ad organizzare tutta la necessaria pubblicità e relativo marketing dell'esposizione. In particolare il secondo contraente organizzerà, a partire almeno da 15 giorni prima dell'apertura della mostra e durante tutto il periodo delle esposizioni, ogni informazione necessaria sulla mostra stessa attraverso pubblicità sulla stampa e con l'uso dei mass-media.

Inoltre il secondo contraente si impegna ad inviare alla prima parte contraente documentazione audiovisiva disponibile relativa alle inaugurazioni della mostra.

Art. 15

I relativi regolamenti internazionali saranno validi per qualsiasi materia riguardi la mostra, che non sia inclusa in questo protocollo.

Art. 16

Ogni controversia tra le due parti contraenti concernente il presente accordo che non possa essere risolta da negoziati diretti sarà sottoposta alla Commissione mista prevista dall'Accordo Culturale italo-turco del 17.7.1951, che sarà convocata entro un mese dalla richiesta formale di una delle due parti.

Potrà all'uopo essere convocato un Comitato di esperti con funzione consultiva composta da tre membri, di cui due designati

rispettivamente dalle due parti contraenti e un terzo designato dai primi due membri.

La decisione finale sarà presa dalla Commissione Mista, tenute conto dell'opinione del Comitato di esperti.

Art. 17

Allegati a questo protocollo :

Allegato 1 : Nota Verbale dell'Ambasciata d'Italia ad Ankara n. 547 del 26 febbraio 1987

Allegato 2 : Lista degli oggetti e loro valore ai fini assicurativi

Allegato 3 : Polizza assicurativa

I tre allegati sopra menzionati sono parte integrante del presente accordo.

Il presente protocollo è redatto in italiano, in turco e in inglese ed è firmato, dai rappresentanti di ambedue le parti contraenti, ad Ankara.

In caso di disaccordo è valido il protocollo redatto in lingua inglese.

Per il Governo Italiano
Ambasciatore d'Italia
in Turchia

Dr. Piero FERRABOSCHI

Per il Governo Turco
Il Direttore Generale delle
Antichità e Musei

Dr. Nurettin YARDIMCI

XXXIX

13 marzo 1987, Roma-Algeri

Scambio di Note fra l'Italia e l'Algeria per la concessione di una linea di credito di 300 milioni di dollari (1).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA
AL MINISTRO DELLE FINANZE DI ALGERIA

Rome, le 13 mars 1987

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer aux travaux qui ont eu lieu à Alger et à Rome dans le mois de janvier 1987 entre une Délégation du Gouvernement de la République Italienne et une Délégation du Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie en matière de crédits, dans la cadre du développement des rélations commerciales entre le deux Pays et de la contribution de l'Italie à la réalisation des plans économiques et sociaux algériens et je vous communique ce qui suit.

1) Les Autorités compétentes de la République italienne autoriseront un ou plusieurs Instituts italiens de crédit à moyen terme qui en feront la demande à octroyer aux Banques algériennes des lignes de crédit jusq'au montant total de US $ 300 millions, destinés à l'achat d'installations industrielles, biens d'équippement, et d'autres biens, de même que demis-produits industriels et bien de consommation durable de production italienne, et de services connexes (engineering, know how, assistance technique, montages, etc.).

   Le montant pourra etre augmenté, le cas echéant, d'un commun accord.

2) Le montant total fera l'objet de conventions entre les Instituts italiens de credit et les Banques algériennes à stipuler au fur et à mesure que des contrats sont signés entre les exportateurs italiens et les importateurs algériens.

   Dans le cas d'installations complètes, les conventions devront être signées dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la signature du contrat. Dans le cas de forniture de biens de différentes natures, des conventions cumulatives "open" pourront être signées pour les contrats à conclure dans les six mois à compter de la date de la signature de la convention.

(1) Entrata in vigore: 13 marzo 1987.

3) Chaque convention de crédit:

a) devra prévoir un montant minimum de U.S. $ 4 millions;

b) devra permettre le financement maximum de 85% du montant de chaque contrat étant entendu que le 15% devra être payé au comptant par la Banque dans les termes prévus dans le contrat relatif, au plus tard à la date de livraison;

c) sera réglée au taux d'intérêt annuel prévu par les engagements internationaux pris par l'Italie au moment de la signature de chaque contrat. Ce taux sera applicable:

i) dans le cas de crédits liés, pourvu que la convention financière relative soit signée dans le six mois à partir de la date de la signature du contrat;

ii) dans le cas de crédits "open", pourvu que la demande d'imputation soit arrivée à l'Institut de Crédit dans le trois mois de la date de la signature du contrat.

Les intérêts seront payés par sémestre échu et calculés à partir de la date de chaque utilisation;

d) les frais d'assurance du crédit seront à la charge de Banques algériennes; le taux des primes de cette assurance, déterminé par la SACE, ne sera pas supérieur à celui en vigueur pour les couvertures d'assurance concernant la République Démocratique et Populaire d'Algérie réduit de 50%; la prime d'assurance devra être payée dans la même devise de dénomination de la convention financière;

e) etablira les valeurs minimales contractuelles et les délais de remboursement suivant:

1) en cas d'installations complètes, en 20 échéances semestrielles égales et consécutives, dont la première échéant six mois après la date de la reception définitive; la valeur unitaire de chaque contrat ne pourra pas être inférieure à US $ 10 millions;

2) en cas d'installations complètes, en 16 échéances semestrielles égales et consécutives, dont la première échéant six mois après la date de la reception définitive; la valeur unitaire de chaque contrat devra être comprise entre US $ 5 et 10 millions;

3) en cas de biens d'équipement en 12 échéances semestrielles égales et consécutives dont la première échéant le 30 septembre pour les utilisations effectuées dans le premier semestre de chaque année et le 31 mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précédente; la valeur unitaire de chaque contrat devra être supérieure à US $ 500.000.=;

4) en cas de contrats de valeur unitaire comprise entre US $ 499.000.= et US $ 100.000.=, relatif à fourniture d'équipement le remboursement aura lieu en huit échéances semestrielles égales et consécutives, la première échéant le 30 septembre pour les utilisations effectuées dans le premier semestre de chaque année et le 31 mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précédente;

5) en cas de fourniture de produits chimiques, sidérurgiques, textiles et produits pour l'industrie pharmacéutique, biens de consommation durable et pièce de rechange, en six échéances semestrielles égales et consécutives, dont la première échéant six mois à partir de chaque utilisation; la valeur unitaire de chaque contrat ne pourra pas être inferieure à U.S. $ 100.000.=;

4) Les détails et les accords techniques et financiers concernant tous le problèmes afférents à la mise à disposition de ligne de crédit seront convenus entre les Instituts italiens à moyen terme intéressés et les Banques algeriénnes.

5) Les détails techniques et commerciaux seront établis dans les contrats à signer entre les exportateurs italiens et les importateurs algériens. Les contrats signés à partir de la date de cet accord et jusqu'au 30 juin 1990 pourront être imputés dans les conventions de crédit, comme prévu au point 2).

L'imputation des contrats dans le cadre de cet accord aura lieu sur la base de demandes spécifiques des Banques algériennes aux Instituts italiens de crédit qui pourront procéder directement à cette imputation après vérification de la correspondance des contrats aux indications de l'accord et sous reserve d'eventuelle autorisation pour les produits soumis à restriction.

Les Délégations des deux Pays se rencontreront semestriellement pour vérifier l'état de l'utilisation du crédit.

6) Le présent accord entrera en vigeur provisoirement au moment de l'échange des lettres et définitivement lorsque les deux Gouvernements se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités prévues. Celui ci restera valable jusqu'a ce que tous les remboursements de capital et d'intérêts auront été effectués.

Je vous serai très obligé, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement en ce qui concerne le contenu de cette lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération très distinguée.

Rino Formica
Ministre du Commerce avec l'Extérieur

IL MINISTRO DELLE FINANZE DI ALGERIA
AL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

Alger, le 13 mars 1987

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi libellée

" Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me réferer aux travaux qui ont eu lieu à Alger et à Rome dans le mois de janvier 1987 entre une Délégation du Gouvernement de la République Italienne et une Délégation du Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie en matière de crédits, dans le cadre du développement des relations commerciales entre le deux pays et de la contribution de l'Italie à la réalisation des plans économiques et sociaux algériens et je vous communique ce qui suit.

1) Les autorités compétentes de la République Italienne autoriseront un ou plusieurs Instituts italiens de crédit a moyen terme qui en feront la demande à octroyer aux Banques algériennes des lignes de crédits jusqu'au montant total de US $ 300 millions, destinées à l'achat d'installations industrielles biens d'équipement, et d'autres biens, de même que demis-produits industriels et biens de consommation durable de production italienne: et de services connexes (engineering, Know how. assistance technique, montages, etc.)

Le montant pourra être augmenté, le cas echeant. d un commun accord.

2) Le montant total fera l'objet de conventions entre les Instituts italiens de crédit et les Banques algériennes à stipuler au fur et à mesure que des contrats sont signés entre les exportateurs italiens et les importateurs algériens.

Dans le cas d'installations complètes, les conventions devront être signées dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la signature du contrat. Dans le cas de fourniture de biens de différentes natures, des conventions cumulatives "open" pourront être signées pour les contrats à conclure dans les six mois a compter de la date de la signature de la convention.

3) Chaque convention de crédit

a) devra prévoir un montant minimum de US $ 4 millions;

b) devra permettre le financement maximum de 85% du montant de chaque contrat étant entendu que le15% devra être payé au comptant, par la Banque, dans les termes prévus dans le contrat relatif, au plus tard à la date de livraison;

c) sera reglée au taux d'intérêt annuel prevu par les engagements internationaux pris par l'Italie au moment de la signature de chaque contrat. Ce taxu sera applicable

i) dans le cas de crédits liés, pourvu que la convention financière relative soit signee dans les six mois a partir de la date de la siganture du contrat;

ii) dans le cas de crédits "open", pourvu que le demande d'imputation soit arrivée à l'Institut de Crédit dans les trois mois de la date de la signature du contrat.

Les intérêts seront payés par semestre échu et calculé à partir de la date de chaque utilisation;

d) les frais d'assurance du crédit seront à la charge de Banques algériennes; le taux des primes de cette assurance, determiné par la SACE, ne sera pas supérieur à celui en vigueur pour les couvertures d'assurance concernant la République Démocratique et Populaire d'Algérie, réduit de 50%; la prime d'assurance devra être payée dans la même devise de dénomination de la convention financière.

e) Etablira les valeurs minimales contractuelles et les délais de de remboursement suivants

1) en cas d'installations complètes, en 20 échéances semestrielles egales et consécutives, dont la première échéant six mois après la date de la réception définitive; la valeur unitaire de chaque contrat ne pourra pas être inférieure à US $ 10 millions.

2) en cas d'installations complètes, en 16 échéances semestrielles égales et consecutive, dont la première échéant six mois après la date de la réception définitive; la valeur unitaire de chaque contrat devra être comprise entre US $ 5 et 10 millions.

3) en cas de biens d'équipement, en 12 échéances semestrielles égales et consécutives dont la première échéant le 30 septembre pour les utilisations effectuées dans le premier semestre de chaque année et le 31 mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précedente; la valeur unitaire de chaque contrat devra être supérieure à US $ 500.000.

4) en cas de contrats de valeur unitaire comprise entre US $ 499.000 et US $ 100.000, relatif a fourniture d'équipement le remboursement aura lieu en huit échéances semestrielles égales et consécutives, la premiere échéant le 30 septembre pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précédente;

5) en cas de fourniture de produits chimiques, sidérurgiques, textiles et produits pour l'industrie pharmaceutique, biens de consommation durable et pièce de rechange, en six échéances semestrielles égales et consécutives, dont la première échéant six mois à partir de chaque utilisation; la valeur unitaire de chaque contrat ne pourra pas être inférieure à US $ 100.000.

4) Les détails et les accords techniques et financiers concernant tous les problèmes afférents à la mise à disposition de lignes de crédit seront convenus entre les Instituts italiens à moyen terme interessés et les Banques algériennes.

5) Les détails techniques et commerciaux seront etablis dans les contrats à signer entre les exportateurs italiens et les importateurs algériens. Les contrats signes à partir de la date de cet accord et jusqu au 30 juiin 1990 pourront être umputés dans les * conventions de crédits, comme prévu au point 2).

L'imputation des contrats dans le cadre de cet accord aura lieu sur la base de demandes spécifiques des Banques Algériennes aux Instituts italiens de crédits qui pourront procéder directement à cette imputation après vérification de la correspondance des contrats aux indications de l'accord et sous réserve d'éventuelle autorisation pour les produits soumis à restriction.

Les Délégations des deux pays se rencontreront semestriellement pour vérifier l'état de l'utilisation du crédit.

6) Le présent accord entrera en vigueur provisoirement au moment de l'échange des lettres et définitivement lorsque les deux Gouvernements se seront mutuellement notifiés l'accomplissement des formalités prévues. Celui-ci restera valable jusqu'à ce que tous les remboursements de capital et d'intérêts auront été effectués.

Je vous serai très obligé, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement en ce qui concerne le contenu de cette lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération très distinguée".

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions énoncées ci-dessus.

Veuillez Agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

ABDELAZIZ KHELLEF

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE DI ALGERIA

AL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO D'ITALIA

Algeri, 13 marzo 1987

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data odierna del seguente tenore:-

"Signor Ministro,

Ho l'onore di riferirmi ai lavori che si sono svolti ad Algeri ed a Roma durante il mese di gennaio 1987 tra una Delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una Delegazione del Governo della Repubblica Democratica e Popolare di Algeria in materia di crediti, nel quadro dello sviluppo delle relazioni commerciali tra i nostri due Paesi e del contributo dell'Italia alla realizzazione dei programmi economici e sociali dell'Algeria, e di comunicare quanto segue:

1 - e autorità competenti della Repubblica Italiana autorizzeranno uno o più Istituti italiani di credito a medio termine che ne faranno richiesta, ad accordare alle Banche algerine linee di credito fino ad un importo totale di US $ 300 milioni, finalizzate all'acquisto di impianti industriali, beni strumentali ed altri beni, nonché di semi-prodotti industriali e di beni di consumo durevole di produzione italiana; nonché di servizi connessi (engineering, know-how, assistenza tecnica, montaggi ecc.)

L'importo totale potrà eventualmente essere incrementato di comune accordo.

2) L'importo totale sarà oggetto di Convenzioni tra gli Istituti italiani di credito e le Banche algerine, da stipularsi volta per volta in occasione della firma di contratti tra gli esportatori italiani e gli importatori algerini.

Trattandosi di impianti completi, le Convenzioni dovranno essere firmate entro un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto. Nel caso di fornitura di beni di varia natura, potranno essere firmate convenzioni cumulative "open" per contratti da stipularsi entro sei mesi dalla data della firma della Convenzione.

3) Ogni Convenzione di credito:

a) dovrà prevedere un importo minimo di US $ 4 milioni;

b) dovrà consentire il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, rimanendo inteso che il 15% dovrà essere versato in contante dalla Banca, nei termini stabiliti dal contratto relativo, al più tardi alla data della consegna;

c) si conformerà al tasso d'interesse annuo previsto dagli impegni internazionali assunti dall'Italia al momento della firma di ciascun contratto. Detto tasso sarà applicabile:

i) nel caso di crediti vincolati, purché la Convenzione finanziaria relativa sia firmata entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto;

ii) nel caso di crediti "open" purché la domanda di imputazione pervenga all'Istituto di credito entro 3 mesi dalla data della firma del contratto.

Gli interessi saranno versati alla scadenza di ciascun semestre e calcolati a decorrere dalla data di ogni utilizzo;

d) gli oneri assicurativi del credito saranno a carico delle Banche Algerine; il tasso dei premi dell'assicurazione, determinato dalla SACE, non sarà superiore a quello in vigore per le coperture assicurative concernenti la Repubblica Democratica e Popolare di Algeria, defalcato del 50%; il premio assicurativo dovrà essere versato nella valuta indicata dalla Convenzione finanziaria.

e) stabilirà i valori minimi contrattuali ed i seguenti termini di rimborso:

1) nel caso di impianti completi, 20 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data della ricezione definitiva; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a 10 milioni di dollari US$.

2) nel caso di impianti completi, 16 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data della ricezione definitiva; il valore unitario di ciascun contratto dovrà oscillare tra US$ 5 e 10 milioni.

3) in caso di beni strumentali, 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 30 settembre per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ogni anno, ed il 31 marzo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente; il valore unitario di ogni contratto dovrà essere superiore a US$ 500.000.

4) trattandosi di contratti di valore unitario compreso tra $ USA 499.000 e US $ 100.000, relativi alla fornitura di attrezzature, il rimborso sarà effettuato in otto rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 settembre per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

5) trattandosi di forniture di prodotti chimici, siderurgici, tessili e di prodotti per l'industria farmaceutica, beni di consumo durevoli e pezzi di ricambio, il rimborso sarà versato in sei rate semestrali uguali e consecutive; la prima delle quali a scadere sei mesi dopo ogni utilizzo; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a US$ 100.000.

4) I particolari e gli accordi tecnici e finanziari relativi a tutti i problemi inerenti alla messa a disposizione di linee di credito saranno concordati tra gli Istituti italiani a medio termine interessati ele Banche algerine.

5) I particolari tecnici e commerciali saranno stabiliti nei contratti da firmare tra gli esportatori italiani gli importatori algerini. I contratti firmati a partire dalla data di detto accordo e sino al 30 giugno 1990 potranno essere imputati nelle convenzioni di credito, come previsto al punto 2).

L'imputazione dei contratti nell'ambito del presente accordo avrà luogo in base a richieste specifiche delle Banche Algerine agli Istituti italiani di credito che potranno procedere direttamente a tale imputazione, previa verifica che i contratti corrispondano alle indicazioni dell'Accordo, fatte salve eventuali autorizzazioni per i prodotti soggetti a limitazioni.

Le Delegazioni dei due paesi si incontreranno semestralmente per verificare lo stato di utilizzazione del credito.

6) Il presente Accordo entrerà in vigore in via provvisoria al momento dello scambio delle lettere, ed in via definitiva allorché i due Governi si saranno reciprocamente notificati l'adempimento delle formalità previste. Il predetto accordo rimarrà in vigore sino a quando tutti i rimborsi di capitale e di interesse saranno stati effettuati.

Le sarei molto grato, Signor Ministro, di voler cortesemente confermare l'Accordo del Governo di V.E. per quanto riguarda il contenuto della presente lettera".

Voglia gradire, Signor inistro, i sensi della mia distinta considerazione".

Ho l'onore di confermarLe l'Accordo del mio Governo sulle disposizioni di cui sopra.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

F.to Abdelaziz Khellef

XL

17 marzo 1987, Lima

Scambio di Note con Annessi fra l'Italia e il Perù per una fornitura di minestrone liofilizzato a titolo di dono (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LIMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERÙ

17 de marzo de 1987

Excelenzia:

Tengo el honor de referirme al acuerdo al que han llegado nuestros dos Gobiernos para el envío de productos liofilizados a la República del Perú como ayuda italiana de emergencia, para sugerirle que tal suministro sea efectuado según las cláusulas contenidas en los Anexos Nos. 1 y 2 de la presente, que forman parte integrante de esta carta.

En caso de que el Gobierno de la República del Perú concordase con tales cláusulas, esta communicación así como la de aceptación que Ud. tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos países, el que entrará en vigencia en la fecha de la carta de Vuestra Excelencia.

Cualquier problema que pudiera surgir en la aplicación del referido acuerdo será sometido a consulta, a pedido de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi más alto consideración.

Massimo Curcio
Embajador de Italia

(1) Entrata in vigore: 17 marzo 1987.

ANNESSO N. 1

Modalidades del suministro de productos liofilizados a la República del Perú

1) El Gobierno Italiano, en el marco de sus programas de ayuda alimentaria, se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, en calidad de donación, los siguientes productos alimentarios:
   - 143 toneladas de menestrón liofilizado.

2) Tales productos, debidamente embalados, serán proporcionados "ex ship" puerto del Callao dentro de los seis meses siguientes a la suscripcion del acuerdo. Las condiciones de la entrega serán concordadas entre la Embajada del Gobierno de la República del Perú en Roma y la "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato gricolo (A.I.M.A.), mandataria del Gobierno italiano para la ejecución de las cláusulas del acuerdo.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a destinar los mencionados productos liofilizados - considerando las especiales modalidades de su uso - a los hospitales, escuelas y otras instituciones necesitadas de ayuda, que cuenten con cocina y comedores populares.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de desembarque un informe detallado del uso que haya sido dado a los productos en cuestión por las Instituciones arriba indicadas.

5) Los dos Gobiernos se obligan a cumplir las cláusulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional. Con este propósito, ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que puedan ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

6) El Gobierno de la República del Perú tomará las medidas necesarias para impedir la re-exportación de los productos alimentarios indicados en el punto 1).

7) El Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno Italiano el puerto y la fecha de llegada del barco, la calidad y la cantidad de los productos descargados y la fecha en la cual el desembarque há sido completado. Tales informaciones deberán ser proporcionadas a más tardar 30 días después de la fecha de descarga de los productos.

8) Las responsabilidades del Gobierno Italiano y del Gobierno de la República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de lá mercadería, respectivamente, son especificadas en el Anexo N° 2. Las eventuales controversias serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

ANNESSO N. 2

Cláusulas relacionadas con la entrega de los productos liofilizados en el puerto de descarga

---

1) La entrega de los productos liofilizados al Gobierno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercadería así como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte de los productos liofilizados desde el puerto italiano de carga hasta el puerto de descarga del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú asumirá todos los gastos relacionados con la descarga de los productos liofilizados en el puerto de desembarque del Callao, así como todos los gastos (en especial la sobrestadía) que se deriven de atrasos - originados por cualquier razón - en admitir el barco al anclaje.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender sin demora, después de la entrega de los productos liofilizados, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

5) El Gobierno Italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecha de llegada del barco al puerto de descarga.

6) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) y la Embajada de la República del Perú en Roma se pondrán en directo contacto para la aplicación de las cláusulas de despacho.

7) La "A.I.M.A." es la designada como unico mandatario por el Gobierno Italiano.

8) El Gobierno de la República del Perú, de acuerdo a la legislación peruana, designa a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) para que se constituya en la Unidad Ejecutora del Convenio al que se contrae el presente Anexo.
En consecuencia, será la Entidad consignataria de la donación.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERÙ

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LIMA

Lima, 17 de marzo de 1987

Excelencia:

Tengo el honor de referirme a la atenta Nota de Vuestra Excelencia, fechada el dia de hoy, cuyo tenor es el siguiente:

" Tengo el honor de referirme al acuerdo al que han llegado nuestros dos Gobiernos para el envío de productos liofilizados a la República del Perú como ayuda italiana de emergencia, para sugerirle que tal suministro sea efectuado según las claúsulas contenidas en los Anexos Nos. 1 y 2 de la presente, que forman parte integrante de esta carta.

En caso de que el Gobierno de la República del Perú concordase con tales claúsulas, esta comunicación así como la de aceptación que Ud. tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos países, el que entrará en vigencia en la fecha de la carta de Vuestra Excelencia.

Cualquier problema que pudiera surgir en la aplicación del referido acuerdo será sometido a consulta, a pedido de uno de los dos Gobiernos".

Al respecto, tengo a honra manifestar la conformidad del Gobierno de la República del Perú con los términos de la Nota antes transcrita y acordar que la Nota de Vuestra Excelencia y sus anexos y la presente y sus anexos constituyen un acuerdo entre los dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Allan Wagner Tizón

ANNESSO N. 1

MODALIDADES DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIOFILIZADOS A LA REPUBLICA DEL PERU.

1) El Gobierno Italiano, en el marco de sus programas de ayuda alimentaria, se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, en calidad de donación, los siguientes productos alimentarios:

   - 143 toneladas de menestrón liofilizados

2) Tales productos, debidamente embalados, serán proporcionados "ex ship" puerto del Callao dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del acuerdo. Las condiciones de la entrega serán concordadas entre la Embajada del Gobierno de la República del Perú en Roma y la "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.), mandataria del Gobierno italiano para la ejecución de las claúsulas del acuerdo.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a destinar los mencionados productos liofilizados -considerando las especiales modalidades de su uso- a los hospitales, escuelas y otras instituciones necesitadas de ayuda, que cuenten con cocina y comedores populares.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de desembarque un informe detallado del uso que haya sido dado a los productos en cuestión por las Instituciones arriba indicadas.

5) Los dos Gobiernos se obligan a cumplir las claúsulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional. Con este propósito, ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que puedan ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

6) El Gobierno de la República del Perú tomará las medidas necesarias para impedir la re-exportación de los productos alimentarios indicados en el punto 1).

7) El Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno Italiano el puerto y la fecha de llegada del barco, la calidad y la cantidad de los productos descargados y la fecha en la cual el desembarque ha sido completado. Tales informaciones deberán ser proporcionadas a más tardar 30 días después de la fecha de descarga de los productos.

8) Las responsabilidades del Gobierno Italiano y del Gobierno de la República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de la mercadería, respectivamente, son especificadas en el Anexo Nº 2. Las eventuales controversias serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

ANNESSO N. 2

CLAUSULAS RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LIOFILIZADOS EN EL PUERTO DE DESCARGA.

1) La entrega de los productos liofilizados al Gobierno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercadería así como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte de los productos liofilizados desde el puerto italiano de carga hasta el puerto de descarga del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú asumirá todos los gastos relacionados con la descarga de los productos liofilizados en el puerto de desembarque del Callao, así como todos los gastos (en especial la sobrestadía) que se deriven de atrasos - originados por cualquier razón - en admitir el barco al anclaje.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender sin demora, después de la entrega de los productos liofilizados, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

5) El Gobierno Italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecha de llegada del barco al puerto de descarga.

6) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A) y la Embajada de la República del Perú en Roma se pondrán en directo contacto para la aplicación de las claúsulas de despacho.

7) La "A.I.M.A." es la designada como unico mandatario por el Gobierno Italiano.

8) El Gobierno de la República del Perú, de acuerdo a la legislación peruana, designa a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) para que se constituya en la Unidad Ejecutora del Convenio al que se contrae el presente Anexo.

   En consecuencia, será la Entidad consignataria de la donación.

TRADUZIONE

17 marzo, 1987

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'intesa raggiunta dai nostri due Governi per l'invio di prodotti liofilizzati alla Repubblica del Perù come aiuto italiano di emergenza e vorrei proporLe di effettuare il suddetto invio secondo le clausole contenute negli allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica del Perù concordi con dette clausole, questa comunicazione e quella di accettazione che Lei avrà la gentilezza di trasmettermi costituiranno un accordo tra i nostri due paesi, con validità a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione del suddetto accordo sarà oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia

ALLEGATO N.1

MODALITA' DI INVIO DI PRODOTTI LIOFILIZZATI
ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel quadro dei suoi programmi di aiuto alimentare, si impegna ad inviare alla Repubblica del Perù, a titolo di dono, i seguenti prodotti alimentari:
143 tonnellate di minestrone liofilizzato.

2) Tali prodotti, debitamente confezionati, verranno consegnati franco sotto bordo nel porto del Callao entro sei mesi dalla data della firma dell'accordo. Le condizioni di consegna saranno concordate tra l'Ambasciata del Governo della Repubblica del Perù a Roma e l'Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo (A.I.M.A.), mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausole dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a destinare i suddetti prodotti liofilizzati, in considerazione delle particolari modalità del loro uso, agli ospedali, scuole ed altre istituzioni che ne abbiano necessità e che dispongano di cucine e mense.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a presentare, entro sei mesi dalla data di sbarco, una relazione dettagliata circa l'uso dei prodotti in questione da parte delle suddette istituzioni.

5) I due Governi si impegnano a rispettare le clausole dell'accordo in modo da non pregiudicare i normali processi produttivi e il commercio internazionale. A tale fine i due Governi adotteranno i provvedimenti necessari affinchè gli aiuti abbiano carattere integrativo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che si potrebbero ragionevolmente prevedere in mancanza del suddetto invio.

6) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà i provvedimenti necessari ad impedire la riesportazione dei prodotti alimentari di cui al punto 1).

7) Il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo italiano il porto e la data di arrivo della nave, la qualità e quantità dei prodtti sbarcati e la data in cui sono state portate a termine le operazioni di sbarco. Tali informazioni dovranno pervenire non oltre 30 giorni dalla data di scarico dei prodotti.

8) Le responsabilità del Governo italiano e del Governo della Repubblica del Perù, per quanto concerne rispettivamente la consegna ed il ricevimento del carico, vengono specificate nell'allegato N. 2.

Le eventuali controversie saranno regolate direttamente dai due Governi.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI LIOFILIZZATI NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna dei prodotti liofilizzati al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di sbarco, previa esibizione dei documenti relativi alla merce, alla sua qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumerà tutti gli oneri relativi al trasporto dei prodotti liofilizzati dal porto italiano di imbarco al porto di sbarco del Callao.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si assumerà tutti gli oneri relativi allo scarico dei prodotti liofilizzati nel porto di sbarco del Callao, come pure tutte le spese (in particolare di controstallia) derivanti da qualsiasi ritardo nel'autorizzazione all'ormeggio della nave.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a presentare, immediatamente dopo la consegna dei prodotti liofilizzati, una dichiarazione con la quale prende in consegna il carico ricevuto, riportandone qualità e quantità.

5) Il Governo italiano si impegna a comunicare al Governo della Repubblica del Perù, cor debita sollecitudine, la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

6) L'Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo (A.I.M.A.) e l'Ambasciata della Repubblica del Perù a Roma prenderanno contatti diretti per l'applicazione delle clausole di spedizione.

7) L'A.I.M.A. viene designata unico mandatario del Governo Italiano.

8) Il Governo della Repubblica del Perù, conformemente alla legislazione peruviana, delega alla "Oficina Nacional de Apoyo Alimentario" (ONAA) di costituirsi in Unità Esecutrice dell'Accordo cui il presente Allegato si riferisce. Di conseguenza la ONAA sarà l'organo destinatario del dono.

Lima, 17 marzo 1987

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua pregiata lettera con data odierna, che di seguito riporto:

"Ho l'onore di fare riferimento all'intesa raggiunta dai nostri due Governi per l'invio di prodotti liofilizzati alla Repubblica del Perù come aiuto italiano di emergenza e vorrei proporLe di effettuare il suddetto invio secondo le clausole contenute negli allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica del Perù concordi con dette clausole, questa comunicazione e quella di accettazione che Lei avrà la gentilezza di trasmettermi costituiranno un accordo tra i nostri due paesi, con validità a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione del suddetto accordo sarà oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi".

Al riguardo, ho l'onore di comunicarle l'aderenza del Governo della Repubblica del Perù ai termini della lettera sopra riportata e che la Sua ettera e i relativi allegati, nonchè la presente lettera e gli allegati costituiscono un accordo fra i due Governi, con validità dalla data odierna.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Allan WAGNER TIZON
Ministro degli Affari Esteri

ALLEGATO N.1

MODALITA' DI INVIO DI PRODOTTI LIOFILIZZATI ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel quadro dei suoi programmi di aiuto alimentare, si impegna ad inviare alla Repubblica del Perù, a titolo di dono, i seguenti prodotti alimentari:
143 tonnellate di minestrone liofilizzato.

2) Tali prodotti, debitamente confezionati, verranno consegnati franco sotto bordo nel porto del Callao entro sei mesi dalla data della firma dell'accordo. Le condizioni di consegna saranno concordate tra l'Ambasciata del Governo della Repubblica del Perù a Roma e l'Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo (A.I.M.A.), mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausole dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a destinare i suddetti prodotti liofilizzati, in considerazione delle particolari modalità del loro uso, agli ospedali, scuole ed altre istituzioni che ne abbiano necessità e che dispongano di cucine e mense.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a presentare, entro sei mesi dalla data di sbarco, una relazione dettagliata circa l'uso dei prodotti in questione da parte delle suddette istituzioni.

5) I due Governi si impegnano a rispettare le clausole dell'accordo in modo da non pregiudicare i normali processi produttivi e il commercio internazionale. A tale fine i due Governi adotteranno i provvedimenti necessari affinchè gli aiuti abbiano carattere integrativo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che si potrebbero ragionevolmente prevedere in mancanza del suddetto invio.

6) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà i provvedimenti necessari ad impedire la riesportazione dei prodotti alimentari di cui al punto 1).

7) Il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo italiano il porto e la data di arrivo della nave, la qualità e quantità dei prodtti sbarcati e la data in cui sono state portate a termine le operazioni di sbarco. Tali informazioni dovranno pervenire non oltre 30 giorni dalla data di scarico dei prodotti.

8) Le responsabilità del Governo italiano e del Governo della Repubblica del Perù, per quanto concerne rispettivamente la consegna ed il ricevimento del carico, vengono specificate nell'allegato N. 2.

Le eventuali controversie saranno regolate direttamente dai due Governi.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI LIOFILIZZATI NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna dei prodotti liofilizzati al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di sbarco, previa esibizione dei documenti relativi alla merce, alla sua qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumerà tutti gli oneri relativi al trasporto dei prodotti liofilizzati dal porto italiano di imbarco al porto di sbarco del Callao.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si assumerà tutti gli oneri relativi allo scarico dei prodotti liofilizzati nel porto di sbarco del Callao, come pure tutte le spese (in particolare di controstallia) derivanti da qualsiasi ritardo nel'autorizzazione all'ormeggio della nave.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a presentare, immediatamente dopo la consegna dei prodotti liofilizzati, una dichiarazione con la quale prende in consegna il carico ricevuto, riportandone qualità e quantità.

5) Il Governo italiano si impegna a comunicare al Governo della Repubblica del Perù, con debita sollecitudine, la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

6) L'Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo (A.I.M.A.) e l'Ambasciata della Repubblica del Perù a Roma prenderanno contatti diretti per l'applicazione delle clausole di spedizione.

7) L'A.I.M.A. viene designata unico mandatario del Governo Italiano.

8) Il Governo della Repubblica del Perù, conformemente alla legislazione peruviana, delega alla "Oficina Nacional de Apoyo Alimentario" (ONAA) di costituirsi in Unità Esecutrice dell'Accordo cui il presente Allegato si riferisce. Di conseguenza la ONAA sarà l'organo destinatario del dono.

XLI

17 marzo 1987, Lima

Scambio di Note con Annessi fra l'Italia e il Perù per la fornitura di riso a titolo di dono (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LIMA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERÙ

Excelencia:

Tengo el alto honor de referirme a los acuerdos a los que han llegado nuestro dos Gobiernos para el envío de 3,000 toneladas de arroz a la República del Perú como aporte italiano en el marco del Convenio sobre Ayuda alimentaria, firmado en Washington en 1980, para sugerirle que dicho suministro sea efectuado conforme a lo estipulado en las cláusulas contenidas más detalladamente en los Anexos Nos. 1 y 2 de esta carta, los cuales forman parte integrante de la presente.

En caso de que el Gobierno de la República del Perú concordase con cuanto antecede, esta communicación así como la de aceptación que Ud. tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos países, el que entrará en vigencia a partir de la fecha de la carta de Vuestra Excelencia.

En la eventualidad de que pudiera surgir algún problema en la aplicación del referido acuerdo, éste será sometido a consulta a pedido de cualquiera de los dos Gobiernos.

Ruégole, Excelencia, aceptar las expresiones de mi más alta consideración.

Massimo Curcio

(1) Entrata in vigore: 17 marzo 1987.

ANNESSO N. 1

Modalidades del suministro de arroz a la República del Perú

---

1) El Gobierno Italiano, en el cuadro de sus programas de ayuda alimentaria, se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, en calidad de donación, la cantidad de 3,000 toneladas de arroz (trabajado a granillo largo)equivalente a 8,700 toneladas de cereales.

2) El producto tendrá las siguientes características:
   - humedad: máximo 14%;
   - quebradura de arroz: máximo 5%;
   - granos poco maduros: máximo 5%;
   - granos estriados rojos: máximo 3%;
   - granos viruelados: máximo 1%;
   - granos manchados: máximo 0.50%;
   - granos amarillos: máximo 0.05%;
   - granos ambarados: máximo 0.125%.

   El producto será confeccionado para el despacho en sacos nuevos dobles de yute cada uno de los cuales contendrá 50Kgs., sobre los que será puesta, bien visible, la dicción "Riso - Dono del Governo italiano" por un lado y por el otro "Rice - Gift of the Italian Government".
   La entrega será efectuada en condiciones "ex ship" puerto del Callao dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del acuerdo. Las condiciones de la entrega serán concordadas entre el mandatario del Gobierno de la República del Perú y la "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.), mandataria del Gobierno Italiano para la ejecución de las cláusulas del acuerdo.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a utilizar la cantidad de arroz proporcionado por el Gobierno Italiano para el consumo alimentario y a fijar, en caso de venta del producto en los mercados

internos, el precio normalmente practicado para productos de igual calidad.

Lo recaudado de dicha venta, deducidos los gastos normales para la comercialización en el mercado interno, será abonado en una cuenta especial destinada a cubrir los gastos sostenidos por el Gobierno de la República del Perú para el financiamiento de proyectos de desarrollo económico y social.

4) Los dos Gobiernos se obligan a cumplir las cláusulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional.

A este propósito, ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que puedan ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

5) El Gobierno de la República del Perú tomará todas las medidas necesarias para impedir la re-exportación del producto alimentario mencionado en el punto 1) recibido como ayuda, así como la exportación comercial o no comercial, por un periodo de seis meses a partir de la última entrega, del arroz producido en el país que tiene las mismas características del arroz recibido en calidad de donación, como también los productos de primera transformación y los sub-productos.

6) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar al Gobierno italiano todas las informaciones relacionadas con la ejecución de las cláusulas del acuerdo.

A tal fin, el Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno italiano:

a) la fecha de llegada de cada barco, la cantidad y la calidad del producto descargado así como la fecha en la cual el desembarque ha sido completado;

b) las cantidades vendidas, el sistema de comercialización adoptado para la venta y los precios practicados;

c) la situación de la cuenta especial constituida con lo recaudado de la venta, en moneda nacional, del producto suministrado en calidad de ayuda;

d) los proyectos financiados a través de la cuenta especial y el monto del aporte financiero de la cuenta especial respecto al costo total del proyecto mismo.

Las informaciones relacionadas al punto a) deberán ser proporcionadas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de descarga de los productos; las informaciones relacionadas a los puntos b), c) y d) deberán ser alcanzadas dentro de los 13 meses siguientes a la fecha de la suscripción del acuerdo.

7) Las responsabilidades del Gobierno italiano y del Gobierno de la República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de la mercadería, respectivamente, son especificadas en el Anexo N° 2.

Las eventuales controversias serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

— 274 —

ANNESSO N. 2

Cláusulas relacionadas con la entrega de arroz en el puerto de descarga

---

1) La entrega del arroz al Gobierno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercadería así como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte del arroz desde el puerto italiano de carga hasta el puerto de descarga del Callao.
El Gobierno de la República del Perú asumirá todos los gastos relacionados con la descarga del arroz en el puerto de desembarque del Callao, así como todos los gastos (en especial la sobrestadía) que se deriven de atrasos - originados por cualquier razón - en admitir el barco al anclaje.

3) El Gobierno italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecha de llegada del barco al puerto de descarga.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender sin demora, después de la entrega del producto, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

5) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) y la Embajada de la república del Perú en Roma se pondrán en directo contacto, como mandatarias de los dos Gobiernos, para la aplicación de las cláusulas de despacho.

6) La "A.I.M.A." es la designada como único mandatario por el Gobierno italiano.

7) El Gobierno de la República del Perú, de acuerdo a la legislación peruana, designa a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) para que se constituya en la Unidad Ejecutora del Convenio al que se contrae el presente Anexo. En consecuencia, será la Entidad consignataria de la donación.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERÙ

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LIMA

Lima, 17 de marzo de 1987.

Excelencia :

Tengo el honor de referirme a la atenta Nota de Vuestra Excelencia, fechada el día de hoy, cuyo tenor es el siguiente:

"Tengo el alto honor de referirme a los acuerdos a los que han llegado nuestros dos Gobiernos para el envío de 3,000 toneladas de arroz a la República del Perú como aporte italiano en el marco del Convenio sobre Ayuda Alimentaria, firmado en Washington en 1980, para sugerirle que dicho suministro sea efectuado conforme a lo estipullado en las claúsulas contenidas más detalladamente en los Anexos Nos 1 y 2 de esta carta, los cuales forman parte integrante de la presente.

En caso de que el Gobierno de la República del Perú concordase con cuanto antecede, esta comunicación así como la de aceptación que Ud, tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos países, el que entrará en vigencia a partir de la fecha de la carta de Vuestra Excelencia.

En la eventualidad de que pudiera surgir algún problema en la aplicación del referido acuerdo, éste será sometido a consulta a pedido de cualquiera de los dos Gobiernos".

Al respecto, tengo a honra manifestar la conformidad del Gobeirno de la República del Perú con los términos de la Nota antes transcrita y acordar que la Nota de Vuestra Excelencia y sus anexos, y la presente y sus anexos constituyen un acuerdo entre los dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Allan Wagner Tizón

ANNESSO N. 1

MODALIDADES DEL SUMINISTRO DE ARROZ A LA REPUBLICA DEL PERU.-

==

1) El Gobierno Italiano, en el cuadro de sus programas de ayuda alimentaria, se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, en calidad de donación, la cantidad de 3,000 toneladas de arroz (trabajado a granillo largo) equivalente a 8,700 toneladas de cereales.

2) El producto tendrá las siguientes características :
   - humedad : máximo 14 % ;
   - quebradura de arroz: máximo 5% ;
   - granos poco maduros : máximo 5% ;
   - granos estriados rojos: máximo 3% ;
   - granos viruelados : máximo 1% ;
   - granos manchados: máximo 0.50% ;
   - granos amarillos : máximo 0.05% ;
   - granos ambarados : máximo 0.125% .

   El producto será confeccionado para el despacho en sacos nuevos dobles de yute cada uno de los cuales contendrá 50Kgs, sobre los que será puesta, bien visible, la dicción "Riso - Dono del Governo italiano" por un lado y por el otro "Rice - Gift of the Italian Government". La entrega será efectuada en condiciones " ex ship" puerto del Callao dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del acuerdo. Las condiciones de la entrega serán concordadas entre el mandatario del Gobierno de la República del Perú y la "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agrícolo" (A.I.M.A.), mandataria del Gobierno italiano para la ejecución de las claúsulas del acuerdo.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a utilizar la cantidad de arroz proporcionado por el Gobierno Italiano para el consumo alimentario y a fijar, en caso de venta del producto en los mercados internos, el precio normalmente practicado por los productos de igual calidad.

Lo recaudado de dicha venta, deducidos los gastos normales para la comercialización en el mercado interno, será abonado en una cuenta especial destinada a cubrir los gastos sostenidos por el Gobierno de la República del Perú para el financiamiento de proyectos de desarrollo económico y social.

4) Los dos Gobiernos se obligan a cumplir las claúsulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional.

A este propósito, ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que puedan ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

5) El Gobierno de la República del Perú tomará todas las medidas necesarias para impedir la re-exportación del producto alimentario mencionado en el punto 1) recibido como ayuda, asi como la exportación comercial o no comercial, por un período de seis meses a partir de la última entrega, del arroz producido en el país que tiene las mismas características del arroz recibido en calidad de donación, como también los productos de primera transformación y los sub-productos.

6) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar al Gobierno italiano todas las informaciones relacionadas con la ejecución de las cláusulas del acuerdo.

A tal fin, el Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno italiano:

a) la fecha de llegada de cada barco, la cantidad y la calidad del producto descargado asi como la fecha en la cual el desembarque ha sido completado ;
b) las cantidades vendidas, el sistema de comercialización adoptado para la venta y los precios practicados ;

c) la situación de la cuenta especial constituida con lo recaudado de la venta, en moneda nacional, del producto suministrado en calidad de ayuda ;

d) los proyectos financiados a través de la cuenta especial y el monto del aporte financiero de la cuenta especial respecto al costo total del proyecto mismo.

Las informaciones relacionadas al punto a) deberán ser proporcionadas dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de descarga de los productos; las informaciones relacionadas a los puntos b), c) y d) deberán ser alcanzadas dentro de los 13 meses siguientes a la fecha de la suscripción del acuerdo.

7) Las responsabilidades del Gobierno italiano y del Gobierno de la República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de la mercadería, respectivamente, son especificadas en el Anexo Nº 2.

Las eventuales controversías serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

ANNESSO N. 2

CLAUSULAS RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE ARROZ EN EL PUERTO DE DESCARGA.-

1) La entrega del arroz al Gobierno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercadería asi como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte del arroz desde el puerto italiano de carga hasta el puerto de descarga del Callao.

   El Gobierno de la República del Perú asumirá todos los gastos relacionados con la descarga del arroz en el puerto de desembarque del Callao, así como todos los gastos (en especial la sobreestadía) que se deriven de atrasos - originados por cualquier razón - en admitir el barco al anclaje.

3) El Gobierno italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecha de llegada del barco al puerto de descarga.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender sin demora después de la entrega del producto, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

5) La "Azienda di Stato per gil Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) y la Embajada de la República del Perú en Roma se pondrán en directo contacto, como mandatarias de los dos Gobiernos, para la aplicación de las claúsulas de despacho.

6) La "A.I.M.A." es la designada como único mandatario por el Gobierno italiano.

7) El Gobierno de la República del Perú, de acuerdo a la legislación peruana designa a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) para que se constituya en la Unidad Ejecutora del Convenio al que se contrae el presente Anexo. En consecuencia, será la Entidad consignataria de la donación.

17 marzo 1987

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alle intese raggiunte dai nostri due Governi per l'invio di 3000 tonnellate di riso alla Repubblica del Perù come aiuto italiano nel quadro della Convenzione sugli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe di effettuare il suddetto invio secondo le clausole degli allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica del Perù concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Sua Eccellenza avrà la gentilezza di trasmetterci costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi che entrerà in vigore a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sarà oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia

All.: 2

Ecc.mo Signor Dott.
Allan Wagner Tizon
Ministro degli Affari Esteri
L I M A

ALLEGATO N. 1

MODALITA' DI INVIO DI RISO ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel quadro dei suoi programmi di aiuti alimentari, si impegna ad inviare al Governo della Repubblica del Perù, a titolo di dono, la quantità di 3000 tonnellate di riso (lavorato a chicchi lunghi) equivalenti ad 8700 tonnellate di cereali.

2) Il prodotto avrà le seguenti caratteristiche:

- umidità massima: 14%;
- massimo di chicchi spezzati: 5%;
- massimo di chicchi poco maturi: 5%;
- massimo di chicchi con striature rosse: 3%;
- Massimo di chicchi picchiettati: 1%;
- massimo di chicchi macchiati: 0,50%;
- massimo di chicchi gialli: 0,50%;
- massimo di chicchi ambrati: 0,125%.

Per la spedizione, il prodotto verrà confezionato in doppi sacchi di juta nuovi, ciascuno contenente Kg. 50 e recante da una parte la dicitura ben visibile "Riso-Dono del Governo Italiano" e dall'altra "Rice-Gift of the Italian Government".

La consegna verrà effettuata franco sotto bordo nel porto del Callao entro il termine di sei mesi dalla firma dell'accordo. Le condizioni di consegna saranno concordate fra il mandatario del Governo della Repubblica del Perù e l' "Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.), mandataria del Governo Italiano per l'esecuzione delle clausole dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna ad utilizzare la quantità di riso fornito dal Governo Italiano per il consumo alimentare e a fissare, in caso di vendita del prodotto sul mercato interno, il prezzo solitamente praticato per un prodotto di pari qualità.

Il ricavato della vendita, al netto delle normali spese di commercializzazione sul mercato interno, sarà destinato ad un Fondo Speciale allo scopo di coprire le spese sostenuto dal Governo della Repubblica del Perù per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale.

4) I due Governi si impegnano a rispettare le clausole dell'accordo in modo da non pregiudicare in alcun modo i normali processi produttivi ed il commercio internazionale. A tal proposito, entrambi i Governi adotteranno i provvedimenti necessari affinchè gli aiuti siano a carattere integrativo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che si potrebbero ragionevolmente prevedere in mancanza degli aiuti suddetti.

5) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà tutti i provvedimenti necessari per impedire la riesportazione del prodotto alimentare di cui al punto 1) ricevuto a titolo di aiuto, come altresì dei prodotti di prima trasformazione e dei relativi sottoprodotti.

6) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a fornire al Governo italiano tutte le informazioni relative all'esecuzione delle clausole dell'accordo.
In proposito, il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo italiano:

a) la data di arrivo di ogni nave, la quantità e qualità del prodotto sbarcato e la data in cui le operazioni di sbarco sono state completate;

b) le quantità vendute, il sistema di commercializzazione adottato per la vendita e i prezzi praticati;

c) la situazione del Fondo Speciale costituito con il ricavato della vendita, in moneta nazionale, del prodotto inviato a titolo di aiuto;

d) i progetti finanziati attraverso il Fondo Speciale e l'ammontare del contributo finanziario del Fondo Speciale rispetto al costo complessivo del progetto stesso.

Le informazioni di cui al punto a) dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di sbarco dei prodotti; le informazioni di cui ai punti b), c) e d) dovranno essere comunicate entro 13 mesi dalla data della firma dell'accordo.

7) Le responsabilità del Governo Italiano e del Governo della Repubblica del Perù per quanto riguarda rispettivamente, la consegna e il ricevimento del carico vengono specificate nell'Allegato N. 2.

Le eventuali controversie verranno risolte direttamente dai due Governi.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL RISO NEL PORTO DI SBARCO

1) La consegna del riso al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di sbarco, previa esibizione dei documenti relativi alla merce, alla sua qualità e quantità.

2) Il Governo Italiano si assumerà tutti gli oneri relativi al trasporto del riso dal porto italiano di carico a quello di scarico del Callao.

   Il Governo della Repubblica del Perù si assumerà tutti gli oneri relativi allo scarico del riso nel porto di sbarco del Callao, come pure tutte le spese (in particolare di controstallia) derivanti da ritardi - per qualsiasi motivo - nell'autorizzazione all'ancoraggio della nave.

3) Il Governo Italiano si impegna a notificare con la dovuta sollecitudine al Governo della Repubblica del Perù la data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a presentare, immediatamente dopo la consegna del prodotto, una dichiarazione con la quale prende in consegna il carico ricevuto, riportandone qualità e quantità.

5) L'Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo (A.I.M.A.) e l'Ambasciata della Repubblica del Perù a Roma prenderanno contatti diretti, in qualità di mandatari dei due Governi, per l'applicazione delle clausole di spedizione.

6) L'A.I.M.A. viene indicata come unico mandatario per il Governo italiano.

7) Il Governo della Repubblica del Perù conformemente alla legislazione peruviana, delega alla "Oficina Nacional de Apoyo Alimentario" (O.N.A.A.) di costituirsi in Unità Esecutrice dell'Accordo cui il presente Allegato si riferisce. Di conseguenza, la O.N.A.A. sarà l'organo destinatario del dono.

Lima 17 marzo 1987

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua pregiata lettera con data odierna, che di seguito riporto:

"ho l'onore di fare riferimento alle intese raggiunte dai nostri due Governi per l'invio di 3000 tonnellate di riso alla Repubblica del Perù come aiuto italiano nel quadro della Convenzione sugli Aiuti Alimentari approvata a Washington nel 1980 e vorrei proporLe di effettuare il suddetto invio secondo le clausole degli allegati 1 e 2 della presente lettera, della quale costituiscono parte integrante.

Qualora il Governo della Repubblica del Perù concordi con quanto anzidetto, la presente lettera e quella di accettazione che Sua Eccellenza avrà la gentilezza di trasmetterci costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore a partire dalla data della Sua lettera.

Qualsiasi problema si dovesse presentare nell'applicazione dell'Accordo sarà oggetto di consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi".

Al riguardo, ho l'onore di comunicarLe l'adesione del Governo della Repubblica del Perù ai termini della lettera sopra riportata e che la Sua lettera e i relativi allegati nonchè la presente lettera e gli allegati costituiscono un accordo fra i due Governi, con validità dalla data odierna.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Allan Wagner Tizon
Ministro degli Affari Esteri

All'Ecc.mo Signor
Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia
S E D E

ALLEGATO N. 1

MODALITA' DI INVIO DI RISO ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel quadro dei suoi programmi di aiuti alimentari, si impegna ad inviare al Governo della Repubblica del Perù, a titolo di dono, la quantità di 3000 tonnellate di riso (lavorato a chicchi lunghi) equivalenti ad 8700 tonnellate di cereali.

2) Il prodotto avrà le seguenti caratteristiche:

- umidità massima: 14%;
- massimo di chicchi spezzati: 5%;
- massimo di chicchi poco maturi: 5%;
- massimo di chicchi con striature rosse: 3%;
- Massimo di chicchi picchiettati: 1%;
- massimo di chicchi macchiati: 0,50%;
- massimo di chicchi gialli: 0,50%;
- massimo di chicchi ambrati: 0,125%.

Per la spedizione, il prodotto verrà confezionato in doppi sacchi di juta nuovi, ciascuno contenente Kg. 50 e recante da una parte la dicitura ben visibile "Riso-Dono del Governo Italiano" e dall'altra "Rice-Gift of the Italian Government".

La consegna verrà effettuata franco sotto bordo nel porto del Callao entro il termine di sei mesi dalla firma dell'accordo. Le condizioni di consegna saranno concordate fra il mandatario del Governo della Repubblica del Perù e l' "Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.), mandataria del Governo Italiano per l'esecuzione delle clausole dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna ad utilizzare la quantità di riso fornito dal Governo Italiano per il consumo alimentare e a fissare, in caso di vendita del prodotto sul mercato interno, il prezzo solitamente praticato per un prodotto di pari qualità.

Il ricavato della vendita, al netto delle normali spese di commercializzazione sul mercato interno, sarà destinato ad un Fondo Speciale allo scopo di coprire le spese sostenuto dal Governo della Repubblica del Perù per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale.

4) I due Governi si impegnano a rispettare le clausole dell'accordo in modo da non pregiudicare in alcun modo i normali processi produttivi ed il commercio internazionale. A tal proposito, entrambi i Governi adotteranno i provvedimenti necessari affinchè gli aiuti siano a carattere integrativo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che si potrebbero ragionevolmente prevedere in mancanza degli aiuti suddetti.

5) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà tutti i provvedimenti necessari per impedire la riesportazione del prodotto alimentare di cui al punto 1) ricevuto a titolo di aiuto, come altresì dei prodotti di prima trasformazione e dei relativi sottoprodotti.

6) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a fornire al Governo italiano tutte le informazioni relative all'esecuzione delle clausole dell'accordo.
In proposito, il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo italiano:

a) la data di arrivo di ogni nave, la quantità e qualità del prodotto sbarcato e la data in cui le operazioni di sbarco sono state completate;

b) le quantità vendute, il sistema di commercializzazione adottato per la vendita e i prezzi praticati;

c) la situazione del Fondo Speciale costituito con il ricavato della vendita, in moneta nazionale, del prodotto inviato a titolo di aiuto;

d) i progetti finanziati attraverso il Fondo Speciale e l'ammontare del contributo finanziario del Fondo Speciale rispetto al costo complessivo del progetto stesso.

Le informazioni di cui al punto a) dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di sbarco dei prodotti; le informazioni di cui ai punti b), c) e d) dovranno essere comunicate entro 13 mesi dalla data della firma dell'accordo.

7) Le responsabilità del Governo Italiano e del Governo della Repubblica del Perù per quanto riguarda rispettivamente, la consegna e il ricevimento del carico vengono specificate nell'Allegato N. 2.

Le eventuali controversie verranno risolte direttamente dai due Governi.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL RISO NEL PORTO DI SBARCO

1) La consegna del riso al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di sbarco, previa esibizione dei documenti relativi alla merce, alla sua qualità e quantità.

2) Il Governo Italiano si assumerà tutti gli oneri relativi al trasporto del riso dal porto italiano di carico a quello di scarico del Callao.

Il Governo della Repubblica del Perù si assumerà tutti gli oneri relativi allo scarico del riso nel porto di sbarco del Callao, come pure tutte le spese (in particolare di controstallia) derivanti da ritardi - per qualsiasi motivo - nell'autorizzazione all'ancoraggio della nave.

3) Il Governo Italiano si impegna a notificare con la dovuta sollecitudine al Governo della Repubblica del Perù la data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a presentare, immediatamente dopo la consegna del prodotto, una dichiarazione con la quale prende in consegna il carico ricevuto, riportandone qualità e quantità.

5) L'Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo (A.I.M.A.) e l'Ambasciata della Repubblica del Perù a Roma prenderanno contatti diretti, in qualità di mandatari dei due Governi, per l'applicazione delle clausole di spedizione.

6) L'A.I.M.A. viene indicata come unico mandatario per il Governo italiano.

7) Il Governo della Repubblica del Perù conformemente alla legislazione peruviana, delega alla "Oficina Nacional de Apoyo Alimentario" (O.N.A.A.) di costituirsi in Unità Esecutrice dell'Accordo cui il presente Allegato si riferisce. Di conseguenza, la O.N.A.A. sarà l'organo destinatario del dono.

XLII

20 marzo 1987, Brasilia

Protocollo finanziario fra l'Italia e il Brasile (1).

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente fra i due Paesi e nel quadro dei programmi attualmente in corso per lo sviluppo della collaborazione bilaterale,

hanno convenuto quanto segue,

ARTICOLO I

A) Il Governo Italiano autorizzera gli Istituti italiani di credito a medio e lungo termine, che ne faranno richiesta, a concedere al Governo della Repubblica Federativa del Brasile un credito finanziario fino ad un importo pari a dollari USA 37.000.000 (trentasette milioni) ai sensi della Legge nº 227 del 24 maggio 1977, art. 15, lettera "G", e successive modifiche.

B) Il suddetto credito finanziario dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 1990, e destinato al pagamento di non più dell'85% del valore delle esportazioni in Brasile di beni e servizi italiani che saranno individuati di comune accordo da ambedue le parti.

ARTICOLO II

A) Il credito finanziario riportato nell'articolo I sarà rimborsato in 10 pagamenti semestrali uguali e consecutivi, a partire

da ciascun utilizzo, comprensivi di capitale e di interessi calcolati al tasso di interesse nominale annuo previsto dagli accordi internazionali di "consensus" in vigore al momento della firma del contratto commerciale. Le parti adotteranno tutte le misure possibili dirette a favorire la conclusione della successiva convenzione finanziaria entro il più breve termine e possibilmente entro 40 giorni dalla conclusione del Protocollo intergovernativo.

(1) Entrata in vigore: 20 marzo 1987.

B) Tutte le condizioni relative al credito finanziario, ivi comprese le eventuali commissioni relative ai fondi non utilizzati, saranno stabilite nella convenzione finanziaria che verrà firmata tra gli Istituti di cui all'articolo I, lettera "A", e la Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional per la Repubblica Federativa del Brasile.

ARTICOLO III

Restano a carico del Governo della Repubblica Federativa del Brasile il 15% del valore contrattuale delle esportazioni, che deve essere regolato in contanti con pagamento anticipato, nonche il premio di assicurazione da stabilirsi di comune accordo tra le competenti Autorita interessate nei limiti di quanto normalmente praticato dalla SACE.

ARTICOLO IV

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Brasilia, il 20 marzo 1987, in lingua italiana e portoghese ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

XLIII

24 febbraio-20 marzo 1987, Nuova Delhi

Scambio di Note fra l'Italia e l'India che proroga per un anno la validità dell'Accordo di cooperazione tecnica del 27 febbraio 1981 (1).

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A NUOVA DELHI

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELL'INDIA

New Delhi, February 24, 1987

Dear Mr. Sane,

Kindly refer to the Indo-Italian Technical Cooperation Agreement signed in February 27, 1981 and entered into force on January 2, 1982. As you know Art. 9 provides that the Agreement shall remain in force for five years and that the two Countries may, after mutual consultation, agree upon further extension and continuation of the same.

As the Agreement has formally expired on January 2, 1987 my Government proposes that the two sides may agree to extend the Agreement in its present form for one year during which, upon mutual consultation, the text could be revised so as to introduce new items or make any change that the two sides may deem necessary on the basis of the experience acquired during the period of enforcement.

It is further suggested that the extension of the Indo-Italian Cooperation Agreement may be an item of discussion at the next Indo-Italian meeting on cooperation.

While awaiting for a kind early reply, I remain, with best regards,

Yours sincerely,

Umberto Plaja

(1) Entrata in vigore: 20 marzo 1987.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELL'INDIA

ALL'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A NUOVA DELHI

New Delhi, the 20th Mar 1987

Dear Dr. P'aja,

Please refer to your letter No.902 dated 24th February, 1987 regarding the extension of Indo-Italian Technical Cooperation Agreement. e agree to the proposed extension for one year of the Agreement in its present form.

Yours sincerely,

R.S. SANE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A NUOVA DELHI

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELL'INDIA

Nuova Delhi, 24 febbraio 1987

Egregio Signor Sane,

La prego di voler cortesemente far riferimento all'Accordo di Cooperazione Tecnica fra l'Italia e l'India firmato il 27 febbraio 1981 ed entrato in vigore il 2 gennaio 1982. Come Lei sa, l'Articolo 9 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e che i due Paesi possono, dopo essersi consultati vicendevolmente, convenire su un'ulteriore proroga e continuazione dello stesso.

Poichè l'Accordo è formalmente scaduto il 2 gennaio 1987, il mio Governo propone che le due Parti convengano di prorogare l'Accordo nella sua forma attuale per un anno durante il quale, sulla base di consultazioni reciproche, il testo potrebbe essere riveduto in modo tale da introdurre nuovi capitoli o apportare i cambiamenti che le due Parti possano ritenere necessari sulla base dell'esperienza acquisita durante il periodo di validità.

Si suggerisce inoltre di fare della proroga dell'Accordo di Cooperazione fra l'Italia e l'India un argomento di discussione alla prossima riunione italo-indiana sulla cooperazione.

In attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro, Le porgo i miei migliori saluti.

Con osservanza,

Umberto Plaja

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELL'INDIA
ALL'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A NUOVA DELHI

Nuova Delhi, 20 marzo 1987

Egregio Dr. Plaja,

La prego di voler cortesemente far riferimento alla Sua lettera N.902 in data 24 Febbraio 1987, concernente la proroga dell'Accordo di Cooperazione Tecnica fra l'Italia e l'India.

Confermiamo il nostro assenso alla proroga - così come proposta - dell'Accordo per un anno nella sua forma attuale.

Con osservanza,

R.S.Sane

XLIV

23 marzo 1987, Tunisi

Accordo amministrativo fra l'Italia e la Tunisia per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 dicembre 1984: a) Accordo amministrativo; b) Annesso (1).

A) ACCORDO AMMINISTRATIVO

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Pour l'application du présent Arrangement Administratif:

1. le terme "Convention" désigne la Convention entre la République Italienne et la République Tunisienne en matière de sécurité sociale, signée a Tunis le 7 décembre 1984;
2. le terme "Arrangement" désigne le présent Arrangement administratif;
3. les termes définis par l'article 1 de la Convention ont la même signification que celle qui leur est attribuée dans ledit article.

Article 2

Les Autorités compétentes pour l'application de la Convention et du présent Arrangement sont:

A. **Pour l'Italie:**

le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale;
et
le Ministre de la Santé.

B. **Pour la Tunisie:**

le Ministre des Affaires Sociales.

(1) Entrata in vigore della Convenzione e dell'Accordo amministrativo: 1° giugno 1987.

Article 3

Les institutions compétentes pour l'application de la Convention et du présent Arrangement sont:

A. Pour l'Italie:

1. L'Institut National de la Prévoyance Sociale (I.N.P.S.) en ce qui concerne: l'assurance générale obligatoire pour l'invalidité, la vieillesse et les survivants des travailleurs salariés et les gestions spéciales des travailleurs non salariés de ladite assurance (artisans, personnes exerçant des activités commerciales, fermiers et métayers); les régimes spéciaux d'assurance pour l'invalidité, la vieillesse et les survivants de certaines catégories de travailleurs salariés qui se substituent à l'assurance générale et qui sont administrés également par l'I.N.P.S.; les allocations familiales; les prestations en espèces de l'assurance maladie.

2. L'Institut National pour l'Assurance contre les Accidents du Travail (I.N.A.I.L.), en ce qui concerne l'assurance accidents du Travail et maladies professionnelles, à l'exclusion des prestations sanitaires.

3. Les Unités Sanitaires Locales (U.S.L.), compétentes par territoire ou, pour certaines catégories de travailleurs, **le Ministre de la Santé** en ce qui concerne les prestations sanitaires.

4. Tout autre Organisme chargé de la gestion de l'un des régimes prévus par l'art. 2 par. 1 lettres b), e) de la Convention.

B. Pour la Tunisie:

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et maternité et les allocations familiales.
2. La Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Survivants et la Caisse de Retraite de Services Publics, de l'Electricité, du Gaz et des Transports en ce qui concerne les régimes des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants.
3. Les compagnies d'assurance en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 4

Les Autorités compétentes des deux Etats contractants ont désigné comme Organismes de liaison entre les Institutions compétentes de chaque Etat contractant:

A. Pour l'Italie:

1. L'Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS) - Siège Central -
2. L'Institut National pour l'Assurance contre les Accidents du Travail (INAIL) - Direction Générale -
3. Le Ministère de la Santé.

B) **Pour la Tunisie**:

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

2. La Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Survivants.

Article 5

Pour l'application de l'article 2, deuxième alinéa, lettre g) de la Convention, les catégories de travailleurs indépendants couverts par la Convention sont, pour ce qui concerne la Tunisie:

a) les artisans et commerçants qui se livrent par eux mêmes à leur activité professionnelle et ne font pas recours à un personnel salarié;

b) les métayers;

c) les exploitants agricoles qui se livrent par eux mêmes aux activités agricoles.

Article 6

Pour bénéficier des dispositions de l'art. 6 de la Convention, la personne intéressée est tenue de présenter, à l'Institution à laquelle elle demande l'admission, une attestation relative aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant.

Si la personne intéressée ne présente pas l'attestation, ladite Institution s'adresse à l'Institution compétente de l'autre Etat pour l'obtenir.

T I T R E II

DETERMINATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE

Article 7

1. Pour exercer la faculté d'option en vertu de l'art. 7, par. 3 de la Convention, la personne intéressée est tenue de présenter une demande, dans un délai de trois mois à partir de la date du début de son activité ou bien de la date d'entrée en vigueur de la Convention, à l'Institution compétente de l'Etat contractant représenté qui en informe l'Institution compétente de l'Etat de résidence. A défaut de l'option dans le délai prévu, la législation de l'Etat de résidence est applicable de droit.

2. La demande prévue à l'alinéa 1er du présent article peut être formulée soit directement par la personne intéressée soit par l'intermédiaire de son employeur.

Article 8

1. Aux travailleurs détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant, en vertu de l'art. 8, lettre a), de la Convention, est délivrée une attestation indiquant jusqu'à quelle date le travailleur détaché reste assujetti à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, ainsi que les branches d'assurance intéressées.

2. L'attestation visée au paragraphe 1. est délivrée:

A. <u>En Italie</u>:

par l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS);

B. <u>En Tunisie</u>

par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

3. Dans les cas visés à l'art. 8 lettre a), dernière phrase de la Convention, si la durée du travail se prolonge au-délà des 36 (trente-six) mois initialement prévus, l'employeur, à la requête et avec l'accord du travailleur, adresse, avant l'expiration de ce délai et par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat où l'entreprise a son siège, une demande de prolongation du détachement, rédigée sur un formulaire expréssement prévu, à l'Autorité compétente de l'Etat d'emploi temporaire.

Si cette Autorité accorde l'autorisation à la prolongation, elle transmet deux copies du formulaire à l'employeur et deux copies à l'Autorité compétente de l'autre Etat, qui en informe l'Institution à laquelle le travailleur est affilié.

4. La demande visée au paragraphe 3. ci-dessus doit être adressée:

A. <u>En Italie</u>:

au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

B. <u>En Tunisie</u>:

au Ministre des Affaires Sociales.

T I T R E   III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE

Chapitre I

Assurance maladie et maternité

Article 9

1. Pour bénéficier des prestations en vertu de l'article 11 paragr. 1 de la Convention, le travailleur qui réside ou séjourne sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui compétent, est tenu de s'inscrire auprès de l'Institution du lieu de résidence ou de séjour.

2. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'art. 13 paragr. 2 de la Convention, le titulaire de pension ou de rente est tenu de s'inscrire auprès de l'Institution de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside autre que celui compétent, débiteur de la pension ou de la rente.

3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 sont tenues de présenter aux Institutions désignées dans lesdits articles une attestation certifiant l'existence du droit aux prestations au titre de la législation de l'Etat compétent.

4. Pour bénéficier des prestations en vertu de l'article 12 paragr. 1 de la Convention, le travailleur en séjour temporaire sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui compétent, est tenu de présenter à l'Institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations au titre de la législation de l'Etat compétent.

5. Si les intéressés ne présentent pas l'attestation visée aux paragraphes 3 et 4, l'Institution du lieu de résidence ou de séjour s'adresse à l'Institution compétente pour l'obtenir.

6. En cas d'hospitalisation du travailleur visé au paragraphe 4, ci-dessus, l'Institution du lieu de séjour notifie à l'Institution compétente, dans un délai de 20 jours à partir du moment où elle en a pris connaissance, la date et la durée probable de l'hospitalisation et, par la suite, la date de sortie.

7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur ou du titulaire de pension ou de rente.

Article 10

1. Pour l'octroi des prestations visées à l'article 15 de la Convention, énumérées à l'annexe de l'Arrangement, l'Institution du lieu de résidence ou de séjour demande préalablement, par communication formelle, l'autorisation à l'Institution compétente.

L'Institution du lieu de résidence ou de séjour octroie les prestations si elle ne reçoit pas un avis négatif de l'Institution compétente dans un délai de 30 jours, à partir de la date de la communication.

2. Si les prestations doivent être servies d'urgence, l'Institution du lieu de résidence ou de séjour, procède à leur octroi et en informe, dans les meilleurs délais, l'Institution compétente.

3. La liste en annexe, visée au paragr. 1, est mise à jour par les Autorités compétentes chaque fois qu'elles le jugent nécessaire.

Article 11

Les attestations visées par l'article 9 de l'Arrangement sont délivrées:

A. **En Italie**:

par les Unités Sanitaires Locales (U.S.L.) territorialement compétentes et dans certaines situations par le Ministère de la Santé.

B. **En Tunisie**:

par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 12

Les frais relatifs aux prestations servies au titre des articles 11 et 15 de la Convention sont remboursés à l'Institution du lieu de résidence ou de séjour, sur la base des coûts effectifs, résultant de la comptabilité de cette dernière Institution.

L'Institution du lieu de résidence ou de séjour ne peut appliquer des tarifs supérieurs à ceux qu'elle applique à ses assurés.

Le versement des montants relatifs est effectué dans un délai de 12 mois à partir de la date de réception de la demande de remboursement, pour laquelle un formulaire approprié est utilisé.

Article 13

Les prestations en espéces dués en application de la Convention sont versées directement par l'Institution compétente aux bénéficiaires séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Les Institutions compétentes se communiquent un bordereau annuel des paiements effectués.

Article 14

1. Le coût forfaitaire prévu à l'article 16 de la Convention pour le remboursement des prestations sanitaires servies au titre des articles 13 (par. 2) et 14

de la Convention, respectivement aux titulaires de pensions ou rentes et aux membres de leur famille ainsi qu'aux membres de la famille des travailleurs, résidant sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui compétent, est calculé selon les critères suivants, compte tenu de l'exigence que ce coût soit aussi proche que possible des dépenses réelles.

A. <u>En Italie</u>:

a) On procède, en premier lieu, à la détermination du coût annuel moyen "pro capite" supporté par le Servizio Sanitario Nazionale pour chacun des ayants droit, en divisant le montant global des dépenses sanitaires par le nombre des assurés residant en Italie;

b) on procède ensuite à l'application de correctifs au coût moyen "pro capite", visé à la lettre a) ci-dessus, déterminés sur la base des differentes incidences sur la dépense sanitaire globale des dépenses supportées en faveur des titulaires de pensions ou rentes, des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille des travailleurs;

c) le remboursement forfaitaire est effectué par noyau familial. Le montant relatif est determiné en multipliant le coût moyen "pro capite", obtenu selon les dispositions prévues aux lettres a) et b), pour le nombre moyen des unités du noyau familial des titulaires de pensions ou rentes et des travailleurs.

B. <u>En Tunisie</u>:

a) Il est procédé à la détermination du coût annuel moyen par personne en divisant le montant global des dépenses de santé par le nombre des assurés résidant en Tunisie;

b) ce coût est affecté, le cas échéant, d'un coefficient correcteur, tenant compte des différentes incidences sur le montant global des dépenses de santé, des dépenses supportées au titre des titulaires de pensions ou de rentes, des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille des travailleurs;

c) pour la détermination du coût moyen par famille, le coût moyen par personne visé aux lettres a) et b) est multiplié par le nombre moyen des membres de la famille des travailleurs et des titulaires de pensions ou de rentes.

2. Les autorités compétentes peuvent convenir, au moment de l'apurement des comptes, d'autres modes de détermination du coût moyen des prestations sanitaires.

3. Aux fins de l'application de l'art. 16, parag. 3 de la Convention, les remboursements déterminés sur la base du coût effectif des prestations ou sur des bases forfaitaires sont effectués, pour chaque année, au cours de l'année suivante.

Les Autorités compétentes peuvent d'un commun accord régler leurs créances respectives par voie de compensation.

Des avances peuvent être consenties dans ce cadre.

Chapitre II

Assurance invalidité, vieillesse et survivants

Article 15

Pour l'application des dispositions de l'article 17, paragr. 1, lettre a) de la Convention, la totalisation des périodes d'assurance est effectuée selon les modalités suivantes:

a) aux périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'un Etat contractant s'ajoutent les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, même dans le cas où ces périodes auraient déjà donné lieu à l'octroi d'une pension aux termes de cette dernière législation;

b) en cas de superposition des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants, les périodes qui se superposent sont prises en considération aux fins de la totalisation une seule fois. Chaque Institution ne prend en considération que les périodes superposées accomplies sous la législation qu'elle applique, à l'exclusion de celles accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat contractant;

c) dans le cas où l'époque à laquelle certaines periodes d'assurances ont été accomplies sous la législation d'un Etat contractant ne peut être déterminée d'une façon précise, il est presumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes

accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant; et il en est tenu compte dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.

Article 16

1. Les assurés et leurs survivants qui ont le droit de bénéficier des prestations en vertu de l'article 17 paragr. 3, 4, 5 et 6 de la Convention, presentent leur demande à l'Institution compétente de l'un ou de l'autre Etat contractant, selon les modalites prevues par la législation appliquée par l'Institution à laquelle la demande est présentée.

A cette fin un formulaire approprié de demande est établi. Ce formulaire contient les données personnelles du requérant et, le cas échéant, des membres de sa famille ainsi que toute autre information qui pourrait se révéler nécessaire afin d'établir le droit aux prestations.

2. La date de présentation de la demande auprès de l'Institution compétente d'un Etat contractant, conformément au paragraphe 1. ci-dessus, est considérée comme la date de présentation auprès de l'Institution compétente de l'autre Etat contractant.

3. L'Institution compétente à laquelle la demande a été présentée transmet à l'Institution compétente de l'autre Etat contractant le formulaire de demande ainsi que deux copies du formulaire de liaison, dans lequel

sont indiquées les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation qu'elle applique ainsi que les droits éventuels découlant de ces périodes.

4. L'Institution qui reçoit ces formulaires détermine, à son tour, les droits de l'intéressé, sur la base des seules périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation qu'elle applique ou bien sur la base de la totalisation des périodes accomplies en vertu de la législation des deux Etats contractants, ainsi que, dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1) lettre c) de la Convention, de la totalisation des périodes accomplies dans des Etats tiers liés aux deux Etats contractants par des accords de sécurité sociale.

Ladite Institution transmet à l'Institution compétente de l'autre Etat contractant une copie du formulaire de liaison complété par les données relatives aux périodes accomplies en vertu de la législation qu'elle applique et, le cas échéant, aux périodes accomplies dans les Etats tiers utilisées pour la totalisation, ainsi que par les données ayant trait aux prestations reconnues au requérant.

5. L'institution auprès de laquelle la demande avait été présentée, une fois recue la copie du formulaire visé au paragraphe 4. ci-dessus, détermine, le cas écheant, les droits découlant de la totalisation des périodes accomplies en vertu de la législation des deux Etats contractants et, éventuellement, de celle des Etats tiers intéressés.

Elle informe des décisions adoptées l'Institution compétente de l'autre Etat contractant.

Les renseignements personnels fournis par le requérant, sur la base des formulaires de demande, seront authentifiés par l'Institution compétente, qui transmet lesdits formulaires à l'Institution compétente de l'autre Etat contractant.

La transmission des formulaires ainsi authentifiés dispensent de l'envoi des pièces originales.

6. Les prestations sont versées directement par l'Institution compétente aux beneficiaires résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Les Institutions compétentes se communiquent un bordereau annuel des paiements effectués.

Article 17

1. Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention, l'Institution compétente de l'Etat de résidence du titulaire de la pension ne prend en considération que les montants initiaux résultant au moment de la liquidation simultanée des deux prestations, sans tenir compte d'une éventuelle intégration rapportée au minimum, due en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.

2. Aux fins des réévaluations ultérieures de la prestation minimale que en application de l'article 20 de la Convention, l'Institution compétente de l'Etat de résidence de l'intéressé continue à prendre en considération le montant initial de la prestation servie par l'autre Etat contractant, à l'exclusion de toute

tion dans ce dernier Etat.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention la conversion des montants libellés dans les différentes monnaies nationales est effectuée au cours de change valable le premier jour du mois au cours duquel est intervenue la dernière opération de liquidation de la prestation.

Chapitre III

Allocations familiales

Article 18

1. Aux fins de la suspension des allocations familiales, en vertu des dispositions visées à l'article 24, paragraphe 2 de la Convention, l'Institution compétente de l'Etat contractant dans lequel résident les membres de la famille et dans lequel est exercée une activité salariée ou non salariée donnant droit aux allocations familiales en leur faveur, transmet tous renseignements nécessaires à l'Institution compétente de l'autre Etat contractant, à la demande de cette dernière.

2. La prestation différentielle visée à l'article 24 paragraphe 3) de la Convention, due en vertu de la législation d'un Etat contractant, est versée par l'Institution compétente de cet Etat.

A cette fin, l'Institution compétente de l'Etat de résidence des membres de la famille communique à la première Institution le montant des allocations familiales ainsi que le nombre des personnes pour lesquelles lesdites allocations familiales sont dues.

Chapitre IV

Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 19

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des articles 25, paragraphe 1 et 26 de la Convention, le travailleur doit présenter à l'Institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation mentionnant le droit aux prestations, délivrée par l'Institution de l'Etat compétent. Dans ladite attestation cette dernière Institution peut indiquer la durée maximale du droit aux prestations.

2. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'Institution du lieu de séjour ou de résidence s'adresse à l'Institution de l'Etat compétent pour l'obtenir.

3. L'Institution de l'Etat compétent sert les prestations en espèces, en vertu de l'article 25, paragraphe 2 de la Convention, directement aux bénéficiaires séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant.

4. Les Institutions compétentes se communiquent un bordereau annuel des paiements effectués.

Article 20

Pour l'application de l'article 26 de la Convention, l'article 10 de l'Arrangement est applicable par analogie.

Article 21

1. Dans les cas visés à l'article 28, par. 1 et 2 de la Convention, la demande visant à obtenir les prestations en cas de maladie professionnelle peut être adressée soit à l'Institution de l'Etat sous la législation duquel le travailleur a été exposé en dernier lieu au risque spécifique, soit à l'Institution de l'autre Etat contractant.

2. L'Institution qui a reçu la demande visée au paragraphe 1, lorsqu'elle constate que le travailleur a été exposé en dernier lieu au risque spécifique sur le territoire de l'autre Etat contractant, transmet sans délai à l'Institution compétente de cet Etat ladite demande, y compris les documents qui la complètent, et en informe le travailleur.

3. L'Institution compétente qui a reçu la demande, au cas où elle constate que les conditions prévues par la législation qu'elle applique ne sont pas remplies:

a) transmet à l'Institution de l'autre Etat contractant la demande et les documents qui la complètent, y

compris les rapports et les expertises médicales auxquelles elle a procédé, ainsi qu'une copie de la décision de refus.

b) notifie la décision à l'intéressé en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus, les voies et délais de recours, ainsi que la date de transmission de sa demande à l'Institution de l'autre Etat contractant.

Article 22

1. Pour l'application de l'article 28, par. 3, deuxième alinéa de la Convention, l'Institution compétente doit prendre en considération les périodes de travail accomplies dans les deux Etats contractants susceptibles d'entraîner le risque spécifique. A cette fin, elle demande à l'Institution de l'autre Etat contractant de lui faire connaître les périodes de travail accomplies sous sa législation.

L'Institution compétente procède à la répartition, à parts égales, des charges des prestations en espèces servies au travailleur et notifie cette répartition à l'Institution de l'autre Etat en demandant son accord.

2. A la fin de chaque année, l'Institution compétente transmet à l'Institution de l'autre Etat contractant un relevé des prestations en espèces servies au cours de l'exercice pris en considération en indiquant le montant dû par chaque Institution. L'Institution de ce dernier Etat rembourse les frais à sa charge dans un délai de trois mois.

Article 23

1. Dans les cas visés à l'article 29 de la Convention, par. 1, lettre c), premier alinéa, l'Institution compétente notifie à l'Institution de l'autre Etat contractant, le montant des frais à sa charge se référant aux prestations servies à la suite de l'aggravation, avec les justifications appropriées. A la fin de chaque année, la première Institution transmet à l'Institution de l'autre Etat contractant un relevé des prestations en espèces servies au cours de l'exercice en question, en indiquant le montant qui doit lui être remboursé. Cette dernière Institution rembourse le montant dû à l'Institution chargée du versement des prestations en espèces dans un délai de trois mois.

2. Dans les cas visés à l'article 29 de la Convention, par. 1, lettre c), deuxième alinéa, l'Institution de l'Etat sur le territoire duquel a été exercée ultérieurement une activité susceptible de provoquer le risque, est tenue d'assumer la charge des prestations en espèces dues, à la suite de l'aggravation, par l'Institution chargée de servir ces prestations. Aux fins d'un éventuel remboursement, les dispositions visées au paragraphe 1. ci-dessus, sont applicables par analogie.

Article 24

Pour l'application de l'article 30 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à

l'Institution de l'Etat compétent, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant.

Article 25

L'Institution du lieu de séjour ou de résidence qui a effectué les expertises médicales visées à l'art. 31 de la Convention, transmet à l'Institution de l'Etat competent un rapport médical indiquant notamment tous les éléments utiles à individualiser les conditions anatomiques et fonctionnelles du travailleur, eu égard notamment aux organes et appareils lésés par l'accident ou la maladie professionnelle.

Article 26

1. L'Institution de l'Etat compétent, à la requête de l'Institution du lieu de séjour ou de résidence qui a octroyé les prestations en nature ou s'est chargée des expertises médicales visées aux articles 25, par. 1, 26 et 31 de la Convention, est tenue de rembourser, sur la base du coût effectif:

a) les montants des prestations en nature servies, ainsi que ceux relatifs aux expertises médico-légales effectuées pour son compte;

b) les frais de voyage supportés par les travailleurs pour se rendre auprès des structures sanitaires qui ont servi les prestations en nature ou effectué les expertises médico-légales;

c) la rétribution perdue par les travailleurs pour pouvoir bénéficier des prestations en nature ou se soumettre aux expertises médicales.

2. Aux fins du remboursement des frais visés au paragraphe 1, ne peuvent être pris en considération que les tarifs appliqués par l'Institution du lieu de séjour ou de résidence, dans le cas où de tels tarifs existent.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

Les formulaires, les attestations, les déclarations, les certificats et toutes autres pièces nécessaires à l'application de la Convention sont établis de commun accord entre les Autorités compétentes des deux Etats contractants ou, par délégation de ces Autorités, par les Institutions compétentes.

Lesdites Autorités ou Institutions établissent d'un commun accord les procédures nécessaires pour un traitement rapide des demandes de prestations en vertu de la Convention.

Article 28

1. Les Autorités et les Institutions compétentes des deux Etats contractants peuvent correspondre directement entre elles et avec toute autre personne intéressée, chaque fois que de tels contacts sont jugés nécessaires pour l'application de la Convention.

2. Les Autorités diplomatiques et consulaires de chaque Etat contractant peuvent, dans le cadre des pratiques et des procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, s'adresser aux Autorités ou Institutions compétentes de cet Etat pour obtenir les informations utiles à la sauvegarde des intérêts de leurs propres ressortissants et peuvent les représenter.

Article 29

L'Institution ou l'Autorité compétente d'un Etat contractant qui reçoit un recours adressé à l'Institution ou à l'Autorité compétente de l'autre Etat contractant, notifie ledit recours à cette dernière Institution ou Autorité.

Article 30

1. Les Organismes débiteurs des prestations à l'égard des bénéficiaires résidant sur le territoire de l'autre Etat s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat au taux de change en vigueur le jour du réglement.

2. Les montants des remboursements calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés dans la monnaie de l'Etat de l'Institution qui a assuré le service des prestations.

L'Institution débitrice s'en libère sur la base du taux de change en vigueur au jour du réglement.

Les prestations sont versées aux bénéficiaires sans déduction des frais postaux ou bancaires.

Article 31

1. Pour l'application de l'art. 38 de la Convention, l'Institution débitrice des arrérages transfère à l'Institution créditrice le montant des prestations dues en vertu de la législation qu'elle applique.

Cette dernière Institution recouvre son crédit, dans la limite de la législation qu'elle applique, et verse la différence éventuelle au pensionné.

2. Une procédure analogue à celle prévue au paragraphe 1) peut être adoptée pour le recouvrement de sommes versées en excès en vertu du deuxième alinéa de l'article 38 de la Convention.

Article 32

1. Pour la détermination du degré d'invalidité d'un travailleur ou d'un pensionné résidant ou séjournant sur le territoire de l'autre Etat contractant l'Institution compétente demande les expertises médi-

cales nécessaires à l'Institution du lieu de séjour ou de résidence de l'intéressé.

2. Les frais relatifs, lorsqu'ils sont requis aux fins exclusives de l'octroi de prestations d'invalidité à la charge de l'Institution de l'Etat contractant autre que celui dans lequel l'intéressé réside ou séjourne, sont remboursés par la dite Institution à l'Institution qui les a effectués.

3. Lorsque de telles expertises médicales sont effectuées également dans l'intérêt de l'Institution du lieu de séjour ou de résidence, celle-ci se limite à transmettre à l'Institution de l'autre Etat contractant un rapport sur lesdites expertises, sans demander de remboursement.

4. Le remboursement des frais médicaux visé au paragraphe 2. est calculé selon les tarifs appliqués par l'Institution qui a effectué les expertises médicales. Cette Institution présente à cette fin un relevé des frais qu'elle a supportés.

Article 33

Les Autorités compétentes peuvent convenir, dans le cadre de l'article 33 de la Convention, du remboursement de frais administratifs autres que ceux dont le remboursement est déjà prévu par le présent Arrangement.

Article 34

Des représentants des deux Parties contractantes se réuniront périodiquement aux fins d'examiner les problèmes découlant de l'application du présent Arrangement.

T I T R E V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date de la Convention et prendra fin à la date à laquelle la Convention cessera d'être en vigueur.

Fait à Tunis le 23 Mars 1987 en deux exemplaires en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne

Pour le Gouvernement de la République Italienne

B) ANNESSO

LISTE DE PROTHESES, GRANDS APPAREILLAGES ET
D'AUTRES PRESTATIONS EN NATURE DE GRANDE
IMPORTANCE

a) appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;

b) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);

c) prothèses maxillaires et faciales, perruques;

d) prothèses occulaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-télescopiques;

e) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;

f) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;

g) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisée), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer; chiens-guides pour aveugles;

h) renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents;

i) Cures;

j) Entretien et traitement médical :
- dans une maison de convalescence ou sanatorium ou un aérium;
- dans un préventorium lorsque la durée du séjour parait devoir se prolonger au-delà de vingt jours selon l'avis du médecin traitant; si la législation du pays où l'intéressé

se trouve l'exige dans des cas analogues, selon l'avis du médecin-contrôleur (médecin-conseil) de l'institution du lieu de séjour ou de résidence; ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l'avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours;

k) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de reéducation professionnelles;

l) Toute fourniture de prothèse ou de grand appareillage à condition que le coût probable de la fourniture dépasse le montant suivant

en Tunisie	:	360 DINARS
en Italie	·	750.000 LIRES ;

m) Chaque partie prendra les mesures nécessaires en vue de l'application des dispositions sus indiquées.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) ACCORDO AMMINISTRATIVO

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo:

1) Il termine "Convenzione" designa la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.

2) Il termine "Accordo" designa il presente Accordo Amministrativo.

3) I termini definiti dall'articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.

Articolo 2

Le autorità competenti per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono:

- per l'Italia:

  Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

  e

  il Ministro della Sanità

- per la Tunisia:

  Il Ministro degli Affari Sociáli

Articolo 3

Le istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono:

A. Per l'Italia:

1 - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori indipendenti (artigiani, esercenti attività commerciali coltivatori diretti e mezzadri); i regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso I.N.P.S.; gli assegni familiari; le prestazioni in danaro per malattia.

2 - L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie.

3 - Le Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) competenti per territorio o per talune categorie di lavoratori, il Ministero della Sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.

4 - Ogni altro Organismo che gestisce uno dei regimi di cui all'articolo 2 par. 1 lettera b), e) della Convenzione.

B. Per la Tunisia:

1 - La Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale per quanto riguarda i regimi di assicurazione malattia e maternità e gli assegni familiari.

2 - La Cassa Assicurazione Vecchiaia, Invalidità e Superstiti e la Cassa Pensione dei Servizi Pubblici, dell'Elettricità, del Gas e dei Trasporti per quanto concerne i regimi pensionistici di invalidità, vecchiaia e superstiti.

3 - Le Compagnie di assicurazione per quanto concerne gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 4

Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente:

A. per l'Italia:

1) L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Sede Centrale.

2) L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione Generale.

3) Il Ministero della Sanità.

B. Per la Tunisia:

1) La Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale.

2) La Cassa Assicurazione Vecchiaia, Invalidità e Superstiti.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo capoverso, lettera g) della Convenzione, le categorie dei lavoratori autonomi coperti dalla Convenzione sono, per quanto riguarda la Tunisia:

a) gli artigiani e i commercianti che esercitano la loro attività professionale senza ricorrere a personale dipendente;

b) i mezzadri;

c) i coltivatori diretti che esercitano per proprio conto attività agricole.

Articolo 6

Per beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione, l'interessato deve presentare, all'istituzione presso cui chiede l'ammissione, un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato.

Qualora l'interessato non presenti l'attestato, detta istituzione si rivolge all'istituzione competente dell'altro Stato per ottenerlo.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 7

1. Per esercitare la facoltà di opzione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3 della Convenzione, l'interessato deve presentare istanza, nel termine di tre mesi dall'inizio dell' attività o dall'entrata in vigore della Convenzione, all'istituzione competente dello Stato contraente rappresentato, che ne informa l'istituzione competente dello Stato di residenza. In mancanza di opzione nel termine previsto, si applica la legislazione dello Stato di residenza.

2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo può essere effettuata sia direttamente dall'interessato sia per il tramite del datore di lavoro.

Articolo 8

1. Ai lavoratori distaccati sul territorio dell'altro Stato contraente conformemente all'articolo 8, lettera a), della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data, nonchè per quali settori di assicurazione, il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale ha sede l'impresa.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 viene rilasciato:

A. in Italia:
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(I.N.P.S.)

B. in Tunisia:
dalla Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale
(C.N.S.S.)

3. Nei casi previsti all'articolo 8, lettera a) ultima frase della Convenzione, se la durata del lavoro si prolunga oltre i 36 (trentasei) mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del lavoratore, indirizza prima dello scadere di questo termine all'autorità competente dello Stato d'impiego temporaneo, per il tramite dell'autorità competente dello Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del distacco, redatta su un formulario espressamente previsto.

Se rilascia l'autorizzazione di proroga tale autorità trasmette due copie del formulario al datore di lavoro e due copie all'autorità competente dell'altro Stato, che ne informa l'istituzione alla quale il lavoratore è affiliato.

4. La domanda di cui al paragrafo 3 deve essere inviata:

A. In Italia:
al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

B. In Tunisia:
al Ministro degli Affari Sociali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVERSI SETTORI DELLA SICUREZZA SOCIALE

CAPITOLO I

Assicurazione malattia e maternità

Articolo 9

1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'art. 11, par.1 della Convenzione, il lavoratore che risiede o soggiorna sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente, deve iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.

2. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'art.13 par.2 della Convenzione, il titolare di pensione o di rendita deve iscriversi presso l'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio risiede, diverso da quello competente debitore della pensione o della rendita.

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono presentare alle istituzioni designate in detti articoli un attestato che certifichi l'esistenza del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione dello Stato competente.

4. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 12 par.1 della Convenzione, il lavoratore in soggiorno temporaneo sul territorio dello Stato contraente, diverso da quello competente, deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che ha diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato competente.

5. Se l'interessato non presenta l'attestato di cui ai paragrafi 3 e 4, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

6. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui al paragrafo 4, l'istituzione del luogo di soggiorno notifica all'istituzione competente entro 20 giorni a partire dalla data in cui ne ha preso conoscenza, la data e la durata probabile della degenza e successivamente la data di dimissione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia, ai familiari del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.

Articolo 10

1. Per concedere le prestazioni ai sensi dell'art.15 della Convenzione, elencate nell'allegato al presente Accordo, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno chiede preliminarmente, con una comunicazione formale, l'autorizzazione all'istituzione competente.
L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se entro 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione non riceve parere negativo dall'istituzione competente.

2. Se le prestazioni devono essere erogate d'urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno le concede e ne informa, nel più breve termine, l'istituzione competente.

3. La lista dell'allegato del presente Accordo, di cui al paragrafo 1, è aggiornata dalle autorità competenti ogniqualvolta lo ritengano necessario.

Articolo 11

Gli attestati previsti dall'articolo 9 del presente Accordo sono rilasciati:

A. In Italia: dalle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) competenti per territorio e per alcuni casi dal Ministero della Sanità.

B. In Tunisia: dalla Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale.

Articolo 12

Le spese relative alle prestazioni erogate ai sensi degli articoli 11 e 15 della Convenzione sono rimborsate all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno sulla base dei costi effettivi che risultano dalla contabilità di quest'ultima istituzione.
L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non può applicare tariffe superiori a quelle praticate nei confronti dei propri assicurati.
Il pagamento delle relative somme è effettuato entro 12 mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario.

Articolo 13

Le prestazioni in danaro dovute in applicazione della Convenzione sono versate direttamente dall'istituzione competente ai beneficiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati.

Articolo 14

1. Il costo forfettario previsto all'articolo 16 della Convenzione per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai sensi degli articoli 13 (par.2) e 14 della Convenzione, rispettivamente ai titolari di pensioni o rendite e ai loro familiari nonchè ai familiari dei lavoratori che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, è determinato, tenendo conto dell'esigenza che esso si avvicini il più possibile alle spese effettive, secondo i seguenti criteri:

A. In Italia:

a) si determina in primo luogo il costo medio annuale "pro capite" sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale per ogni avente diritto, dividendo la spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Italia;
b) si applicano quindi dei correttivi al costo medio "pro capite", di cui alla lettera a), determinati in base alle diverse incidenze sulla spesa sanitaria globale delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari, e dei familiari dei lavoratori;

c) il rimborso forfettario viene effettuato per nucleo familiare. Il relativo importo si determina moltiplicando il costo medio "pro capite", ottenuto secondo quanto previsto alle lettere a) e b), per il numero medio dei componenti del nucleo familiare dei titolari di pensioni o rendite e dei lavoratori.

B. In Tunisia:

a) si determina il costo medio annuale per ogni avente diritto dividendo la spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Tunisia;

b) a tale costo medio annuale per ogni avente diritto si applica, se del caso, un coefficiente correttivo in base alle diverse incidenze sulla spesa sanitaria globale, delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori;

c) si stabilisce il costo medio per nucleo familiare, moltiplicando il costo medio sostenuto per ogni avente diritto di cui alle lettere a) e b), per il numero medio dei familiari dei lavoratori e dei titolari di pensioni o rendite.

2. Le autorità competenti possono stabilire, al momento della verifica dei conti, altre modalità di determinazione del costo medio delle prestazioni sanitarie.

3. Per l'applicazione dell'articolo 16 paragrafo 3 della Convenzione, i rimborsi delle prestazioni, determinati sulla base del costo effettivo o su basi forfettarie, sono effettuati, per ciascun anno, nel corso dell'anno seguente.

Le autorità competenti possono regolare, di comune accordo, i rispettivi crediti per compensazione.

In tale quadro possono essere effettuate anticipazioni.

Capitolo II

Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Articolo 15

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalità:

a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;

b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente;

c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui essi possono essere utilmente presi in considerazione.

Articolo 16

1. Gli assicurati e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare delle prestazioni conformemente all'articolo 17 paragrafo 3, 4, 5 e 6 della Convenzione, presentano domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata.
A tale scopo è istituito apposito formulario di domanda. Tale formulario deve contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che potrebbe essere necessaria per stabilire il diritto alle prestazioni.

2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in conformità al precedente paragrafo 1., è considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3. L'istituzione competente alla quale è stata presentata la domanda invia, unitamente al formulario di domanda, due copie dei formulari di collegamento all'istituzione competente dell'altro Stato contraente, indicando i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica e gli eventuali diritti derivanti da tali periodi.

4. L'istituzione che riceve detti formulari determina a sua volta i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione che essa applica ovvero quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti, nonchè, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1 lettera c) della Convenzione, dalla totalizzazione dei periodi compiuti in

Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da accordi di sicurezza sociale.

Trasmette, quindi, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente una copia del formulario di collegamento completato con i dati relativi ai periodi compiuti in virtù della legislazione che essa applica, e, se del caso, con quelli relativi ai periodi compiuti in Stati terzi utilizzati per la totalizzazione, nonchè con i dati relativi alle prestazioni riconosciute al richiedente.

5. L'istituzione presso cui era stata presentata la domanda, ricevuta la copia del formulario di cui al precedente paragrafo 4, determina, se del caso, i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in base alla legislazione dei due Stati contraenti ed eventualmente a quella degli Stati terzi interessati.

Comunica le decisioni adottate all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

I dati personali, forniti dal richiedente nel formulario di domanda saranno autenticati dall' istituzione competente, che trasmette i predetti formulari all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

La trasmissione dei formulari così autenticati dispensa dall'invio dei documenti originali.

6. Le prestazioni sono corrisposte direttamente dall'istituzione competente ai beneficiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.

Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati.

ARTICOLO 17

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione, l'istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione prende in considerazione unicamente gli importi iniziali risultanti al momento della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, senza tener conto di eventuale integrazione al minimo dovuta in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

2. Ai fini delle successive rivalutazioni del trattamento minimo dovuto in applicazione dell'articolo 20 della Convenzione, l'istituzione competente dello Stato di residenza dell'interessato continua a prendere in considerazione l'importo iniziale della prestazione erogata dall'altro Stato contraente, escludendo ogni eventuale aumento intervenuto, in questa prestazione, in quest'ultimo Stato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione, la conversione degli importi nelle differenti monete nazionali è effettuata al tasso di cambio vigente il primo giorno del mese durante il quale è stata effettuata l'ultima operazione di liquidazione della prestazione.

Capitolo III

Assegni familiari

Articolo 18

1. Ai fini della sospensione degli assegni familiari, in virtù delle disposizioni previste all'articolo 24. paragrafo 2 della Convenzione, l'istituzione competente dello Stato contraente in cui risiedono i familiari e in cui viene svolta un'attività dipendente o indipendente che dà diritto agli assegni familiari in loro favore, fornisce all'istituzione competente dell'altro Stato contraente tutte le notizie necessarie, su richiesta di quest'ultima.

2. L'importo differenziale di cui all'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, dovuto in base alla legislazione di uno Stato contraente, viene corrisposto dall'istituzione competente di questo Stato.
A tal fine, l'istituzione competente dello Stato di residenza dei familiari comunica alla prima istituzione l'importo degli assegni familiari e il numero delle persone per le quali sono dovuti tali assegni.

Capitolo IV

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 19

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura di cui agli artt. 25, par. 1 e 26 della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'istituzione dello Stato competente. In tale attestato quest'ultima istituzione può indicare la durata massima del diritto alle prestazioni.

2. Se il lavoratore non presenta il predetto attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza si rivolge all'istituzione dello Stato competente per ottenerlo.

3. L'istituzione dello Stato competente corrisponde le prestazioni in danaro di cui all'articolo 25, par. 2 della Convenzione direttamente ai beneficiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente.

4. Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati.

Articolo 20

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della Convenzione si applica per analogia l'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 21

1. Nei casi previsti all'articolo 28, par. 1 e 2 della Convenzione, la domanda di prestazioni per malattia professionale può essere indirizzata sia all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore è stato da ultimo esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente.

2. L'istituzione che ha ricevuto la domanda di cui al paragrafo 1, se constata che il lavoratore è stato esposto a rischio specifico da ultimo nel territorio dell'altro Stato contraente, trasmette tempestivamente tale domanda, unitamente ai documenti che la corredano, all'istituzione competente dell'altro Stato, informandone il lavoratore.

3. L'istituzione competente che ha ricevuto la domanda, se constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

a) trasmette all'istituzione dell'altro Stato contraente la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici effettuati, nonchè copia della decisione di rigetto;

b) notifica la propria decisione all'interessato indicando in particolare, i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato contraente.

Articolo 22

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, par.3, secondo capoverso della Convenzione, l'istituzione competente deve prendere in considerazione i periodi di lavoro suscettibili di comportare un rischio specifico compiuti in entrambi gli Stati contraenti. A tal fine richiede all'istituzione dell'altro Stato contraente di far conoscere i periodi di lavoro compiuti ai sensi della propria legislazione.

L'istituzione competente procede quindi alla ripartizione in parti uguali degli oneri delle prestazioni in danaro corrisposte al lavoratore, e notifica tale ripartizione all'istituzione dell'altro Stato contraente chiedendone l'approvazione.

2. Alla fine di ogni anno, l'istituzione competente comunica all'istituzione dell'altro Stato contraente il riepilogo delle prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare dovuto da ciascuna istituzione. L'istituzione di quest'ultimo Stato rimborsa la quota-parte a suo carico entro il termine di tre mesi.

Articolo 23

1. Nei casi previsti all'articolo 29 della Convenzione paragrafo 1, lettera c), primo capoverso, l'istituzione competente notifica all'istituzione dell'altro Stato contraente l'ammontare degli oneri a suo carico relativi alle prestazioni corrisposte per l'aggravamento, unitamente alle documentazioni giustificative. Alla fine di ogni anno, la prima istituzione invia all'istituzione dell'altro Stato contraente un riepilogo delle prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare che le deve essere rimborsato. Quest'ultima istituzione entro il termine di tre mesi effettua il rimborso all'istituzione che ha erogato le predette prestazioni.

2. Nei casi previsti all'articolo 29 della Convenzione par. 1, lettera c), secondo capoverso, l'istituzione dello Stato sul cui territorio è stata successivamente svolta un' attività suscettibile di provocare il rischio, assume a proprio carico l'onere delle prestazioni in danaro dovute a seguito dell'aggravamento da parte dell'istituzione incaricata di corrispondere tali prestazioni. Ai fini dell'eventuale rimborso si applicano per analogia le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 24

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato competente ogni informazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui sia rimasto vittima in precedenza sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

Articolo 25

L'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, che abbia provveduto agli accertamenti medici di cui all'articolo 31 della Convenzione, trasmette all'istituzione dello Stato competente una relazione medica contenente ogni elemento utile ad individuare le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riguardo agli organi ed apparati lesi dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Articolo 26

1. L'istituzione dello Stato competente, su richiesta dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza che ha concesso le prestazioni in natura o ha proceduto agli accertamenti medici di cui agli articoli 25, par. 1, 26 e 31 della Convenzione, è tenuta a rimborsare, sulla base del costo effettivo:

a) le spese per le prestazioni in natura erogate, nonchè per gli accertamenti medico-legali effettuati per suo conto;

b) le spese di viaggio sostenute dai lavoratori per recarsi presso le strutture sanitarie che hanno erogato le prestazioni in natura o effettuato gli accertamenti medico-legali;

c) la retribuzione perduta dai lavoratori per poter fruire delle prestazioni in natura o essere sottoposti agli accertamenti medici.

2. Ai fini del rimborso delle spese di cui al paragrafo 1, non possono essere prese in considerazione che le tariffe applicate dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, nel caso queste tariffe esistano.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 27

I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della Convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti o, su delega di queste autorità, dalle istituzioni competenti.

Tali autorità o istituzioni concordano le procedure necessarie per una sollecita definizione delle domande di prestazioni ai sensi della Convenzione.

Articolo 28

1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione le autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona interessata, ogniqualvolta sia necessario.

2. Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rivolgersi alle autorità o istituzioni competenti di questo Stato per ottenere ogni utile informazione per la tutela degli interessi dei cittadini del proprio Stato, che possono rappresentare.

Articolo 29

L'istituzione o l'autorità competente di uno Stato contraente che riceve un ricorso diretto all'istituzione o all'autorità competente dell'altro Stato contraente notifica tale ricorso a questa istituzione o autorità.

Articolo 30

1. Gli organismi debitori di prestazioni a favore dei beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente, se ne liberano validamente nella moneta del proprio Stato al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.

2. L'ammontare dei rimborsi calcolato sulla base delle spese reali o su base forfettaria è versato nella moneta dello Stato nel quale si trova l'istituzione che ha erogato le prestazioni.

L'istituzione debitrice se ne libera validamente al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.

Le prestazioni sono versate ai beneficiari senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie.

Articolo 31

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 della Convenzione, l'istituzione debitrice di arretrati, trasferisce all'istituzione creditrice l'ammontare delle prestazioni dovute in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.

Quest'ultima istituzione soddisfa il proprio credito nei limiti della legislazione che essa applica, e versa l'eventuale differenza al pensionato.

2. Procedura analoga a quella prevista al paragrafo 1 può essere adottata per il recupero di somme corrisposte in eccesso ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 38 della Convenzione.

Articolo 32

1. Ai fini della determinazione del grado di invalidità di un lavoratore o di un pensionato residente o soggiornante nel territorio dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato.

2. Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la concessione di prestazioni di invalidità a carico dell'istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna, sono rimborsate da questa istituzione all' istituzione che le ha effettuate.

3. Allorchè tali perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, questa si limita a trasmettere all'istituzione dell'altro Stato contraente una relazione sugli accertamenti senza chiedere alcun rimborso.

4. Il rimborso delle spese mediche di cui al precedente paragrafo 2 è calcolato in base alle tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa istituzione presenta a tale fine una distinta delle spese sostenute.

Articolo 33

Le autorità competenti possono stabilire, nel quadro dell'articolo 33 della Convenzione, rimborsi per spese amministrative diversi da quelli già previsti nel presente Accordo.

Articolo 34

Rappresentanti delle due Parti contraenti si riuniranno periodicamente per esaminare i problemi che scaturiscono dall'applicazione del presente Accordo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione e avrà termine alla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.

Fatto a Tunisi il 23 marzo 1987, in due esemplari, in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Tunisina

B) ANNESSO

ELENCO DELLE PROTESI, GRANDI APPARECCHI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA DI GRANDE IMPORTANZA.

a) apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonchè le parti complementari, gli accessori e gli attrezzi necessari;

b) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche -

c) protesi mascellari e facciali, parrucche;

d) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vista;

e) apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici ed elettrofonetici;

f) protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi otturatrici della cavità boccale;

g) carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruota ed altri mezzi meccanici di circolazione, cani guida per ciechi;

h) rinnovo delle apparecchiature di cui alle lettere precedenti;

i) cure;

j) soggiorno e trattamento medico:
- in un convalescenziario o sanatorio o centro elioterapico;
- in un preventorio quando si abbia motivo di ritenere che la durata del soggiorno debba prolungarsi oltre i venti giorni secondo il parere del medico curante; se la legislazione del paese in cui l'interessato si trova lo esige in casi analoghi, secondo il parere del medico di controllo (medico consulente) [illegible] del luogo di soggiorno o del luogo di residenza; o quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere preliminare del medico sopraindicato, oltre i venti giorni;

k) misure di riadattamento funzionale o di rieducazione p[illegible];

l) qualsiasi fornitura di protesi o di grandi apparecchi a condizione che il costo presunto della fornitura non superi il seguente ammontare:
in Tunisia : 360 Dinari
in Italia : 750.000 lire;

m) [illegible] adotterà le misure nece[illegible] [illegible] disposizioni sopraindicate.

XLV

23 marzo 1987, Tunisi

Memorandum fra l'Italia e la Tunisia sulla promozione dell'impiego e della formazione professionale (1).

MEMORANDUM

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale della Repubblica Italiana, On. Gianni De Michelis, ed il Ministro degli affari sociali della Repubblica tunisina, On. Abdelaziz Ben Dhia:

- desiderosi di rafforzare i legami di mutua amicizia e comprensione esistenti tra i due Paesi;
- consapevoli dell'importanza che riveste la valorizzazione delle risorse umane nella prospettiva della realizzazione di un armonico sviluppo economico e sociale dei due Paesi;
- convengono di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nel settore della formazione professionale e delle politiche del mercato del lavoro.

Le due Parti concordano che in attesa di una migliore e più sistematica definizione delle forme di collaborazione nei settori indicati, da realizzarsi mediante apposito accordo bilaterale,possano essere intraprese immediatamente iniziative ed azioni puntuali per concretizzare, nell'interesse reciproco, la collaborazione auspicata.

In questa prospettiva, le due Parti constatano che esistono le condizioni per rafforzare tali iniziative ed azioni nel quadro della programmazione per la cooperazione esistente tra i due Paesi assegnando le priorità necessarie alla collaborazione nel campo della formazione e segnatamente della formazione di formatori, quadri, stages, borse di studio ed in genere agli interventi e alle operazioni finalizzate alla promozione di maggiori opportunità di impiego così come allo scambio di esperienze tra i servizi nazionali competenti.

Le due Parti decidono che i servizi nazionali responsabili per l'occupazione e la formazione professionale - nel quadro delle loro competenze - si incontrino al più presto per concretizzare la cooperazione nei settori indicati dal presente memorandum.

Fatto a Tunisi, il 23 Marzo 1987, in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI
DELLA REPUBBLICA TUNISINA

ABDELAZIZ BEN DHIA

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GIANNI DE MICHELIS

(1) Entrata in vigore: 23 marzo 1987

XLVI

29 dicembre 1986-23 marzo 1987, Parigi

Scambio di Note fra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) concernente l'incontro dei responsabili governativi e non governativi dei programmi di scambi di giovani (1).

IL DELEGATO PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNESCO

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNESCO

Paris, le 29 décembre 1987

Monsieur le Directeur Général,

J'ai le plaisir de vous informer que le Ministère italien des Affaires Etrangères a décidé de soumettre à l'Unesco la candidature officielle de la Ville de Rome pour recevoir la Conférence Mondiale des Echanges de la Jeunesse, organisée par la Division de la Jeunesse pour le mois de mai 1987.

Le support à l'organisation serait aussuré sur place par l'Association italienne "INTERCULTURA", qui est déjà en contact avec la Division de la Jeunesse de l'Unesco et qui a déjà rédigé un document de travail d'introduction à la Conférence dont il s'agit.

Dans l'espoir de recevoir une réponse positive à la proposition ci-dessus je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

Alberto INDELICATO

---

(1) Entrata in vigore: 23 marzo 1987.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNESCO

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Paris, le 20 janvier 1987

Monsieur le Ministre,

Par une lettre n° 1003, en date du 29 décembre 1986, S. Exc. Monsieur Alberto Indelicato, Ambassadeur, Délégué permanent de l'Italie auprès de l'Unesco, a bien voulu me faire savoir que le Gouvernement de l'Italie est disposé à accueillir la réunion susmentionnée.

Je vous remercie de cette généreuse invitation, par laquelle le Gouvernement italien marque une fois de plus l'intérêt qu'il porte à l'action de l'Unesco, et que j'ai le plaisir d'accepter au nom de l'Organisation.

A. Objet de la réunion

La réunion est organisée en application de la résolution 13.1 adoptée par la Conférence générale à sa vingt-troisième session, et conformément au plan de travail correspondant (Programme et budget approuvés pour 1986-1987, paragraphe 13351 (d)). Elle a pour objet de promouvoir des échanges interculturels et de renforcer le réseau de coopération entre différentes institutions appartenant à des Etats membres ou à des organisations internationales non gouvernementales chargées de mettre en oeuvre des programmes d'échanges de jeunes.

Aux termes du Règlement relatif à la classification d'ensemble des diverses catégories de réunions convoquées par l'Unesco, adopté par la Conférence générale à sa quatorzième session (14 C/Résolutions, 23), cette réunion appartient à la catégorie VI "Comités d'experts".

B. Participation

(i) Participants principaux

Les participants principaux, au nombre de 25, seront des spécialistes. Ils seront invités par moi et siégeront à titre personnel.

(ii) Représentants et observateurs

(a) L'Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies, ainsi que les autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'Unesco a

conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, pourront, si elles le désirent, envoyer des représentants à la réunion.

(b) Je me propose, par ailleurs, d'inviter un certain nombre d'organisations internationales non gouvernementales s'intéressant aux questions faisant l'objet de la réunion à y envoyer des observateurs.

Le nombre total des participants, y compris les représentants, les observateurs et les membres du Secrétariat, sera d'environ 40 personnes.

*

* *

J'ai l'honneur de soumettre à votre considération les propositions suivantes concernant l'organisation de la réunion.

I. Lieu et dates de la réunion

La réunion aura lieu à Rome pendant 6 jours au mois de juin (dates et lieu exacts à fixer)

II. Organisation matérielle et technique

L'organisation matérielle et technique de la réunion sera assurée conjointement par les autorités italiennes compétentes en étroite collaboration avec l'association "Intercultura" à Rome et le Secrétariat de l'Unesco, conformément à un contrat qui sera conclu ultérieurement. Il est entendu cependant que les deux parties pourront, d'un commun accord, apporter aux dispositions prévues les modifications qui pourraient se révéler nécessaires afin que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions.

III. Privilèges et immunités

Le Gouvernement de l'Italie appliquera, pour tout ce qui concerne cette réunion, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies et de l'Annexe IV à cette Convention, à laquelle l'Italie est partie depuis le 30 novembre 1985. En particulier, le Gouvernement n'imposera aucune restriction à l'entrée ou au séjour sur le territoire de l'Italie, ou à la sortie de ce territoire de toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées à prendre part à cette réunion, en vertu d'une décision des autorités compétentes de l'Unesco et conformément aux règlements pertinents de l'Organisation.

IV. Dommages et accidents

Les autorités italiennes prendront les mesures appropriées en vue d'assurer la protection des participants, ainsi que des locaux, du mobilier et des installations, en particulier contre l'incendie et le vol, étant entendu qu'à cet effet, pendant tout le temps de la réunion les participants seront couverts par une assurance directement souscrite par l'Association "Intercultura", qui assumera toute responsabilité des accidents dont les participants eux-mêmes pourraient être victime. Le Gouvernement italien pourra en outre demander à l'Unesco la réparation de tout dommage qui pourrait être causé à des personnes ou à des biens par la faute d'un membre du personnel ou d'un agent de l'Organisation.

*

* *

Si, comme je l'espère, vous approuvez les propositions qui précèdent, je vous serais reconnaissant de bien vouloir signer et dater les deux exemplaires de la présente lettre et m'en renvoyer un.

Une fois signée par les deux parties, cette lettre constituera l'accord entre le Gouvernement de l'Italie et l'Unesco pour tout ce qui concerne la réunion.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Amadou-Mahtar M'Bow

Pour le Gouvernement de l'Italie

Signature ....

Qualité .Ambassadeur, Délégué permanent

Date 23 mars 1987

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER LE RELAZIONI ESTERE E L'INFORMAZIONE DELL'UNESCO

AL DELEGATO PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNESCO

Paris, le 2 mars 1987

Monsieur l'Ambassadeur,

Suite à votre lettre n° 1003 en date du 29 décembre 1986, par laquelle vous avez informé l'Unesco que le Gouvernement de l'Italie est disposé à accueillir la réunion sus-mentionnée, le Directeur général a adressé en date du 20 janvier 1987 une lettre (Ref. DG/O.5/SHS/602) à S. Exc. Monsieur Giulio Andreotti, Ministre des affaires extérieures, pour lui soumettre les propositions concernant l'organisation de la réunion.

Le Ministère des affaires extérieures nous a informés verbalement le 19 février 1987, de la modification suivante qu'il souhaite apporter au paragraphe IV - Dommages et accidents, de la lettre sus-mentionnée : "les autorités italiennes prendront les mesures appropriées en vue d'assurer la protection des participants, ainsi que des locaux, du mobilier et des installations, en particulier contre l'incendie et le vol, étant entendu qu'à cet effet, pendant tout le temps de la réunion les participants seront couverts par une assurance directement souscrite par le Ministère des affaires extérieures (au lieu de "l'Association "Intercultura"") qui assumera toute responsabilité des accidents dont les participants eux-mêmes pourraient être victimes". Le reste du paragraphe reste inchangé.

Je voudrais porter à votre connaissance que l'Unesco souscrit volontiers à cette modification dont le principe est affirmé dans le paragraphe II de la dite lettre. Je vous serais reconnaissant par conséquent de nous retourner l'Accord dûment contresigné et daté.

D'autre part, conformément au paragraphe II de cet accord, je vous prie de trouver ci-joint le contrat concernant l'organisation matérielle et technique de cette réunion, dont les termes ont été discutés lors de la mission de M. P. Vagliani à Rome le 19 février dernier. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous retourner signés et datés deux exemplaires, l'original étant pour vos dossiers.

Je saisis cette occasion pour vous remercier de cette généreuse invitation par laquelle le Gouvernement italien marque une fois de plus l'intérêt qu'il porte à l'action de l'Unesco.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Xu Zhaochun

Zhaochun Xu

ANNESSO

CONTRAT EN VUE DE STAGES D'ETUDES OU DE REUNIONS

CONTRAT

entre

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE *(ci-après dénommée "l'Unesco"), ayant son siège à Paris,*

d'une part

et

Commission nationale italienne
pour l'Unesco
Piazza Firenze 27 (3e étage)
00186 ROME
Italie

(ci-après dénommé(e) "le contractant"),
d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Article I

A. Le contractant s'engage

Description du travail demandé

par le présent contrat, comme stipulé à l'article II de l'Accord entre l'Unesco et le Gouvernement italien en date du 20 janvier 1987

1) Accueillir la Rencontre des responsables gouvernementaux et non-gouvernementaux des programmes d'échanges de jeunes (Catégorie VI) (23 C/5 approuvé, para. 13351 d)) à Rome, Italie, en juin 1987 pendant une durée de 6 jours;
2) A couvrir les frais de séjour (hébergement et repas) de 25 participants principaux de la rencontre et à assurer leur frais de transport sur place (entre l'hôtel et le lieu de réunion);
3) A couvrir les besoins matériels et techniques de la réunion par:
   - la mise à la disposition de la Rencontre d'une salle de réunion pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, 2 bureaux, des installations et de l'équipement nécessaire pour le travail du Secrétariat (machines à écrire avec clavier fançais et anglais, photocopieur, téléphone) ainsi que l'équipement pour l'interprétation simultanée dans deux langues de travail (français et anglais);
   - la mise à disposition de la réunion du personnel local (1 secrétaire et 1 réceptioniste) et des équipes d'interprètes pour assurer l'interprétation simultanée dans deux langues de travail (anglais et français) durant les 6 journées de la Rencontre;
4) A remettre à l'Unesco après la réunion et avant le 31 août 1987 le rapport final et un état financier des dépenses occasionnées pour l'organisation de la réunion.

Les activités ci-dessus seront entreprises en coopération avec l'organisation INTERCULTURA

B. L'Unesco s'engage

- à envoyer les invitations aux participants principaux de la réunion, observateurs et représentants des organisations du système des Nations Unies;
- à établir l'ordre du jour et le règlement intérieur de la réuion;
- à établir le document de travail et tout autre document annexe pour la réunion, notamment le répertoire des programmes d'échange de jeunes;
- à couvrir partiellement les frais de voyage des participants principaux.

Ce travail sera exécuté entre le février 1987

et le 31 août 1987

Article II

L'Unesco versera au contractant, à titre d'honoraires et d'indemnités, les sommes suivantes :

quer le montant total en es et en chiffres, le mondans laquelle il sera payé, ombre de versements et les litions de paiement s'il y a

Six mille dollars des Etats Unis d'Amérique (US$6.000) en deux versements:

- $4.000 à la signature du contrat et dès réception d'un état provisoire de dépense;

- $2.000 dès réception et approbation par l'Unesco du rapport final et de l'état financier mentionnés dans l'Article I.

Toute somme non utilisée conformément à l'Article I sera retournée à l'Unesco dans la monnaie de paiement.

Article III

Le solde définitif ne pourra être versé qu'après approbation du travail par l'Unesco.

Article IV

Le droit de reproduction dans tous les pays et les droits de propriété afférents aux notes et autres documents réunis ou établis pendant l'exécution du travail (à l'exception des documents préexistants, qu'il s'agisse de biens publics ou privés), deviendront la propriété exclusive de l'Unesco, qui aura seule le droit de les publier en tout ou en partie, de les adapter et de les utiliser comme elle l'entendra et de donner l'autorisation de les traduire ou d'en tirer des citations étendues.

Article V

Si le contractant désire incorporer au(x) manuscrit(s) des documents déjà publiés ou inédits, il devra obtenir des détenteurs des droits d'auteur et de reproduction y afférents l'autorisation de publier, d'utiliser ou d'adapter ces documents dans une langue quelconque, sans frais pour l'Unesco et il fournira à l'Unesco la preuve de l'octroi de cette autorisation.

Article VI

Le contractant certifie qu'il est habilité à accorder le droit de reproduction et les autres droits mentionnés dans le présent contrat et que le(s) manuscrit(s) ne contiendra/contiendront aucun passage diffamatoire ou contraire aux lois à quelque autre égard ; il s'engage à indemniser l'Unesco de tous préjudices, pertes ou dommages résultant d'une violation quelconque de la présente clause (y compris les frais de justice et toutes dépenses légitimes entraînées par les consultations juridiques).

Article VII

Ni le contractant ni aucune personne employée par lui en vue de l'exécution du travail ne sera considéré comme un agent ou un membre du personnel de l'Unesco, ne pourra jouir d'aucun avantage, immunité, rétribution ou remboursement qui ne soit expressément prévu dans le présent contrat et ne sera autorisé à engager l'Unesco dans quelque dépense que se soit ni à lui faire assumer d'autres obligations.

Pour l'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

P. Vagliani
Chef, Division de la jeunesse .... **Date** 26/2/87

Le contractant .... **Date** ....

LA **Date** **BOC** **Date**

IL DELEGATO PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNESCO

AL VICE DIRETTORE GENERALE PER LE RELAZIONI ESTERE
E L'INFORMAZIONE DELL'UNESCO

Paris, le 23 mars 1987

Monsieur le Sous-Directeur Général,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre le Gouvernement de l'Italie et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture concernant la rencontre des responsables gouvernementaux et non gouvernementaux de programmes d'échanges de jeunes (Rome, juin 1987) que, sur instructions de mon Gouvernement, je viens de signer et que je vous transmets ci-joint.

J'ai aussi l'honneur de répondre à votre lettre n. SHS/YTH/768/30 du 2 courant, dont le texte suit
""Monsieur l'Ambassadeur,
suite à votre lettre n. 1003 en date du 29 décembre 1986, par laquelle vous avez informé l'Unesco que le Gouvernement de l'Italie est disposé à accueillir la réunion sus-mentionnée, le Directeur Général a adressé en date du 20 janvier 1987 une lettre (Réf. DG/0.5/SHS/602) à S. Exc. Monsieur Giulio Andreotti, Ministre des affaires extérieures, pour lui soumettre les propositions concernant l'organisation de la réunion.
Le Ministère des affaires extérieures nous a informés verbalement le 19 février 1987 de la modification suivante qu'il souhaite apporter au paragraphe IV - Dommages et accidents, de la lettre sus-mentionnée
"les Autorités italiennes prendront les mesures appropriées en vue d'assurer la protection des participants, ainsi que des locaux, du mobilier et des installations, en particulier contre l'incendie et le vol, étant entendu qu'à cet effet, pendant tout le temps de la réunion les participants seront couverts par une assurance directement souscrite par le Ministère des affaires extérieures (au lieu de l'"Association "Intercultura"") qui assumera toute responsabilité des accidents dont les participants eux-mêmes pourraient être victimes". Le reste du paragraphe reste inchangé.

Je voudrais porter à votre connaissance que l'Unesco souscrit volontiers à cette modification dont le principe est affirmé dans le paragraphe II de ladite lettre. Je vous serais reconnaissant par conséquent de nou retourner l'Accord dument contresigné et daté.
D'autre part, conformément au paragraphe II de cet Accord, je vous prie de trouver ci-joint le contrat concernant l'organisation matérielle et technique de cette réunion, dont les termes dont été discutés lors de la mission de M. P. Vagliani à Rome le 19 février dernier. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous retourner signés et datés deux exemplaires, l'original étant pour vos dossiers.
Je saisis cette occasion pour vous remercier de cette généreuse invitation par laquelle le Gouvernement italien marque une fois de plus l'intérêt qu'il porte à l'action de l'Unesco.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. Signé . Zhaochun Xu, Sous-Directeur général pour les relations extérieures et l'information.""

J'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement italien souscrit lui aussi à la modification apportée au paragraphe IV, concernant les "dommages et accidents". Cette modification fait par conséquent partie intégrante de l'Accord.

D'autre part je me réserve de vous transmettre en retour aussitôt que possible et dument signé, le texte du contrat entre l'Unesco et la Commission Nationale italienne concernant l'organisation matérielle et technique de la réunion.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Sous-Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

(Alberto INDELICATO)

Parigi, il 29 dicembre 1986.

Signor Direttore Generale,

Sono lieto di informarLa che il Ministero italiano degli Affari Esteri ha deciso di sottoporre all'UNESCO la candidatura ufficiale della Città di Roma per accogliere la Conferenza Mondiale degli Scambi Giovanili, organizzati dalla Sezione della Gioventù per il mese di maggio 1987.

Il sostegno all'Organizzazione avverrà in loco a cura dell'Associazione italiana "INTERCULTURA", già in contatto con la Sezione della Gioventù dell'UNESCO e che ha già predisposto un documento di lavoro introduttivo alla Conferenza in questione.

Augurandomi di ricevere una risposta positiva alla proposta di cui sopra, colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Direttor Génèrale, l'assicurazione della mia alta considerazione.

(Alberto INDELICATO)

Ref. DG/O.5/SHS/602 - 20.1.87

Oggetto: Accordo tra il Governo dell'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura concernente il Convegno dei responsabili governativi e non-governativi dei programmi di scambi giovanili.
(Roma, giugno 1987).

Signor Ministro,

Nella sua lettera n. 1003 del 29 dicembre 1986, S.E. Alberto Indelicato, Ambasciatore e Delegato permanente dell'Italia presso l'Unesco, mi ha cortesemente comunicato che il Governo italiano è disposto ad accogliere detto Convegno.

La ringrazio per questo invito generoso, con il quale il Governo italiano riafferma il suo interesse nei riguardi dell'attività dell'UNESCO, invito che sono lieto di accettare a nome dell'Organizzazione.

A. Oggetto della riunione

La riunione é organizzata in applicazione della Risoluzione 13.1 adottata dalla Conferenza Generale nella sua 23ma sessione, in conformità al Programma di lavoro corrispondente (Programma e bilancio approvati per 1986-1987, paragrafo 13351 (d). Essa ha come oggetto la promozione di scambi culturali ed il rafforzamento della struttura di cooperazione tra vari organi appartenenti agli Stati membri o ad organizzazioni internazionali non governative incaricate dell'attuazione dei programmi di scambi giovanili.

Secondo il Regolamento relativo alla classifica globale delle varie categorie di convegni convocati dall'Unesco, approvato dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione (14 C/ Risoluzioni, 23) il presente Convegno appartiene alla categoria VI "Comitati di esperti".

B. Partecipazione

(i) Partecipanti principali

I partecipanti principali, che ammontano a 25, sono specialisti. Riceveranno un mio invito , e presenzieranno a titolo personale.

(ii) Rappresentanti ed osservatori

(a) L' Organizzazione delle Nazioni Unite e le Organizzazioni del Sistema delle Nazioni Unite, nonché le altre organizzazioni intergovernative con le quali l'Unesco ha concluso un accordo che prevede una rappresentanza reciproca, potranno, qualora lo desiderino, inviare dei rappresentanti alla riunione.

(b) Mi propongo peraltro di invitare un certo numero di organizzazioni internazionali non governative interessate alle questioni che sono oggetto della riunione, ad inviare i loro osservatori.

Il numero totale dei partecipanti, ivi compresi i rappresentanti, gli osservatori ed i membri del Segretariato, sarà di circa 40 persone.

* * *

Ho l'onore di sottoporre alla sua Considerazione le seguenti proposte relative all'organizzazione della riunione.

I. Luogo e date della riunione

La riunione avrà luogo a Roma per sei giorni durante il mese di giugno (date e luogo esatti da stabilirsi).

II. Organizzazione materiale e tecnica

L'organizzazione materiale e tecnica della riunione sarà effettuata unitamente dalle Autorità italiane competenti in stretta collaborazione con l'Associazione "Intercultura" a Roma ed il Segretariato dell'Unesco, conformemente ad un contratto che verrà successivamente stipulato. Rimane tuttavia inteso che le due Parti potranno di comune accordo apportare alle disposizioni previste le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie affinché i lavori si svolgano nelle migliori condizioni.

III. Privilegi ed immunità

Il Governo dell'Italia applicherà, per tutto quanto concerne la presente riunione, le disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate delle Nazioni Unite e dell'Allegato IV a detta Convenzione, di cui l'Italia è Parte sin dal 30 novembre 1985. In particolare non imporrà alcuna limitazione all'entrata o al soggiorno sul territorio dell'Italia, o all'uscita da detto territorio di tutte le persone, di qualunque nazionalità esse siano, chiamate a partecipare alla presente riunione, in forza di una decisione delle autorità competenti dell'Unesco ed in conformità ai regolamenti pertinenti dell'Organizzazione.

IV. Danni ed incidenti

Le Autorità italiane adotteranno adeguati provvedimenti in vista di assicurare la protezione dei partecipanti, nonché quella dei locali, del mobilio e degli impianti, in particolare contro l'incendio ed il furto, A tal

fine, i partecipanti saranno coperti per tutta la durata della riunione da una assicurazione direttamente sottoscritta dall'Associazione "Intercultura" che si assumerà ogni responsabilità per gli incidenti di cui i partecipanti potessero essere vittime. Inoltre, il Governo italiano potrà chiedere all'Unesco il risarcimento di ogni danno che potrebbe essere causato a persone o beni per colpa di un membro del personale o di un agente dell'Organizzazione.

* * *

Qualora V.E. approvi, come io mi auguro, le proposte di cui sopra, La pregherei di voler cortesemente apporre la Sua firma e data in calce ai due esemplari della presente Lettera e di rinviarmene uno.

Dopo essere stata firmata dalle due Parti, la presente lettera costituirà l'Accordo tra il Governo dell'Italia e l'Unesco per tutto quanto riguarda la riunione.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Amadou-Mahtar M'Bow

SHS/YTH/768/30 2marzo 1987

Oggetto: Accordo tra il Governo dell'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura concernente la riunione dei responsabili governativi e non governativi di programmi di scambi giovanili (Roma, giugno 1987)

Signor Ambasciatore,

Facendo seguito alla Sua lettera n. 1003 del 29 dicembre 1986, con la quale Lei informava l'Unesco che il Governo italiano è disposto ad accogliere la riunione summenzionata, il Direttore generale ha inviato, in data 20 gennaio 1987, una lettera (Ref. DG/O.5/SHS/602) a S.E. Giulio Andreotti per sottoporgli alcune proposte concernenti l'organizzazione della riunione.

Il Ministero degli Affari Esteri ci ha verbalmente informato, il 19 febbraio 1987, della seguente modifica che desidera apportare al paragrafo IV - Danni ed incidenti - della lettera summenzionata:
"Le Autorità italiane adotteranno adeguati provvedimenti in vista di assicurare la protezione dei partecipanti, nonché quella dei locali, del mobilio e degli impianti, in particolare contro l'incendio ed il furto. A tal fine, i partecipanti saranno coperti per tutto il tempo della riunione da una assicurazione direttamente sottoscritta dal Ministero degli Affari Esteri (in luogo della Associazione "Intercultura") che si assumerà ogni responsabilità per gli incidenti di cui i partecipanti potessero essere vittime". La parte rimanente del paragrafo è invariata.

Vorrei comunicarLe che l'Unesco sottoscrive volentieri a questa modifica, il cui dispositivo è stabilito nel paragrafo II della predetta lettera. La pregherei pertanto di rinviarci l'Accordo debitamente controfirmato e datato.

Inoltre, , conformemente al paragrafo II del presente Accordo, allego alla presente il contratto relativo alla organizzazione materiale e tecnica della riunione, le cui condizioni sono state esaminate in occasione della missione di M.P. Vagliani a Roma il 19 febbraio u.s. Le sarei grato di voler cortesemente rinviarci due esemplari firmati e datati, l'originale essendo destinato a Voi per archiviazione.

Colgo l'occasione per ringraziarLa per questo generoso invito con il quale il Governo italiano riafferma nuovamente il suo interesse nei riguardi dell'attività dell'Unesco.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Zhaochun Xu
Vice Direttore generale
per i rapporti con l'estero
e l'informazione.

CONTRATTO PER CORSI DI STUDIO O RIUNIONI

CONTRATTO

TRA

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (qui di seguito denominata l'Unesco"), con sede a Parigi

da una parte

e

Commissione nazionale italiana per l'Unesco
Piazza Firenze 27 (3°) piano
00186 ROMA
Italia
(qui di seguito denominata "il contraente", d'altra parte

E' stato convenuto quanto segue

Articolo I

Descrizione del lavoro richiesto

A. Con il presente contratto, il contraente si impegna, come stipulato il 20.1.87 dall'articolo II dell'Accordo tra"l'Unesco " ed il Governo italiano a:

1) accogliere la Conferenza dei responsabili governativi e non-governativi dei programmi di scambio giovanili (Categoria VI) (23C/5 approvato, para. 13351 d) a Roma, Italia, nel mese di giugno 1987 per una durata di 6 giorni;

2) a coprire le spese di soggiorno (alloggio e vitto) dei 25 partecipanti principali alla Conferenza ed a farsi carico delle loro spese di trasporto "in loco" (tra l'albergo ed il luogo della riunione);

3) a provvedere alle esigenze materiali e tecniche della riunione attraverso:

- la messa a disposizione della Conferenza di una sala riunioni con capacità di accoglienza per una cinquantina di persone, 2 uffici, impianti ed attrezzature necessarie per il lavoro del Segretariato (macchine da scrivere con tastiera francese ed inglese, fotocopiatrici, telefono), nonché gli impianti per l'interpretazione simultanea in due lingue di lavoro (francese ed inglese);

- la messa a disposizione di personale locale (un segretario(a) ed un addetto(a) alla ricezione, e di equipes di interpreti per assicurare l'interpretazione simultanea in due lingue di lavoro (francese ed inglese) durante i 6 giorni della Conferenza;

4) A consegnare all'Unesco, dopo la riunione e prima del 31 agosto 1987, il rapporto finale ed un rendiconto finanziario delle spese occasionate per l'organizzazione della riunione.

Le attività di cui sopra saranno intraprese in cooperazione con l'organizzazione INTERCULTURA.

B. L'Unesco si impegna:

- ad inviare gli inviti ai principali partecipanti alla riunione, osservatori e rappresentanti della organizzazione del sistema delle Nazioni Unite;
- a predisporre l'ordine del giorno ed il regolamento interno della riunione;
- a predisporre il documento di lavoro ed ogni altro documento annesso per la riunione, in particolare il repertorio dei programmi di scambi giovanili;
- a coprire parzialmente le spese di viaggio dei partecipanti principali.

Detto lavoro sarà eseguito entro febbraio 1987 ed il 31 agosto 1987.

Articolo II

L'Unesco verserà al contraente, a titolo di emolumenti e di indennità, le somme seguenti: (1)

- Sei mila dollari degli Stati Uniti d'America (US & 6.000) in due versamenti:
- $ 4.000 al momento della firma del contratto e della ricezione di un preventivo di spesa;
- $ 2.000 al momento della ricezione e dell'approvazione, da parte dell'Unesco della relazione finale e del rendiconto finanziario di cui all'Articolo 1.

Ogni somma non utilizzata in conformità all'Articolo I, sarà restituita all'Unesco nella valuta di pagamento.

Articolo III

Il saldo definitivo potrà essere versato solo dopo approvazione del lavoro da parte dell'Unesco.

Articolo IV

Il diritto di riproduzione in tutti i paesi ed i diritti di proprietà inerenti alle note ed altri documenti raccolti o predisposti durante l'esecuzione del lavoro (ad eccezione dei documenti pre-esistenti, sia pubblici che privati), diverranno proprietà esclusiva dell'Unesco, la quale sola avrà il diritto di pubblicarli interamente o in parte, di adattarli e di utilizzarli come meglio riterrà e di concedere l'autorizzazione a tradurli o ad estrarne citazioni estese.

Articolo V

Qualora il contraente desideri incorporare al(ai) manoscritto(i) documenti già pubblicati o inediti, dovrà ottenere dai detentori dei diritti di autore e di riproduzione inerenti, l'autorizzazione a pubblicare, utilizzare o adattare detti documenti in una qualunque lingua, senza spese

(1) Indicare l'importo totale in lettere e cifre, valuta di pagamento, numero dei versamenti ed eventuali condizioni di pagamento.

per l'Unesco e fornirà all'Unesco la prova della concessione di detta autorizzazione.

Articolo VI

Il contraente certifica di essere abilitato a concedere il diritto di riproduzione ed altri diritti di cui al presente contratto e che il(i) manoscritto(i) non conterrà/conterranno alcun passagio diffamatorio o contrario alla legislazione sotto qualsiasi altro aspetto; si impegna ad indennizzare l'Unesco da ogni pregiudizio, perdita o danno risultante da una qualunque violazione della presente clausola (ivi comprese le spese processuali ed ogni legittimo onere occasionato da consulenze legali).

Articolo VII

Né il contraente, né alcuna persona da quest'ultimo impiegata per l'esecuzione del lavoro saranno considerati come agenti o membri del personale dell'Unesco; essi non potranno beneficiare di alcun vantaggio, immunità, retribuzione o rimborso che non sia espressamente previsto nel presente contratto, né saranno autorizzati ad impegnare l'Unesco in qualsivoglia spesa o a farle assumere altri obblighi.

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

.(firmato:.P..Vagliani)Dir..Sezione.gioventù...Data.....26/2/87..........

Il contraente .firmato:........................Data......marzo.1987.....

Parigi, 23 marzo 1987/243

Signor Vice-Direttore Generale,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura concernente la Conferenza dei responsabili governativi e non governativi di programmi di scambi giovanili (Roma, giugno 1987) che ho appena firmato, su incarico del mio Governo e che allego alla presente.

Ho inoltre l'onore di rispondere alla Sua lettera n. SHS/YTH/768/30 del 2 c.m., il cui testo è il seguente.

"Signor Ambasciatore,

a seguito della Sua lettera n. 1003 del 29 dicembre 1986, con la quale Lei ha informato l'Unesco che il Governo italiano è disposto ad accogliere la riunione summenzionata, il Direttore Generale ha inviato in data 20 gennaio 1987 una lettera (Rif. DG/0.5/SHS/602) a S.E. il Ministro degli Affari Esteri On. Giulio Andreotti, al fine di sottoporgli le proposte relative alla organizzazione della riunione.

Il Ministero degli Affari esteri ci ha informati verbalmente in data 19 febbraio 1987 della modifica seguente che desidera apportare al paragrafo IV - Danni ed incidenti, della predetta lettera:

" Le Autorità italiane adotteranno adeguati provvedimenti in vista di assicurare la protezione dei partecipanti, nonché quella dei locali, del mobilio e degli impianti, in particolare contro l'incendio ed il furto. A tal fine, i partecipanti saranno coperti per tutta la duratadella riunione, da una assicurazione direttamente sottoscritta dal Ministero degli Affari Esteri (in luogo dell'Associazione "Intercultura") che si assumerà ogniresponsabilità per gliincidenti di cui i partecipanti potessero essere vittime". La parte rimanente del paragrafo è invariata.

Desidero comunicarLe che l'Unesco sottoscrive volentieri alla presente modifica, il cui dispositivo è stabilito al paragrafo II della predetta lettera. Le sarei di conseguenza grato se volesse rinviarci l'Accordo debitamente controfirmato e datato;

Inoltre, conformemente al paragrafo II del presente Accordo, allego alla presente il contratto relativo alla organizzazione materiale e tecnica della riunione, le cui condizioni sono state esaminate in occasione della missione di M/P/ Vagliani a Roma il 19 febbraio 1987. La pregherei di voler cortesemente restituirci due copie, l'originale essendo destinato a Voi.per archiviazione.

Colgo l'occasione per ringraziarLa per questo generoso invito con il quale il Governo italiano riafferma nuovamente il suo interesse nei riguardi dell'attività dell'Unesco.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione. Firmato: Zhaochun Xu, Vice-Direttore Generale per i rapporti con l'estero e l'informazione".

Vorrei comunicarLe che anche il Governo italiano sottoscrive alla modifica apportata al paragrafo IV relativa ai "danni ed incidenti". Detta modifica diviene di conseguenza parte integrante dell'Accordo.

Inoltre mi riservo di inviarLe, il più presto possibile e debitamente firmato, il testo del contratto tra l'UNESCO e la Commissione Nazionale italiana relativo alla organizzazione materiale e tecnica della riunione.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

(Alberto INDELICATO)

XLVII

27 gennaio-1° aprile 1987

Scambio di Note fra l'Italia e il World Food Programme (WPF) sulla messa a disposizione di Junior Professional Officers (1).

IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE

AL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LA F.A.O.

27 January 1987

My Dear Ambassador,

Subject: Cooperation between the Government of Italy and WFP for the implementation of the Junior Professional Officer scheme

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 28 November 1986 and to the subsequent consultations between our respective services on the above subject.

In order that we may proceed with the finalization of our administrative arrangements, I propose the following operating procedures:

Recruitment Procedures

1. WFP undertakes to send relevant descriptions of, and all pertinent information on, any and all openings for Junior Professional Officers in the work of WFP whenever and wherever such openings may occur. "Pertinent information" shall be considered to mean all the information as described in the standard Junior Professional Officer's job description.

2. The Government shall propose candidates for those positions which it wishes to fill and who to the best of its knowledge, are qualified for the position of Junior Professional Officer; however, the Government shall assume no responsibility whatever for any candidate after his acceptance by WFP.

3. WFP's decision with respect to the approval or rejection of a candidate shall be final, subject to all necessary clearances, but in either event WFP shall make every effort to inform the Government of its decision concerning any person proposed by the Government with the least possible delay. At this time, the Government shall confirm its willingness to sponsor the Junior Professional Officer whom the Programme has selected.

4. If necessary, WFP may request pre-recruitment interviews at its headquarters in Rome before making a final decision. WFP would be willing to bear the cost of this travel.

(1) Entrata in vigore: 1° aprile 1987.

Terms of Appointment

5. Having been accepted by WFP and having agreed to the required letters of appointment, a Junior Professional officer shall be appointed by WFP as a staff member of the Programme at a grade and level to be agreed upon by the Government and WFP, and shall be subject to the Staff Regulations and Staff Rules of WFP as indicated in the letter of appointment.

As International Civil Servant the Junior Professional Officer shall be subject to the authority of WFP and shall be responsible to it in the exercise of the duties specified in the description of the post that he/she occupies.

6. Junior Professional Officers shall serve with WFP for an initial period of one year. It is understood that the initial period of service may be extended by mutual agreement between WFP and the Government.

7. The performance of each Junior Professional officer shall be appraised by WFP. WFP will submit reports on the Junior Professional Officer's performance to the Government according to established procedures.

Financial Arrangements

8. Each year, WFP will provide the Government with approximate ranges of cost of Junior Professional Officers, the variables affecting the final cost being chiefly the country to which the JPO is assigned. The Government will indicate its approval of these ranges of costs prior to the selection of candidates for that year. WFP will submit to the Government for approval the budget estimate covering the initial assignment of each Junior Professional Officer and subsequent extension of his/her assignment. At that time the Government shall pay into a Sub-Trust Fund account a sum in US dollars sufficient to cover the estimated cost to WFP of each Junior Professional Officer appointed, in accordance with paragraph 3; such sum to include a charge of 12% to cover WFP's supervisory and administrative expenses.

9. By (31) August and (31) March, WFP shall provide the Government with a preliminary account of expenditures for each six month period ending 30 June and 31 December for each Junior Professional Officer. WFP shall also provide an estimate of funds required to cover further expenditure to be incurred and an estimate of the amounts required for the implementation of this agreement for the subsequent annual period, and shall request the Government to deposit the amount payable for such period.

10. The deposits made by the Government should make a clear reference to the Sub-Trust Fund on which they should be credited; WFP will inform the Government of Italy of the necessary banking instructions in this respect. Any accrued interest on the funds deposited under this Agreement shall be accredited to the funds themselves.

11. All costs incurred by WFP in the implementation of this agreement will be charged to funds provided by the Government to the Sub-Trust fund. These costs will include the following:

a) salaries and allowances;

b) transportation to and from the duty station and/or WFP Headquarters and related costs and allowances;

c) travel to and from the duty station for dependents and related costs and allowances;

d) costs of participation in the UN Joint Staff Pension Fund and Compensation Plan for sickness, disability and death, and of Medical insurance coverage;

e) an allocation of the equivalent of US$4,000 per annum for each JPO to be used for his/her internal official travel in connection with the assignment.

f) such other identifiable but unforeseen expenses, including travel, as are payable under the provisions of the Staff Regulations, Staff Rules and Administrative Manual of FAO, especially Manual Section 372, and as may arise in connection with the Junior Professional Officer's assignment.

12. In exceptional circumstances WFP may incur unforeseen obligations relating to items envisaged in paragraph 11 f) and invite the Government to deposit an additional amount to cover such exceptional unforeseen expenditures.

13. On termination of this agreement, WFP will apply any unspent balance remaining to the credit of the Government as the Government instructs, including refund to the Government if desired.

14. WFP shall submit a financial statement to the Government not later than 31 May of each year, showing the use of all funds expected and received for the implementation of the Junior Professional Officer Programme during the preceding calendar year.

Offers and Extensions of Appointment

15. As soon as a person proposed as a Junior Professional Officer by the Government has been accepted, WFP will submit the Terms of Employment to the candidate, and shall ensure that copies of all relevant correspondence are forwarded to the Government.

At the time of the appointment of a Junior Professional Officer or of the extension of his assignment, an estimate of costs shall be sent to the Government.

Supplementary Arrangements

16. The parties may enter into such supplementary arrangements for the implementation of these procedures as may be found desirable from time to time in the light of experience.

17. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Letter or any breach thereof shall, unless it is settled by direct negotiation, be settled in accordance with the provisions of Article VII of the Convention on the privileges and immunities of the United Nations, done at New York, February 13, 1946.

Entry into Force and Termination

18. These procedures shall enter into force upon receipt of a communication from you confirming your acceptance of the operating procedures outlined in the present letter.

19. These procedures may be terminated at any time by either party upon giving three months notice in writing to the other party.

20. Despite the expiration or termination of this Letter, the obligations assumed by the Parties vis-a-vis the Junior Professional Officers shall be fulfilled until the end of the period of their appointment.

This letter and your reply thereto will constitute the basis of our cooperation in respect of the Junior Professional Officer scheme.

With kind personal regards.

Yours sincerely,

James Ingram

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LA F.A.O.
AL DIRETTORE ESECUTIVO DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE

Roma, 1° aprile 1987

Signor Direttore Esecutivo,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 27 gennaio 1987 concernente la cooperazione fra il Governo italiano e il Programma Alimentare Mondiale per attuare una procedura per la messa a disposizione di Junior Professional Officers.

A tale riguardo ho il piacere di informarLa che quanto da Lei descritto nella summenzionata lettera corrisponde al punto di vista del Governo italiano e pertanto questa mia lettera e la Sua del 27 gennaio costituiranno la cornice della nostra cooperazione per la messa a disposizione del Programma Alimentare Mondiale di Junior Professional Officers italiani.

Voglia gradire i miei migliori saluti.

Elio Pascarelli

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
AL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LA F.A.O.

Caro Ambasciatore,

OGGETTO: COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE (PAM) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ACCORDO SULLA MESSA A DISPOSIZIONE DI JUNIOR PROFESSIONAL OFFICERS (GIOVANI FUNZIONARI).

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 28 Novembre 1986 e di far riferimento alle successive consultazioni tra i nostri rispettivi servizi sull'argomento summenzionato.

Al fine di procedere con la messa a punto dei nostri accordi in materia amministrativa, propongo le seguenti procedure operative:

PROCEDURE DI ASSUNZIONE

1. Il PAM s'impegna ad inviare descrizioni pertinenti di, e tutte le informazioni pertinenti relative alle esistenti possibilità di lavoro per JPO (JUNIOR PROFESSIONAL OFFICERS) nell'ambito dell'attività del PAM ogni qual volta e laddove possano crearsi tali posti vacanti. Si intenderanno per "Informazioni Pertinenti" tutte le informazioni presentate nella descrizione standard del lavoro di un JPO.

2. Il Governo proporrà candidati per quei posti che desidera ricoprire e che - alla luce delle sue informazioni - sono qualificati per assumere l'incarico di JPO; tuttavia il Governo non si assumera alcuna responsabilità per nessun candidato dopo la sua accettazione da parte del PAM.

3. La decisione del PAM riguardo all'accettazione o all'esclusione di un candidato sara finale, soggetta a tutte le necessarie chiarificazioni, ma in entrambi i casi il PAM farà del suo meglio per informare il Governo con il minor ritardo possibile circa la sua decisione riguardante ogni persona proposta dal Governo stesso.

A questo punto, il Governo confermerà la sua disponibilità ad essere garante del JPO che il Programma ha scelto.

4.Se necessario, il PAM può richiedere interviste pre-assunzione nella sua sede generale di Roma prima di prendere una decisione finale.
Il PAM sarebbe disposto a coprire i costi di viaggio.

CONDIZIONI DELL'INCARICO

5.Dopo essere stato accettato dal PAM ed aver comunicato il suo assenso alle lettere di assunzione necessarie, un JPO sarà nominato dal PAM membro del personale del Programma ad un grado e ad un livello da convenire tra il Governo ed il PAM, e sara soggetto ai Regolamenti del Personale e alle Norme del Personale del PAM come indicato nella lettera di assunzione.
In qualità di "funzionario pubblico internazionale" il JPO sarà subordinato all' autorità del PAM e sarà responsabile verso il PAM stesso nell'esercizio dei doveri specificati nella descrizione del posto che egli/ella occupa.

6. I JPO presteranno la loro opera per il PAM per un periodo iniziale di un anno.
E' inteso che il periodo iniziale di servizio può essere esteso previo accordo reciproco tra il PAM e il Governo.

7. La resa professionale di ogni JPO sarà valutata dal PAM. Il PAM presenterà delle relazioni sulla stessa al Governo, conformemente alle procedure stabilite.

INTESE FINANZIARIE

8. Ogni anno, il PAM fornirà al Governo dei preventivi approssimativi dei costi rappresentati dai JPO; la variabile che determina il costo finale è principalmente il paese al quale il JPO è assegnato.
Il Governo indicherà la sua approvazione di questi preventivi di costi prima della selezione dei candidati per quell'anno.Il PAM sottoporrà al Governo per l'approva-

-zione il bilancio preventivo che copre l'incarico iniziale di ciascun JPO e la successiva estensione dell'incarico stesso. A quel punto il Governo verserà su un conto di un Fondo Fiduciario Accessorio una somma in dollari statunitensi sufficiente a coprire il costo preventivo per il PAM di ciascun JPO nominato, in conformità al paragrafo 3; tale somma comprenderà un addebito del 12% per coprire le spese di supervisione e di amministrazione del PAM.

9. Entro il (31) agosto e il (31) marzo, il PAM fornirà al Governo una nota preliminare delle spese per ogni periodo di sei mesi (i cui termini saranno 30 giugno e 31 dicembre) per ciascun JPO. Il PAM fornirà altresì un preventivo dei fondi richiesti per coprire ulteriori spese da sostenere e un preventivo delle somme necessarie per l'attuazione del presente Accordo per il successivo periodo di un anno, e chiederà al Governo di depositare la somma pagabile per tale periodo.

10. I depositi effettuati dal Governo devono fare precisa menzione del Fondo Fiduciario Accessorio sul quale devono essere accreditati; il PAM informerà il Governo Italiano circa le disposizioni bancarie necessarie a tale riguardo.
Ogni interesse maturato sui fondi depositati ai sensi del presente Accordo sarà accreditato sui fondi stessi.

11. Tutti i costi sostenuti dal PAM nell'attuazione del presente Accordo saranno imputati ai fondi forniti dal Governo al Fondo Fiduciario Accessorio
Tali costi includeranno:

a) retribuzioni e indennità;

b) il trasporto per e dal luogo di prestazione del servizio e/o la sede generale del PAM e relativi costi e indennità;

c) il viaggio per e dal luogo di prestazione del servizio per i familiari a carico e relativi costi e indennità;

d) i costi di partecipazione al Fondo Congiunto delle Nazioni Unite per il Pensionamento del Personale e al Programma di Risarcimento per ma-

lattia, invalidità e decesso, e i costi della copertura assicurativa medica;

e) uno stanziamento per l'equivalente di 4000 dollari statunitensi all anno per ogni JPO da utilizzare per il suo viaggio ufficiale interno in relazione all'incarico;

f) altre spese identificabili ma impreviste, incluso il viaggio, pagabili ai sensi delle disposizioni del Regolamento del Personale, delle Norme del Personale e del Manuale Amministrativo della FAO, specialmente per quanto riguarda la Sezione 372 del Manuale, la cui necessità può sorgere in relazione all'incarico del JPO.

12. In circostanze eccezionali il PAM può incorrere in obblighi imprevisti relativi alle voci di cui al paragrafo 11 f) e invitare il Governo a depositare una somma aggiuntiva per coprire tali spese eccezionali impreviste.

13. Al momento della cessazione del presente Accordo, il PAM accrediterà al Governo l'eventuale saldo non speso conformemente alle istruzioni del Governo, oppure procederà al rimborso al Governo se lo stesso così desidera.

14. Il PAM sottoporrà una dichiarazione finanziaria al Governo non più tardi del 31 maggio di ogni anno, che indichi l'utilizzo di tutti i fondi richiesti e ricevuti per l'attuazione del Programma dei JPO durante l'anno civile precedente.

OFFERTE ED ESTENSIONI DEGLI INCARICHI

15. Appena una persona proposta in qualità di JPO dal Governo è stata accettata, il PAM sottoporrà le Condizioni di Impiego al candidato, e si assicurerà che copie di tutta la corrispondenza pertinente vengano inoltrate al Governo.

Al momento della nomina di un JPO o dell'estensione del suo incarico, sarà inviato al Governo un preventivo dei costi.

ACCORDI SUPPLEMENTARI

16. Le Parti possono aderire a tali accordi supplementari per l'attuazione di dette procedure se sarà ritenuto opportuno di volta in volta alla luce dell'esperienza.

17. Ogni disputa, controversia o reclamo che sorgano da o in rapporto alla presente Lettera e ogni violazione della stessa, a meno che non venga risolta tramite un negoziato diretto, sarà risolta in conformità alle disposizioni dell'Articolo VII della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, fatta a New York il 13 Febbraio 1946.

ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

18. Le presenti procedure entreranno in vigore su ricezione di una comunicazione da parte Sua che confermi la Sua accettazione delle procedure operative delineate nella presente lettera.

19. Le presenti procedure possono essere fatte cessare in un qualunque momento ad opera di entrambe le Parti previa notifica per iscritto di tre mesi all'altra Parte.

20. Nonostante la scadenza o la cessazione della presente Lettera, gli obblighi assunti dalle Parti nei confronti dei JPO saranno adempiuti fino alla fine del periodo del loro incarico.

La presente lettera e la Sua risposta alla stessa costituiranno la base della nostra cooperazione riguardo al Progetto per la messa a disposizione dei JPO.

Voglia gradire i miei migliori saluti.

James Ingram

XLVIII

1° aprile 1987, Nairobi

Accordo fra l'Italia e il Kenya relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenya (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya

1. Preso atto dell'Accordo per la Cooperazione Economica, Tecnica e allo Sviluppo tra l'Italia ed il Kenya firmato a Roma il 19 novembre 1985;

2. Preso atto dell'Accordo tra i due Governi sulla Stazione di lancio e di controllo di San Marco - Malindi, concluso con scambio di lettere in data 10 gennaio 1964 e successivamente prorogato con scambio di lettere fino alla data odierna;

3. Riconosciuta la necessità di continuare ad utilizzare ed esplorare in maniera pacifica lo spazio extra-atmosferico, che comporta il lancio di razzi sonda e di satelliti scientifici dal territorio del Kenya;

4. Considerati i risultati della Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico tenutasi a Vienna dal 9 al 12 Agosto 1982;

5. Considerata l'importanza della cooperazione internazionale per la promozione della esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e per continuare gli sforzi per estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano;

(1) Entrata in vigore: 1° aprile 1987.

6. Consapevoli dell'importante contributo che la tecnologia del telerilevamento può dare allo sviluppo delle risorse naturali in Africa;

7. Riconosciute le possibilità che la cooperazione tra i due Paesi offre al trasferimento di tecnologia e allo sviluppo delle risorse umane nell'ambito della scienza spaziale per il Kenya,

8. E riconosciuti inoltre i reciproci vantaggi economici e tecnici che potrebbero scaturire da una costante cooperazione nell'uso e nell'esplorazione pacifica dello spazio extra atmosferico;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Installazione della base.

1. Il Governo della Repubblica Italiana (agendo nell'ambito della legge nazionale 49/87 e nei limiti delle risorse annuali di bilancio) ed il Governo della Repubblica del Kenya cooperano nell'uso della base di lancio e di controllo di Malindi-San Marco, che consiste in:

a) un segmento mobile per la ricerca spaziale a mare, attualmente situato a Ungama Bay per il lancio di razzi sonda e di satelliti;

b) un segmento a terra, nei pressi di Ngomeni, per il controllo dei satelliti e l'acquisizione di dati.

2. Le installazioni dovranno essere utilizzate per la ricerca di base nel campo della scienza spaziale. I settori di attività comprendono:

   a) l'astronomia e l'aeronomia;

   b) gli esperimenti nella ionosfera equatoriale;

   c) la misurazione della densità atmosferica e della temperatura molecolare atmosferica ad una altitudine di 200-600 km.;

   d) la determinazione della distribuzione della velocità del vento nella regione equatoriale in un raggio di 80-200 km.;

   e) il lancio ed il controllo di razzi sonda e di satelliti da San Marco, in conformità con le disposizioni dell'Articolo VIII del presente Accordo;

   f) i servizi di telemetria e di comando in conformità con le disposizioni dell'Articolo VIII del presente Accordo.

3. L'installazione di un segmento per il rilevamento delle risorse terrestri è soggetta:

   a) agli impegni presenti e futuri del Governo della Repubblica del Kenya nei confronti del Programma del Consiglio Africano per il Telerilevamento e di altre simili organizzazioni;

   b) alla soddisfazione del Governo della Repubblica del Kenya sui progressi compiuti nell'attuazione di questo nuovo Accordo in conformità all'Art. VIII, (1) (b).

c) alla soddisfazione del Governo del Kenya su un programma di addestramento per kenioti adeguatamente qualificati nei settori della ricerca e della scienza spaziale, delle tecniche di comando e della telemetria.

ARTICOLO II

Agenzie preposte all'attuazione.

Per la base di San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti è istituito un Consiglio Congiunto a livello ministeriale, responsabile per gli indirizzi di politica generale per il Comitato Direttivo Congiunto. A tal fine:

a. Il Governo della Repubblica del Kenya designa* come responsabile per la realizzazione degli obiettivi della base di cui all'Art. I, il Ministro di Stato dell'Ufficio del Presidente responsabile per le questioni relative alla base San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti.

b. Il Governo della Repubblica Italiana designa come responsabile

della base di cui all'Art. I, il Ministro per la Ricerca Scientifica o il Ministro al momento responsabile per le questioni relative alla base San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti .

ARTICOLO III

Attribuzioni e compiti del Governo Italiano.

1. Il Governo della Repubblica Italiana risponde di tutti gli obblighi e conseguenze derivanti dalle attività effettuate nell'ambito del presente Accordo.

2. Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di addestramento per laureati e sul lavoro per kenyoti nei settori della tecnologia, della ricerca e della scienza spaziale, considerandoli come un aspetto dell'attuazione del presente Accordo in conformità con l'Art. IV.

3. Il Governo della Repubblica Italiana sottoporrà al Governo della Repubblica del Kenya i nominativi di tutte le persone e l'elenco di tutte le attrezzature destinate alla base San Marco per il lancio ed il controllo di satelliti.

4. Il Governo della Repubblica Italiana presenterà domanda al Governo della Repubblica del Kenya per concordare le condizioni d'affitto delle aree a mare e a terra nell'ambito della sua sovranità territoriale per ospitare la Base San Marco per il lancio e il controllo di satelliti.

5. Il Governo della Repubblica Italiana nominerà i suoi rappresentanti, ivi incluso il Presidente che si alternerà alla presidenza del Comitato Direttivo Congiunto.

6. Il Governo della Repubblica Italiana presenterà una domanda per ottenere l'approvazione del Governo della Repubblica del Kenya, per l'uso della stazione da parte di terzi, di loro programmi o di programmi che comprendono terzi.

7. Il Governo della Repubblica Italiana trasferirà al Governo del Kenya il 70% dei compensi pagati da terzi. I dettagli relativi a tali compensi verranno definiti dal Comitato Direttivo Congiunto.

8. Il Governo della Repubblica Italiana fornirà al Governo della Repubblica del Kenya rapporti trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e dei progressi delle installazioni di cui all'Art. I.

9. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'autorità di gestione della base, ha l'obbligo di informare non appena possibile le Agenzie aeronautiche e la Direzione Generale dell'Aviazione Civile (D.C.A.) delle date e degli orari del lancio dei satelliti per NOTAM.

ARTICOLO IV

Attribuzioni e compiti del Governo della Repubblica del Kenya.

1. Il Governo della Repubblica del Kenya esaminerà entro un lasso di tempo ragionevole i programmi presentati dal Governo Italiano e, approvato un programma, prenderà tutte le misure amministrative e concederà tutte le autorizzazioni necessarie per il completamento del programma stesso.

2. Il Governo della Repubblica del Kenya provvederà:

   a) alla individuazione dello staff professionale keniota da reclutarsi per lavorare presso la base;

   b) alla pianificazione di un programma di addestramento nei settori della tecnologia e della ricerca e della scienza spaziale in conformità con le disposizioni dell'art. III (2) e dell'Art. VIII del presente Accordo.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà tutte le misure necessarie, ivi comprese le perquisizioni ed il pattugliamento sul territorio posto sotto la sua sovranità e giurisdizione al fine di assicurare un efficace funzionamento della stazione, nonchè la sicurezza dei beni e il benessere delle persone che vi lavorano.

4. Il Governo della Repubblica del Kenya fornirà a tempo debito alla base l'autorizzazione scritta per il lancio ed il controllo dei satelliti. Le domande e richieste della medesima saranno presentate dal Governo della Repubblica Italiana durante la fase di programmazione e al più tardi 30 giorni prima della data del lancio.

5. Il Governo della Repubblica del Kenya approverà ed autorizzerà tutte le attrezzature per le comunicazioni, ivi compresa l'assegnazione di frequenze alla base in conformità con i regolamenti esistenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) sulla assegnazione delle frequenze.

6. Il Governo della Repubblica del Kenya fornirà in affitto aree a mare e a terra all'interno della sua sovranità territoriale per la base San Marco per il lancio ed il controllo di satelliti a Ungama Bay-Malindi.

7. Il Governo del Kenya controllerà ed approverà tutte le attrezzature destinate ad essere usate presso la base, operazioni da effettuarsi ai porti di ingresso designati.

8. Il Governo della Repubblica del Kenya nominerà i suoi rappresentanti, ivi incluso il Presidente che dovrà alternarsi alla presidenza del Comitato Direttivo Congiunto.

9. Il Governo della Repubblica del Kenya concederà:

a) i) l'esenzione da tasse, imposte e diritti doganali e di vendita per tutte le attrezzature approvate (ivi inclusi i veicoli a motore) destinate ad essere usate presso la base, a condizione che tali attrezzature siano finanziate dal Governo della Repubblica Italiana o da terzi autorizzati, e che vengano importate previo controllo doganale.

ii) Tutte le attrezzature importate in esenzione da imposte, tasse e diritti doganali e di vendita non verranno vendute in Kenya senza che vengano pagate le tasse e le imposte necessarie; non verrà pagata alcuna tassa qualora la merce venga venduta a persone che godano di privilegi simili

b) l'esenzione dall'imposta sul reddito per le persone autorizzate che lavorino presso la base, a condizione che esse vengano pagate da fonti esterne e si trovino in Kenya esclusivamente allo scopo di lavorare presso la base.

c) l'esenzione da imposte, tasse e diritti doganali e di vendita per le masserizie importate, entro tre mesi dall'arrivo, da persone autorizzate, reclutate fuori dal Kenya per lavorare presso la base.

ARTICOLO V

Gestione

Il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana coopereranno per la gestione ed il funzionamento della Stazione di San Marco Malindi in conformità con l'Art. VIII del presente Accordo e designeranno a tal fine l'ente pubblico o autorità italiana competente tramite uno scambio di note.

ARTICOLO VI

Uso della Base da parte di altri Governi ed Agenzie

1. L'uso degli impianti da parte di terzi nell'ambito del presente Accordo è soggetto alla previa autorizzazione scritta da parte del Governo della Repubblica del Kenya in conformità con l'Art. III (6); tale uso sarà soggetto al pagamento di un compenso in conformità con l'Art. III (7) del presente Accordo.

2. Tale autorizzazione, qualora concessa, non esenterà il Governo della Repubblica Italiana dalle responsabilità di cui all'art. III (1).

3. Ai fini del presente Accordo per terzi si intende ogni altro Governo o Agenzia, eccetto il Governo della Repubblica del Kenya o il Governo della Repubblica Italiana o le loro rispettive autorità, agenzie o enti pubblici.

4. Nell'esaminare le domande presentate dal Governo italiano in conformità con l'Art. III (6) del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya terrà particolarmente conto dei programmi realizzati dall'Italia in cooperazione con l'ESA o con la NASA.

ARTICOLO VII

Responsabilità

1. Per qualsiasi danno arrecato a qualsiasi proprietà al di fuori della Base o a qualsiasi persona a causa delle attività di cui all'Art. I, il Governo italiano sarà responsabile del risarcimento.

2. a) Per quanto riguarda le attività connesse al lancio, l'ente pubblico designato ai sensi dell'Art. V del presente Accordo, sottoscriverà una polizza di assicurazione con una o più compagnie di assicurazioni autorizzate ad effettuare transazioni assicurative in Kenya e che siano autorizzate dal Ministero del Tesoro kenyota, a condizione che i costi di tale polizza di assicurazione siano commensurati al premio richiesto sul mercato internazionale delle assicurazioni e/o riassicurazioni e per il massimale più elevato tra:

   (i) il risarcimento o rimborso totale della perdita subita;

   (ii) la somma di sessanta milioni di dollari USA (US $ 60,000,000).

   b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilità Civili per i Danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprirà il Governo del Kenya, i cittadini e coloro che risiedono nella Repubblica del Kenya quali coassicurati.

3. In caso di azioni, cause o rivendicazioni nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attività effettuate presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvederà ad indennizzare e a liberare il Governo del Kenya da responsabilità per perdite e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese relative o attinenti ad esse.

ARTICOLO VIII

Comitato Direttivo Congiunto

1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo verrà costituito un Comitato Direttivo Congiunto, composto da rappresentanti designati dalle due parti, entro tre mesi dalla data della firma del presente Accordo. Tale Comitato provvederà, tra l'altro:

   a) a controllare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo;

   b) a controllare i progressi compiuti nell'addestramento e coinvolgimento dei kenyoti nella gestione della Base;

   c) ad esaminare le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano presentarsi durante la fase di attuazione del presente Accordo o l'esecuzione delle attività effettuate presso la Base;

   d) ad esaminare e raccomandare all'approvazione di entrambi i Governi la possibilità di coinvolgere terzi nella utilizzazione della Base;

   e) a determinare e raccomandare all'approvazione di entrambi i Governi un programma di ricerca nel campo della scienza spaziale, dell'acquisizione di dati, delle attività connesse al lancio ed al controllo di satelliti presso la Base;

   f) ad esaminare ogni altra proposta presentata da una delle parti nell'ambito del presente Accordo volta ad una ulteriore espansione e diversificazione delle attività presso la Base.

2. Il Comitato Direttivo Congiunto si riunirà se e quando necessario a Nairobi o a Roma, come concordato su richiesta delle parti e in ogni caso almeno due volte per ogni anno solare.

ARTICOLO IX

Verifiche ed ispezioni

Al fine di assicurare la conformità con i propositi, gli obiettivi e le disposizioni del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya avrà diritto di:

a) controllare e richiedere spiegazioni alla autorità di gestione della Base sulle attività in corso;

b) accedere, ispezionare ed esaminare in qualsiasi momento i locali, il registro di inventario e le attrezzature presso la Base, nonchè presso ogni altro locale ad essa connesso situato in Kenya:

c) venire regolarmente informato sullo stadio di programmazione e preparazione dei programmi che saranno effettuati presso la Base.

ARTICOLO X

Controversie

Le eventuali controversie tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya saranno risolte amichevolmente tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO XI

Assegnazione di beni

Al termine del primo rinnovo del presente Accordo in conformità con l'Art. XIII del medesimo, o in qualsiasi altro momento formalmente concordato dal Consiglio congiunto a livello ministeriale, il Governo italiano trasferirà tutti i diritti e le proprietà italiane del segmento situato a terra (Articolo I (1) (b)) al Governo della Repubblica del Kenya.

ARTICOLO XII

Emendamenti e modifiche

Il presente Accordo potrà essere emendato o modificato con il reciproco consenso scritto dei due Governi.

ARTICOLO XIII

Entrata in vigore e Denuncia

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma dei due Governi e resterà in vigore per cinque anni e, salvo che non venga denunciato almeno sei mesi prima da una della Parti con notifica scritta, sarà rinnovabile per periodi uguali fino ad un massimo di dieci anni.

In fede di che i rappresentanti debitamente autorizzati rispettivamente dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica del Kenya hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nairobi il giorno primo del mese di aprile del 1987

in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

....	....
Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Kenya

XLIX

1° aprile 1987, Caracas

Accordo fra l'Italia e il Venezuela per l'uso di stazioni di radioamatori (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, in conformita' a quanto disposto dall'Articolo 32 del Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del 1982, hanno convenuto di concludere il presente Accordo che consenta, su basi di reciprocita', ai cittadini italiani in Venezuela ed ai cittadini venezuelani in Italia, l'impiego di stazioni di radioamatore, alle seguenti condizioni:

1) Il cittadino che possieda una licenza rilasciata dal Governo del suo Paese, valida per operare una stazione di radioamatore, puo' ottenere da parte del Governo dell'altro Paese una concessione temporanea ad operare la stazione di radioamatore che sara' identificata con il nominativo attribuito al radioamatore dalla competente Amministrazione del proprio Paese.

2) La concessione di cui al paragrafo 1) dovra'essere richiesta alle Autorita' competenti del Paese dove la stazione sara' utilizzata e rilasciata in accordo alle norme che disciplinano la materia nel Paese concedente.

3) In caso di infrazione al Regolamento delle Radiocomunicazioni ed alle norme che disciplinano la materia in ciascun Paese, saranno applicate, al trasgressore, da parte dell'Amministrazione del Paese in cui l'infrazione e' stata commessa, le sanzioni previste dalle norme nazionali ed internazionali.

4) L'Autorita' competente di ciascun Paese si riserva la facolta' di revocare, in qualsiasi momento, la concessione senza essere obbligata a fornire la motivazione della decisione.

5) Il presente Accordo andra' in vigore all'atto della firma e potra'essere denunciato da ciascuna Parte Contraente previa notifica scritta all'altra con un preavviso di almeno centottanta giorni di anticipo.

Fatto a Caracas, nel giorno uno del mese di aprile del 1987 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, essendo i testi ugualmente facenti fede.

Per il Governo della Repubblica del Venezuela

Massimiliano Bandini
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario

(1) Entrata in vigore: 1° aprile 1987.

L

1° aprile 1987, Londra

Accordo fra l'Italia e l'Organizzazione marittima internazionale relativo alla riunione a Roma del Comitato preparatorio per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima: a) Accordo; b) Annesso (1).

A) ACCORDO

I - PREMESSA

1) Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") porrà alla disposizione dell'Organizzazione Marittima Internazionale (qui di seguito denominata "l'Organizzazione"), a titolo gratuito, per tutto il periodo del presente Accordo i locali siti presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.), a Roma, ivi compreso in particolare:

a) la sala di riunione plenaria ed annessi;

b) le installazioni solitamente connesse, quali: sala per i delegati, vestiario, cabine telefoniche, ufficio stampa, sportelli bancari e di viaggio, ufficio informazioni, cassette per la distribuzione di documenti, ecc.;

c) un adeguato numero di uffici per gli addetti alla riunione ed i funzionari della Organizzazione nominati dal Segretario Generale (qui di seguito denominati "funzionari" della Organizzazione);

2) I locali posti a disposizione dell'Organizzazione saranno adeguatamente attrezzati e mobiliati per i fini dell'Organizzazione. La sala di riunione plenaria sarà munita di impianti di interpretazione simultanea in sei lingue.

(1) Entrata in vigore: 1° aprile 1987.

II - SERVIZI

Il Governo prenderà, tramite la Organizzazione, tutte le misure necessarie per i servizi di Conferenza: accoglienza dei delegati, pulizie, preparazione giornaliera delle sale di conferenza e degli Uffici, vestiario, telefoni, ufficio postale, agevolazioni ai cambi, ecc.
Per quanto riguarda il telefono, in ogni ufficio saranno installati dei ricevitori per chiamate esterne e locali gratuite. Le telefonate interurbane saranno a carico di colui che chiama.

III - PERSONALE

1) Il Governo sarà responsabile del pagamento delle spese di viaggio e di sussistenza dei funzionari dell'Organizzazione designati dal Segretario Generale a partecipare alla Riunione;

2) Il Governo sarà responsabile delle spese sostenute per l'ingaggio e la retribuzione di tutto il personale necessario al funzionamento della riunione, ivi compresi, in particolare, interpreti, traduttori, dattilografe, segretarie, commessi, personale responsabile della riproduzione e distribuzione di documenti, ecc.;

3) La responsabilità per il personale di cui al paragrafo 2), di cui sopra include la corresponsione di retribuzioni, straordinari, di un'adeguata assicurazione e, qualora l'ingaggio non avvenga su basi locali, di altre spese connesse (viaggio, sussistenza, indennità, ecc.), se necessario;

4) il saldo delle spese sarà effettuato in conformità con le disposizioni di cui all'Annesso al presente accordo.

IV - MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE

Il Governo fornirà a titolo gratuito:

a) tutte le necessarie macchine da scrivere, il cui elenco sarà fornito dall'Organizzazione;

b) le macchine e materiali necessari per la riproduzione dei documenti (macchine duplicatrici, fotocopiatrici, ecc.);

c) materiale di cancelleria, in particolare la carta necessaria alla produzione di documenti.

V - INVENTARIO

1) Al momento della presa in consegna, da parte dell'Organizzazione, di macchine non-deperibili e delle attrezzature di cui sopra, sarà effettuato un inventario da entrambe le Parti congiuntamente. Un inventario sarà ugualmente effettuato dalle Parti congiuntamente, al momento della riconsegna delle macchine e delle attrezzature al Governo alla scadenza del presente Accordo.

2) la composizione di ogni vertenza concernente eventuali articoli riscontrati mancanti al momento della comparazione dei due inventari, sarà effettuata conformemente al paragrafo 3 dell'Articolo X del presente Accordo.

VI - TRASPORTO

1) Il Governo porrà a disposizione dell'Organizzazione un'autovettura con autista, a titolo gratuito, ad uso del Segretario Generale dell'Organizzazione;

2) il Governo si assumerà la responsabilità di ogni risarcimento per perdite, o danni, o morte, o lesioni corporee risultanti dall'uso di detti veicoli, e risarcirà l'Organizzazione per ogni procedimento di responsabilità civile intentatole in detto contesto.

VII - SPESE POSTALI

Le spese postali sostenute per l'invio della corrispondenza ufficiale dell'Organizzazione ed i documenti della Conferenza saranno a carico dell'Organizzazione.

VIII - INVIO E TRASPORTO DI ATTREZZATURE E DOCUMENTI DIRETTI A O PROVENIENTI DALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE

I costi sostenuti per l'invio ed il trasporto di attrezzature e documenti della Organizzazione a Roma e ritorno, saranno a carico della Organizzazione, ma la loro importazione nella Repubblica Italiana avverrà in esenzione doganale. Il Governo, tramite la sua Ambasciata a Londra e le Autorità competenti a Roma, prenderà i provvedimenti necessari perchè l'invio e la consegna avvengano in maniera rapida e sicura.

IX - PRIVILEGI ED IMMUNITA'

1) Lo status dei locali messi a disposizione dell'Organizzazione, le agevolazioni concernenti le comunicazioni, lo status dei funzionari e dei rappresentanti degli stati invitati

alla riunione ed in linea generale tutte le questioni attinenti a privilegi ed alle immunità di dette persone e dell'Organizzazione, saranno determinate in base alla Convenzione Privilegi ed Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, fatta il 21 novembre 1947 ed il suo Annesso XII così come applicabile all'Organizzazione, di cui la Repubblica Italiana è divenuta Parte il 30 agosto 1985.

2) Al Segretario Generale della Organizzazione saranno concessi i privilegi, le immunità esenzioni ed agevolazioni di cui alla Sezione 21 dell'Articolo VI° di detta Convenzione.

3) Il Governo si impegna a rilasciare alle seguenti persone, senza ritardi e senza spese, ogni visto su loro passaporto nazionale o lasciapassare delle Nazioni Unite richiesto per l'ingresso nella Repubblica Italiana:

a) rappresentanti degli Stati invitati alla riunione e funzionari della Organizzazione, nonchè i familiari (consorte e figli) di detti rappresentanti e funzionari;
b) rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali e di altro tipo, nonchè gli osservatori invitati alla riunione.

4) Per quanto riguarda le norme in materia doganale e quelle relative al cambio di valuta, saranno concesse ai funzionari agevolazioni analoghe a quelle concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale nella Repubblica Italiana.

X - PROTEZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

1) Rimane inteso che il Governo adotterà ogni provvedimento per assicurare la protezione e la sicurezza dei locali, in particolare contro l'incendio ed altri rischi, ivi comprese intrusioni legali o interferenze con la Conferenza.

2) Il Governo non sarà in nessun caso ritenuto responsabile per incidenti, perdite o danni che qualsiasi persona possa subire, (ad eccezione nei confronti del suo personale impegnato nell'adempimento delle proprie funzioni), nei locali

messi a disposizione dall'Organizzazione per tutto il periodo di disponibilità, a meno che detti incidenti siano imputabili a detto Governo o al suo personale, o che siano causati da difetti nella costruzione o negli impianti tecnici dei locali, quale un difetto nei sistemi di protezione anti-incendio.

3) Sempre che ciò sia imputabile ai suoi funzionari, l'Organizzazione sarà responsabile per la perdita, danno e logoramento di tutti i mobili, macchine da scrivere ed altri oggetti posti a sua disposizione per il periodo di cui all'Articolo I° del presente Accordo. Si specifica che il rimborso per qualsiasi articolo mancante sarà effettuato dall'Organizzazione sulle seguenti basi:

a) valore di sostituzione, per ogni attrezzatura nuova o come nuova;

b) metà del valore di sostituzione, per ogni altra attrezzatura.

4) Sempre che sia imputabile ai suoi funzionari, l'Organizzazione sarà responsabile per qualsiasi danno dei locali e delle installazioni poste a sua disposizione.

XI - CONTROVERSIE

Ogni controversia tra l'Organizzazione ed il Governo relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente Accordo, che non sia risolta per via negoziale o altra procedura concordata, sarà decisa conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Agenzie Specializzate.

XII - DISPOSIZIONI GENERALI

1) Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la sua firma da parte dell'Organizzazione e del Governo, e rimarrà in vigore per tutta la durata della riunione e per tutto il periodo susseguente che possa essere necessario al fine di risolvere tutte le questioni inerenti alla riunione.

2) Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra l'Organizzazione ed il Governo.

Fatto a Londra il 1° aprile 1987 in duplice esemplare in italiano ed in inglese, i due testi essendo parimenti autentici.

Per l'Organizzazione Marittima Internazionale

Il Segretario Generale

C.P. Srivastava

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore

Bruno Bottai

B) ANNESSO

Il pagamento delle spese di cui all'articolo III° del presente Accordo sarà effettuato nella seguente maniera:

1) Un primo versamento di $30.000 sarà posto a disposizione dell'Organizzazione da parte del Governo prima del 18 maggio 1987 per il pagamento delle spese contemplate al par. 2 dell'articolo III°;

2) Il saldo di dette spese, nonchè le spese di cui al par. 1 dell'articolo III°, ammontanti a $30.000 all'incirca, sarà pagato a presentazione di fattura giustificativa all'Organizzazione da parte del Governo, entro un termine massimo di 30 giorni dopo la riunione.

3) Il trasferimento di fondi sarà effettuato mediante versamento sul conto dell'Organizzazione a Londra.

LI

8 aprile 1987, Amman

Protocollo di cooperazione tecnica fra l'Italia e la Giordania (1).

PROTOCOLLO

1. INTRODUCTION

Within the framework of the scientific, cultural and technical Cooperation between the Hashemite Kingdom of Jordan and the Republic of Italy, through the intervention of the Ministry of Social Development and the Ministry of Foreign Affair's General Direction of Cooperation respectively, a three-year cooperation protocol was signed in Amman on April 26, 1982, in favour of the Pilot Centre for the prevention,diagnosis and rehabilitation of speech and hearing disorders during the growth,subsequently called "Queen Alia Hearing and Speech Centre". In view of the sector's deficiencies, the requirements highlighted during the implementation, and the positive results obtained, and in the light of the programme's development chances, both parties agreed to renew the agreements signed in conformity with the formalities set forth in this protocol.

2. INTERVENTION CHARACTERISTICS

2.1. GOALS

The intervention aims at developing in Jordan an overall health policy for the prevention, treatment and rehabilitation of speech and hearing disorders during the growth by means of:

- the early singling out of risk subjects;
- clinical examination of doubtful cases;
- drafting and development of rehabilitation protocols aimed specifically to children of developing age;
- training and refresher courses for social and health-related workers;
- promotion of social and health-related information activities.

(1) Entrata in vigore: 8 aprile 1987.

2.2 IMPLEMENTATION PROCEDURE

As far as the Italian party is concerned, the programme's implementation remains entrusted to Cotecno of Rome, operating in conformity with the directions given by the Ministry of Foreign Affair's General Direction of Cooperation; as to the Jordanian party, the programme's implementation falls within the competence of the Queen Alia Society which shall operate in compliance with the directions of the Ministry of Social Development.

2.3 CONTENT

The intervention provides for the following activities:

- preventive medicine
- clinical diagnosis
- rehabilitation
- information collection and research.

These activities shall be supported by appropriate training, refresher and specialization activities of the staff involved.

2.3.1. Preventive medicine activities

The preventive medicine activities shall be developed within the Queen Alia Hearing and Speech Centre so as to:

- develop and adjust to the Country's social and health conditions the preventive methods;
- have comprehensive statistic data on the disability's incidence and its possible causes;
- highlight the social and health-related staff requirements and improve the skill of the personnel already trained.

2.3.2. Clinical diagnosis

The clinical diagnosis activities shall be developed essentially at two levels: infant audiologic and neuropsychiatric levels. Notably:

- the audiology service shall be divided into behavioural audiometry, vocal audiometry, evoked potentials and hearing aid implantation;

- the infant neuropsychiatry service shall deal with the psycholinguistic diagnosis of the subjects to be submitted to rehabilitation and outline their rehabilitation routine.

2.3.3. Rehabilitation

The rehabilitation activities shall aim at the service's qualitative improvement and at an intervention strategy specially directed to children of developing age.

In view of the qualitative improvement, a standard routine shall be adopted according to which 12 subjects will be assigned to each therapeutist, and this will entail an increase in the number of the local staff in charge of the rehabilitation.

The rehabilitation activities will aim at:

- spotting of age groups most suitable for a correct treatment, giving priority to early intervention during the growth and to the less affluent social classes;
- collection of case histories on the subjects to be treated;
- definition of the most suitable rehabilitation pattern , on the basis of the diagnostic profile;
- involvement of the family and territorial educational bodies and rehabilitation services.

2.3.4. Information collection and research

The information collection and research service shall deal with:

- the drafting of observation, diagnosis and rehabilitation material;
- the statistical and epidemiological study of speech disorders and their incidence, distribution and causes;
- the promotion of meetings and conferences on refresher subject matters for social and health-related workers, and information courses for parents.

3. ITALIAN CONTRIBUTION TO THE PROGRAMME'S IMPLEMENTATION

Within the framework of the intervention, the Italian contribution shall aim at:

- technical and scientific coordination of cooperation activities and supervision of the programme's implementation;
- sending of expert personnel;
- arrangement of on the job training courses and refresher seminars;
- granting of scholarships;
- supply of additional equipment.

4. JORDANIAN CONTRIBUTION TO THE PROGRAMME'S IMPLEMENTATION

Within the framework of the intervention, the Jordanian contribution shall aim at:

- technical and scientific coordination of the Queen Alia Hearing and Speech Centre's social and health-related activities;
- availability of the Centre's medical,paramedical and administrative personnel;
- availability of the public works required;
- help in any action of support to the training and refresher of the social and health-related personnel locally and in Italy, and social and health-related education of the population;
- help to the less affluent social classes.

5. TECHNICAL COOPERATION COMMITMENTS

Whereas the technical cooperation intervention, while aiming at improving and enlarging the preventive and curative medicine service of hearing and speech disabilities during the growth, remains directed notably towards the neediest social classes, for whom priority shall be given to the services supplied by the Centre, through economic facilitations, as regards the programme's implementation the signatories undertake the following commitments:

5.1 ITALIAN PARTY COMMITMENT

5.1.1 Coordination

The technical and scientific coordination of the cooperation activities shall be dealt with by the Italian party in conformity with the requests formulated by the Jordanian party and the general and specific goals of the programme.

Within the framework of the intervention coordination,the Italian party, once it has received the Jordanian party's requests, shall see to:

- selection and sending of Italian experts;
- definition,teaching arrangement and follow up of the training courses and refresher seminars for the Jordanian social and health-related personnel;

- definition, arrangement and drafting of the support material for the prevention, diagnosis and rehabilitation activities, as well as information activities in favour of the population;
- qualitative and quantitative definition of the additional scientific equipment required for the prevention, diagnosis and rehabilitation units set up at the Centre;
- supervision of the technical cooperation activities by means of periodical missions.

5.1.2 Expert personnel

The Italian party shall send expert personnel, that will perform technical cooperation tasks, in proportion with the programme's goals and not exceeding in any case the ceiling of 30 months/expert a year.

From among the experts the Italian party shall appoint a Health Coordinator who, together with the Health Director appointed by the Jordanian party, will be in charge of the planning and supervision of the technical cooperation activities carried out at the Centre, and shall constantly check their compliance with the programme's goals.

Furthermore, the Italian Health Coordinator will establish opportunities to provide Centre Assistance Services free for the poorest.

The Italian health coordinator will be a member of the Queen Alia Chairman board with the capacity of adviser to the Chairman and will have the right to take part in the meetings of the board devoted to the planning of the health activities of the Centre.

The Italian personnel shall essentially deal with the training and refresher activities of its opposite numbers, and shall also help with the prevention, diagnosis and rehabilitation social and health-related activities provided for by the intervention.

The Italian personnel shall not carry out any professional activity other than the one explicitly provided for by the technical cooperation programme.

The Italian expert personnel's records shall be submitted to the Jordanian party for approval.

The Italian party shall undertake any expenses relating to the remunerations of its personnel, including: basic salary, weighting allowances, travelling expenses from and to Italy, personal accident insurance expenses and social-security taxes.

The Italian personnel shall undertake all residence expenses including accomodation expenses.

The expert personnel shall not be entitled to any extra remuneration in addition to the one paid by the Italian party, nor to any allowance that is not mentioned in Enclosure A without a specific authorization of the Italian party itself.

Furthermore, if the Italian personnel will receive economic allowance from the Jordanian party, the Italian party has to be informed in time, in order to reduce consequently the Italian personnel salary.

5.1.3. On the job training courses and professional refresher seminars

The Italian party , in conformity with the programme's goals and the Jordanian party's requests, shall see to arrange, through the experts working on the spot, training courses and refresher seminars for the social and health-related personnel working at the Centre.

The aim of the courses is to set up a staff of highly-qualified Jordanian social and health-related workers capable of competently and authoritatively carrying out the prevention, diagnosis and rehabilitation activities linked to hearing and speech disorders during the growth.

5.1.4. Scholarships

Within the framework of the intervention goals, the Italian party provides for the granting of specialization scholarships to be utilized in Italy for a maximum overall duration of 70 (seventy) months and for 12 (twelve) recipients at the most.

The Jordanian authorities shall agree with the Italian Embassy in Amman upon the list of applicants to be submitted to the Italian Ministry of Foreign Affairs for approval.

The Italian party shall undertake the Amman/Rome/Amman tourist class air travelling expenses, the costs relating to the arrangement and running of the specialization courses in Italy,as well as a monthly lump-sum payment for board and lodging expenses, and health insurance expenses within the limits set by the Italian party for the recipients of the Ministity of Foreign Affair's scholarships.

The Italian party shall each time inform the Jordanian party on the economic treatment of the grant recipients.

The planning procedure and the contents of the specialization courses carried out in Italy, as well as the implementation period and duration,shall be agreed upon each time by both parties.

5.1.5. Equipment

The Italian party shall purchase additional equipment for the Pilot Centre's prevention, diagnosis and rehabilitation units.

The final list of equipment shall be agreed upon and quantified by both parties, in conformity with the funds that shall be allocated by the Italian party and in compliance with the programme's goals.

With reference to the above mentioned, if necessary, the Jordanian party will send to Italy and on his own charge, the personnel entitled by the Queen Alia Society to identify equipment.

The equipment donated by the Italian party shall be used exclusively to carry out the Queen Alia Hearing and Speech Centre's prevention, diaonosis and rehabilitation activities;the Centre shall see to its maintenance and repair in case of breakdown.

The purchase and shipment costs of the equipment, CIF, Aqaba Port, shall be charged to the Italian party.

5.2. JORDANIAN PARTY COMMITMENTS

5.2.1 Coordination

In view of the scientific coordination of cooperation activities at the Queen Alia Hearing and Speech Centre, the Jordanian party shall appoint a Health Director who, together with the Health Coordinator appointed by the Italian party, shall see to the planning and supervision of the activities.

Within the ramework of activities the Jordanian party takes charge of establishing opportune relations with all Public Institutions linked to the intervention such as the Ministry of Health, the Ministry of Social Development, Hospitals, International Organizations , etc.

The Jordanian Health Director, besides carrying out all routine activities falling within his competence, shall attend to the following:

- Promotion of any information and training activity of Jordanian social and health-related workers.
- Promotion of the scientific information and data exchange with Public Jordanian institutions working in this sector.

5.2.2. Jordanian opposite numbers

The medical and paramedical Jordanian opposite numbers shall be in proportion with the tasks performed by the Centre; in this connection, the Jordanian party shall increase the staff involved in rehabilitation according to the standard proportion of one therapeutist for 12 subjects.To this end, the Jordanian party commits itself to training fresh social and health-related workers by means of on the job courses and seminars held by the Italian experts and specialization scholarships granted by the Italian party.

Moreover, the Jordanian party commits itself to arranging it so that the presence of the opposite numbers is assured at the Centre for at least the first two years following the end of the technical cooperation activities.

5.2.3. Civil works

The Jordanian party shall make available the premises required for the implementation of the activities provided for by the programme,and shall also execute all works necessary for the installation of the equipment donated by the Italian party and shall be charged of all operating costs.

5.2.4. On the job training of personnel

The Jordanian party shall promote any action in support of the training and refresher of the social and health-related personnel working at the Centre.

In order to utilize at best the resources used in the programme,the Jordanian party shall agree, each time and in advance with the Italian party, upon the training and refresher curricula for the Jordanian social and health-related personnel.

Any Jordanian health-related workers who are not involved in the programme's activities but who are interested in the prevention,diagnosis, treatment and rehabilitation of speech and hearing disorders during the growth will be entitled to attend the training, information and refresher courses.

5.2.5. Personnel training in Italy

The opposite numbers who will be granted the scholarships to be utilized in Italy shall permanently operate at the Centre.

The Jordanian party shall inform the Italian party in advance on the names of the staff members proposed for the

scholarships, and shall also supply their records and specify their specialization sectors. The maximum number of grant recipients shall not exceed 12 (twelve).

The Jordanian party shall undertake any expense related to possible additional board and lodging expenses in Italy.

5.2.6. Equipment

The Jordanian party shall attend to the maintenance and repair of the equipment already donated by the Italian party and the equipment that will be donated in addition. The equipment is entrusted by the Italian party to the Jordanian party during the whole duration of the intervention; at the end of the programme implementation period it shall become the property of the Queen Alia Society.

With reference to the above mentioned, if necessary, the Jordanian party will send to Italy and on his own charge, the personnel entitled by the Queen Alia Society to identify the equipment.

The Jordanian party shall, at its own expenses, bear the transportation costs from the Aqaba Port to the Queen Alia Hearing and Speech Centre, and shall install the equipment.

Moreover, the Jordanian party shall undertake possible warehouse,customs clearance and insurance expenses on the Jordanian territory.

6. CONCLUSIONS AND LEAD TIMES

The Jordanian and Italian parties agree upon the implementation procedure of the programme described in this protocol. The two parties agree that the protocol shall have a three-year duration, as from the signing, and that the signatories may renew it within 6 months after its expiry.

Attachment A concerning the rights and exemptions for the Italian personnel working in the programme is part and parcel of this protocol.

Done in Amman, on April 8, 1987 in four English copies.

On behalf of the Jordanian party

On behalf of the Italian party

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

di Cooperazione Tecnica tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero dello Sviluppo Sociale del Regno Hascemita di Giordania.

1. PREMESSA

Nel quadro della Cooperazione scientifica, culturale e tecnica tra il regno Hascemita di Giordania e la Repubblica Italiana, rispettivamente per il tramite del Ministero dello Sviluppo Sociale e della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, é stato sottoscritto ad Amman il 26 Aprile 1982 un protocollo triennale di cooperazione a favore del Centro Pilota per la prevenzione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi dell'udito e del linguaggio dell'età evolutiva denominato successivamente "Queen Alia Hearing and Speech Centre". Tenuto conto delle carenze del settore, dei fabbisogni emersi in fase di attuazione e dei positivi risultati conseguiti ed esaminate le possibilità di sviluppo del programma, le due parti hanno convenuto di rinnovare gli accordi sottoscritti secondo le modalità che vengono indicate nel presente protocollo.

2. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1. Finalità

L'intervento mira a sviluppare in Giordania una politica sanitaria globale per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi dell'udito e del linguaggio dell'età evolutiva attraverso:

- individuazione precoce dei soggetti a rischio;
- esame clinico dei casi sospetti;
- messa a punto e sviluppo di protocolli di riabilitazione indirizzati soprattutto ai bambini nell'età dello sviluppo;

- corsi di formazione e aggiornamento di operatori socio sanitari;
- promozione di attività di informazione socio-sanitaria.

2.2. Modalità di attuazione

La realizzazione del programma rimane affidata per la parte Italiana alla società Cotecno di Roma che opererà in accordo alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e per la parte Giordana alla Queen Alia Society che opererà in accordo alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Sociale.

2.3. Articolazione

L'intervento si svilupperà in attività di:
- medicina preventiva
- diagnosi clinica
- riabilitazione;
- documentazione e ricerca;

Tutte queste attività saranno supportate da adeguate azioni di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale interessato.

2.3.1. Attività di medicina preventiva

Presso il Queen Alia Hearing and Speech Centre si svilupperanno le azioni di medicina preventiva in modo tale da:
- sviluppare e adattare alle condizioni sociali e sanitarie del Paese le metodiche di prevenzione;
- avere statistiche complete sull'incidenza dell'handicap e sulle sue possibili cause;
- evidenziare i fabbisogni di personale socio-sanitario e migliorare le capacità del personale già formato.

2.3.2. Diagnostica clinica

Le attività cliniche di diagnosi saranno sviluppate essenzialmente a due livelli: audiologico e neuropsichiatrico infantile. In particolare:

- il servizio di audiologia sarà articolato in audiometria comportamentale, audiometria vocale, potenziali evocati, applicazione di apparecchi acustici;

- il servizio di neuropsichiatria infantile curerà la diagnosi psicolinguistica dei soggetti da sottoporre a trattamento riabilitativo delineandone il programma riabilitativo.

2.3.3. Riabilitazione

Le attività riabilitative dovranno tendere al miglioramento qualitativo del servizio e ad una strategia d'intervento indirizzata soprattutto ai bambini nell'età dello sviluppo.

Ai fini del miglioramento qualitativo si adotterà un programma standard di 12 casi per ciascun terapeuta con conseguente aumento del contingente locale del personale di riabilitazione.

Le attività riabilitative saranno rivolte a:

- identificazione delle fasce di età più idonee per un corretto trattamento, privilegiando l'intervento precoce in età evolutiva ed i ceti meno abbienti;
- raccolta dei casi clinici relativi ai pazienti da trattare;
- definizione del modello riabilitativo più idoneo, in base al profilo diagnostico;
- coinvolgimento della famiglia, delle strutture educative e dei servizi riabilitativi territoriali.

2.3.4. Documentazione e ricerca

Il servizio di ricerca e documentazione curerà:

- la preparazione di materiali di osservazione, diagnosi e riabilitazione;
- lo studio statistico ed epidemiologico dei disturbi del linguaggio nonché dell'incidenza, distribuzione e cause;
- la promozione di meetings e conferenze su temi di aggiornamento per gli operatori socio-sanitari e corsi di informazione per i genitori.

3. CONTRIBUTO ITALIANO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Nell'ambito dell'intervento il contributo italiano sarà rivolto a:
- coordinamento tecnico-scientifico delle attività di cooperazione e supervisione all'attuazione del programma;
- invio di personale esperto;
- organizzazione di corsi di formazione e seminari di aggiornamento sul campo;
- concessione di borse di studio;
- fornitura di attrezzature supplementari.

4. CONTRIBUTO GIORDANO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Nell'ambito dell'intervento il contributo giordano sarà rivolto a:

- coordinamento tecnico-scientifico delle attività socio-sanitarie del Queen Alia Hearing and Speech Centre;
- messa a disposizione del personale medico, paramedico e amministrativo del Centro;
- messa a disposizione delle opere civili necessarie;

- agevolazione di ogni azione di sostegno alla formazione e aggiornamento del personale socio sanitario in loco e in Italia ed educazione socio-sanitaria della popolazione;
- agevolazione dei ceti sociali meno abbienti.

5. IMPEGNI DI COOPERAZIONE TECNICA

Premesso che l'intervento di cooperazione tecnica, nel mirare al miglioramento ed ampliamento del servizio di medicina preventiva e curativa dei disturbi dell'udito e del linguaggio in età evolutiva, rimane indirizzato soprattutto ai ceti sociali più bisognosi, per i quali saranno privilegiati, anche con agevolazioni economiche, i servizi offerti dal Centro, per la realizzazione del programma le parti firmatarie assumono i seguenti impegni:

5.1. Impegni della parte italiana

5.1.1. Coordinamento

Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività di cooperazione sarà curato dalla parte Italiana in accordo alle istanze formulate dalla parte Giordana ed alle finalità generali e specifiche del programma.

Nell'ambito del coordinamento dell'intervento la parte Italiana, acquisite le richieste della parte giordana, provvederà alla:

- selezione ed invio degli esperti italiani;
- definizione, organizzazione didattica e follow-up dei corsi di formazione e dei seminari di aggiornamento per il personale socio-sanitario giordano;

- definizione, organizzazione e stesura di materiali di supporto alle attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, nonché alle attività di informazione della popolazione;
- definizione qualitativa e quantitativa delle attrezzature scientifiche supplementari necessarie per le unità di prevenzione, diagnosi e riabilitazione costituite presso il Centro;
- supervisione delle attività di cooperazione tecnica tramite missioni periodiche .

5.1.2. Personale esperto

La parte Italiana invierà, con compiti di cooperazione tecnica, personale esperto in misura adeguata alle finalità di programma e comunque con un limite massimo di 30 mesi/esperto per anno.

Tra gli esperti la parte Italiana nominerà un Coordinatore Sanitario che avrà il compito, insieme al Direttore Sanitario nominato dalla parte Giordana, di programmare e sovrintendere alle attività di cooperazione tecnica svolte al centro, verificandone costantemente l'aderenza agli obiettivi del programma.

Tra i compiti del Coordinatore Sanitario italiano vi sarà anche quello di creare la possibilità di fornire gratuitamente i Servizi di Assistenza del Centro ai più indigenti.

Il Coordinatore Sanitario italiano sarà un membro del consiglio di presidenza del Centro Queen Alia con qualifica di consulente alla Presidenza, con diritto di partecipazione alle riunioni del consiglio dedicate alla programmazione delle attività sanitarie del Centro.

Il personale italiano si occuperà essenzialmente delle attività di aggiornamento e formazione del personale omologo collaborando altresì alle attività socio-sanitarie di prevenzione, diagnosi e riabilitazione previste dall'intervento.

Il personale italiano non potrà svolgere alcuna attività professionale al di fuori di quella prevista espressamente dal programma di cooperazione tecnica.
I curricula del personale esperto italiano saranno sottoposti all'approvazione della parte giordana.

La parte Italiana assumerà a suo carico tutte le spese inerenti al trattamento economico del personale inviato, ivi compresi: lo stipendio base, le indennità di sede, i costi di viaggio da e per l'Italia, le spese di assicurazione contro gli infortuni ed i contributi sociali.
Saranno a carico diretto del personale italiano tutti i costi di soggiorno ivicomprese le spese per alloggio.
Senza specifica autorizzazione della parte Italiana il personale esperto non potrà percepire alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dalla parte Italiana medesima, né agevolazioni che non rientrino fra quelle specificate nell'Allegato A.
Inoltre, qualora il personale italiano dovesse ricevere dalla parte giordana contributi economici, la parte italiana dovrà esserne informata tempestivamente al fine di ridurre di conseguenza lo stipendio del personale italiano medesimo.

5.1.3. Corsi di formazione e seminari di aggiornamento professionale sul campo

La parte Italiana, in accordo alle finalità del programma ed alle istanze fornite dalla parte Giordana, provvederà a realizzare tramite gli esperti impiegati in loco, corsi di formazione e seminari di aggiornamento destinati al personale socio-sanitario che opera presso il Centro.
La finalità dei corsi è di costituire uno staff di operatori socio-sanitari giordani altamente qualificato e in grado di gestire con competenza ed autorità il processo preventivo, diagnostico-riabilitativo dei disturbi dell'udito e del linguaggio dell'età evolutiva.

5.1.4. Borse di studio

La parte Italiana, nell'ambito delle finalità dell'intervento,provvede alla concessione di borse di studio di specializzazione in Italia per un numero complessivo massimo di 70 (settanta) mesi e per non più di 12 (dodici) borsisti.
Le autorità giordane concorderanno con l'Ambasciata d'Italia ad Amman la lista dei candidati da sottoporre al Ministero degli Affari Esteri Italiano per l'approvazione dei nominativi.
Saranno a carico della parte Italiana: le spese del viaggio aereo Amman/Roma/Amman in classe turistica, i costi relativi alla organizzazione e gestione dei corsi di specializzazione in Italia, nonché un contributo mensile forfettario per spese di vitto e alloggio e le spese di assicurazione ed assistenza malattia entro i limiti stabiliti dalla parte italiana per i borsisti del Ministero degli Affari Esteri.
La parte Italiana informerà di volta in volta la parte giordana del trattamento economico riservato ai borsisti.
Le modalità di programmazione ed i contenuti dei corsi di specializzazione in Italia, nonché il periodo di realizzazione e la durata saranno concordati di volta in volta fra le due parti.

5.1.5. Attrezzature

La parte Italiana provvederà all'acquisto di attrezzature supplementari per le unità di prevenzione, diagnosi e riabilitazione del Centro Pilota.
L'elenco definitivo delle attrezzature verrà concordato e quantificato tra le due parti compatibilmente con il finanziamento che sarà stanziato dalla parte Italiana e in accordo alle finalità del programma.
A tal proposito la parte giordana, ove necessario, invierà in Italia, ed a sue spese, il personale autorizzato dalla Queen Alia Society per la identificazione delle attrezzature.

Le attrezzature donate dalla parte Italiana saranno utilizzate esclusivamente per le attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione del Queen Alia Hearing and Speech Centre che ne curerà la manuten zione e riparazione di eventuali guasti.
I costi d'acquisto e spedizione delle attrezzature, CIF porto di Aqaba, saranno a carico della parte Italiana.

5.2. Impegni della parte giordana

5.2.1. Coordinamento

Ai fini del coordinamento scientifico delle attività di cooperazione presso il Queen Alia Hearing and Speech Centre, la parte Giordana designerà un Direttore Sanitario che, insieme al Coordinatore Sanitario designato dalla parte Italiana, curerà la programmazione e supervisione delle attività.
Nell'ambito del coordinamento delle attività la parte giordana si impegna a stabilire contatti opportuni con tutte le istituzioni pubbliche connesse con l'intervento quali: il Ministero della Sanità, il Ministero dello Sviluppo Sociale, gli Ospedali, le Organizzazioni Internazionali ecc.
Il Direttore Sanitario giordano, oltre a svolgere tutte le azioni di routine di sua competenza, curerà:

- La promozione di ogni azione di informazione e formazione degli operatori socio-sanitari giordani.
- La promozione dello scambio scientifico di informazioni e dati con le istituzioni pubbliche giordane operanti nel settore d'intervento.

5.2.2. Personale omologo giordano

Il personale omologo giordano, medico e paramedico, sarà in misura adeguata alle funzioni svolte dal Centro: a tal proposito la parte Giordana provvederà ad ampliare l'organico del personale di riabilitazione perseguendo la proporzione standard di un terapeuta ogni 12 casi. A tal fine la parte

giordana si impegna a preparare nuovi operatori socio-sanitari attraverso corsi e seminari svolti dagli esperti italiani sul campo e borse di studio di specializzazione concesse dalla parte Italiana.
La parte Giordana si impegna inoltre a far sì che la presenza degli omologhi nel Centro sia assicurata per almeno i primi due anni successivi al completamento delle attività di cooperazione tecnica.

5.2.3. Opere civili

La parte Giordana metterà a disposizione i locali necessari allo svolgimento delle attività previste nel programma e provvederà inoltre ad effettuare tutti i lavori necessari per l'installazione delle attrezzature donate dalla parte Italiana, assumendo a proprio carico tutti i costi di gestione .

5.2.4. Formazione del personale sul campo

La parte Giordana favorirà ogni azione di sostegno alla formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario impiegato presso il Centro.
Al fine di utilizzare al meglio le risorse impiegate nel programma, la parte Giordana concorderà, di volta in volta e preventivamente con la parte italiana, i programmi di formazione e aggiornamento per il personale socio-sanitario giordano.
Ai corsi di formazione, informazione e aggiornamento potranno partecipare anche operatori sanitari giordani non impiegati nell'ambito del programma, ma comunque interessati alla problematica della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dell'udito e del linguaggio dell'età evolutiva.

5.2.5. Formazione del personale in Italia

Il personale omologo che usufruirà di borse di studio in Italia dovrà operare stabilmente presso il Centro.
La parte Giordana indicherà alla parte italiana con congruo anticipo i nominativi del personale proposto per la borsa di studio, fornendo anche i curricula e i settori di specializzazione.
Il numero massimo di borsisti non potrà essere superiore a 12 (dodici).
Saranno a carico della parte Giordana tutte le spese per eventuali integrazioni delle spese di vitto e alloggio in Italia.

5.2.6. Attrezzature

La parte Giordana curerà la manutenzione e riparazione delle attrezzature che sono già state donate dalla parte Italiana e di quelle che saranno donate a completamento.
Le attrezzature vengono affidate dalla parte Italiana a quella giordana per tutta la durata dell'intervento e a conclusione del programma diverranno proprietà della Queen Alia Society.
A tal proposito la parte giordana, ove necessario, invierà in Italia ed a sue spese, il personale autorizzato dalla Queen Alia Society, per la identificazione delle attrezzature.
La parte Giordana provvederà a proprie spese ai costi di trasporto dal porto di Aqaba al Queen Alia Hearing and Speech Centre, nonché all'installazione delle attrezzature.
Saranno, inoltre, a carico della parte Giordana eventuali spese di deposito, di sdoganamento e di assicurazione in territorio giordano.

6. CONCLUSIONI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Le parti Giordana e Italiana concordano sulla modalità di attuazione del programma descritto nel presente protocollo.

Le due parti concordano che il protocollo avrà una durata triennale, a decorrere dalla firma, e che potrà essere rinnovato dalle parti firmatarie entro 6 mesi dalla scadenza. Del presente protocollo é parte integrante l' Allegato A inerente i diritti e le esenzioni per il personale italiano che sarà impiegato nel programma.

Fatto ad Amman l'8 aprile 1987 in quattro esemplari in lingua inglese.

Per la parte Giordana

Per la parte Italiana.

LII

8 aprile 1987, Wellington

Scambio di Note fra l'Italia e la Nuova Zelanda realtivo alla cooperazione scientifica per le attività in Antartide (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA NUOVA ZELANDA
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A WELLINGTON

Wellington, 8 april 1987

Excellency,

I have the honour to refer to discussions which have taken place between the authorities of New Zealand and the Republic of Italy regarding scientific cooperation in Antarctica and the provision of access to facilities in New Zealand for personnel, ships and aircraft of the Republic of Italy engaged in expeditions in Antarctica. As you know, New Zealand, by virtue of its geographical proximity to Antarctica, is well placed to provide assistance to Antarctic scientific research programmes.

For its part, New Zealand welcomes the accession by Italy to the Antarctic Treaty. We consider that the results of the discussions which have been held between our respective authorities will strengthen further the valuable cooperation which already exists between New Zealand and Italy in the scientific field.

(1) Entrata in vigore: 8 aprile 1987.

Accordingly, I have the honour to propose that the results of those discussions will be recorded as an Agreement between our two Governments in the following terms:

1 (a) The two Governments agree to cooperate in Antarctic scientific research for peaceful purposes and their mutual benefit and to strengthen further the valuable cooperation in the scientific field which already exists between New Zealand and Italy.

(b) Each Government shall designate an agent or agency to be responsible for the coordination and facilitation of cooperative activities under this Agreement. These agents or agencies shall consult with a view to developing such cooperative activities.

(c) Cooperative activities shall be the subject of such specific arrangements as may be deemed appropriate.

(d) The two Governments agree to consult together at any time, at the request of either, regarding the implementation of this Agreement.

2 Subject to agreement between such agents or agencies on the level of such operations in any year, the Government of New Zealand undertakes to permit the transit through and temporary accommodation in New Zealand of personnel engaged in the Italian Antarctic Research Programme, en route to and from Antarctica.

3 The Government of New Zealand shall, consistent with its laws and regulations, facilitate as far as possible the entry into, exit from and stay in New Zealand of personnel engaged in the Italian Antarctic Research Programme, other than persons who are nationals of or ordinarily resident in New Zealand. Provided such personnel meet normal temporary entry requirements the Government of New Zealand agrees to issue to them entry permits allowing employment, valid for the period of their assignment up to a maximum of twelve months.

4 The Government of New Zealand shall facilitate, consistent with its laws and regulations including those relating to agricultural health inspection, the entry into and exit from New Zealand of ships, aircraft, equipment and materials to be used in the Italian Antarctic Research Programme, as well as

the personal effects of personnel engaged in the programme. The Government of New Zealand shall exempt equipment and materials imported or exported for such purpose from payment of taxes and customs duties.

5 The Government of the Republic of Italy shall provide, as far as possible, under modalities to be agreed upon in each case, appropriate logistic support for the implementation of the New Zealand Antarctic Research Programme.

6 The Government of the Republic of Italy shall inform the Government of New Zealand on a timely basis each year through the diplomatic channel of:

(a) the expected size of the Italian Antarctic Research Programme for the forthcoming Antarctic season in so far as the use of facilities in New Zealand may be involved;

(b) the ports, airports and other necessary services requested for use by the personnel, ships and aircraft of the Italian Antarctic Research Programme during the forthcoming Antarctic season.

7 This Agreement shall not apply to the Cook Islands, Niue or Tokelau.

8 Either Government may at any time give to the other Government notice of intention to terminate this Agreement. In such cases the Agreement shall terminate after the expiration of one year from the date on which the notice is received.

In conclusion, the Government of New Zealand welcomes and encourages the development of a greater Italian participation in Antarctic cooperation and in view of the extensive facilities which the City of Christchurch offers to Antarctic operations stands ready to extend this Agreement, should the Government of the Republic of Italy so desire, to facilitate access to Antarctica through Christchurch by Italian ships or aircraft.

If the proposals contained in this letter are acceptable to the Government of Italy, I have the honour to suggest that this letter and your reply thereto, should constitute an Agreement between our two Governments, the Agreement to enter into force on the date of your letter in reply.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

David Lange

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A WELLINGTON
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA NUOVA ZELANDA

Wellington, 8 April 1987

Excellency,

I have the honour to refer to your letter dated 8 April 1987 by which you propose that the results of the discussions which have taken place between the authorities of New Zealand and the Republic of Italy regarding scientific co-operation in Antarctica and the provision of access to facilities in New Zealand for personnel, ships and aircraft of the Republic of Italy engaged in expeditions in Antarctica be recorded as an Agreement between our two Governments in the following terms:

1 (a) The two Governments agree to co-operate in Antarctic scientific research for peaceful purposes and their mutual benefit and to strengthen further the valuable co-operation in the scientific field which already exists between New Zealand and Italy.

(b) Each Government shall designate an agent or agency to be responsible for the co-ordination and facilitation of co-operative activities under this Agreement. These agents or agencies shall consult with a view to developing such co-operative activities.

(c) Co-operative activities shall be the subject of such specific arrangements as may be deemed appropriate.

(d) The two Governments agree to consult together at any time, at the request of either, regarding the implementation of this Agreement.

2 Subject to agreement between such agents or agencies on the level of such operations in any year, the Government of New Zealand undertakes to permit the transit through and temporary accommodation in New Zealand of personnel engaged in the Italian Antarctic Research Programme, en route to and from Antarctica.

3 The Government of New Zealand shall, consistent with its laws and regulations, facilitate as far as possible the entry into, exit from and stay in New Zealand of personnel engaged in the Italian

Antarctic Research Programme, other than persons who are nationals of or ordinarily resident in New Zealand. Provided such personnel meet normal temporary entry requirements the Government of New Zealand agrees to issue to them entry permits allowing employment, valid for the period of their assignment up to a maximum of twelve months.

4 The Government of New Zealand shall facilitate, consistent with its laws and regulations including those relating to agricultural health inspection, the entry into and exit from New Zealand of ships, aircraft, equipment and materials to be used in the Italian Antarctic Research Programme, as well as the personal effects of personnel engaged in the programme. The Government of New Zealand shall exempt equipment and materials imported or exported for such purpose from payment of taxes and customs duties.

5 The Government of the Republic of Italy shall provide, as far as possible, under modalities to be agreed upon in each case, appropriate logistic support for the implementation of the New Zealand Antarctic Research Programme.

6 The Government of the Republic of Italy shall inform the Government of New Zealand on a timely basis each year through the diplomatic channel of:

(a) the expected size of the Italian Antarctic Research Programme for the forthcoming Antarctic season in so far as the use of facilities in New Zealand may be involved;

(b) the ports, airports and other necessary services requested for use by the personnel, ships and aircraft of the Italian Antarctic Research Programme during the forthcoming Antarctic season.

7 This Agreement shall not apply to the Cook Islands, Niue or Tokelau.

8 Either Government may at any time give to the other Government notice of intention to terminate this Agreement. In such cases the Agreement shall terminate after the expiration of one year from the date on which the notice is received.

You also suggest that, if the proposals contained in the above-mentioned letter are acceptable to the

Government of Italy, your letter and my reply thereto should constitute an Agreement between our two Governments and that the Agreement should enter into force on the date of my letter in reply.

Accordingly I have the honour to inform you that I have been instructed by my Government and received full powers thereto to assure you that the afore-mentioned proposals are acceptable to the Government of Italy and that your letter and this reply shall constitute an Agreement between our two Governments which will enter into force on this date.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Giorgio De Andreis

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A Sua Eccellenza Giorgio De Andreis
Ambasciatore d'Italia in Nuova Zelanda
Wellington, 8 Aprile 1987

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni svoltesi fra le autorità della Nuova Zelanda e quelle della Repubblica italiana in materia di cooperazione scientifica in Antartide e la possibilità di accesso alle strutture neozelandesi per il personale, le navi e gli aerei della Repubblica Italiana impegnati in spedizioni in Antartide. Come sapra, la Nuova Zelanda, grazie alla sua vicinanza geografica all'Antartide, e ben situata per offrire assistenza nei programmi di ricerca scientifica nell'Antartide.

Da parte sua, la Nuova Zelanda accoglie con piacere l'accesso dell'Italia al Trattato dell'Antartide. Riteniamo che i risultati delle conversazioni intercorse fra le nostre rispettive autorità rafforzeranno ulteriormente l'importante cooperazione che gia esiste fra la Nuova Zelanda e l'Italia nel campo scientifico.

Di conseguenza, ho l'onore di proporre che i risultati di quelle conversazioni vengano considerati come un Accordo fra i nostri due Governi nei termini seguenti:

1 (a) I due Governi concordano di cooperare nella ricerca scientifica in Antartide per scopi pacifici e per il loro reciproco vantaggio e per rafforzare ulteriormente l'importante cooperazione nel campo scientifico gia esistente fra la Nuova Zelanda e l'Italia.

(b) Ciascun Governo des gnerà l'agente o l'ente cui incombe il compito di coordinare e facilitare lo sviluppo dell'attività di cooperazione nel quadro del presente Accordo. Tali agenti o enti si consulteranno al fine di sviluppare le suddette attività di cooperazione.

(c) Le attività di cooperazione formeranno l'oggetto degli accordi specifici che saranno ritenuti opportuni.

(d) I due Governi convengono di consultarsi in qualsiasi momento, su richiesta dell'uno o dell'altro, per quanto riguarda l'attuazione del presente

2. In base ad accordi tra tali agenti o enti sul livello delle suddette operazioni effettuate ogni anno, il Governo della Nuova Zelanda si impegna a consentire il transito e la temporanea sistemazione in Nuova Zelanda del personale impegnato nel Programma Italiano di Ricerca nell'Antartide, all'andata e al ritorno dall'Antartide.

3. Il Governo della Nuova Zelanda faciliterà quanto più possibile, in conformità con le sue leggi e i suoi regolamenti, l'entrata, l'uscita e il soggiorno in Nuova Zelanda di quel personale impegnato nel Programma Italiano di Ricerca nell'Antartide che non sia di nazionalità neozelandese o che non risieda abitualmente nel paese. Purché il suddetto personale soddisfi ai normali requisiti di ingresso temporaneo, il Governo della Nuova Zelanda acconsente al rilascio di permessi di entrata che permettono attività lavorativa, validi per la durata dell'incarico, fino ad un massimo di dodici mesi.

4. Il Governo della Nuova Zelanda faciliterà, compatibilmente con le sue leggi e i suoi regolamenti inclusi quelli che riguardano le ispezioni sanitarie agricole, l'entrata e l'uscita dalla Nuova Zelanda di navi, aerei, attrezzature e materiale da usare nel Programma Italiano di Ricerca nell'Antartide, così come degli effetti personali del personale impegnato nel programma. Il Governo della Nuova Zelanda esenterà dal pagamento di tasse e dazi doganali l'attrezzatura e il materiale importato o esportato a tale scopo.

5. Il Governo della Repubblica Italiana provvederà per quanto possibile, con modalità da concordare caso per caso, l'appropriato supporto logistico per l'attuazione del Programma Neozelandese di Ricerca nell'Antartide.

6. Il Governo della Repubblica Italiana comunicherà annualmente e tempestivamente al Governo della Nuova Zelanda per via diplomatica:

(a) L'entità prevista del Programma Italiano di Ricerca nell'Antartide per la seguente stagione Antartica limitatamente a quanto potrà implicare l'uso delle strutture in Nuova Zelanda.

(b) I porti, gli aeroporti e gli altri servizi necessari di cui è richiesto l'uso per il personale, le navi e gli aerei del Programma italiano di Ricerca nell'Antartide nella seguente stagione Antartica.

7. Il presente Accordo non si applicherà alle Isole Cook, Niue o Tokelau.

8. Ciascun Governo potrà in qualsiasi momento notificare all'altro l'intenzione di porre termine al presente Accordo. In tale caso l'Accordo avra termine dopo un anno dalla data in cui la notifica e stata ricevuta.

In conclusione, il Governo della Nuova Zelanda accoglie con favore ed incoraggia lo sviluppo di una piu ampia partecipazione italiana alla cooperazione nell'Antartide e tenendo conto delle ampie strutture che la città di Christchurch offre per le attività antartiche e pronto ad estendere il presente Accordo, se il Governo della Repubblica italiana lo desidera, allo scopo di facilitare l'accesso all'Antartide attraverso Christchurch di navi o aerei italiani.

Se le proposte contenute nella presente lettera sono di gradimento del Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di suggerire che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi, che entra in vigore dalla data della Sua lettera di risposta.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu alta considerazione.

David Lange

Ministro degli Esteri della Nuova Zelanda

A Sua Eccellenza David Lange

Ministro degli Esteri della Nuova Zelanda

Wellington, 8 Aprile 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data 8 Aprile 1987 con la quale propone che i risultati delle conversazioni svoltesi tra le autorità della Nuova Zelanda e quelle della Repubblica Italiana in materia di cooperazione scientifica in Antartide e la possibilità di accesso alle strutture neozelandesi per il personale, le navi e gli aerei della Repubblica Italiana impegnati in spedizioni in Antartide siano considerati come un Accordo tra i nostri due Governi nei seguenti termini:

1 (a) I due Governi concordano di cooperare nella ricerca scientifica in Antartide per scopi pacifici e per il loro reciproco vantaggio e per rafforzare ulteriormente l'importante cooperazione nel campo scientifico già esistente fra la Nuova Zelanda e l'Italia.

(b) Ciascun Governo designerà l'agente o l'ente cui incombe il compito di coordinare e facilitare lo sviluppo dell'attività di cooperazione nel quadro del presente Accordo. Tali agenti o enti si consulteranno al fine di sviluppare le suddette attività di cooperazione.

(c) Le attività di cooperazione formeranno l'oggetto degli accordi specifici che saranno ritenuti opportuni.

(d) I due Governi convengono di consultarsi in qualsiasi momento, su richiesta dell'uno o dell'altro, per quanto riguarda l'attuazione del presente Accordo.

2. In base ad accordi tra tali agenti o enti sul livello delle suddette operazioni effettuate ogni anno, il Governo della Nuova Zelanda si impegna a consentire il transito e la temporanea sistemazione in Nuova Zelanda del personale impegnato nel Programma Italiano di Ricerca nell'Antartide, all'andata e al ritorno dall'Antartide.

3. Il Governo della Nuova Zelanda faciliterà quanto più possibile, in conformità con le sue leggi e i suoi regolamenti, l'entrata, l'uscita e il soggiorno in Nuova Zelanda di quel personale impegnato nel Programma Italiano di Ricerca nell'Antartide che non sia di nazionalità neozelandese o che non risieda abitualmente nel paese. Purché il suddetto personale soddisfi ai normali requisiti di ingresso temporaneo, il Governo della Nuova Zelanda acconsente al rilascio di permessi di entrata che permettono attività lavorativa, validi per la durata dell'incarico, fino ad un massimo di dodici mesi.

4. Il Governo della Nuova Zelanda faciliterà, compatibilmente con le sue leggi e i suoi regolamenti inclusi quelli che riguardano le ispezioni sanitarie agricole, l'entrata e l'uscita dalla Nuova Zelanda di navi, aerei, attrezzature e materiale da usare nel Programma Italiano di Ricerca nell'Antartide, così come degli effetti personali del personale impegnato nel programma. Il Governo della Nuova Zelanda esenterà dal pagamento di tasse e dazi doganali l'attrezzatura e il materiale importato o esportato a tale scopo.

5. Il Governo della Repubblica Italiana provvederà per quanto possibile, con modalità da concordare caso per caso, l'appropriato supporto logistico per l'attuazione del Programma Neozelandese di Ricerca nell'Antartide.

6. Il Governo della Repubblica Italiana comunicherà annualmente e tempestivamente al Governo della Nuova Zelanda per via diplomatica:

(a) L'entità prevista del Programma Italiano di Ricerca nell'Antartide per la seguente stagione Antartica limitatamente a quanto potrà implicare l'uso delle strutture in Nuova Zelanda;

(b) I porti, gli aeroporti e gli altri serivizi necessari di cui e richiesto l'uso per il personale, le navi e gli aerei del Programma italiano di Ricerca nell'Antartide nella seguente stagione Antartica.

7. Il presente Accordo non si applicherà alle Isole Cook, Niue o Tokelau.

8. Ciascun Governo potrà in qualsiasi momento notificare all'altro l'intenzione di porre termine al presente Accordo. In tale caso l'Accordo avra termine dopo un anno dalla data in cui la notifica e stata ricevuta.

Ella suggerisce altresì che se le proposte contenute nella sopra indicata lettera sono accettabili da parte del Governo italiano, la Sua lettera e la mia risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi e che tale Accordo entri in vigore alla data della mia lettera di risposta.

A tale riguardo ho l'onore di informarLa che dal mio Governo ho ricevuto istruzioni ed i relativi pieni poteri di confermarLe che le sopra menzionate proposte sono accettabili da parte del Governo italiano e che la Sua lettera e questa risposta costituiscono un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore a questa data.

Voglia gradire, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia piu alta considerazione.

Giorgio De Andreis

Ambasciatore d'Italia in Nuova Zelanda

LIII

10 aprile 1987, Roma

Accordo di consolidamento fra l'Italia e la Sierra Leone (1).

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Sierra Leone, in the spirit of friendship ad economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 8th February 1984 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial obligations for both principal and interest (excluding late interest charges) due to Italy from Sierra Leone, fallen due from January 1st,1984 up to December 31st,1984 and not yet settled, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial arrangements concluded before July 1st, 1983 with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (annex I);

b) the obligations described in the previous paragraph a) fallen due before January Ist, 1984 and still outstanding (annex 2);

c) the obligations for both principal and interest (excluding late interest charges) due from January 1st, 1984 up to December 31st, 1984 and not yet settled relating to Government Loan as per financial convention between the Government of the Republic of Sierra Leone and MEDIOCREDITO CENTRALE signed on February 4th, 1982, and pursuant to the financial Agreement dated November 6th, 1981 (annex 3);

d) the obligations described in the previous paragraph c) fallen due before January 1st, 1984 and still outstanding (annex 4);

e) the obligations for both principal and interest (excluding late interest charges) due to the SEZIONE SPECIALE ASSICURAZIONE CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (hereinafter referred to as "SACE") from Sierra Leone fallen due before

(1) Entrata in vigore: 10 aprile 1987.

January 1st, 1984 and not yet settled and fallen due from January 1st, 1984 up to December 31st, 1984 and still outstanding relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Sierra Leone concluded according to Paris Club Agreed Minutes, dated September 15th, 1977 and February 8th, 1980 on debts having an original maturity of more than one year (annex 5 and 6).

The above mentioned obligations listed in Annex 1-2-3-4-5 and 6 which are part of the present Agreement could be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

a) The equivalent of 90% of the obligations for principal and interest (excluding late interest charges) referred to in Article 1,a) and c) will be transferred, in the contractual currencies, in 11 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on December 31st, 1989 by the Bank of Sierra Leone, acting on behalf of the Government of the Republic of Sierra Leone (hereinafter referred to as "Bank") to the SACE, as regards obligations envisaged in Article 1,a) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards obligations envisaged in Article 1,c).

b) The remaining 10% of the obligations referred to in Article 1,a) and c) will be transferred in the contractual currencies on December 31st, 1987 by the Bank to the SACE as regards obligations envisaged in Article 1, a) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards obligations envisaged in Article 1,c).

c) The obligations for principal and interest (excluding late interest charges) referred to in Article 1,b),d) and e) will be transferred in the contractual currencies by the Bank to the SACE as regards obligations envisaged in Article 1, b) and e) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards obligations envisaged in Article 1, d) as follows:

- 75% on September 30th, 1987;
- 25% on September 30th, 1988.

ARTICLE III

The Bank undertakes to pay and to trasfer to SACE

and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any obligation (principal and contractual interest)unpaid at the original maturity.

Such interest shall accrue during the period from original maturity until the full settlement of the obligations and shall be calculated as follows:
i) as regards obligations envisaged in Article 1,a) and b) at the rate expressly stipulated for post-maturity payment in the contracts or financial arrangements under which that obligation is incurred or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 12 %p.a. or 12 % p.a. as regards obligations respectively payable in Italian Liras or in U.S. Dollars, from the date of maturity of the obligation up to the date of the indemnity by SACE and at the rate of 12 % p.a. or 12 %p.a. from the date of the indemnity by SACE up to the full settlement of the obligation as regards obligations respectively payable in Italian Liras or in U.S. Dollars;
ii) as regards obligations envisaged in Article I, c) and d) at the rate of2,25 % p.a.;
iii) as regards obligations envisaged in Article I,e) at the rate of 12 %p.a. or 12 % p.a. respectively for the obligations payable in Italian Liras or in U.S. Dollars.

Said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - as follows:
- as for the obligations mentioned in paragraph a) of Article II, half yearly beginning on December 31st, 1987 ;
- as for the obligations mentioned in paragraph b) of Article II, at the same date envisaged in said paragraph;
- as for the obligations mentioned in paragraph c) of Article II, half-yearly beginning on September 30th, 1987 .

ARTICLE IV

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the transactions to which Sierra Leone's obligations are referred under Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement

can be invoked to justfy any modification whatsoever of such contracts and/or financial arrangements particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts and/or financial arrangements made after 30th June 1983 and resulting in an increase in Sierra Leone's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on **10th APRIL 1987** in duplicate in the English Language, both copies being equally authoritative.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE

TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Sierra Leone, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in base al Verbale Concordato firmato a Parigi l'8 Febbraio 1984 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo concerne il riscaglionamento degli:

a) gli obblighi commerciali e finanziari in quota capitale ed interessi (non compresi gli interessi di mora per ritardato pagamento) dovuti all'Italia dal Governo di Sierra Leone, a scadere dal 1° Gennaio 1984 fino al 31 Dicembre 1984 e non ancora saldati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, come pure alle intese finanziarie stipulate anteriormente al 1° Luglio 1983, con scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legge italiana (Allegato I);

b) gli obblighi di cui al paragrafo precedente a) scaduti anteriormente al 1° Gennaio 1984 e ancora in pendenza (Allegato 2);

c) gli obblighi in quota capitale ed interessi (non compresi gli interessi di mora per ritardato pagamento) dovuti dal 1° Gennaio 1984 fino al 31 Dicembre 1984 e non ancora saldati, relativi al prestito governativo di cui alla convenzione finanziaria tra il Governo della Repubblica di Sierra Leone e il MEDIOCREDITO CENTRALE firmata il 4 Febbraio 1982, in conformità all' Accordo finanziario del 6 Novembre 1981 (Allegato 3);

d) gli obblighi di cui al precedente paragrafo c) scaduti anteriormente al 1° Gennaio 1984 e ancora in pendenza (Allegato 4);

e) gli obblighi in quota capitale ed interessi (non compresi gli interessi di mora per ritardato pagamento) dovuti alla SEZIONE SPECIALE ASSICURAZIONE CREDITI ALL' ESPORTAZIONE (qui di seguito denominata ""SACE") dal Governo di Sierra Leone scaduti

anteriormente al 1° Gennaio 1984 e non ancora saldati e quelli a scadere dal 1° Gennaio 1984 fino al 31 Dicembre 1984 ed ancora in pendenza . relativi agli Accordi di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone conclusi in conformità ai Verbali Concordati del Club di Parigi, in data 15 Settembre 1977 ed 8 Febbraio 1980 per debiti aventi una scadenza originaria superiore ad un anno (Allegati 5 e 6).

I suddetti obblighi di cui agli Allegati 1-2-3-4-5 e 6 che sono parte del presente Accordo possono essere riveduti su consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO 2

a) L'equivalente del 90 % degli obblighi in quota capitale ed interessi (non compresi gli interessi di mora per ritardato pagamento) di cui all'Articolo 1, a) e c) saranno trasferiti, nelle valute contrattuali, in 11 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 Dicembre 1989, dalla Banca di Sierra Leone, operante per conto del Governo della Repubblica di Sierra Leone (qui di seguito chiamata ""Banca") alla SACE, per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1, a) e al MEDIOCREDITO CENTRALE, per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1,c).

b) Il rimanente 10 % degli obblighi di cui all'Articolo 1, a) e c) sarà trasferito nelle valute contrattuali il 31 Dicembre 1987 dalla Banca alla SACE per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1, a) e al MEDIOCREDITO CENTRALE per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1,c).

c) Gli obblighi in quota capitale ed interessi (non compresi gli interessi di mora per ritardato pagamento) di cui all'Articolo 1,b),d) ed e) saranno trasferiti nelle valute contrattuali dalla Banca alla SACE per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1, b) ed e) e al MEDIOCREDITO CENTRALE per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1,d) come segue:

- 75 % il 30 Settembre 1987 ,
- 25 % il 30 Settembre 1988.

ARTICOLO 3

La Banca si impegna a pagare e a trasferire alla SACE e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi per il pagamento differito che saranno calcolati su ogni obbligo (in quota capitale ed interessi contrattuali) non saldato alla scadenza originaria.

Detti interessi matureranno durante il periodo a decorrere dalla scadenza originaria fino al saldo totale degli obblighi e saranno calcolati come segue:

i) per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1, a) e b) al tasso espressamente stipulato per il pagamento effettuato dopo la scadenza nei contratti o nelle intese finanziarie che prevedono detto obbligo oppure, laddove nessun tasso d'interesse sia così stipulato, al tasso del 12 % all'anno oppure del 12% all'anno per quanto concerne gli obblighi pagabili rispettivamente in lire italiane o in dollari statunitensi, dalla data di scadenza dell'obbligo fino alla data dell'indennizzo da parte della SACE e al tasso del 12% all'anno oppure del 12 % all'anno dalla data di indennizzo da parte della SACE fino al saldo totale dell'obbligo per quanto concerne gli obblighi pagabili rispettivamente in lire italiane o in dollari statunitensi;

ii) per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1, c) e d) al tasso del 2,25 % all'anno;

iii) per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Articolo 1,e) al tasso del 12 % all'anno oppure del 12 % all'anno rispettivamente per gli obblighi pagabili in lire italiane o in dollari statunitensi.

Detti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie - come segue:

- per quanto concerne gli obblighi di cui al paragrafo a)dell'Articolo 2, in rate semestrali a partire dal 31 Dicembre 1987;
- per quanto concerne gli obblighi di cui al paragrafo b) dell'Articolo 2, alla stessa data prevista nel predetto paragrafo;
- per quanto concerne gli obblighi di cui al paragrafo c) dell'Articolo 2, in rate semestrali a partire dal 30 Settembre 1987.

ARTICOLO 4

Il presente Accordo non pregiudica nè i vincoli legali stabiliti dal diritto consuetudinario, nè gli impegni contrattuali assunti dalle Parti per le transazioni alle quali si riferiscono gli obblighi della Sierra Leone ai sensi dell'Articolo 1 del presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica di detti contratti e/o intese finanziarie, in particolare quelli/e riguardanti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti e/o delle intese finanziarie stipulati/e dopo il 30 Giugno 1983 e che danno luogo ad un incremento degli impegni della Sierra Leone verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO 5

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 10 Aprile 1987 in duplice esemplare in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE

LIV

14 aprile 1987, Roma

Accordo di consolidamento fra l'Italia e il Madagascar (1)

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 23 Octobre 1986 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de Madagascar, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, de Madagascar envers l'Italie échues à partir du 1er Avril 1986 et non réglées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusq'au 31 Décembre 1987 et non réglées se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un réglement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Juillet 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la **"SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE"**, ci-après dénommée **"SACE"** (Annexe A);

b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, échues à partir du 1er Avril 1986 et non réglées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusq'au 31 Décembre 1987 et non réglées resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Democratique de Madagascar du 23 Octobre 1981 et du 21 Avril 1983 conclus en application des Procés Verbaux des 30 Avril 1981 et 13 Juillet 1982 (Annexe B).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

(1) Entrata in vigore: 14 aprile 1987.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I, paragraphes a) et b), seront remboursées et transferées par la Banque Centrale de Madagascar, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar (ci-après dénommée "**Banque**"), à lla "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 10 versements semestriels égaux et successifs dont le premier intervenant le 15 Août 1992 et le dernier le 15 Février 1997.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Banque" s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusq'au règlement total des dettes mêmes selon les dispositions prévues à l'Article II, aux taux d'intérêts de **11,50** % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de **6,50** %p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 5 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Suisses, ou dans da mesure contractuelle plus élevée éventuellement prévue à titre d'intérêts de retard dans les contrats ou conventions financières respectifs.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contracts ou conventions financières respectifs en versements semestriels dont le premier échéant le **15 Février, 1988.**

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des disposition du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats, conventions ou Accords, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances

Toute modification des contrats, conventions ou Accords survenue aprés le 30 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements de Madagascar envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentant dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le, 14 Avril, 1987

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica di Madagascar, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle previsioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 Ottobre 1986 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" concernenti il consolidamento del debito di Madagascar, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Madagascarnei confronti dell'Italia scaduti sin dal 1° Aprile 1986 e non saldati alla data del presente Accordo, nonché dei debiti la cui scadenza è stabilita al 31 Dicembre 1987 e non saldati, concernenti le forniture di beni e servizi, l'esecuzione di lavori, nonché le operazioni finanziarie comportanti un ammortamento scaglionato su un periodo superiore ad un anno, che siano stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1° luglio 1983 e che usufruiscono di una garanzia dello Stato Italiano tramite la "SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE" qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi, scaduti sin dal 1° Aprile 1986 e non saldati alla data del presente Accordo nonché dei debiti la cui scadenza è stabilita al 31 dicembre 1987 e non saldati derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo

della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica di Madagascar del 23 Ottobre 1981 e del 21 Aprile 1983 stipulati in attuazione dei Processi Verbali del 30 Aprile 1981 e del 13 Luglio 1982 (Annesso B).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I, paragrafi a) e b), saranno rimborsati e gli importi saranno trasferiti dalla Banca Centrale di Madagascar, operante per conto del Governo della Repubblica Democratica di Madagascar (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali in data 15 Agosto 1992 e l'ultima in data 15 febbraio 1997.

ARTICOLO III

La "Banca" si impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia - sull'importo totale di ogni debito il cui pagamento sia riscaglionato in base al presente Accordo - gli interessi relativi ai debiti in questione, computati a decorrere dalla data di scadenza fino all'ammortamento totale dei debiti stessi, in base alle norme di cui all'Articolo II, con un tasso d'interesse dell'11,50% l'anno per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane, del 6,50% l'anno per quanto riguarda i debiti in dollari USA e del 5% l'anno per quanto riguarda i debiti in Franchi Svizzeri, o nella misura contrattuale più

elevata eventualmente prevista a titolo di interessi di mora nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie.

Gli interessi saranno saldati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie mediante rate semestrali, la prima delle quali in scadenza alla data del 15 febbraio 1988.

Articolo IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dalla legislazione ordinaria, o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I e indicate nelle liste allegate.

Di conseguenza, nessuna delle norme del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole dei predetti contratti, convenzioni o accordi, in particolare delle clausole relative alle norme di pagamento ed alle date di scadenza.

Ogni modifica dei contratti, convenzioni o Accordi, effettuata dopo il 30 giugno 1983 che abbia come effetto di incrementare gli impegni di Madagascar nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

In fede di che, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma

in due esemplari in lingua francese

il 14 Aprile 1987

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR

LV

18 aprile 1987, Khartum

Accordo di credito fra l'Italia e il Sudan (1).

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Sudan, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two Countries, have agreed upon the following:

ARTICLE 1

The Italian Government undertakes to authorize - under the provision of the Italian Law n. 49 of February 26th, 1987 - the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) to grant to the Government of the Republic of the Sudan a financial credit of US Dollars 20.000.000 (twentymillions) to be utilized for the improvement of the economic situation of the Republic of the Sudan.

The funds will be utilized, under the responsability of the Sudan Loan and Commodity Aid Committee, for the financing of goods and services of Italian origin and of the transportation and insurance costs from the point of origin in Italy to the Republic of the Sudan.

ARTICLE 2

The credit referred to in article 1 shall be granted at the following conditions:

- reimbursement in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (onehundredtwentysix) months after the date at which the financial convention has come into force;
- interest rate of 1.50 0/0 (one point fifty per cent) per annum.

ARTICLE 3

The technical arrangements and other conditions governing the above-mentioned credit will be agreed upon in a separate financial convention to be concluded between the Mediocredito Centrale and the National Export and Import Bank, acting in the name and on behalf of the Government of Sudan, as soon as the said Mediocredito Centrale will be in possession of the required governmental authorizations.

ARTICLE 4

This agreement shall come into force on the day of its signature and shall remain in force until the payment of the principal and interest instalments, under Article 2 above, has been made to the Mediocredito Centrale.

Done in Khartoum on the 18th April, 1987, in two originals in English, both being equally authentic.

For the Government of the Republic of Italy

Dr. Francesco Lo Prinzi

Ambassador of Italy in the Sudan

For the Government of the Republic of the Sudan

Dr. Adam Mousa Madibou

Minister of Energy and Mining,

Acting Minister of Foreign Affairs and

Acting Minister of Finance and Economic Planning

(1) Entrata in vigore: 18 aprile 1987.

TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Sudan, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo Italiano si impegna ad autorizzare - ai sensi delle disposizioni della legge italiana n.49 del 26 Febbraio 1987 - l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) ad accordare al Governo della Repubblica del Sudan un credito finanziario di 20.000.000 di dollari statunitensi (venti milioni) da utilizzare per il miglioramento della situazione economica della Repubblica del Sudan.

I fondi saranno utilizzati, sotto la responsabilità del Comitato di Aiuto al Sudan per i Prestiti e i Beni di prima necessità, per finanziare beni e servizi di origine italiana, nonchè per coprire i costi di assicurazione e di trasporto dal luogo d'origine in Italia alla Repubblica del Sudan.

ARTICOLO 2

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà accordato alle condizioni seguenti:

- rimborso del capitale in 20 (venti) rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo la data in cui la convenzione finanziaria è entrata in vigore;

-tasso d'interesse dell'1.50 % (uno e cinquanta per cento) all'anno.

ARTICOLO 3

Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il summenzionato credito saranno concordate in una convenzione finanziaria separata che sarà stipulata tra il Mediocredito Centrale e la Banca Nazionale per le Esportazioni e le Importazioni, operante a nome e per conto del Governo del Sudan, non appena il detto Mediocredito Centrale sarà in possesso delle autorizzazioni governative necessarie.

ARTICOLO 4

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e rimarrà in vigore fin quando non sarà stato effettuato il rimborso al Mediocredito Centrale delle rate a quota capitale e interessi, ai sensi dell'Articolo 2 summenzionato.

Fatto a Kartum il 18 Aprile 1987 in due originali in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Dr. Francesco Lo Prinzi
Ambasciatore d'Italia in Sudan

Per il Governo della Repubblica del Sudan

Dr. Adam Mousa Madibou
Ministro per l'Energia e le Miniere, facente funzione di Ministro degli Affari Esteri e di Ministro per le Finanze e la Programmazione Economica.

LVI

5 maggio 1987, Roma

Accordi di consolidamento fra l'Italia e il Senegal (1).

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 21 novembre 1986 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Sénégal, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Sénégal, ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, échues à partir du 1er Juillet 1986 et non payées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusqu'au 31 Octobre 1987 et non payées se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'execution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un réglement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après dénommée **"SACE"**.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que le service de la dette

(1) Entrata in vigore: 5 maggio 1987.

résultant des précédents Accords de consolidations signés le 3 Juillet 1982, le 5 Août 1983, le 17 Décembre 1984 et le 18 Septembre 1985 n'est pas concerné par le présent réaménagement.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I seront remboursées par le Gouvernement du Sénégal et transférées par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) (ci-après dénommée "**Banque**") à la **SACE,** en 10 versements semestriels égaux et succesifs dont le premier sera payè le 31 Août 1992 et le dernier le 28 Février 1997.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord le Gouvernement du Sénégal s'engage à rembourser et à transferer par l'entremise de la "Banque"aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance originelle jusq'au réglement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues à l'Article II, au taux d'intérêt de **10,50 %** par an.

Les intérêts seront payés dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions respectifs en versements semestriels (28 Février-31 Août) dont le premier échéant le **28 Février 1988.**

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiqées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modifications des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent

de paiement et les dates des échéances.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilitiés ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 5 Mai 1987

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 Novembre 1986 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" concernenti il consolidamento del debito del Senegal, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti in quota capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Senegal, o che beneficiano della sua fidejussione, nei confronti dell'Italia, scaduti a partire dal 1° luglio 1986 e non saldati alla data del presente Accordo, nonché di quelli a scadre al 31 ottobre 1987 e non saldati, relativi alle forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori, nonché alle operazioni finanziarie che prevedono un saldo rateizzato durante un periodo non superiore ad 1 anno, i quali siàno stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1983 e che usufruiscono di una garanzia dello Stato italiano attraverso la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" qui di seguito denominata "SACE".

Gli importi dei debiti in oggetto sono indicati agli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che il presente ripiano del debito non include il servizio del debito risultante dai precedenti Accordi di consolidamento fir-

mati il 3 luglio 1982, il 5 agosto 1983, il 17 dicembre 1984 ed il 18 settembre 1985.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati dal Governo del Senegal ed i relativi importi saranno trasferiti tramite la Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale (BCEAO) (qui di seguito denominata "Banca") alla SACE, mediante 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali sarà pagata il 31 agosto 1992 e l'ultima il 28 febbraio 1997.

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ogni debito il cui pagamento sia stato riscaglionato in conformità con il presente Accordo, il Governo del Senegal si impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia tramite la"Banca", gli interessi relativi ai debiti in oggetto calcolati a decorrere dalla data di scadenza originaria fino al saldo totale dei predetti debiti, in conformità con le norme di cui all'Articolo II, al tasso d'interesse del 10,50% l'anno.

Gli interessi saranno saldati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni mediante rate semestrali (28 febbraio-31 Agosto) la prima delle quali a scadere il 28 febbraio 1988.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli legali previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle Parti nell'ambito delle operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicate nelle tabelle allegate. Di consguenza, nessuna delle dispo-

sizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole dei predetti contratti o convenzioni , in particolare delle clausole concernenti il pagamento e le date delle scadenze.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che , i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari, in lingua francese
il 5 maggio 1987

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEL SENEGAL

LVII

8 aprile-7 maggio 1987, Rabat

Scambio di Note fra l'Italia e il Marocco relativo al programma di aiuti alla piccola meccanizzazione agricola attraverso concessioni di credito di aiuto (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A RABAT

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DEL MAROCCO

Rabat, le 8 avril 1987

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer la décision du Gouvernement de la République Italienne d'octroyer au Gouvernement du Royaume du Maroc un crédit d'aide destiné à financer un programme de Coopération entre nos deux Pays pour le développement de la petite mécanisation agricole au Maroc.

Le montant de ce crédit sera équivalent à dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique mobilisables sans discontinuité.

Le montant global de ce crédit sera utilisé pour le financement de l'achat de biens et services produits en Italie qui figureront sur des listes périodiquement agréées entre la Partie Marocaine et la Partie Italienne.

Le financement sera conforme à la procédure suivante:

- le Ministère des Finances du Royaume du Maroc, ou tout autre organisme qui sera désigné par la partie marocaine à cet effet, procédera à l'approbation des contrats d'importation à financer dans le cadre du crédit et se chargera de les transmettre par la voie officielle à la partie italienne en vue de l'utilisation dudit crédit.

  Il mettra également en place la procédure appropriée pour l'utilisation du produit de la vente des biens importés au profit des agriculteurs marocains.

  Un Comité Technique de suivi, comprenant des représentants des deux parties, se réunira, au moin deux fois par an, à l'effet d'évaluer l'état d'avancement de la réalisation de ce Programme.

---

(1) Entrata in vigore: 6 maggio 1987.

Le Crédit sera accordé selon les conditions suivantes:

- remboursement en vingt versements semestriels consécutifs et égaux, dont le premier échéant cent vingt six mois après la date d'entrée en vigueur de la Convention financière qui sera établie entre Mediocredito Centrale et le Ministère des Finances du Royaume du Maroc;

- taux d'intérêt de un virgule cinquante pour cent nominal par an, payable selon les modalités qui seront fixées par ladite convention financière.

Aussi, ai-je l'honneur de vous prier de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Antonello Pietromarchi

IL SEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI E ALLA COOPERAZIONE
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A RABAT

Rabat, le 7 mai 1987

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu me faire parvenir, le 8 Avril 1987, sous N° 663, une lettre ainsi libellée :

"J'ai l'honneur de vous communiquer la décision du Gouvernement de la République italienne d'octroyer au Gouvernement du Royaume du Maroc un crédit d'aide destiné à financer un programme de coopération entre nos deux pays pour le développement de la petite mécanisation agricole au Maroc.

Le montant de ce crédit sera équivalent à dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique mobilisables sans discontinuité.

Le montant global de ce crédit sera utilisé pour le financement de l'achat de biens et services produits en Italie qui figureront sur des listes périodiquement agréées entre la Partie Marocaine et la Partie Italienne.

Le financement sera conforme à la procédure suivante :

- Le Ministère des Finances du Royaume du Maroc, ou tout autre organisme qui sera désigné par la partie marocaine à cet effet, procédera à l'approbation des contrats d'importation à financer dans le cadre du crédit et se chargera de les transmettre par la voie officielle à la partie italienne en vue de l'utilisation dudit crédit.

Il mettra également en place la procédure appropriée pour l'utilisation du produit de la vente des biens importés au profit des agriculteurs marocains.

Un comité Technique de suivi, comprenant des représentants des deux parties, se réunira, au moins deux fois par an, à l'effet d'évaluer l'état d'avancement de la réalisation de ce Programme.

Le crédit sera accordé selon les conditions suivantes :

- remboursement en vingt versements semestriels consécutifs et égaux, dont le premier échéant cent vingt six mois après la date d'entrée en vigueur de la Convention financière qui sera établie entre Mediocredito Centrale et le Ministère des Finances du Royaume du Maroc ;

- taux d'intérêt de un virgule cinquante pour cent nominal par an, payable selon les modalités qui seront fixées par ladite convention financière.

Aussi, ai-je l'honneur de vous prier de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède."

En réponse, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du gouvernement du Royaume du Maroc, sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur l'assurance de ma haute considération.

Le Secrétaire d'Etat
Aux Affaires Etrangères et de la Coopération

Ahmed CHERKAOUI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A RABAT
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DEL MAROCCO

Rabat, 8 aprile 1987

Signor Ministro,

Ho l'onore di comunicarLe la decisione del Governo della Repubblica Italiana di concedere al Governo del Regno del Marocco un credito di aiuto destinato al finanziamento di un programma di cooperazione tra i nostri due Paesi per lo sviluppo della piccola meccanizzazione agricola in Marocco.

L'importo del credito suddetto sarà equivalente a dieci milioni di dollari $ USA utilizzabili senza discontinuità.

L'importo globale del credito suddetto sarà utilizzato per finanziare l'acquisto dei beni e servizi prodotti in Italia che saranno inclusi in liste periodicamente concordate tra la Parte marocchina e la Parte italiana.

Il finanziamento avrà luogo in conformità con la seguente procedura:
- il Ministero delle Finanze del Regno del Marocco, o ogni altro organismo a tal fine designato dalla Parte marocchina, procederà all' approvazione dei contratti di importazione da finanziarsi nell'ambito del credito , e si incaricherà di farli pervenire alla parte italiana, per le vie ufficiali, ai fini dell'utilizzazione del credito suddetto.

Esso predisporrà altresì una adeguata procedura per l'utilizzazione dei proventi della vendita di beni importati a vantaggio degli agricoltori marocchini.

Un Comitato tecnico di vigilanza, che includa rappresentanti delle due Parti, si riunirà almeno due volte l'anno, ai fini di valutare lo stato di avanzamento della realizzazione del Programma.

Il Credito sarà accordato alle seguenti condizioni:

- rimborso in venti rate semestrali consecutive ed uguali, la prima delle quali a scadere centoventisei mesi dopo la data di entrata in vigore della Convenzione finanziaria che sarà posta in essere tra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze del Regno del Marocco;

- tasso d'interesse di 1,50% nominale l'anno, pagabile in base alle modalità che saranno stabilite dalla presente Convenzione finanziaria.

Ho l'onore di pregarLa di voler cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto sopra.

Voglia accettare, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Antonello PIETROMARCHI

IL SEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI E ALLA COOPERAZIONE DEL MAROCCO

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A RABAT

Rabat, 7 maggio 1987

Signor Ambasciatore,

Ella mi ha cortesemente inviato, una lettera in data 8 aprile 1987 N. 663, del seguente tenore:

"Ho l'onore di comunicarLe la decisione del Governo della Repubblica Italiana di concedere al Governo del Regno del Marocco un credito di aiuto destinato al finanziamento di un programma di cooperazione tra i nostri due Paesi per lo sviluppo della piccola meccanizzazione agricola in Marocco.

L'importo del credito suddetto sarà equivalente a dieci milioni di dollari $ USA utilizzabili senza discontinuità.

L'importo globale del credito suddetto sarà utilizzato per finanziare l'acquisto dei beni e servizi prodotti in Italia che saranno inclusi in liste periodicamente concordate tra la Parte marocchina e la Parte italiana.

Il finanziamento avrà luogo in conformità con la seguente procedura:

- il Ministero delle Finanze del Regno del Marocco, o ogni altro organismo a tal fine designato dalla Parte marocchina, procederà all'approvazione dei contratti di importazione da finanziarsi nell'ambito del credito, e si incaricherà di farli pervenire alla parte italiana, per le vie ufficiali, ai fini dell'utilizzazione del credito suddetto.

Esso predisporrà altresì una adeguata procedura per l'utilizzazione dei proventi della vendita di beni importati a vantaggio degli agricoltori marocchini.

Un Comitato tecnico di vigilanza, che includa rappresentanti delle due Parti, si riunirà almeno due volte l'anno, ai fini di valutare lo stato di avanzamento della realizzazione del programma.

Il credito sarà accordato alle seguenti condizioni:

- rimborso in venti rate semestrali consecutive ed uguali, la prima delle quali a scadere centoventisei mesi dopo la data di entrata in vigore della

Convenzione finanziaria che sarà posta in essere tra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze del Regno del Marocco;

- tasso d'interesse di 1,50% nominale l'anno, pagabile in base alle modalità che saranno stabilite dalla presente Convenzione finanziaria.

Ho l'onore di pregarLa di voler cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto sopra.

Voglia accettare, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione."

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ahmed CHERKAOUI

LVIII

7 maggio 1987, Praia

Accordo amministrativo fra l'Italia, e il Capo Verde per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980 (1).

ACCORDO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo:

a) Il termine "Convenzione" designa la Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Capo Verde;

b) Il termine "Accordo" designa il presente Accordo Amministrativo;

c) Il termine "Organismo di collegamento" designa l'Organismo incaricato di individuare le Istituzioni competenti, facilitarne i rapporti, provvedere allo scambio di informazioni fra le stesse, nonchè fornire agli interessati ogni notizia utile circa i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

2. Nel presente Accordo le espressioni definite all'art. 1 della Convenzione hanno il medesimo significato loro attribuito nel predetto articolo.

Articolo 2

Le Autorità competenti per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono:

(1) Entrato in vigore con effetto retroattivo dal 1° novembre 1983, data di entrata in vigore della Convenzione.

a) In Italia:

- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Il Ministero della Sanità.

b) In Capo Verde:

- il Ministero delle Finanze;
- il Ministero della Sanità, del Lavoro e degli Affari Sociali.

Articolo 3

1. Le Istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono:

a) in Italia, oltre agli organismi di assicurazione sociale competenti per particolari categorie di lavoratori:

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonchè l'assicurazione contro la tubercolosi e le prestazioni familiari;

- il Servizio Sanitario Nazionale tramite le Unità Sanitarie Locali (USL) per quanto riguarda l'assistenza malattia e maternità, nonchè le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ad esclusione delle prestazioni sanitarie.

b) **In Capo Verde:**

L'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale per quanto riguarda le prestazioni familiari, le prestazioni complementari, la malattia, la maternità, l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

- I Servizi di Sanità per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, il ricovero ospedaliero e i mezzi ausiliari di diagnosi.

Articolo 4

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali Organismi di collegamento, tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente:

a) in Italia:

1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - Sede Centrale - per quanto riguarda:

- le prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni a carico delle relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- le prestazioni economiche in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
- gli assegni familiari.

2) Il Ministero della Sanità per quanto riguarda:

- le prestazioni in natura in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
- le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

3) L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) - Direzione Generale - per quanto riguarda:

- le prestazioni a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresa la erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari, ad eccezione delle prestazioni sanitarie.

b) In Capo Verde:

l'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale per quanto riguarda:

- le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei funzionari e di tutti gli altri dipendenti dello Stato, delle Amministrazioni Locali, degli Istituti Pubblici e di altri Enti Collettivi Pubblici, il cui statuto e regolato dalle norme sulla Funzione Pubblica;
- le prestazioni economiche in caso di malattia e maternità;
- gli assegni familiari e le prestazioni complementari;
- le prestazioni dovute per il diritto di indennizzo per infortuni sul lavoro o per malattie professionali;
- le prestazioni in natura in caso di malattia, maternità e infortuni sul lavoro o malattie professionali, eccetto le prestazioni sanitarie che sono di competenza del Ministero della Sanità e degli Affari Sociali.

Articolo 5

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'Istituzione competente dello Stato ove intende effettuare i versamenti un attestato comprovante i periodi di assicurazione obbligatoria o assimilati compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

Tale attestato sarà rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'Istituzione competente dello Stato che applica la legislazione in base alla quale l'interessato ha compiuto tali periodi.

Qualora l'interessato non presenti l'attestato, l'Istituzione competente si rivolge all'Istituzione dell'altro Stato per ottenerlo.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 6

1. Al lavoratore distaccato nel territorio dell'altro Stato contraente in conformità dell'art. 5, lett.a) della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulti che egli rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel territorio nel quale ha sede l'impresa.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1. viene rilasciato a richiesta del datore di lavoro o del lavoratore:

a) In Italia:
dalla sede provinciale competente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

b) In Capo Verde:
dall'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale.

3. Negli altri casi previsti all'art. 5, lett.a), seconda frase della Convenzione, il datore di lavoro ovvero, nel caso di attività autonoma, l'interessato dovrà presentare una domanda all'Autorità competente dello Stato sul cui territorio il lavoratore è distaccato o svolge attività autonoma:

c) in Italia:

al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

d) in Capo Verde:

al Ministero delle Finanze.

CAPITOLO III

MALATTIA E MATERNITA

Articolo 7

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, il lavoratore che risiede nello Stato contraente diverso da quello competente deve iscriversi presso l'Istituzione del luogo di residenza presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente.

2. Se il lavoratore non presenta l'attestato, l'Istituzione del luogo di residenza si rivolge all'Istituzione competente per ottenerlo.

3. L'attestato ha validità fino a quando l'Istituzione del luogo di residenza non riceva la notifica di annullamento da parte dell'Istituzione competente, salvo che su detto attestato non sia precisato il termine di validità.

4. L'Istituzione del luogo di residenza informa l'Istituzione competente dell'avvenuta iscrizione del lavoratore.

5. Il lavoratore è tenuto ad informare l'Istituzione del luogo di residenza di qualsiasi variazione della sua situazione che abbia riflessi sul diritto alle prestazioni.

6. L'Istituzione del luogo di residenza informa la Istituzione competente delle variazioni sopra citate e ne attende le conseguenti determinazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano egualmente ai familiari a carico del lavoratore che lo accompagnano.

Articolo 8

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, il lavoratore in temporaneo soggiorno nello Stato contraente diverso da quello competente e tenuto a presentare all'Istituzione del luogo di soggiorno un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente.

2. Se il lavoratore non presenta l'attestato, l'Istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'Istituzione competente per ottenerlo.

3. In caso di ricovero in ospedale del lavoratore, l'Istituzione del luogo di soggiorno ne dà tempestivamente notizia alla Istituzione competente, precisando la data del ricovero e la probabile durata della degenza e, successivamente, la data di dimissione dall'ospedale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del lavoratore nonchè ai titolari di pensione o rendita e ai loro familiari.

Articolo 9

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, il lavoratore che si rechi sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente per ricevere le cure adatte è tenuto a presentare all'Istituzione del luogo di temporanea dimora un attestato di autorizzazione. L'attestato indica, se necessario, il periodo di tempo durante il quale potrà beneficiare delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato competente.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 3. e all'art.12 del presente Accordo si applicano, con gli opportuni adattamenti, alle situazioni previste nel presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del lavoratore nonchè ai titolari di pensione o di rendita e ai loro familiari.

Articolo 10

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente in cui risiede, il familiare del lavoratore è tenuto ad iscriversi presso la Istituzione del luogo di residenza presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente.

2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2., 3., 4., 5., e 6. dell'articolo 7 del presente Accordo si applicano per analogia.

Articolo 11

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2. della Convenzione, il titolare di una pensione o rendita e tenuto ad iscriversi presso la Istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente.

2. Le disposizoni di cui ai punti 2., 3., 4., 5., e 6. dell'art. 7 del presente Accordo si applicano, con gli opportuni adattamenti, alle situazioni previste nel presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano egualmente ai familiari del titolare di pensione o rendita.

Articolo 12

1. Per la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno temporaneo avverte preliminarmente l'Istituzione competente con formale comunicazione.

L'Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno concede dette prestazioni se non riceve, da parte dell'Istituzione competente, parere negativo entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione.

2. Qualora le prestazioni debbano essere servite d'urgenza, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno temporaneo procede alla loro erogazione informandone tempestivamente l'Istituzione competente.

3. Gli Organismi di collegamento si scambiano periodicamente notizie in ordine alle prestazioni indicate al precedente paragrafo 1. previste dalle rispettive legislazioni.

Articolo 13

Gli attestati previsti dai precedenti articoli sono rilasciati:

- in Italia:
  dalla Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio e dal Ministero della Sanità per alcune categorie di aventi diritto.
- Nella Repubblica di Capo Verde:
  dalle strutture sanitarie del Ministero della Sanità, del Lavoro e degli Affari Sociali.

Articolo 14

1. Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in natura, in applicazione degli articoli 7, 8, 9, 12 del presente Accordo, sono rimborsate dall'Istituzione competente alla Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno temporaneo, sulla base dei costi effettivi che risultano dalla contabilità di quest'ultima Istituzione.

L'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno temporaneo non puo applicare tariffe superiori a quelle praticate ai destinatari della propria legislazione.

Il pagamento delle somme è effettuato entro 12 mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario.

2. Le Autorita competenti possono concordare, in determinati casi o per alcune categorie di prestazioni sanitarie, in particolare farmaceutiche, altre modalità di rimborso.

Articolo 15

1. Le spese relative alla concessione delle prestazioni sanitarie, in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente Accordo, sono rimborsate sulla base del costo medio pro-capite.

2. Le modalità per il calcolo di detto costo medio saranno annualmente fissate di comune accordo tra il Ministero della Sanità italiano e il Ministero della Sanità, del Lavoro e degli Affari Sociali capoverdiano sulla base dei dati disponibili.

Articolo 16

I rimborsi di cui ai precedenti articoli sono regolati tramite gli Organismi di collegamento.

Articolo 17

1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera ii della Convenzione, il lavoratore e tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio della incapacità al lavoro, alla Istituzione del luogo di soggiorno temporaneo o di residenza presentando un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante.

2. L'Istituzione del luogo di soggiorno temporaneo o di residenza procede, non appena possibile, al controllo medico del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile della incapacità al lavoro, e trasmesso immediatamente alla Istituzione competente; tale Istituzione comunica tempestivamente alla Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza il costo o la durata massima delle prestazioni in denaro.

3. L'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, non appena constatato che il lavoratore e in grado di riprendere il lavoro, avverte immediatamente il lavoratore stesso nonchè l'Istituzione competente indicando la data a partire dalla quale ha termine l'incapacità lavorativa.

Se l'incapacità al lavoro dovesse comunque prolungarsi oltre il periodo stabilito, l'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza trasmette tempestivamente alla Istituzione competente una apposita comunicazione con l'indicazione dell'ulteriore prevedibile durata della incapacità stessa.

4. L'Istituzione competente ove ritenuto opportuno procede al controllo dello stato di incapacità del lavoratore avvalendosi di un medico di sua scelta.

5. Le prestazioni in denaro sono erogate al lavoratore direttamente dalla Istituzione competente secondo la legislazione che essa applica.

CAPITOLO IV

INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 18

1. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1. lettera a) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in base alle seguenti regole:

a) ai periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente anche nel caso in cui detti periodi abbiano gia dato luogo alla liquidazione di una pensione autonoma;

b) quando un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente coincide con un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, l'Istituzione di ciascuno Stato prende in considerazione esclusivamente periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica;

c) ogni periodo assimilato ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti è preso in considerazione soltanto dalla Istituzione competente dello Stato alla cui legislazione l'interessato e stato da ultimo soggetto a titolo obbligatorio; prima di detto periodo, ove tale situazione non ricorra, il periodo assimilato è preso in considerazione dalla Istituzione competente dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;

d) qualora non sia possibile determinare con esattezza l'epoca in cui determinati periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente o di uno Stato

terzo, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtu della legislazione dell'altro Stato.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche ai casi di cui all'art.11, paragrafo 1., lettera c) della Convenzione.

Articolo 19

1. Gli assicurati ed i loro superstiti che hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presentano una domanda alla Istituzione competente dall'uno o dell'altro Stato contraente secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dalla Istituzione alla quale la domanda e presentata. A tale fine le Autorità competenti dei due Stati contraenti concordano appositi formulari di domanda.

2. La data di presentazione della domanda presso l'Istituzione competente di uno Stato contraente, anche se non redatta sull'apposito formulario, viene considerata come data di presentazione all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3. L'Istituzione competente alla quale la domanda e stata presentata trasmette tempestivamente all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente una copia del formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 1.

Il formulario di domanda contiene i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, nonchè ogni altra utile informazione necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni in virtu della legislazione applicata dalla competente Istituzione alla quale il formulario e inviato.

4. Unitamente al formulario di domanda, l'Istituzione di cui al paragrafo 3. invia all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente due copie del formulario di collegamento. Detto formulario indica, in particolare, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione applicata dalla Istituzione cui la domanda e stata presentata, nonchè gli eventuali diritti derivanti da tali periodi.

5. L'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, ricevuti i formulari di cui ai precedenti paragrafi 3. e 4., determina i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi compiuti in virtù della legislazione che essa applica e, se del caso, quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti ed, eventualmente, dei periodi compiuti in Stati terzi legati da accordi di sicurezza sociale. Questa Istituzione trasmette, quindi, alla Istituzione cui era stata presentata la domanda una copia del formulario di collegamento di cui al precedente paragrafo 4., completata con i dati relativi ai periodi compiuti in virtù della propria legislazione ed, eventualmente, della legislazione degli Stati terzi interessati, nonchè con i dati relativi alle prestazioni riconosciute al richiedente.

6. L'Istituzione presso cui era stata presentata la domanda, ricevuto il formulario di collegamento completato con i dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo 5., determina, se del caso, i diritti derivanti al richiedente dalla totalizzazione dei periodi compiuti in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ed, eventualmente, di quella degli Stati terzi interessati.
Essa informa delle decisioni adottate l'Istituzione competente dell'altro Stato contraente e l'interessato.

7. I dati personali contenuti nel formulario di domanda sono debitamente autenticati dalla Istituzione competente che trasmette detti formulari all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, mediante attestazione che le informazioni ivi contenute si basano su documenti originali.

La trasmissione dei formulari così autenticati dispensa dall'invio dei documenti originali.

CAPITOLO V

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 20

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù dell'articolo 14, paragrafo 1. della Convenzione, gli assicurati devono presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno temporaneo nell'altro Stato un attestato rilasciato dall'Istituzione dello Stato competente. In tale attestato quest'ultima Istituzione puo indicare la durata massima del diritto alle prestazioni.

2. Se l'assicurato non presenta l'attestato di cui al precedente paragrafo 1., l'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno si rivolge all'Istituzione dello Stato competente per ottenerlo.

3. Per la fornitura di protesi e di presidi ausiliari l'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno deve richiedere la preventiva autorizzazione alla Istituzione dello Stato competente, fatta eccezione per i casi di assoluta urgenza.

4. L'Istituzione dello Stato competente corrisponde le prestazioni in denaro direttamente ai beneficiari che soggiornano o risiedono nell'altro Stato contraente. Le prestazioni in natura possono essere corrisposte dalla Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno nell'altro Stato per conto della Istituzione dello Stato competente. In tale caso quest ultima Istituzione informa il beneficiario dei suoi diritti e comunica all'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno l'importo delle prestazioni in denaro, la data in cui sono corrisposte, nonchè la durata massima della concessione di dette prestazioni.

Articolo 21

L'Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno, che abbia provveduto al controllo medico in virtù dell'art. 14, paragrafo 4. della Convenzione, trasmette all'Istituzione dello Stato competente una relazione contenente ogni elemento utile a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali dell'assicurato, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall'infortunio o dalla malattia professionale, senza alcuna indicazione del grado di inabilità lavorativa.

Articolo 22

Nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1. della Convenzione, l'assicurato e tenuto a fornire all'Istituzione dello Stato competente ogni informazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui sia rimasto vittima in precedenza ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, qualunque sia il grado di inabilità.

Articolo 23

1. L'Istituzione dello Stato competente, su richiesta dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno dell'altro Stato contraente che ha erogato le prestazioni e ha proceduto ai controlli medici in virtù dell'art.14, paragrafi 2., 3. e 4. della Convenzione, rimborsa a quest'ultima:

a) le spese sostenute per le prestazioni in natura nonchè per gli accertamenti medici effettuati per suo conto;

b) le spese di viaggio sostenute dagli assicurati per recarsi presso le strutture sanitarie che devono provvedere alla erogazione delle prestazioni in natura per l'effettuazione degli accertamenti medici;

c) la retribuzione perduta dagli assicurati per poter fruire di tali prestazioni ed accertamenti;

d) l'importo delle prestazioni in denaro che non dà luogo a rendite all'avente diritto.

2. Ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente paragrafo non possono essere prese in considerazione tariffe superiori a quelle praticate dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.

Articolo 24

1. Nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 2. della Convenzione, la domanda per le prestazioni di malattia professionale può essere indirizzata sia all'Istituzione dello Stato ai sensi della cui legislazione l'assicurato è stato da ultimo esposto al rischio specifico sia all'Istituzione dell'altro Stato contraente.

2. L'Istituzione che riceve la domanda di cui al precedente paragrafo 1., se constata che l'assicurato ha svolto nel territorio dell'altro Stato contraente un lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente alla Istituzione dell'altro Stato contraente detta domanda unitamente ai documenti che la giustificano, informandone contemporaneamente l'assicurato.

3. L'Istituzione che riceve la domanda di cui al precedente paragrafo 1., se constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

a) trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altro Stato la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonchè copia della decisione di rigetto;

b) notifica la propria decisione all'assicurato, indicando i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della domanda alla Istituzione dell'altro Stato contraente.

Articolo 25

Nei casi previsti all'art. 15, paragrafo 3. della Convenzione, l'assicurato e tenuto a fornire alla Istituzione dell'altro Stato contraente nei cui confronti desidera far valere i suoi diritti a prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale gia indennizzata prima dell'aggravamento del suo stato di salute.

CAPITOLO VI

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 26

1. Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 17 della Convenzione, il lavoratore e tenuto a presentare una domanda all'Istituzione competente del luogo di lavoro, eventualmente anche per il tramite del datore di lavoro o di un suo rappresentante.

2. Il lavoratore e tenuto a produrre, in allegato alla domanda, un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza dei familiari.

Tale documento deve essere rinnovato ogni anno.

3. Il lavoratore e tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l'Istituzione competente:

- di qualsiasi cambiamento della situazione familiare che possa modificare il diritto alle prestazioni;
- di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni;
- di qualsiasi trasferimento di residenza dei familiari;
- di una eventuale prestazione che gia gli sia corrisposta per uno stesso familiare, ai sensi della legislazione dello Stato contraente nel cui territorio i familiari risiedano.

Articolo 27

Per la corresponsione delle prestazioni familiari in favore dei lavoratori disoccupati e dei titolari di pensione o di rendita, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 18 e 19

della Convenzione, si applicano, quando sono compatibili, le disposizioni previste all'articolo 9 del presente Accordo.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28

Per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo, le Istituzioni competenti stabiliscono, di comune accordo, formulari e ogni altra documentazione necessaria.

Articolo 29

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione e avrà termine alla data dalla quale la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore in virtù dell'articolo 33 della Convenzione.

Fatto a Praia il 7 Maggio 1987
in due esemplari in lingua italiana e portoghese. In caso di controversie, farà fede il testo in lingua italiana.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
L'Incaricato d'Affari

Per il Governo
della Repubblica di Capo Verde
Direttore Generale dell'Emigrazione

LIX

12 maggio 1987, Madrid

Accordo fra l'Italia e la Spagna per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (1).

ACCORDO

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Interno del Regno di Spagna, in rappresentanza dei rispettivi Governi, riconoscono l'efficace cooperazione già esistente tra i rispettivi Paesi.

Ritenuti altamente soddisfacenti i risultati ottenuti con la collaborazione nella lotta contro il traffico di stupefacenti, sottoscritta in data 3 giugno 1986.

Attesa, peraltro, l'esigenza di realizzare più incisive forme di coordinamento dell'attività di informazione, analisi e repressione del terrorismo e della criminalità organizzata

CONVENGONO

Art. 1

Per decisione congiunta del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e del Ministro dell'Interno del Regno di Spagna, viene istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

(1) Entrata in vigore: 12 maggio 1987.

Il Comitato bilaterale opererà sotto la presidenza dei due Ministri e comprenderà rappresentanti dei competenti Dicasteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei particolari settori.

Rappresentanti di altri Dicasteri e Uffici possono inoltre essere invitati a prenderne parte, qualora opportuno, previo reciproco accordo.

Il Comitato bilaterale si incontrerà regolarmente, almeno una volta l'anno e, quando necessario, per discutere particolari questioni di natura urgente.

Art. 2

Al fine di rendere sempre più efficace e concreta la collaborazione tra i due Paesi, la cooperazione tenderà a realizzare nei settori interessati i seguenti punti:

a) TERRORISMO

- scambio di informazioni sui gruppi terroristici, eventi e tecniche;
- aggiornamento sulle attuali minacce del terrorismo, nonchè delle tecniche e delle strutture organizzative predisposte per contrastarle, attraverso la formalizzazione di scambi di esperti;
- scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari allo scopo anche di migliorare costantemente gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente al livello di minaccia del terrorismo.

b) CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- scambio continuo di informazioni, notizie e dati attinenti alle attività delittuose organizzate, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- scambi di esperti delle Forze di Polizia per svolgere attività congiunte;
- approntamento di misure comuni volte a prevenire il riciclaggio del denaro sporco.

Art. 3

Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua firma, e potrà essere denunciato, da una delle parti contraenti, a mezzo di notifica diplomatica.

Art. 4

Il presente Accordo viene firmato in lingua italiana ed in lingua spagnola, facendo ugualmente fede nelle due versioni.

Madrid, 12 maggio 1987

MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSCAR LUIGI SCALFARO

MINISTRO DELL'INTERNO DEL REGNO DI SPAGNA
JOSE BARRIONUEVO PEÑA

LX

14 maggio 1987, Roma

Protocollo esecutivo fra l'Italia ed El Salvador per la cooperazione allo sviluppo (1).

PROTOCOLLO

Nell'ambito dell'Accordo quadro italo-salvadoregno di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 27 novembre 1986, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi ed allo scopo di definire e realizzare congiuntamente un concreto programma di collaborazione, il Governo Italiano ed il Governo di El Salvador convengono di stipulare quanto segue.

ARTICOLO 1

A seguito del terremoto che ha provocato gravissimi danni alla capitale San Salvador, le Parti hanno individuato un programma di ricostruzione della capitale che avra' esecuzione immediata ed i cui termini di riferimento sono stati concordati tra le competenti Autorita' dei due Paesi. Per la realizzazione di tale programma il Governo Italiano mettera' a disposizione del Governo di El Salvador $US.60 milioni a titolo di prestito non rimborsabile e $US.40 milioni come credito di aiuto. I crediti saranno rimborsati in venti anni, di cui dieci di grazia, ad un tasso di interesse annuale dell'1,5%.

ARTICOLO 2

Tali ammontari sono da considerare addizionali rispetto al finanziamento italiano di $US.8 milioni tramite lo UNDP per la realizzazione di un programma di edilizia popolare nella capitale salvadoregna. Il Governo Italiano mette inoltre a disposizione del Governo di El Salvador $US.25 milioni a titolo di prestito non rimborsabile che saranno destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo da individuare di comune accordo nel settore agro-industriale od in altri settori prioritari.

ARTICOLO 3

Il Governo Italiano finanziera' i costi in valuta dei progetti che saranno realizzati, mentre i relativi oneri locali saranno a carico del Governo di El Salvador.

---

(1) Entrata in vigore: 14 maggio 1987.

ARTICOLO 4

Qualunque forma di cooperazione prevista nel presente Protocollo dovra' aver luogo per il tramite del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - per il Governo Italiano, e del Ministero della Pianificazione e Coordinamento dello Sviluppo per il Governo di El Salvador.

Qualsiasi forma di controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione del presente Protocollo sara' risolta attraverso i normali canali diplomatici.

ARTICOLO 5

Il presente Protocollo entra in vigore al momento della firma ed avra' termine non appena giungeranno a conclusione le attivita' di cooperazione in esso contemplate.

Fatto a Roma, il 14 maggio 1987, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO ITALIANO **PER IL GOVERNO DI EL SALVADOR**

LXI

11-18 maggio 1987, Port of Spain-Caracas

Scambio di Note fra l'Italia e Trinidad e Tobago per l'abolizione dei visti sui passaporti (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL MARKETING E DEL TURISMO INTERNAZIONALE DI TRINIDAD E TOBAGO

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

May 11, 1987.

Excellency:

With the view to facilitating the travel of persons between the two Countries, I have the honour to inform you that the Government of Trinidad and Tobago proposes that the Government of Trinidad and Tobago and the Government of Italy agree to adopt the following provisions:-

(1) Citizens of Trinidad and Tobago shall be free to travel from any place whatsoever to Italy, for a stay of not more than ninety (90) days without the necessity of obtaining a visa in advance, provided that they hold valid Trinidad and Tobago passports.

(2) Citizens of Trinidad and Tobago who desire to stay in Italy for a period exceeding ninety (90) days must before their departure, apply for a visa to the competent diplomatic or consular Italian Authorities.

(3) Citizens of Italy shall be free to travel from any place whatsoever to Trinidad and Tobago, for a stay of not more than ninety (90) days, without the necessity of obtaining a visa in advance, provided that they hold valid Italian passports.

(4) Citizens of Italy who desire to stay in Trinidad and Tobago for a period exceeding ninety (90) days must, before their departure, apply for a visa to the competent diplomatic or consular authorities of Trinidad and Tobago.

(1) Entrata in vigore: 18 maggio 1987.

(5) The abolition of the visa requirement does not exempt citizens of Trinidad and Tobago nor citizens of Italy coming respectively to Italy or to Trinidad and Tobago from the necessity of complying with the laws and regulations of Italy and Trinidad and Tobago respectively concerning the entry and residence, temporary or permanent, of foreigners.

(6) Citizens of Trinidad and Tobago entering Italy as well as citizens of Italy entering Trinidad and Tobago under the visa abolition provisions, shall not be allowed to undertake any gainful activity.

(7) It is understood that with the abolition of the visa requirement under the present Agreement, there is no further obligation on persons leaving the country within the prescribed period of ninety (90) days to obtain an exit visa or fulfil any other formalities on departure.

(8) The competent authorities of Trinidad and Tobago and the competent authorities of Italy retain their right to refuse entry to persons who are considered undesirable.

(9) The granting of a visa authorising temporary or permanent residence in Trinidad and Tobago or in Italy will be subject to the laws and regulations in force in either country.

(10) The present Agreement may be denounced by either of the two Governments subject to three months' notice to the competent representatives.

Upon receipt of a note from your Excellency indicating that the foregoing provisions are acceptable to the Government of Italy, the Government of the Republic of Trinidad and Tobago will consider that this note and your reply as having constituted a visa abolition agreement between our two Governments with effect from the date of your note in reply.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

BASDEO PANDAY

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL MARKETING E DEL TURISMO INTERNAZIONALE DI TRINIDAD E TOBAGO

Caracas, May 18, 1987

Honourable Minister:

I have the honour to address you in order to acknowledge receipt of your Note dated May 11, 1987 the text of which is

"Ministry of External Affairs,
International Marketing and
Tourism,
"Knowsley",
Queen's Park West,
Port of Spain
Republic of Trinidad and Tobago.

May 11, 1987

Excellency:

With the view to facilitating the travel of persons between the two Countries, I have the honour to inform you that the Government of Trinidad and Tobago proposes that the Government of Trinidad and Tobago and the Government of Italy agree to adopt the following provisions:-

(1) Citizens of Trinidad and Tobago shall be free to travel from any place whatsoever to Italy, for a stay of not more than ninety (90) days without the necessity of obtaining a visa in advance, provided that they hold valid Trinidad and Tobago passports.

(2) Citizens of Trinidad and Tobago who desire to stay in Italy for a period exceeding ninety (90) days must, before their departure, apply for a visa to the competent diplomatic or consular Italian Authorities.

(3) Citizens of Italy shall be free to travel from any place whatsoever to Trinidad and Tobago, for a stay of not more than ninety (90) days, without the necessity of obtaining a visa in advance, provided that they hold valid Italian passports.

(4) Citizens of Italy who desire to stay in Trinidad and Tobago for a period exceeding ninety (90) days must, before their departure, apply for a visa to the competent diplomatic authorities of Trinidad and Tobago.

(5) The abolition of the visa requirement does not exempt citizens of Trinidad and Tobago nor citizens of Italy coming respectively to Italy or to Trinidad and Tobago from the necessity of complying with the laws and regulations of Italy and Trinidad and Tobago respectively concerning the entry and residence, temporary or permanent, of foreigners.

(6) Citizens of Trinidad and Tobago entering Italy as well as citizens of Italy entering Trinidad and Tobago under the visa abolition provisions, shall not be allowed to undertake any gainful activity.

(7) It is understood that with the abolition of the visa requirement under the present Agreement, there is no further obligation on persons leaving the country within the prescribed period of ninety (90) days to obtain an exit visa or fulfil any other formalities on departure.

(8) The competent authorities of Trinidad and Tobago and the competent authorities of Italy retain their right to refuse entry to persons who are considered undesirable.

(9) The granting of a visa authorising temporary or permanent residence in Trinidad and Tobago or in Italy will be subject to the laws and regulations in force in either country.

(10) The present Agreement may be denounced by either of the two Governments subject to three months' notice to the competent representatives

Upon receipt of a Note from Your Excellency indicating that the foregoing provisions are acceptable to the Government of Italy, the Government of the Republic of Trinidad and Tobago will consider that this note and your reply as having constituted a visa abolition agreement between our two Governments with effect from the date of your note.

Accept, Excellency, the renewed consideration.

BASDEO PANDAY
MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS,
INTERNATIONAL MARKETING AND
TOURISM "

I am pleased to confirm the Agreement of the above mentioned note which together with this note constitutes between our two Governments an Agreement which will enter into force from today's date.

I avail myself of this opportunity to renew to you Sir the assurances of my highest consideration.

MASSIMILIANO BANDINI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL MARKETING E DEL TURISMO INTERNAZIONALE
DI TRINIDAD E TOBAGO

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

11 maggio 1987

Eccellenza,

Allo scopo di facilitare i viaggi dei cittadini tra i nostri due Paesi, ho l'onore d'informarLa che il Governo di Trinidad e Tobago propone che il Governo di Trinidad e Tobago e il Governo Italiano convengano di adottare le disposizioni seguent

(1) I cittadini di Trinidad e Tobago saranno liberi di recarsi in Italia da qualsiasi luogo, per un soggiorno di non più di novanta (90) giorni, senza la necessità di ottenere un visto in anticipo, purché siano detentori di passaporti validi di Trinidad e Tobago.

(2) I cittadini di Trinidad e Tobago che desiderino rimanere in Italia per un periodo superiore ai novanta (90) giorni devono richiedere prima della loro partenza un visto alle Autorità italiane diplomatiche o consolari competenti.

(3) I cittadini italiani saranno liberi di recarsi a Trinidad e Tobago da qualsiasi luogo, per un soggiorno di non più di novanta (90) giorni, senza la necessità di ottenere un visto in anticipo, purchè siano detentori di passaporti italiani validi.

(4) I cittadini italiani che desiderino rimanere a Trinidad e Tobago per un periodo superiore ai novanta (90) giorni devono richiedere prima della loro partenza un visto alle Autorità diplomatiche o consolari competenti di Trinidad e Tobago.

(5) L'abolizione del requisito del visto non esenta i cittadini di Trinidad e Tobago nè i cittadini italiani che arrivino rispettivamente in Italia o a Trinidad e Tobago dalla necessità di uniformarsi alle leggi e ai regolamenti rispettivamente della Repubblica Italiana e di Trinidad e Tobago, concernenti l'ingresso e la residenza, temporanea o permanente, di cittadini stranieri.

(6) Ai cittadini di Trinidad e Tobago che si rechino in Italia e ai cittadini italiani che si rechino a Trinidad e Tobago ai sensi delle disposizioni sull'abolizione dei visti non sarà consentito di intraprendere alcuna attività a fini di lucro.

(7) Resta inteso che, con l'abolizione del requisito del visto ai sensi del presente Accordo, non vi è nessun ulteriore obbligo per le persone che lascino il paese entro il periodo prescritto di novanta (90) giorni di ottenere un visto di uscita o di adempiere ad altre formalità al momento della partenza.

(8) Le autorità competenti di Trinidad e Tobago e le autorità italiane competenti conservano il diritto di negare l'ingresso alle persone che sono ritenute indesiderabili.

(9) La concessione di un visto che autorizzi la residenza temporanea o permanente a Trinidad e Tobago o in Italia sarà soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore in entrambi i Paesi.

(10) Il presente Accordo può essere denunciato da entrambi i Governi previa notifica di tre mesi ai rappresentanti competenti.

Su ricevuta di una nota da parte di Sua Eccellenza che indichi che le suddette disposizioni sono accettabili da parte del Governo Italiano, il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago riterrà che la presente nota e la Sua risposta costituiscono un accordo per l'abolizione dei visti con effetto dalla data della Sua nota di risposta.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Basdeo Panday

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A CARACAS

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL MARKETING E DEL TURISMO INTERNAZIONALE
DI TRINIDAD E TOBAGO

Caracas, 18 maggio 187

Onorevole Ministro,

Ho l'onore di scriverLe per accusare ricevuta della Sua Nota datata 11 Maggio 1987, ıl cui testo è riportato qui di seguito:

"Ministero degli Affari Esteri, del Marketing e del
Turismo Internazionale,
"Knowsley",
Queen's Park West,
Port of Spain
Repubblica di Trinidad e Tobago.

11 Maggio 1987

Eccellenza,

Allo scopo di facilitare i viaggi dei cittadini tra i nostri due Paesi, ho l'onore d'informarLa che il Governo di Trinidad e Tobago propone che il Governo di Trinidad e Tobago e il Governo Italiano convengano di adottare le disposizioni seguent:

(1) I cittadini di Trinidad e Tobago saranno liberi di recarsi in Italia da qualsiasi luogo, per un soggiorno di non più di novanta (90) giorni, senza la necessità di ottenere un visto in anticipo, purché siano detentori di passaporti validi di Trinidad e Tobago.

(2) I cittadini di Trinidad e Tobago che desiderino rimanere in Italia per un periodo superiore ai novanta (90) giorni devono richiedere prima della loro partenza un visto alle Autorità italiane diplomatiche o consolari competenti.

(3) I cittadini italiani saranno liberi di recarsi a Trinidad e Tobago da qualsiasi luogo, per un soggiorno di non più di novanta (90) giorni, senza la necessità di ottenere un visto in anticipo, purchè siano detentori di passaporti italiani validi.

(4) I cittadini italiani che desiderino rimanere a Trinidad e Tobago per un periodo superiore ai novanta (90) giorni devono richiedere prima della loro partenza un visto alle Autorità diplomatiche o consolari competenti di Trinidad e Tobago.

(5) L'abolizione del requisito del visto non esenta i cittadini di Trinidad e Tobago nè i cittadini italiani che arrivino rispettivamente in Italia o a Trinidad e Tobago dalla necessità di uniformarsi alle leggi e ai regolamenti rispettivamente della Repubblica Italiana e di Trinidad e Tobago, concernenti l'ingresso e'la residenza, temporanea o permanente, di cittadini stranieri.

(6) Ai cittadini di Trinidad e Tobago che si rechino in Italia e ai cittadini italiani che si rechino a Trinidad e Tobago ai sensi delle disposizioni sull'abolizione dei visti non sarà consentito di intraprendere alcuna attività a fini di lucro.

(7) Resta inteso che, con l'abolizione del requisito del visto ai sensi del presente Accordo, non vi è nessun ulteriore obbligo per le persone che lascino il paese entro il periodo prescritto di novanta (90) giorni di ottenere un visto di uscita o di adempiere ad altre formalità al momento della partenza.

(8) Le autorità competenti di Trinidad e Tobago e le autorità italiane competenti conservano il diritto di negare l'ingresso alle persone che sono ritenute indesiderabili.

(9) La concessione di un visto che autorizzi la residenza temporanea o permanente a Trinidad e Tobago o in Italia sarà soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore in entrambi i Paesi.

(10) Il presente Accordo può essere denunciato da entrambi i Governi previa notifica di tre mesi ai rappresentanti competenti.

Su ricevuta di una nota da parte di Sua Eccellenza che indichi che le suddette disposizioni sono accettabili da parte del Governo Italiano, il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago riterrà che la presente nota e la Sua risposta costituiscono un accordo per l'abolizione dei visti con effetto dalla data della Sua nota di risposta.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Basdeo Panday
Ministro degli Affari Esteri, del Marketing
e del Turismo Internazionale"

Sono lieto di confermare l'Accordo della summenzionata nota che unitamente alla presente nota costituisce un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore in data odierna.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

MASSIMILIANO BANDINI

LXII

27 maggio 1987, Lima

Scambio di Note fra l'Italia e il Perù relativo allo status del personale dell'«Unità tecnica di cooperazione italiana nel Perù» (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A LIMA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERÙ

Lima, 27 maggio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alle recenti conversazioni sostenute fra rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica Italiana e del Governo della Repubblica del Perú relative alla istituzione di una "Unitá Tecnica di Cooperazione italiana in Perú", per proporre a nome del Governo italiano il seguente accordo inerente alla menzionata entitá ed alle sue attivitá:

"Il Governo della Repubblica del Perú e il Governo della Repubblica Italiana, nell'ambito delle attivitá di cooperazione tecnica che l'Italia svolge in Perú, inspirate ai concetti dell'Accordo bilaterale di Cooperazione Tecnica ed al relativo Protocollo Addizionale del 1981, convengono di istituire presso l'Ambasciata d'Italia in Lima una Unitá Tecnica di Cooperazione composta da personale inviato dal Ministero degli Affari Esteri italiano per svolgere le attivitá e funzioni qui di seguito indicate:

I. Funzioni dell'Unitá Tecnica di Cooperazione

L'Unitá Tecnica di Cooperazione, che agirá sotto la responsabilitá politica, la direzione, il coordinamento e la supervisione dell'Ambasciata d'Italia in Lima, svolgerá le seguenti funzioni:

1) Pre-valutazione tecnica e finanziaria dei progetti di cooperazione per i quali venga chiesto l'intervento italiano;
2) Controllo e coordinamento, sotto l'aspetto tecnico-amministrativo e contabile, dei progetti in esecuzione e dei loro rispettivi componenti (personale, beni ed attrezzature);
3) Valutazione tecnica dell'efficacia dei progetti di cooperazione;
4) Svolgimento delle pratiche ed adempimenti doganali e fiscali relativi ai programmi di cooperazione e riguardanti sia il personale che i beni ed attrezzature inviati a Lima a tal fine;

(1) Entrata in vigore: 27 maggio 1987.

5) Qualsiasi altra funzione di carattere tecnico e operativo che l'Ambasciata possa affidare a detta Unità per il miglior svolgimento del programma (o dei programmi) di cooperazione.

II. Obblighi del personale dell'Unità Tecnica di Cooperazione

Il personale dell'Unità Tecnica di Cooperazione assume formalmente i seguenti obblighi:

1) Rispettare ed osservare le leggi vigenti in Perù;
2) Evitare qualsiasi comportamento contrario ai doveri derivanti dall'incarico assegnato e da qualunque manifestazione che possa pregiudicare le buone relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù.

III. Privilegi e facilitazioni del personale dell'Unità Tecnica di Cooperazione

Il personale dell'Unità Tecnica di Cooperazione godrà degli stessi privilegi e facilitazioni che l'accordo di Cooperazione Tecnica ed il Protocollo Addizionale del 1981 concede agli esperti e tecnici e cioè:

1) Visto ufficiale d'ingresso per il titolare e per i membri della sua famiglia;
2) Documento d'identità per il titolare e per i membri della sua famiglia;
3) Libero ingresso e uscita delle masserizie e degli effetti personali nonché delle attrezzature ed apparecchiature professionali;
4) Esonero delle imposte e contributi sugli stipendi, remunerazioni e indennità che siano a carico del Governo italiano;
5) Facilitazioni cambiarie in valuta straniera e libera disponibilità della medesima nonché dei fondi che possiedano presso le istituzioni del sistema finanziario peruviano, in armonia con la legislazione nazionale;
6) Immunità dalla giurisdizione civile o penale per atti e omissioni commessi nell'esercizio delle funzioni, a meno che tali atti e omissioni non siano dolosi; in ogni modo, in caso di arresto o detenzione del personale tecnico o dei membri della sua famiglia o di procedimenti penali a loro carico, l'Ambasciata d'Italia ne dovrà ricevere immediata comunicazione;
7) Libera circolazione nelle aree del Perù che siano incluse nei programmi di cooperazione finanziati dall'Italia, salvo disposizioni contrarie delle competenti Autorità peruviane;
8) Esonero delle imposte sui biglietti per viaggi ufficiali, esclusivamente del titolare, che abbiano origine in Perù e che siano pagati con fondi dell'Unità Tecnica di Cooperazione italiana;
9) Acquisto di un veicolo di produzione nazionale, al valore di vendita in fabbrica esente dal pagamento della tassa sui beni e servizi. La vendita di ta

li veicoli in esenzione d'imposte potrà realizzarsi dopo due anni dall'acquisto. Prima del termine dei due anni si applicherà la relativa imposta; in caso di trasferimento o cessazione di funzioni tale automezzo potrà essere venduto in esenzione di diritti doganali e fiscali sempre che siano trascorsi sei mesi dal suo acquisto.

IV. L'Unità Tecnica di Cooperazione sarà autorizzata ad importare 1 (un) veicolo, con esonero delle imposte doganali, per uso ufficiale dell'Unità stessa; detto veicolo potrà essere venduto in esenzione di imposte dopo 3 (tre) anni dal suo ingresso nel paese; prima di tale termine, la vendita di detto veicolo sarà autorizzata solo previo reintegro al fisco dei diritti corrispondenti al tempo mancante per compiere i tre anni di permanenza in Perù, in ragione di 1/36 del totale degli stessi per ogni mese mancante per completare il suddetto periodo."

Inoltre, ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, che confermi il suo assenso a nome del Governo della Repubblica del Perù, costituiscano un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di Vostra Eccellenza.

Ogni problema che possa sorgere nell'applicazione dell'Accordo anzidetto sarà sottoposto a consultazione su richiesta di uno dei due Governi.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le espressioni della mia più alta considerazione.

MASSIMO CURCIO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERÙ

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A LIMA

Lima, 27 maggio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla cortese Nota di Vostra Eccellenza N° 2360 datata in data odierna, il cui testo é il seguente:

"ho l'onore di riferirmi alle recenti conversazioni sostenute fra rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica Italiana e del Governo della Repubblica del Perú relative alla istituzione di una "Unitá Tecnica di Cooperazione italiana in Perú", per proporre a nome del Governo italiano il seguente accordo inerente alla menzionata entitá ed alle sue attivitá:

"Il Governo della Repubblica del Perú e il Governo della Repubblica Italiana, nell'ambito delle attivitá di cooperazione tecnica che Italiana svolge in Perú, inspirate ai concetti dell'Accordo bilaterale di Cooperazione Tecnica ed al relativo Protocollo Addizionale del 1981, convengono di istituire presso l'Ambasciata d'Italia in Lima una Unitá Tecnica di Cooperazione composta da personale inviato dal Ministero degli Affari Esteri italiano per svolgere le attivitá e funzioni qui di seguito indicate:

I. Funzioni dell'Unitá Tecnica di Cooperazione

L'Unitá Tecnica di Cooperazione, che agirá sotto la responsabilitá politica, la direzione, il coordinamento e la supervisione dell'Ambasciata d'Italia in Lima, svolgerá le seguenti funzioni:

1) Pre-valutazione tecnica e finanziaria dei progetti di cooperazione per i quali venga chiesto l'intervento italiano;
2) Controllo e coordinamento, sotto l'aspetto tecnico-amministrativo e contabile, dei progetti in esecuzione e dei loro rispettivi componenti (personale, beni ed attrezzature);
3) Valutazione tecnica dell'efficacia dei progetti di cooperazione;
4) Svolgimento delle pratiche ed adempimenti doganali e fiscali relativi ai programmi di cooperazione e riguardanti sia il personale che i beni ed attrezzature inviati a Lima a tal fine;
5) Qualsiasi altra funzione di carattere tecnico e operativo che l'Ambasciata possa affidare a detta Unitá per il miglior svolgimento del programma (o dei programmi) di cooperazione.

II. Obblighi del personale dell'Unitá Tecnica di Cooperazione

Il personale dell'Unitá Tecnica di Cooperazione assume formalmente i seguenti obblighi:

1) Rispettare ed osservare le leggi vigenti in Perú;
2) Evitare qualsiasi comportamento contrario ai doveri derivanti dall'incarico assegnato e da qualsiasi manifestazione che possa pregiudicare le buone relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perú.

III. Privilegi e facilitazioni del personale dell'Unitá Tecnica di Cooperazione

Il personale dell'Unitá Tecnica di Cooperazione godrá degli stessi privilegi e facilitazioni che l'accordo di Cooperazione Tecnica ed il Protocollo Addizionale del 1981 concede agli esperti e tecnici e cioé:

1) Visto ufficiale d'ingresso per il titolare e per i membri della sua famiglia;
2) Documento d'identitá per il titolare e per i membri della sua famiglia;
3) Libero ingresso e uscita delle masserizie e degli effetti personali nonché delle attrezzature ed apparecchiature professionali;
4) Esonero delle imposte e contributi sugli stipendi, remunerazioni e indennitá che siano a carico del Governo italiano;
5) Facilitazioni cambiarie in valuta straniera e libera disponibilitá della medesima nonché dei fondi che possiedano presso le istituzioni del sistema finanziario peruviano, in armonia con la legislazione nazionale;
6) Immunitá dalla giurisdizione civile o penale per atti e omissioni commessi nell'esercizio delle funzioni, a meno che tali atti e omissioni non siano dolosi; in ogni modo, in caso di arresto o detenzione del personale tecnico o dei membri della sua famiglia o di procedimenti penali a loro carico, l'Ambasciata d'Italia ne dovrá ricevere immediata comunicazione;
7) Libera circolazione nelle aree del Perú che siano incluse nei programmi di cooperazione finanziati dall'Italia, salvo disposizioni contrarie delle competenti Autoritá peruviane;
8) Esonero delle imposte sui biglietti per i viaggi ufficiali, esclusivamente del titolare, che abbiano origine in Perú e che siano pagati con fondi dell'Unitá Tecnica di Cooperazione italiana;

9) Acquisto di un veicolo di produzione nazionale, al valore di vendita in fabbrica esente dal pagamento della tassa sui beni e servizi. La vendita di tali veicoli in esenzione d'imposte potrà realizzarsi dopo due anni dall'acquisto. Prima del termine dei due anni si applicherà la relativa imposta; in caso di trasferimento o cessazione di funzioni tale automezzo potrà essere venduto in esenzione di diritti doganali e fiscali sempre che siano trascorsi sei mesi dal suo acquisto.

IV. L'Unità Tecnica di Cooperazione sarà autorizzata ad importare 1 (un) veicolo, con esonero delle imposte doganali, per uso ufficiale dell'Unità stessa; detto veicolo potrà essere venduto in esenzione di imposte dopo 3 (tre) anni dal suo ingresso nel Paese; prima di tale termine, la vendita di detto veicolo sarà autorizzata solo previo reintegro al fisco dei diritti corrispondenti al tempo mancante per compiere i tre anni di permanenza in Perù, in ragione di 1/36 del totale degli stessi per ogni mese mancante per completare il suddetto periodo".

Inoltre, ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, che confermi il suo assenso a nome del Governo della Repubblica del Perù, costituiscano un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di Vostra Eccellenza.

Ogni problema che possa sorgere nell'applicazione dell'Accordo anzidetto sarà sottoposto a consultazione su richiesta di uno dei due Governi."

Ho altresì l'onore di confermare, a nome del Governo della Repubblica del Perù, che i termini della Nota di Vostra Eccellenza sopratrascritta e della presente costituiscono un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore in data odierna.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressioni della mia più alta considerazione.

Allan Wagner Tizón

87A5584

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652006) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.